



Università degli Studi di Cagliari
Facoltà di Scienze Economiche, Giuridiche e Politiche
Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza - Classe LMG/01

La giustizia riparativa: oltre le politiche populiste

Tesi di Laurea di
Elena Secci

Relatore
Prof.ssa Maria Francesca Cortesi

A.A. 2023/2024



Università degli Studi di Cagliari
Facoltà di Scienze Economiche, Giuridiche e Politiche
Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza - Classe LMG/01

La giustizia riparativa: oltre le politiche populiste

Restorative justice: beyond populist politics

Tesi di Laurea di
Elena Secci

Relatore
Prof.ssa Maria Francesca Cortesi

A.A. 2023/2024

«Ce ne accorgiamo bene quando in qualcuno dei nostri atti, per un caso sciaguratissimo, restiamo all'improvviso come agganciati e sospesi, ci accorgiamo, voglio dire, di non essere tutti in quell'atto e che dunque un'atroce ingiustizia sarebbe giudicarci da quello solo, tenerci agganciati e sospesi alla gogna per un'intera esistenza come se questa fosse assommata tutta in quell'atto».

Luigi Pirandello, *Sei personaggi in cerca d'autore*.

PARTE I: LA GIUSTIZIA RIPARATIVA NELL'APPROCCIO TEORICO

INTRODUZIONE	(p. 3)
---------------------	--------

CAPITOLO I

LE FONTI NORMATIVE DELLA GIUSTIZIA RIPARATIVA

1. Premessa	(p. 12)
2. Le fonti sovranazionali (ONU)	(p. 13)
3. Le fonti nell'ambito del Consiglio d'Europa	(p. 30)
4. Le fonti nell'ambito dell'Unione Europea	(p. 40)
5. Le fonti nazionali	(p. 44)
5.1. Una disciplina organica	(p. 48)
5.2. Le modifiche introdotte nel codice penale, nel codice di procedura penale, e nell'ordinamento penitenziario	(p. 54)
5.3. La normativa regolamentare in materia di formazione del mediatore ed elenco dei mediatori esperti	(p. 61)

CAPITOLO II

LA GIUSTIZIA RIPARATIVA: SOSTANZA E FORMA

1. Premessa. Giustizia penale, giustizia riparativa: un confronto alla luce della Riforma Cartabia	(p. 70)
1.1. <i>Restorative Justice e Restorative approach</i>	(p. 86)
2. Le possibili forme della Giustizia riparativa	(p. 89)

CAPITOLO III

DISAMINA DEL D. LGS. N. 150/2022 E POSSIBILI RIPERCUSSIONI DELLA SUA APPLICAZIONE

1. Premessa	(p. 99)
2. Nuovi protagonisti e nuovi ruoli per i professionisti del processo: i servizi di giustizia riparativa, i centri per la giustizia riparativa	(p. 100)
2.1 Il mediatore esperto in programmi di giustizia riparativa	(p. 102)
2.2 Il pubblico ministero, il giudice e l'avvocato	(p. 108)
3. Gli effetti della giustizia riparativa nel campo penale	(p. 115)
4. Punti controversi del d.lgs. n.150/2022 e giustizia riparativa "alla prova"	(p. 122)

PARTE II: LA GIUSTIZIA RIPARATIVA COME PARADIGMA CULTURALE ALTERNATIVO

CAPITOLO IV

LE MOLTEPLICI DECLINAZIONI DEL CONCETTO DI VITTIMA

1. Premessa (p. 132)
2. La vittima nel procedimento penale: tra bisogni reali e strumentalizzazioni politiche (p. 134)
 - 2.1. I servizi di assistenza alle vittime: i “dimenticati” dalla Riforma Cartabia (p. 140)
3. La vittima dell'esecuzione penale: il carcere come “vendetta pubblica” (p. 147)
4. L' “ergastolo dell'esser vittime” e l' “ergastolo dell'essere detenuti”: una possibilità per entrambi (e per la comunità) attraverso la giustizia riparativa (p. 160)

CONCLUSIONI (p. 169)

GIURISPRUDENZA (p. 171)

BIBLIOGRAFIA (p. 173)

INTRODUZIONE

Art. 27, comma 3, Cost. «Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato».

«Devono marcire in carcere, buttiamo la chiave!»: questo il grido che più volte si leva dal fronte dell'opinione pubblica, nei confronti degli autori di reato (o anche solo dei presunti tali, addirittura prima ancora che assurgano alla qualifica giuridica di indagati). Non importa secondo quali norme, non importa per quale fattispecie di reato, spesso non importa nemmeno *se* un reato effettivamente sia stato commesso¹.

Se “buttiamo una chiave” però, con un debole impeto di coscienza, potremmo iniziare a chiederci cosa (o meglio, chi, e con quali modalità) effettivamente stiamo lasciando dietro quella porta chiusa.

Risposte a questo quesito possono trarsi osservando le rilevazioni statistiche ministeriali, nonché quelle operate dall'associazionismo che si interessa alle tematiche carcerarie. In particolare, l'Associazione Antigone² nel proprio rapporto annuale dedicato alle condizioni di detenzione nel nostro Paese del 2023 ha rilevato che «I numeri del carcere in Italia continuano lentamente, ma inesorabilmente, a crescere. A fronte di una capienza ufficiale di 51.249 posti, i presenti nelle nostre carceri al 30 aprile erano 56.674»³. Il tasso di affollamento ufficiale medio è del 110,6%, con più della metà degli istituti che complessivamente ospitano il 63% circa di tutte le persone

¹ A. GAITO – R. LANDI, “L'altare e le (forse inevitabili) vittime”. *osservazioni sul processo penale à la Cartabia*, in <https://archiviopenale.it/>, 23 settembre 2022, parlano di «drammatica prospettiva delle aule di giustizia, ove chi si siede al banco degli imputati – e la difesa che lo assiste – sconta un pervasivo sospetto di reità, estraneo all'impostazione teoricamente accusatoria del sistema nel quale dovrebbe essere giudicato», il che condurrebbe ad una «deriva inquisitoria della prassi».

² L'Associazione Antigone, ONLUS fondata alla fine degli anni '80 a Roma, si autodefinisce associazione «per i diritti e le garanzie nel sistema penale» (cfr. www.antigone.it).

³ L'Osservatorio dell'associazione Antigone sulle condizioni di detenzione, nel suo rapporto di fine anno 2023, riporta dati aggiornati ancora meno incoraggianti: «A fronte di 51.272 posti ufficialmente disponibili (sappiamo che in realtà sono circa 3.000 in meno), erano 60.116 le persone detenute il 30 novembre. [...] L'attuale tasso di crescita è estremamente allarmante. Nell'ultimo trimestre (da settembre a novembre) i detenuti sono aumentati di 1.688 unità. Nel trimestre precedente di 1.198. In quello ancora prima di 911. Nel corso del 2022 raramente si è registrata una crescita superiore alle 400 unità a trimestre. Insomma, non solo la popolazione detenuta cresce, ma cresce sempre di più. Se la popolazione detenuta dovesse continuare a crescere con il ritmo attuale tra un anno saremo oltre le 67.000 presenze, come ai tempi della condanna della Corte europea dei diritti dell'uomo. Ma appunto, c'è da aspettarsi che questo ritmo di crescita acceleri ulteriormente, e che a quei numeri si arrivi ancora prima. In questo contesto il tasso di affollamento ufficiale è oggi del 117,2%, ma a fronte di questo valore medio in Puglia siamo ormai al 153,7% (4.475 detenuti in 2.912 posti), in Lombardia al 142% (8.733 detenuti in 6.152 posti) e in Veneto al 133,6% (2.602 detenuti in 1.947 posti). La situazione in molti istituti è poi gravissima. A Brescia Canton Monbello l'affollamento è ormai al 200%, a Foggia al 190%, a Como al 186% e a Taranto al 180%. Numeri che rispecchiano condizioni invivibili ma che nei prossimi mesi sono destinate a peggiorare». La notizia è consultabile al sito <https://www.antigone.it/upload2/uploads/docs/Microrapporto2023.pdf>.

detenute⁴. È cresciuta anche l'età media della popolazione detenuta⁵ con ovvie conseguenze in termini di una maggiore domanda di salute («tasto dolente per quasi tutte le carceri italiane»⁶) e di una maggiore difficoltà di reinserimento sociale. Sempre secondo quanto riportato nel Rapporto della suddetta associazione, le carceri sono ospitate in edifici spesso molto vecchi⁷, bisognosi di importanti interventi di manutenzione e a volte non del tutto agibili, con numerosi casi in cui nelle celle non sono garantiti nemmeno 3 metri quadri calpestabili per ogni persona detenuta (cosa che spiega gli oltre 4.000 ricorsi accolti ogni anno in Italia per condizioni di detenzione inumane e degradanti), non è funzionante il riscaldamento, né è presente la doccia o l'acqua calda. Sono state 85 le persone che nel 2022 si sono tolte la vita all'interno di un istituto penitenziario (una ogni 4 giorni)⁸, con dati che non sono più incoraggianti per il 2023: «47 vittime dall'inizio dell'anno - al mese di agosto 2023, ossia - 15,2 suicidi ogni 10 mila detenuti, con un'incidenza di 20 volte più alta rispetto alla popolazione generale»⁹. Questo senza tener conto dei tentativi sventati di suicidio e delle migliaia di atti di autolesionismo¹⁰.

Le prospettive post carcerarie, per chi dentro di sé trova un barlume di resilienza, non sono spesso migliori: l'Associazione Antigone ha sottolineato come al 31 dicembre 2021, dei detenuti presenti

⁴ ASSOCIAZIONE ANTIGONE, *È vietata la tortura. XIX Rapporto di Antigone sulle condizioni detentive*, a cura di M. Miravalle – A. Scandurra, in www.antigone.it, 2023.

⁵ ASSOCIAZIONE ANTIGONE, *XIX Rapporto di Antigone sulle condizioni detentive*, cit.

⁶ ASSOCIAZIONE ANTIGONE, *XIX Rapporto di Antigone sulle condizioni detentive*, cit. Cfr. anche N. COTTONE, *Sos per la salute dei detenuti: cure sempre più difficili in carcere, mancano i medici*, in www.ilsole24ore.com, 31 ottobre 2023, in cui l'Autrice denuncia la grave situazione di carenza/assenza rispetto all'assistenza sanitaria nelle carceri. Anche I. TESTA, nella sua relazione al convegno *Carcere, Stato, Costituzione: l'art. 27 Cost. tra i diritti delle persone detenute ed esigenze di difesa sociale*, in www.radioradicale.it, 22 settembre 2023, denuncia questa situazione, con specifico riferimento agli istituti carcerari della regione Sardegna, apportando alcuni dati particolarmente preoccupanti per quanto riguarda l'assistenza psichiatrica: in alcuni istituti non viene garantita la presenza dello psichiatra nemmeno per un tempo pari alla metà delle ore previste.

⁷ L'Osservatorio dell'associazione Antigone sulle condizioni di detenzione, nel suo rapporto di fine anno 2023, testimonia che nelle 76 carceri visitate dall'associazione nel 2023, il 31,4 % è stato costruito prima del 1940, e la maggior parte di queste addirittura prima del 1900. Notizia consultabile al sito www.antigone.it/upload2/uploads/docs/Microrapporto2023.pdf.

⁸ ASSOCIAZIONE ANTIGONE, *XIX Rapporto di Antigone sulle condizioni detentive*, cit.

⁹ A. LOGROSCINO, *I dati di Antigone: quindici suicidi in carcere negli ultimi due mesi*, www.corriere.it, 13 agosto 2023. Dati che non fanno assolutamente ben sperare sono riportati già all'inizio dell'anno 2024 da G. FOSCHINI, *Un suicidio in cella ogni due giorni: "il 2024 anno nero delle carceri"*, in www.repubblica.it, 30 gennaio 2024, il quale scrive: «Leggetela così: "Dall'inizio dell'anno, in 28 giorni, 13 persone sotto la responsabilità di una famiglia, sono morte. Suicidate". Verrebbe giù tutto. Le telecamere si assieperebbero fuori da quella casa, non si parlerebbe d'altro, si racconterebbero dettagli sui carnefici e sulle vittime. E invece: 13 persone dall'inizio dell'anno sono morte sotto la responsabilità dello Stato. In carcere. Eppure, la cosa sembra interessare a pochissimi». A voler approfondire tale situazione è stato il Presidente della Repubblica S. Mattarella, il quale, come riporta U. MAGRI, *Celle sovraffollate e l'onda di suicidi: le carceri preoccupano Mattarella*, in <https://www.lastampa.it/>, 1° febbraio 2024, «è molto preoccupato per quanto sta accadendo nei nostri istituti di pena, e per comprendere meglio, o forse anche per mandare un segnale a chi dovrebbe darsi una mossa, ha ricevuto al Colle il capo del Dap (Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria), Giovanni Russo».

¹⁰ R. POLIDORO, *Mai così tanti suicidi in carcere*, in <https://dirittodidifesa.eu/>, 24 novembre 2022.

nelle carceri italiane, solo il 38% fosse alla prima carcerazione, mentre il restante 62% era già stato in carcere almeno un'altra volta, e il 18% già 5 o più volte in periodi precedenti¹¹.

Sempre nell'ambito dell'associazionismo e, più precisamente, in seno all'Unione Camere Penali si è rilevato che «quanto tutto questo fa male al nostro Paese non è chiaro all'opinione pubblica, che grazie ad un'informazione silente in materia e ad una politica che pensa solo all'immediato consenso elettorale, resta convinta che “buttare la chiave” sia la soluzione migliore. Ma quella chiave un giorno verrà presa e le porte si apriranno. Chi ne uscirà?»¹².

Questo è un primo spaccato, che rimanda al sistema degli istituti penitenziari in Italia, quel sistema che riguarda chi il reato ha commesso, ed è in fase di esecuzione della pena detentiva, o chi per un reato è indagato e viene sottoposto a custodia cautelare.

Affinché nessuno pensi però che forse si dimentica il motivo per cui i soggetti ristretti stanno dentro il carcere, e non più fuori, in società, necessariamente è doveroso rivolgere l'attenzione anche nei confronti di chi il reato invece l'ha subito: la vittima del reato (così definita soprattutto nelle fonti internazionali), la quale rappresenta «quello che noi probabilmente nel processo [penale] non vediamo»¹³. E non la vediamo perché nel nostro sistema «gli interessi della vittima individuale vengono assorbiti, sotto il profilo sostanziale, nel concetto di bene giuridico protetto dalle norme incriminatrici, mentre, sotto il profilo processuale, nell'alveo dell'esercizio pubblico dell'azione penale»¹⁴.

Il pubblico ministero, in seguito ad una *notitia criminis*, «esercita l'azione penale quando non sussistono i presupposti per la richiesta di archiviazione» (art. 50, comma 1, c.p.p.); il giudice «pronuncia una sentenza di condanna se l'imputato risulta colpevole del reato contestatogli al di là di ogni ragionevole dubbio» (art. 533, comma 1, c.p.p.). Sentenza che avrà forza esecutiva solo quando divenuta irrevocabile, ossia quando non più soggetta ad impugnazione (art. 650 c.p.p.).

Lecito però domandarsi se, all'esito di tale iter, il procedimento penale restituisca finalmente alla vittima ciò che il reato le ha sottratto.

«*I didn't get my closure*» è la celebre frase pronunciata, in Inghilterra, da una vittima di reato di rapina all'esito del giudizio¹⁵. «*Closure* è una parola difficile da tradurre in italiano, la chiusura.

¹¹ ASSOCIAZIONE ANTIGONE, *XVII Rapporto di Antigone sulle condizioni di detenzione*, in www.antigone.it, maggio 2021.

¹² È il quesito posto dall'allora responsabile dell'Osservatorio Carcere dell'Unione Camere Penali Italiane, R. POLIDORO, *Mai così tanti suicidi in carcere*, in <https://dirittodidifesa.eu/>, cit.

¹³ G. MANNOZZI, *La giustizia riparativa alla prova della riforma penale e di fronte alla sfida di un'assistenza diffusa per le vittime di reato*, relazione al convegno *Giustizia riparativa e vittime di reato*, organizzato da Rete Dafne Italia e dalla Università degli Studi Suor Orsola Benincasa, Napoli, 26 novembre 2021, consultabile al link <https://www.youtube.com/watch?v=aolIZrDUXIo>.

¹⁴ M. VENTUROLI, *La “centralizzazione” della vittima nel sistema penale contemporaneo tra impulsi sovranazionali e spinte populistiche*, in <https://archiviopenale.it/>, 2021, 3.

¹⁵ Questo è ciò che Will Riley pronunciò in seguito all'arresto in flagranza e alla condanna di Peter Wolf,

Per gli inglesi chiudere qualcosa, inteso come un'esperienza, un'emozione, un *loop* è, appunto, “*closure*”, metterci una pietra sopra. Lui una pietra sopra non ce l'aveva messa e racconta che, nonostante sapesse benissimo che» l'autore del reato «era in carcere, ogni volta che tornava a casa e girava la chiave nella serratura della porta d'ingresso, aveva una sensazione di paura perché pensava che dall'altra parte ci fosse qualcuno pronto ad assalirlo e derubarlo»¹⁶. Il processo, evidentemente, e nemmeno la conseguente condanna ed incarcerazione erano riusciti a restituire alla vittima quel senso di sicurezza che, dopo l'accadimento, sentiva di aver perso.

Ciò che contempla la nostra Costituzione è il fine al quale le pene devono tendere: la rieducazione, nel dettato dell'art. 27 Cost. Il focus è quindi sull'autore di reato: la vittima del reato non è contemplata¹⁷.

Evidenziato come, di norma, il procedimento penale ed il suo esito non forniscano alla vittima alcuna riparazione, occorre chiedersi «cosa è Giustizia, prima ancora del suo essere/diventare giustizia riparativa (*rectius*: restorative justice)»

Come autorevolmente evidenziato «una differenza tra l'uomo e gli altri animali è il bisogno di distinguere tra giustizia e ingiustizia»¹⁸. «Questo desiderio» – sottolinea il medesimo Autore - «ha una conseguenza che unifica le forme del conoscere: tutte le scienze dell'uomo contengono una prospettiva etica». Non possiamo evitare in nessun modo di guardare il mondo assumendo una prospettiva etica. «Il fatto che le situazioni in cui ci troviamo siano giuste o ingiuste – continua Zoja - prima o poi ci riguarda. Anche se non abbiamo rivolto una domanda sul bene e sul male alle circostanze in cui viviamo, spesso lo sguardo delle circostanze si rivolge verso di noi, interrogandoci sul bene e sul male. E noi non possiamo rispondere che siamo indifferenti»¹⁹. Pertanto, «anche se pensiamo e ci raccontiamo di non essere interessati alle faccende del bene e del male, del giusto e dell'ingiusto, prima o poi il bene e il male, il giusto e l'ingiusto, verranno

che nel marzo 2002 entrò nella sua abitazione per un furto ed ebbe con lui una colluttazione. La frase è riportata in A. COPPOLA DE VANNA – I. DE VANNA, *Riparazioni. Riparare il dolore e i legami sociali: la sfida della giustizia riparativa*, Edizioni Radici Future, 2019, 103. Richiama più volte la nozione di “*closure*” anche l'*Handbook on restorative justice programmes* delle Nazioni Unite, Vienna, 2020, 5 e ss., così come ne dà una definizione G. MANNOZZI - R. MANCINI, in *La giustizia accogliente*, Franco Angeli, 2022, 212: «[*closure*]: la capacità di voltare pagina, di chiudere i conti con il passato senza che venga saldato, insieme al debito con la giustizia, anche il debito con la memoria».

¹⁶ A. COPPOLA DE VANNA – I. DE VANNA, *Riparazioni. Riparare il dolore e i legami sociali: la sfida della giustizia riparativa*, cit., 103.

¹⁷ Da ultimo, a questo proposito, si cita il DDL. 888 di iniziativa Parlamentare presentato in data 26 ottobre 2023, «*Modifica articolo 111 della Costituzione - Tutela delle vittime di reati*», nel quale si propone di inserire, dopo il comma 5 dell'art. 111 Cost., un ulteriore comma contenente la seguente formulazione «La legge garantisce i diritti e le facoltà delle vittime di reato», consultabile in www.senato.it.

¹⁸ Così L. ZOJA, *Giustizia e bellezza*, Bollati Boringhieri, 2016, 1.

¹⁹ Sempre L. ZOJA, *Giustizia e bellezza*, Bollati Boringhieri, 2016, 1.

loro ad interpellarci, a sfidarci, a mettere in discussione le nostre credenze più radicate così come la nostra superficiale indifferenza»²⁰.

Mettendo in discussione le nostre credenze più radicate e la nostra eventuale indifferenza occorre pertanto chiedersi se possa dirsi giusto, seguendo quelli che sono i principi tracciati dalla Costituzione (e dalle fonti normative sovranazionali), un sistema nel quale gli autori di reato (o, prima ancora, le persone indagate o imputate ma sottoposte a custodia cautelare) devono fare i conti con una realtà che (dati e giurisprudenza costituzionale ed europea alla mano)²¹ non è in grado di garantire loro quel minimo di dignità²² che è dovuta a qualsiasi essere umano in quanto

²⁰ V. PELLIGRA, *La giustizia di Ulisse e la scintilla della modernità*, in www.ilsole24ore.com, 5 febbraio 2023 parla della giustizia e dell'ingiustizia come dati esperienziali prima di tutto, C. M. MARTINI, in A.A. V.V., *La domanda di giustizia*, a cura di C. M. MARTINI - G. ZAGREBELSKY, Giulio Einaudi editore, 2003, 54 e s.: «Ciascuno di noi fa molto presto una qualche esperienza del senso di giustizia e per lo più, paradossalmente, tutto nasce da un'ingiustizia subita o da noi o da chi ci è caro e consideriamo parte di noi. [...] Quando ci siamo sentiti trattati ingiustamente, è scoppiata dentro di noi una profonda ribellione, abbiamo gridato: non è giusto, non è vero, non vale, bisogna resistere con tutte le forze, anche contro la prudenza umana! E nel momento in cui ci rendiamo conto che quanto vogliamo per noi (cioè, che non ci venga fatto nulla di male e di ingiusto) vale pure per gli altri, nasce quel senso di giustizia [...] che si esprime nella regola aurea. La regola del non fare agli altri ciò che non vorresti fosse fatto a te; mi pare sia questa la formula più embrionale della percezione della giustizia o dell'ingiustizia. Di qui la persuasione che la giustizia, anche se non riusciamo a definirla, è più forte del conflitto delle interpretazioni, perché sempre risorge dalle ceneri del suo dissolvimento nel fuoco dei ragionamenti contrapposti. C'è quindi una dialettica continua: i ragionamenti non riescono a coglierla, eppure c'è, si muove, emerge. A me pare che proprio da tale regola embrionale, applicata alle sempre più complesse situazioni della vita e della società, si sviluppa quella poderosa costruzione della giustizia che pervade ogni aspetto dell'esistenza e si prolunga nelle diverse espressioni del diritto, della legge, del giudizio, nell'ambito della cosiddetta giustizia commutativa o retributiva, distributiva, legale, fino a toccare i diritti universali della persona umana e i diritti dei popoli».

²¹ Tra la menzionata giurisprudenza, è d'obbligo ricordare la sentenza pilota in materia di sovraffollamento carcerario, Corte EDU, Sez. II, Torreggiani e altri c. Italia, 8 gennaio 2013, in giustizia.it, la quale ha condannato l'Italia per la violazione dell'art. 3 CEDU, sottolineando nel §65 come «La Corte rileva che di solito le misure privative della libertà comportano per il detenuto alcuni inconvenienti. Tuttavia, essa rammenta che la carcerazione non fa perdere al detenuto il beneficio dei diritti sanciti dalla Convenzione. Al contrario, in alcuni casi, la persona incarcerata può avere bisogno di una maggiore tutela proprio per la vulnerabilità della sua situazione e per il fatto di trovarsi totalmente sotto la responsabilità dello Stato. In questo contesto, l'articolo 3 pone a carico delle autorità un obbligo positivo che consiste nell'assicurare che ogni prigioniero sia detenuto in condizioni compatibili con il rispetto della dignità umana, che le modalità di esecuzione della misura non sottopongano l'interessato ad uno stato di sconforto né ad una prova d'intensità che ecceda l'inevitabile livello di sofferenza inerente alla detenzione e che, tenuto conto delle esigenze pratiche della reclusione, la salute e il benessere del detenuto siano assicurati adeguatamente». A. PUGIOTTO, *Il volto costituzionale della pena (e i suoi sfregi)*, in www.rivistaaic.it, fascicolo n. 2/2014, 12, commenta in merito: «la sentenza Torreggiani, in realtà, non ha rivelato nulla che i soggetti investiti di potere non sapessero; semmai impedisce che – d'ora in avanti – possano fingere di non sapere». È sotto gli occhi di chiunque però, il triste fatto che attualmente non sia proprio questo l'esito della sentenza, ad anni di distanza: la maggior parte dei soggetti investiti del potere di apportare i dovuti miglioramenti, non fingono nemmeno più di non sapere (non possono farlo davanti alle innumerevoli e quotidiane denunce) ma mantengono intatta una situazione carceraria sempre più deteriorata, quasi come fosse impensabile qualsiasi sua modifica.

²² Corte Cost., 8 febbraio 1999, n. 26, § 3.1. del Considerato in diritto: «L'art. 27, terzo comma, della Costituzione stabilisce che le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato. Tali statuizioni di principio, nel concreto operare

tale²³ e che renda una vita degna di essere definita tale. E occorre anche chiedersi se possa definirsi giusto quel sistema nel quale le persone offese da un reato (o le vittime, intese in senso lato) cercano costantemente una risposta di giustizia che non sentono di ottenere nemmeno dal processo penale e nel processo penale, rimarcando costantemente un senso di solitudine e di abbandono nell'affrontare le conseguenze che il reato ha prodotto su di loro.

Primo Levi, nella sua opera "Se questo è un uomo", si chiedeva se l'uomo colpito dai crimini nazisti potesse ancora definirsi tale: qui, anche stando a quei pochi dati su riportati, potremmo chiederci "se questa è Giustizia"²⁴.

Lungi dal voler scomodare gli studi della filosofia morale, la risposta a quest'interrogativo può rinvenirsi più facilmente nel solco tracciato in maniera ben chiara negli articoli della nostra Costituzione²⁵ e nelle fonti normative sovranazionali.

Queste fonti possono portarci a comprendere come le istanze di reo/imputato/indagato e della vittima siano istanze apparentemente opposte, poiché espressione di distinti bisogni, fra le pieghe dei quali però si può forse rinvenire un potenziale *trait d'union*: la giustizia riparativa.

È difficile condensare in un'unica formula il senso di quest'ultima espressione: a voler semplificare troppo, spesso si rischia di perdere il senso reale delle cose.

dell'ordinamento, si traducono non soltanto in norme e direttive obbligatorie rivolte all'organizzazione e all'azione delle istituzioni penitenziarie ma anche in diritti di quanti si trovino in esse ristretti. Cioché l'esecuzione della pena e la rieducazione che ne è finalità - nel rispetto delle irrinunciabili esigenze di ordine e disciplina - non possono mai consistere in "trattamenti penitenziari" che comportino condizioni incompatibili col riconoscimento della soggettività di quanti si trovano nella restrizione della loro libertà. La dignità della persona (art. 3, primo comma, della Costituzione) anche in questo caso - anzi: soprattutto in questo caso, il cui dato distintivo è la precarietà degli individui, derivante dalla mancanza di libertà, in condizioni di ambiente per loro natura destinate a separare dalla società civile - è dalla Costituzione protetta attraverso il bagaglio degli inviolabili diritti dell'uomo che anche il detenuto porta con sé lungo tutto il corso dell'esecuzione penale».

²³ G. SILVESTRI, *L'individuazione dei diritti della persona*, in *Diritto Penale Contemporaneo*, 29 ottobre 2018: «La dignità umana, in quanto premessa dei diritti fondamentali, non è un diritto fondamentale a sé stante, ma sintesi di tutti i principi e diritti fondamentali costituzionalmente tutelati. Essa non è bilanciabile, in quanto è essa stessa la bilancia sulla quale disporre i beni costituzionalmente tutelati, che subiscono compressioni, e corrispondenti aumenti, entro i limiti di tutela della dignità, che nasce piena in ogni individuo e non si acquista per meriti e non si perde per demeriti. I diritti dei detenuti, ad esempio, non sono soltanto la concretizzazione e lo sviluppo del principio formulato nell'art. 27, terzo comma, Cost., ma sono, proprio in quanto collegati alla conservazione della dignità della persona, diritti inviolabili, non concessioni umanitarie».

²⁴ M. CARTABIA, *La giustizia che riceve*, intervista di V. POSTIGLIONE e A. RASTELLI, in *Corriere della Sera*, 31 ottobre 2021, sostiene con convinzione che «nell'esperienza umana e sociale noi ci accostiamo alla giustizia sempre e comunque attraverso l'esperienza dell'ingiustizia. [...] ci avviciniamo al senso, al bisogno di giustizia – perché è un'esigenza, prima di ogni altra cosa – quando entriamo in contatto con l'ingiustizia».

²⁵ E. DOLCINI, *Pena e Costituzione*, in *Rivista italiana di diritto e procedura penale*, n. 1/2019, 29, chiosa «Anche a costo di apparire superato dai tempi, distonico rispetto al clima culturale della post modernità, sono tuttora convinto che la Costituzione sia in grado di fornire un contributo fondamentale alla promozione di un diritto penale razionale e rispettoso di standard di civiltà».

Se la intendessimo solo come un nuovo tipo di giustizia da affiancare a quella penale, cadremmo nella banalizzazione, perché il suo significato va ben oltre, ma allo stesso tempo non è possibile esimersi da questa spiegazione.

Se nell'odierno paradigma penalistico il discorso ruota intorno al reato, all'autore del reato, e alle modalità attraverso le quali sanzionarlo in caso di condanna, la *restorative justice* volge invece lo sguardo (anche) verso altro (e verso altri), alla ricerca di una risposta e di modalità di intervento differenti. Non lo fa con la volontà di imporsi, di sostituirsi: lo fa con l'intento di offrire un'eguale opportunità di rispetto e considerazione a tutte le persone che (a vario titolo) sono coinvolte nel reato. Si offre alla vittima come strumento utile per esser vista, ascoltata, e se possibile, riconosciuta, da chi ha commesso il reato o comunque è con essa in una relazione di conflitto. Si offre all'indagato/ imputato / autore di reato, per raggiungere una consapevolezza che in maniera solipsistica potrebbe non raggiungere, o potrebbe non raggiungere con gli stessi risultati: ossia con la piena coscienza dell'altro, quell'altro che ha dovuto subire le conseguenze della sua condotta, quell'altro nei confronti del quale può compiere un percorso di responsabilizzazione rispetto a quanto ha posto in essere. Si offre alla comunità, che inevitabilmente viene ad esser interessata da quanto consegue a quel reato (con conseguenti sentimenti di insicurezza, di paura, di sfiducia, e spesso di vendetta).

La giustizia riparativa tenta così, prima di tutto, di ricostruire (o di costruire *ex novo*) un canale comunicativo laddove vi era solo incomunicabilità²⁶, mentre «la riparazione è un risultato [solo] eventuale, un risultato possibile»²⁷, ma non scontato. Al male causato con il reato, non risponde con lo strumento della sanzione penale, non risponde con l'irrogazione di una sofferenza intesa come un corrispettivo a quel male; risponde mettendo a disposizione delle persone coinvolte (con la guida di professionisti appositamente formati, detti mediatori o facilitatori) le uniche “armi” dell'incontro e del dialogo. Può quindi definirsi come «un modo per rispondere con il metodo democratico (parlare, partecipare, costruire insieme) alle dilanianti questioni che nascono da un

²⁶ G. MANNOZZI – R. MANCINI, *La giustizia accogliente*, cit., 75, parlano appunto di una possibilità di uscita da uno stato di incomunicabilità grazie alla giustizia riparativa, nelle modalità seguenti: «Pure il contrasto e il conflitto ricevono una forma umanizzata grazie al dialogo, perché nel parlarsi, sia pure con durezza, il fine non può più essere quello di ignorare o eliminare l'altro, ma diventa quello di arrivare ad un punto di confronto, più ampio di quello iniziale, tra due prospettive che non necessariamente si riconcilieranno o ridurranno a unità, ma forse potranno uscire da uno stato di incomunicabilità». Similmente (anche se in riferimento specifico a uno dei programmi della giustizia riparativa, ossia la mediazione), M. BOUCHARD - G. MIEROLO, *Offesa e riparazione*, Bruno Mondadori, 2005, 207, richiamano il concetto di comunicabilità: «nella mediazione, in fondo, si vogliono solo creare le condizioni perché gli interessati entrino in comunicazione e verifichino essi stessi l'opportunità di trovare un nuovo equilibrio nelle loro relazioni».

²⁷ C. MAZZUCATO, *Giustizia riparativa e comunità: Riprendere la parola e le relazioni*, in *Ciclo d'incontri promosso dall'associazione Casa della memoria*, Brescia, 18 marzo 2022, visionabile al sito <https://www.youtube.com/watch?v=cfVXVF7KFAI>.

reato»²⁸. Se cercassimo di leggerla solo con gli occhi di un penalista, probabilmente non riusciremmo a coglierne il senso profondo: come sostenuto²⁹, per comprenderla è necessario un “cambio di lenti” rispetto a quelle che abitualmente usiamo per comprendere la questione criminale.

Come si è precisato, il significato della giustizia riparativa non è da ricercarsi solo in una risposta al reato differente da quella che il paradigma penale normalmente conosce: è ben più di questo.

In un tempo quale quello odierno, nel quale l’individualismo, l’emarginazione, spesso “fanno da padroni”, pensare di utilizzare un paradigma opposto, risulta quasi un atto rivoluzionario. Non si tratta però di una vera e propria rivoluzione, quanto piuttosto di promuovere un senso dell’umano che sembra sempre più essersi smarrito. Per promuovere questo senso dell’umano, prima ancora delle azioni, sono proprio le parole, il dialogo, ad aiutarci. «Chi parla male, pensa male e vive male. Bisogna trovare le parole giuste: le parole sono importanti!»³⁰: prestare attenzione al linguaggio è un primo gesto fondamentale per potersi approcciare anche ad un diverso modo di vedere (e poi di agire). Parlare di «carico che dovesse residuare»³¹ rispetto a coloro bisognosi di assistenza, con riferimento ad esseri umani migranti su una nave appartenente ad un’organizzazione umanitaria, etichettare dei ragazzi con tossicodipendenza solo come tossicodipendenti e criminali, qualificare uomini o donne in stato di detenzione facendo riferimento al reato loro imputato (ad es.: «è un ladro/ è un omicida»), come se in questo soltanto si identificasse la loro intera persona, è quanto di più lontano dall’avvicinarsi a quel senso

²⁸ C. MAZZUCATO, *Giustizia riparativa e comunità: Riprendere la parola e le relazioni*, in *Ciclo d’incontri promosso dall’associazione Casa della memoria*, Brescia, cit., parla appunto di un «intimo legame tra democrazia e giustizia riparativa».

²⁹ H. ZEHR, *Changing lenses: restorative justice for our time*, Herald Press, 2015, 19, ideatore di quest’espressione, cerca di spiegarla utilizzando in maniera metaforica le conoscenze legate ad una delle sue professioni, ossia quella di fotoreporter: «Mi occupo di fotografia da molti anni. Una delle lezioni che ho imparato è quanto profondamente la lente attraverso cui guardo influisce sul risultato. La scelta della lente determina le circostanze in cui posso lavorare e il modo in cui vedo. [...]. La scelta dell’obiettivo, quindi, influisce su ciò che si vede nell’immagine. Determina anche le relazioni e le proporzioni degli elementi ritratti. Allo stesso modo, la lente che utilizziamo per esaminare il crimine e la giustizia influisce su ciò che includiamo come variabili rilevanti, sulla loro importanza relativa e sui risultati che consideriamo adeguati. In Occidente vediamo il crimine attraverso una lente particolare. Il processo di “giustizia penale” che utilizza questa lente non riesce a soddisfare molti dei bisogni della vittima o del colpevole. Il processo trascura le vittime e non riesce a raggiungere gli obiettivi che si prefigge: responsabilizzare gli autori dei reati e scoraggiare il crimine. Questi fallimenti hanno portato al diffuso senso di crisi odierno. È stata tentata una serie di riforme del sistema di giustizia penale. [...]. La ragione di questo fallimento, sostengo in questo libro, risiede nella scelta delle nostre lenti, cioè nelle premesse che assumiamo riguardo al crimine e alla giustizia», in traduzione della scrivente. È a partire da queste riflessioni che H. Zehr suggerisce di adottare un cambio delle lenti attraverso le quali guardiamo alla giustizia penale, per poter riuscire a considerare nuove soluzioni.

³⁰ Così recitava il regista e attore N. MORETTI, nel suo film «Palombella Rossa» (Italia, 1989).

³¹ Queste le parole pronunciate dal Ministro dell’Interno M. PIANTEDOSI, durante una conferenza stampa tenutasi a Milano il 5 novembre 2022, come riportate in A. CALVI, *Quirinale, cattolici e stampa: i troppi fronti aperti dalla destra*, in *internazionale.it*, 24 novembre 2022.

dell'umano che dovremmo cercare di recuperare. Le parole però, così come le azioni, sono influenzate dalla cultura all'interno della quale si muovono: una cultura emarginante, escludente, non potrà che generare parole e azioni escludenti, mentre una cultura includente, aperta al dialogo, aperta all'altro da sé, genererà parole ed azioni includenti. La giustizia riparativa è parte proprio di quest'ultimo tipo di cultura, tanto che, prima ancora di essere giustizia riparativa, può essere qualificata come cultura riparativa: una cultura che si occupa dell'essere umano, del suo essere in relazione con gli altri, di quella cifra di dignità sociale che è pari a quella altrui, come l'art. 3 Cost. prescrive, e che gli è dovuta a prescindere da qualsiasi altra sua qualità o ruolo, che tende ad includere e non ad escludere, alla capacitazione e non all'incapacitazione, che mira a risolvere i conflitti opponendo il positivo al negativo, la riparazione costruita insieme dalle parti confliggenti (ove possibile) alla sanzione negativa eteroimposta.

PARTE I: LA GIUSTIZIA RIPARATIVA NELL'APPROCCIO TEORICO

CAPITOLO I

LE FONTI NORMATIVE DELLA GIUSTIZIA RIPARATIVA

SOMMARIO: - 1. Premessa. – 2. Le fonti sovranazionali (ONU). – 3. Le fonti nell'ambito del Consiglio d'Europa. – 4. Le fonti nell'ambito dell'Unione Europea. – 5. Le fonti nazionali. – *Segue*: 5.1. Una disciplina organica. – *Segue*: 5.2. Le modifiche introdotte nel codice penale, nel codice di procedura penale, e nell'ordinamento penitenziario. – *Segue*: 5.3: La normativa regolamentare in materia di formazione del mediatore ed elenco dei mediatori esperti.

1. Premessa

Fondamentali punti di riferimento per la comprensione del tema della giustizia riparativa sono i diversi atti adottati a livello sovranazionale, che partendo da una presa di coscienza di determinate necessità e da analisi esperienziali, hanno delineato nel tempo gli elementi che caratterizzano la giustizia riparativa.

Si tratta in primo luogo di risoluzioni adottate da parte dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite o da parte del Consiglio Economico e Sociale dell'ONU (il quale ha il compito di coadiuvare l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite nell'adempimento delle funzioni dell'organizzazione in tema di cooperazione internazionale economica e sociale).

In secondo luogo, si tratta di risoluzioni, decisioni, dichiarazioni, linee guida, raccomandazioni (quindi atti non vincolanti) e direttive (che vincolano gli Stati appartenenti all'Unione Europea al raggiungimento di determinati obiettivi, lasciando però discrezionalità nelle modalità di raggiungimento di tali obiettivi), adottate nell'ambito del Consiglio d'Europa e dell'Unione Europea.

È sulla scia di queste fonti che si è sviluppato in Italia un discorso anche normativo sulla mediazione prima e sulla giustizia riparativa in generale poi. Percorso che ha raggiunto una sua compiuta realizzazione (almeno a livello di diritto positivo) solo negli anni 2021-2023.

Volendo tracciare una linea tendenziale di sintesi in merito al modo in cui il tema in questione è stato sviluppato in queste fonti del diritto, è possibile notare come primariamente l'attenzione è stata rivolta alla vittima e all'assistenza ad essa dovuta. Solo in un secondo tempo (probabilmente nel momento in cui si è iniziato a prender consapevolezza dei problemi del sovraffollamento carcerario, della prevenzione del crimine, e di una risposta non solo repressiva ad esso ma possibilmente costruttiva) l'attenzione è stata rivolta alla mediazione penale e, più in generale, alla

giustizia riparativa, intendendole come strumenti utili non solo alla vittima del reato, ma anche all'autore e alla comunità coinvolta. Dall'analisi delle fonti internazionali in materia, si può evincere una spinta sempre più forte ad incentivare l'utilizzo e lo sviluppo di questo nuovo paradigma, volta ad introdurre negli ordinamenti degli Stati i principi basilari in tema di giustizia riparativa, utili a plasmare uno strumento dotato di flessibilità ma anche caratterizzato ovunque nel suo utilizzo da peculiarità imprescindibili (volontarietà, confidenzialità, presenza di un facilitatore, etc.).

Al culmine di questo percorso (che può dirsi ancora in divenire) c'è il riconoscimento della giustizia riparativa come strumento che, nel suo complesso, può favorire il benessere generale all'interno delle società: sia quando applicato nell'ambito del diritto penale, sia quando applicato in qualsiasi altro settore delle relazioni umane.

2. Le fonti sovranazionali (ONU)

Nel 1985, l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite ha approvato la Dichiarazione sui principi fondamentali di giustizia in favore delle vittime della criminalità e delle vittime di abusi di potere³², introducendo al suo interno i concetti di vittimizzazione (*victimization*), assistenza alle vittime, restituzione (*restitution*), compensazione (*compensation*) e mediazione (*mediation*).

Nella suddetta dichiarazione le vittime vengono individuate nelle «persone che, individualmente o collettivamente, hanno subito un danno, comprese lesioni fisiche o mentali, sofferenze emotive, perdite economiche o una compromissione sostanziale dei propri diritti fondamentali, attraverso atti o omissioni [commessi] in violazione delle leggi penali operanti all'interno degli Statimembri³³ [...] indipendentemente dal fatto che l'autore del reato venga identificato, arrestato, processato o condannato»³⁴, e includendo nel termine vittima «ove opportuno, la famiglia o le persone a carico della vittima diretta e persone che hanno subito un danno nell'intervenire per assistere le vittime in difficoltà o per prevenire la vittimizzazione»³⁵.

Viene poi sottolineato come gli Stati membri, nei confronti della vittima così identificata, dovrebbero assicurare il rispetto della dignità, garantire la *privacy* e la sicurezza, fornire

³² A/RES/40/34, *Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power*, 29 novembre 1985, in <https://digitallibrary.un.org>.

³³ A/RES/40/34, cit., §1: «*Victims means persons who, individually or collectively, have suffered harm, including physical or mental injury, emotional suffering, economic loss or substantial impairment of their fundamental rights, through acts or omissions that are in violation of criminal laws operative within Member States*».

³⁴ A/RES/40/34, cit., §2: «*regardless of whether the perpetrator is identified, apprehended, prosecuted or convicted*».

³⁵ A/RES/40/34, cit., §2 «*where appropriate, the immediate family or dependants of the direct victim and persons who have suffered harm in intervening to assist victims in distress or to prevent victimization*».

un'adeguata assistenza (materiale, medica, psicologica e sociale), e utilizzare meccanismi informali per la risoluzione delle controversie, quali la mediazione.

In questo quadro vengono inseriti i concetti di *restitution* (restituzione) e *compensation* (compensazione): la prima dovrebbe includere la restituzione dei beni o il pagamento per il danno o la perdita subiti, il rimborso delle spese sostenute in conseguenza alla vittimizzazione, la previsione di prestazioni e il ripristino dei diritti da parte dell'autore del reato; la seconda, invece, dovrebbe subentrare ad opera dello Stato, nei confronti sia delle vittime che abbiano subito gravi lesioni personali o una compromissione della salute fisica o mentale come conseguenza di gravi reati, sia nei confronti delle famiglie.

Nel 1997 il Consiglio Economico e Sociale delle Nazioni Unite ha approvato la risoluzione 1997/33 sugli «Elementi di una responsabile prevenzione della criminalità: *standards* e norme»³⁶: citando le misure non punitive come «valido supporto nell'amministrazione del diritto penale»³⁷, la risoluzione richiede che le misure di prevenzione del crimine comunque siano attuate in stretta conformità con le disposizioni del diritto internazionale e degli *standards* internazionali sui diritti umani, prevedendo le stesse garanzie giuridiche delle misure penali laddove l'impatto sui diritti umani sia il medesimo.

«Le strategie di prevenzione della criminalità a livello nazionale, locale e comunitario dovrebbero anche affrontare le cause profonde della criminalità attraverso politiche sociali, economiche, sanitarie ed educative. Ove opportuno, i programmi di prevenzione della criminalità dovrebbero essere collegati a programmi globali che affrontino l'emarginazione e l'esclusione sociale»³⁸: queste sono alcune tra le azioni positive individuate per prevenire la criminalità, per affrontare la quale si ritiene evidentemente utile occuparsi dei temi dell'emarginazione e dell'esclusione sociale.

Tra le misure di prevenzione, nel §22 trova spazio anche la mediazione stragiudiziale in ambito penale («*out-of-court mediation in penal matters*»), ma solo se prevista dalle singole legislazioni nazionali.

³⁶ ECOSOC/1997/33, *Elements of responsible crime prevention: standards and norms*, 21 luglio 1997, consultabile al link <https://digitallibrary.un.org/record/409819?ln=en>.

³⁷ ECOSOC/1997/33, cit., §1: «*non punitive measures is to be considered an important complement to the administration of criminal law*».

³⁸ ECOSOC/1997/33, cit., §15: «*Crime prevention strategies at the national, local and community levels should also address the root causes of crime through social, economic, public health and educational policies. Where appropriate, crime prevention programs should be linked to comprehensive programmes addressing social marginalization and exclusion*».

Nel §20 si parla di una prevenzione del crimine *victim-oriented*, puntando così i riflettori sulle vittime, alle quali «deve essere offerta protezione»³⁹, e le quali «devono essere informate sui possibili modi per ridurre i rischi di future vittimizazioni, tenendo in debito conto i diritti degli autori del reato»⁴⁰. Inoltre «si dovrebbe prestare la dovuta attenzione ai mezzi per evitare la tendenza a colpevolizzare la vittima, nonché alla riparazione da parte dell'autore del reato»⁴¹. Seguendo questa impostazione, gli obiettivi della prevenzione del crimine e della protezione delle vittime, quindi, non escludono i diritti degli autori di reato: vanno di pari passo. Una maggiore protezione delle prime non deve tradursi perciò, in base alla fonte richiamata, in politiche che possano andare a detrimento dei diritti di questi ultimi.

Con la risoluzione 1998/21⁴² il Consiglio Economico e Sociale delle Nazioni Unite ha qualificato la Dichiarazione sui principi fondamentali di giustizia in favore delle vittime della criminalità e delle vittime di abusi di potere (adottata nel 1985) come «pietra miliare nel trattamento delle vittime» («*a landmark in the treatment of victims*»), auspicando la creazione, da parte degli Stati membri, di un fondo internazionale per le vittime del crimine e degli abusi di potere finalizzato a sostenere una serie di attività a favore delle vittime stesse (consulenze e supporto per lo sviluppo e il rafforzamento delle organizzazioni e dei servizi a favore delle vittime, progetti specifici in tal senso, campagne di prevenzione del crimine e di sensibilizzazione sui diritti delle vittime).

Nel relativo Piano d'attuazione per l'attuazione della Dichiarazione dei Principi fondamentali di giustizia per le vittime della criminalità e degli abusi di potere, ad essa allegato, il Consiglio ha invitato poi il Segretario Generale delle Nazioni Unite ad assistere (insieme alle organizzazioni intergovernative e non governative operanti nel campo) gli Stati membri interessati «nello sviluppo di politiche di riparazione e di restituzione per le vittime di violazioni dei diritti umani e del diritto umanitario»⁴³, «nell'elaborazione di strategie comuni e nella mobilitazione del sostegno per fornire assistenza alle vittime, anche attraverso una più ampia partecipazione dei cittadini e la

³⁹ ECOSOC/1997/33, cit., §21: «*Victims should be offered protection [...]*».

⁴⁰ ECOSOC/1997/33, cit., §21: «*(victims) [...] should be informed of possible ways to reduce the risks of future victimization, with due consideration for the rights of offenders*».

⁴¹ ECOSOC/1997/33, cit., §21: «*Due regard should be given to means of avoiding the tendency to blame the victim, as well as to reparation by the offender*».

⁴² ECOSOC/1998/21, *United Nations Standards and norms in crime prevention and criminal Justice*, 28 luglio 1998, in <https://digitallibrary.un.org/>.

⁴³ ECOSOC/1998/21, cit., §4: «*The Secretary-General, together with intergovernmental and non-governmental organizations and the institutes of the United Nations Crime Prevention and Criminal Justice Programme network, is requested to assist interested Member States in the development of reparative and restorative policies for victims of violations of human rights and humanitarian law...*».

promozione dei principi della giustizia riparativa»⁴⁴. Si fa dunque qui riferimento ai principi della giustizia riparativa come strumento per fornire sostegno alle vittime.

Dal §9 al §12 il tema trattato è quello della prevenzione della vittimizzazione: a tal fine si incoraggiano gli Stati membri e le organizzazioni non governative «a condurre campagne di informazione e di sensibilizzazione del pubblico finalizzate a prevenire e ridurre la vittimizzazione e la ri-vittimizzazione»⁴⁵. Nel perseguimento di questo obiettivo, un ruolo viene riconosciuto anche ai mass media: «gli Stati membri, in stretta collaborazione con i rappresentanti dei *mass media*, sono incoraggiati ad elaborare e attuare efficacemente linee guida per i media volte a proteggere le vittime e a limitare la ri-vittimizzazione»⁴⁶.

Nella susseguente Risoluzione 1998/23⁴⁷, il Consiglio Economico e Sociale delle Nazioni Unite muove dalla convinzione che le condizioni di sovraffollamento delle carceri possano incidere sui diritti umani dei detenuti, e possano provocare così episodi di violenza in carcere, considerando poi «la limitata efficacia della detenzione, soprattutto per i detenuti che scontano pene brevi» e il «costo della detenzione per la società nel suo insieme»⁴⁸. Per questi motivi, «esorta gli Stati membri a considerare l'introduzione di adeguate alternative alla detenzione nei loro sistemi di giustizia penale»⁴⁹ e raccomanda agli stessi «di prendere in considerazione l'adozione di misure efficaci per ridurre la detenzione preventiva»⁵⁰.

Tra le raccomandazioni fornite agli Stati membri per fronteggiare la suddetta situazione, vi è quella di «affrontare i reati minori e risolverli tra le parti, laddove possibile, tramite strumenti quali la mediazione»⁵¹, così come quella di «preferire i servizi socialmente utili e altre misure non detentive rispetto alla detenzione»⁵².

⁴⁴ ECOSOC/1998/21, cit., §17: «[...] in the elaboration of joint strategies and the mobilization of support for providing assistance to victims, including wider citizen participation and the promotion of the principles of restorative justice».

⁴⁵ ECOSOC/1998/21, cit., §11: «[...] to conduct public information and education campaigns designed to prevent and curtail victimization and re-victimization».

⁴⁶ ECOSOC/1998/21, cit., §12: «Member States, in close cooperation with representatives of the mass media are encouraged to elaborate and implement effectively guidelines for the media aimed at protecting victims and curtailing re-victimization».

⁴⁷ ECOSOC/1998/23, *International cooperation aimed at the reduction of prison overcrowding and the promotion of alternative sentencing*, 28 luglio 1998, in <https://digitallibrary.un.org/>.

⁴⁸ ECOSOC/1998/23, cit., «...the limited effectiveness of imprisonment, especially for prisoners serving short sentences, and the cost of imprisonment to society as a whole».

⁴⁹ ECOSOC/1998/23, cit., §1: «Urges member states to consider introducing appropriate alternatives to imprisonment in their criminal justice systems».

⁵⁰ ECOSOC/1998/23, cit., §2: «to consider adopting affective measures to reduce pretrial detention».

⁵¹ ECOSOC/1998/23, cit., §3 lett. b): «If possible, using amicable means of settlement to deal with petty offences and resolving those offences among the parties, for example, by using mediation...».

⁵² ECOSOC/1998/23, cit., §2 lett. c): «If possible, preferring community service and other non-custodial measures to imprisonment».

Solo con la risoluzione 1999/26⁵³ del Consiglio Economico e Sociale delle Nazioni Unite si inizia a notare una crescente e più mirata attenzione verso la giustizia riparativa e la mediazione propriamente penale, desumibile dal titolo stesso: «Sviluppo e attuazione delle misure della giustizia riparativa e della mediazione penale».

Al suo interno si sottolinea come «importanti mezzi di risoluzione delle controversie e dei reati minori possano esser rappresentati dalle misure della mediazione e della giustizia riparativa, con riferimento in particolare a quelle misure che, sotto la supervisione di un'autorità giudiziaria o di un'altra autorità competente, facilitino l'incontro fra l'autore del reato e la vittima, il risarcimento dei danni subiti o la prestazione di servizi alla comunità» da parte dell'autore del reato stesso⁵⁴.

Mediazione e giustizia riparativa non sono dunque identificabili l'una con l'altra: in questo documento vengono esplicitamente distinte. Entrambe però allo stesso modo «possono condurre alla soddisfazione delle vittime e alla prevenzione di futuri comportamenti illeciti e possono rappresentare una valida alternativa a pene detentive brevi e a multe»⁵⁵.

In quest'ottica, gli Stati membri vengono invitati a considerare, all'interno dei propri sistemi giuridici, lo sviluppo di procedure alternative ai procedimenti penali formali, e a formulare politiche di mediazione e di giustizia riparativa che promuovano una cultura favorevole a questi strumenti sia tra le forze dell'ordine e le autorità giudiziarie e sociali, sia tra le comunità locali (con una formazione appropriata per i soggetti coinvolti nell'attuazione di tali procedure).

Coessenziale a queste attività è considerato lo scambio di informazioni ed esperienze sul tema tra gli Stati membri, funzionale anche allo sviluppo di standard comuni nelle Nazioni Unite in tema di mediazione e giustizia riparativa.

Degno di nota è sicuramente il §4, nel quale si sottolinea con favore lo sviluppo delle pratiche riparative non solo nel campo della giustizia penale, ma anche nei settori familiari, scolastici e comunitari laddove si presentino dei problemi: da ciò è deducibile come quindi si considerino queste pratiche non come esclusive e proprie del settore penale, ma come applicabili in maniera positiva anche in tutt'altri settori.

⁵³ ECOSOC/1999/26, *Development and implementation of mediation and restorative justice measures in criminal matters*, 28 luglio 1999, in <https://digitallibrary.un.org/>.

⁵⁴ ECOSOC/1999/26, cit., §2: «stresses that an important means of settlement of minor disputes and offences can be represented, in appropriate cases, by mediation and restorative justice measures, especially measures that, under the supervision of a judicial or other competent authority, facilitate the meeting of the offender with the victim, compensation for damages suffered or the provision of community services».

⁵⁵ ECOSOC/1999/26, cit., §3: «...mediation and restorative justice measures, where appropriate, can lead to satisfaction for victims as well as to the prevention of future illicit behavior and can represent a viable alternative to short terms of imprisonment and to fines».

La risoluzione 1999/27⁵⁶ si occupa complessivamente dei problemi posti dal sistema penale (tra i quali, nuovamente, quello del sovraffollamento carcerario). Al suo interno, il Consiglio Economico e Sociale delle Nazioni Unite raccomanda agli Stati membri di condurre ricerche su nuovi approcci alla riforma della giustizia e del sistema penale, includendo la promozione di alternative alla detenzione, di forme alternative di risoluzione delle controversie, citando tra queste proprio la giustizia riparativa e la mediazione, e sottolineando il ruolo della società civile nella riforma penale⁵⁷.

Con la risoluzione 55/59⁵⁸ del 2000 l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite ha approvato la c.d. Dichiarazione di Vienna.

In tale documento si ribadisce la necessità di una cooperazione a livello internazionale nella prevenzione della criminalità e nell'ambito della giustizia penale, con la convinzione che «adeguati programmi di prevenzione e di riabilitazione siano fondamentali per un'efficace strategia di controllo della criminalità e che tali programmi dovrebbero tener conto dei fattori sociali ed economici che possono rendere le persone più vulnerabili e maggiormente a rischio di intraprendere condotte criminali»⁵⁹.

Anche in questa sede, quindi, similmente alla succitata risoluzione 1997/33, i fattori economici e sociali sono considerati come elementi da tener presenti in un'ottica di prevenzione del crimine. Si compiono però due ulteriori considerazioni: in primo luogo, si individua in un sistema di giustizia penale equo, affidabile, etico ed efficiente un fattore importante nella promozione dello sviluppo economico e sociale e della sicurezza umana; in secondo luogo, si parla degli approcci riparativi alla giustizia come approcci che mirano a ridurre la criminalità e a «promuovere la cura»⁶⁰ sia delle vittime che degli autori di reato e delle comunità.

Uno spazio viene dedicato anche al rischio di vittimizzazione: «strategie globali di prevenzione della criminalità a livello internazionale, nazionale, regionale e locale devono affrontare le cause

⁵⁶ ECOSOC/1999/27, *Penal Reform*, 28 luglio 1999, in <https://digitallibrary.un.org/>.

⁵⁷ ECOSOC/1999/27, cit., §2 lett. a): «*Recommends to Member States that they consider the following [...]: conducting research on new approaches to penal and justice reform, including promoting alternatives to imprisonment, alternative forms of dispute resolution, new approaches to prison and traditional forms of justice, alternatives to custody, alternative ways of dealing with juveniles, restorative justice, mediation and the role of civil society in penal reform*»

⁵⁸ A/RES/55/59, *Vienna Declaration on Crime and Justice: Meeting the Challenges of the Twenty-first Century*, 4 dicembre 2000, in <https://digitallibrary.un.org/>, adottata dal X Congresso delle Nazioni Unite sulla prevenzione del crimine e il trattamento dei detenuti (Vienna, 10- 17 Aprile 2000).

⁵⁹ A/RES/55/59, cit.: «*Convinced that adequate prevention and rehabilitation programmes are fundamental to an effective crime control strategy and that such programmes should take into account social and economic factors that may make people more vulnerable to and likely to engage in criminal behaviour*».

⁶⁰ L'espressione utilizzata nella risoluzione è «*promoting healing*», traducibile sia come «promozione della guarigione», sia come «promozione della cura», sia come «promozione della riparazione».

profonde e i fattori di rischio legati alla criminalità e alla vittimizzazione attraverso politiche sociali, economiche, sanitarie, educative e di giustizia»⁶¹.

La strada che si intende percorrere è quella di introdurre piani d'azione nazionali e internazionali a sostegno delle vittime di reato (all'interno dei quali vengono citati gli strumenti della mediazione e della giustizia riparativa), con l'obiettivo di sviluppare ulteriori servizi di assistenza alle vittime, nonché istituire fondi per le stesse (§27).

I programmi di giustizia dei quali si incoraggia lo sviluppo devono essere rispettosi dei diritti e dei bisogni delle vittime, degli autori di reato, delle comunità e di tutte le altre parti (§28): ad esser sollecitato non è quindi solo il rispetto delle vittime, ma anche di tutti gli altri attori coinvolti nei programmi di giustizia riparativa.

Un'analisi dei principi fondamentali caratterizzanti i programmi di giustizia riparativa in materia penale si ha con la risoluzione 2000/14⁶² del Consiglio Economico e Sociale delle Nazioni Unite: i temi delle definizioni, dell'uso, dello sviluppo e del funzionamento dei programmi di giustizia riparativa vengono in essa affrontati.

Innanzitutto, nel paragrafo I, dedicato alle definizioni, viene operata una distinzione tra:

- programmi di giustizia riparativa, includendovi «qualsiasi programma che utilizzi processi riparativi o che miri ad ottenere risultati riparativi»⁶³;
- esito riparativo, ossia «un accordo raggiunto come risultato di un processo riparativo», includendo in questo concetto «restituzioni, servizi alla comunità, e qualsiasi altro programma progettato per ottenere la riparazione per la vittima e la comunità, e la reintegrazione per la vittima e/o l'autore di reato»⁶⁴;
- processo riparativo, includendovi «qualsiasi processo nel quale la vittima, l'autore di reato e/o qualsiasi altro individuo o membro della comunità colpiti da un reato» (denominati come parti di un programma di giustizia riparativa, nel §4) «partecipano insieme attivamente alle risoluzioni delle questioni derivanti dal reato, spesso con l'aiuto di un

⁶¹ A/RES/55/59, cit., §25: «[...] comprehensive crime prevention strategies at the international, national, regional and local levels must address the root causes and risk factors related to crime and victimization through social, economic, health, educational and justice policies. We urge the development of such strategies, aware of the proven success of prevention initiatives in numerous States and confident that crime can be reduced by applying and sharing our collective expertise».

⁶² ECOSOC/2000/14, Basic principles on the use of restorative justice programmes in criminal matters, 27 luglio 2000, in <https://digitallibrary.un.org/>.

⁶³ ECOSOC/2000/14, cit., §1: «'restorative justice programme' means any programme that uses restorative processes or aims to achieve restorative outcomes».

⁶⁴ ECOSOC/2000/14, cit., §2: «'restorative outcome' means an agreement reached as the result of a restorative process. Examples of restorative outcomes include restitution, community service and any other program or response designed to achieve reparation for the victim and community and reintegration of the victim and/or the offender».

terzo equo e imparziale»⁶⁵. Come esempi di processi riparativi vengono citati mediazione, *conferencing* e *sentencing circles*. La mediazione viene dunque intesa come uno fra i processi utilizzati all'interno dei programmi di giustizia riparativa (la prima è perciò contenuta nel più ampio quadro dei programmi di giustizia riparativa).

Focalizzandosi poi sull'utilizzo dei programmi di giustizia riparativa, la risoluzione sottolinea dei punti fondamentali in proposito: non solo il fatto che dovrebbero essere generalmente accessibili in tutte le fasi del processo penale, ma anche il loro carattere libero e consensuale⁶⁶, il presupposto per la partecipazione al processo riparatore costituito dal riconoscimento, di tutte le parti, degli elementi essenziali del fatto⁶⁷, e la confidenzialità delle discussioni nei processi riparativi, le quali non dovrebbero mai esser divulgate, eccetto che col consenso delle parti⁶⁸.

La volontarietà è uno dei caratteri indefettibili dei paradigmi e processi di giustizia riparativa: anche gli accordi che eventualmente si raggiungano «devono essere raggiunti volontariamente dalle parti»⁶⁹, e, non meno importante, «non devono essere utilizzati come prova di ammissione di colpevolezza in successivi procedimenti legali»⁷⁰.

Ovviamente vengono prese in considerazione e regolamentate anche le eventualità in cui processi e/o esiti riparativi non siano possibili (per cui, di fatto, nessun accordo viene raggiunto): in tali casi, «i funzionari della giustizia penale dovrebbero fare tutto il possibile per incoraggiare l'autore del reato ad assumersi la responsabilità nei confronti della vittima e delle comunità interessate, e per reintegrare la vittima e/o l'autore del reato nella comunità»⁷¹, e «il caso dovrebbe essere rinviato alle autorità giudiziarie penali»⁷². Si può dedurre da ciò che i programmi di giustizia

⁶⁵ ECOSOC/2000/14, cit., §3: «*Restorative process' means any process in which the victim, the offender and/or any other individuals or community members affected by a crime participate together actively in the resolution of matters arising from the crime, often with the help of a fair and impartial third party*».

⁶⁶ ECOSOC/2000/14, cit., §7: «*restorative processes should be used only with the free and voluntary consent of the parties. The parties should be able to withdraw such consent at any time during the process*».

⁶⁷ ECOSOC/2000/14, cit., §8: «*all parties should normally acknowledge the basic facts of a case as a basis for participation in a restorative process*».

⁶⁸ ECOSOC/2000/14, cit., §13: «*discussions in restorative processes should be confidential and should not be disclosed subsequently, except with the agreement of the parties*».

⁶⁹ ECOSOC/2000/14, cit., §7: «*agreements should be arrived at voluntarily by the parties*».

⁷⁰ ECOSOC/2000/14, cit., §7: «*(agreements) [...] should not be use as evidence of admission of guilty in subsequent legal proceedings*».

⁷¹ ECOSOC/2000/14, cit., §10: «*criminal justice officials should do all they can to encourage the offender to take responsibility vis-a-vis the victim and the affected communities, and reintegration of the victim and/or offender into the community*».

⁷² ECOSOC/2000/14, cit., §15: «*where no agreement can be made between the parties, the case should be referred back to the criminal justice authorities*».

riparativa vengono concepiti in questa risoluzione in un'ottica alternativa rispetto alla giustizia penale⁷³.

Il IV paragrafo è specificamente dedicato al ruolo del c.d. facilitatore, che viene definito in precedenza come «una terza parte equa e imparziale il cui ruolo è quello di facilitare la partecipazione delle vittime e degli autori di reato a un programma di incontro»⁷⁴.

Si tratta di soggetti che «dovrebbero essere reclutati da tutti i settori della società»⁷⁵, e «possedere le abilità interpersonali necessarie per condurre i processi riparativi»⁷⁶: loro dovere è quello di «fornire un ambiente sicuro e appropriato per il processo riparativo»⁷⁷, «rispettare la dignità delle parti»⁷⁸ (di tutte le parti del processo riparativo, non solo della vittima), e «assicurarsi che queste agiscano con reciproco rispetto»⁷⁹.

Coessenziale allo svolgimento del loro compito è la ricezione di una formazione sia iniziale sia continua, «finalizzata a fornire competenze nella risoluzione dei conflitti, tenendo conto delle esigenze specifiche delle vittime e degli autori di reato, a fornire una conoscenza di base del sistema di giustizia penale e a fornire una conoscenza approfondita del funzionamento del programma riparativo in cui svolgeranno il loro lavoro»⁸⁰.

Questi sono gli elementi basilici di riferimento a partire dai quali la risoluzione intende procedere affinché poi gli Stati membri promuovano la ricerca nell'ambito dei programmi di giustizia riparativa «per valutare in che misura essi producano risultati riparativi, fungano da alternativa al processo penale e forniscano risultati positivi per tutte le parti»⁸¹.

⁷³ A sostegno di questa affermazione, si cita il §14 della medesima risoluzione: «*Judicial discharges based on agreements arising out of restorative justice programmes should have the same status as judicial decisions or judgements and should preclude prosecution in respect of the same facts (non bis in idem)*».

⁷⁴ ECOSOC/2000/14, cit., §5: «*“Facilitator” means a fair and impartial third party whose role is to facilitate the participation of victims and offenders in an encounter programme*».

⁷⁵ ECOSOC/2000/14, cit., §17: «*Facilitators should be recruited from all sections of society*».

⁷⁶ ECOSOC/2000/14, cit., §17: «*They should be able to demonstrate [...] the interpersonal skills necessary for conducting restorative processes*».

⁷⁷ ECOSOC/2000/14, cit., §19: «*Facilitators should be responsible for providing a safe and appropriate environment for the restorative process*».

⁷⁸ ECOSOC/2000/14, cit., §18: «*Facilitators [...] should always respect the dignity of the parties*».

⁷⁹ ECOSOC/2000/14, cit., §18: «*Facilitators should [...] ensure that the parties act with respect towards each other*».

⁸⁰ ECOSOC/2000/14, cit., §20: «*The training should aim at providing skills in conflict resolution, taking into account the particular needs of victims and offenders, at providing basic knowledge of the criminal justice system and at providing a thorough knowledge of the operation of the restorative programme in which they will do their work*».

⁸¹ ECOSOC/2000/14, cit., §22: «*[...] to assess the extent to which they result in restorative outcomes, serve as an alternative to the criminal justice process and provide positive outcomes for all parties*». Viene qui esplicitamente richiamata la concezione per cui i risultati riparativi possano rappresentare una vera e propria alternativa al processo penale.

In seguito, l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite ha allegato alla Risoluzione 56/261⁸² del 2002 i Piani d'azione per l'attuazione della Dichiarazione di Vienna. Il documento individua quindici ambiti nei quali adottare piani d'azione che vengono diversificati, per ciascun ambito, tra 'azioni nazionali' e 'azioni internazionali'.

Nel paragrafo VIII, dedicato alle 'Azioni in materia di prevenzione della criminalità', tra le azioni nazionali che gli Stati vengono invitati a sostenere vi è quella di sviluppare «pratiche che mirano a prevenire che le vittime di reati vengano nuovamente vittimizzate»⁸³.

Il paragrafo IX invece volge la sua attenzione alle «Azioni nei confronti dei testimoni e delle vittime di reato»: vengono raccomandate alcune misure per attuare e dare seguito agli impegni assunti nel paragrafo 27 della menzionata Dichiarazione di Vienna⁸⁴ (ossia, l'introduzione della mediazione e della giustizia riparativa tra gli strumenti a sostegno delle vittime di reato, nonché di servizi ulteriori di assistenza alle stesse, rispetto a quelli già adottati).

Per quanto concerne le azioni internazionali, si richiama l'intervento del Centro internazionale per la prevenzione del crimine⁸⁵, al quale si richiede di agire in cooperazione con altre pertinenti organizzazioni internazionali e regionali per «promuovere l'istituzione di fondi per le vittime di reato»⁸⁶, «promuovere pratiche consolidate nel fornire supporto e servizi alle vittime e ai testimoni»⁸⁷, «assistere gli Stati nello sviluppo di una nuova legislazione sulle vittime»⁸⁸, «promuovere progetti dimostrativi o pilota per lo sviluppo, l'ulteriore sviluppo o l'istituzione di servizi alle vittime»⁸⁹.

Nel quadro delle «Azioni sul sovraffollamento carcerario e sulle alternative alla detenzione» (paragrafo X), è interessante notare come, ancora una volta, la mediazione venga indicata tra le opzioni che gli Stati dovrebbero preferire per affrontare i reati, seppur, si precisa, nei confronti dei «reati minori»⁹⁰. Nel complesso, gli Stati vengono comunque invitati ad adottare «misure efficaci

⁸² A/RES/56/261, *Plans of action for the implementation of the Vienna Declaration on Crime and Justice*, 31 gennaio 2002, in <https://digitallibrary.un.org/>.

⁸³ A/RES/56/261, cit., §26 lett. d): «*Development of practices that seek to prevent crime victims from being victimized once again*».

⁸⁴ Riportata in nota 58.

⁸⁵ L'*International Center for the Prevention of Crime (ICPC)* è un forum internazionale, istituito nel 1994, in cui governi nazionali, autorità locali, agenzie pubbliche, istituzioni specializzate e organizzazioni non governative possono scambiarsi esperienze, conoscenze emergenti, politiche e programmi per la prevenzione del crimine e la sicurezza della comunità.

⁸⁶ A/RES/56/261, cit., §30, lett. b): «*Promote the establishment of funds for victims of crime*».

⁸⁷ A/RES/56/261, cit., §30, lett. c): «*Promote proven practices in providing support and services for victims and witnesses*».

⁸⁸ A/RES/56/261, cit., §30, lett. E): «*assist States in the development of new legislation on victims*».

⁸⁹ A/RES/56/261, cit., §30, lett. f): «*promote demonstration or pilot projects for the development, further development or establishment of victim services*».

⁹⁰ A/RES/56/261, cit., §32, lett. a): «*...dealing with minor offences using options such as [...] mediation between concerned parties...*»

per ridurre il più possibile la custodia cautelare, introdurre alternative alla reclusione, preferendo, ove possibile, misure non detentive alla reclusione»⁹¹.

L'ultimo paragrafo riporta le «Azioni in materia di giustizia riparativa», con l'obiettivo di dar seguito agli impegni assunti nel paragrafo 28 della Dichiarazione di Vienna: l'obiettivo, così come richiesto nel suddetto paragrafo, è quello di incoraggiare lo sviluppo di politiche, procedure e programmi di giustizia riparativa che siano rispettosi dei diritti e dei bisogni delle vittime, degli autori di reato, della comunità e di tutte le altre parti.

Tra le azioni nazionali alle quali si sollecitano gli Stati, si evidenziano le seguenti: «trattare i reati, soprattutto quelli minori, secondo le pratiche consuetudinarie di giustizia riparativa, laddove disponibili e appropriate, a condizione che ciò soddisfi i requisiti dei diritti umani e che le persone coinvolte siano d'accordo»⁹², «promuovere una cultura favorevole alla mediazione e alla giustizia riparativa tra le forze dell'ordine, le autorità giudiziarie e sociali e le comunità locali»⁹³, «fornire una formazione adeguata a coloro che sono coinvolti nello sviluppo e nell'attuazione di politiche e programmi di giustizia riparativa»⁹⁴, «sviluppare e attuare politiche e programmi di giustizia riparativa, tenendo conto degli impegni internazionali esistenti nei confronti delle vittime»⁹⁵.

Degno di nota è sicuramente l'invito alla promozione di una cultura favorevole alla giustizia riparativa e l'invito all'attenzione, nello sviluppo dei programmi di giustizia riparativa, agli impegni internazionali assunti nei confronti delle vittime: in un'ottica che poi vedremo ripresa anche dal legislatore italiano, si lega lo sviluppo della giustizia riparativa alla promozione di una cultura riparativa, a significare l'importanza della crescita di un determinato contesto, per l'appunto, culturale all'interno del quale poi sviluppare i singoli programmi di giustizia riparativa. Questi ultimi, infatti, hanno sicuramente migliori possibilità di sviluppo e di accoglienza laddove sia presente una certa sensibilità al metodo riparativo, che non può partire se non da un'adeguata conoscenza dello stesso, inteso forse prima di tutto come approccio culturale.

⁹¹ A/RES/56/261, cit., §32, lett. a), cit.: «*effective measures to reduce pre-trial detention as far as possible; introducing appropriate alternatives to imprisonment; preferring non-custodial measures to imprisonment where possible*».

⁹² A/RES/56/261, cit., §47, lett. b): «*Dealing with offences, especially minor offences, according to customary practice in respect of restorative justice, where available and appropriate, provided that this meets human rights requirements and that those involved so agree*».

⁹³ A/RES/56/261, cit., §47, lett. d): «*Promoting a culture favourable to mediation and restorative justice among law enforcement, judicial and social authorities and local communities*».

⁹⁴ A/RES/56/261, cit., §47, lett. e): «*providing appropriate training for those involved in the development and implementation of restorative justice policies and programmes*».

⁹⁵ A/RES/56/261, cit., §47, lett. g): «*Developing and implementing restorative justice policies and programmes, taking into account existing international commitments with respect to victims*».

La risoluzione 2002/12⁹⁶ del Consiglio Economico e Sociale delle Nazioni Unite recante i «Principi fondamentali sull'uso dei programmi di giustizia riparativa in ambito penale», esegue un'opera di ricognizione delle fonti rilevanti in materia di giustizia riparativa, richiamando la precedente risoluzione 2000/14.

L'obiettivo dichiarato della risoluzione è quello di incoraggiare gli Stati membri «ad ispirarsi ai principi di base sull'uso dei programmi di giustizia riparativa in materia penale nello sviluppo e nel funzionamento dei programmi di giustizia riparativa»⁹⁷, sollecitandone la più ampia diffusione. Un ulteriore invito è rivolto a quelli Stati che abbiano adottato pratiche di giustizia riparativa affinché mettano «a disposizione degli altri Stati, su richiesta, informazioni su tali pratiche»⁹⁸.

Si vogliono favorire in questo modo un dialogo ed uno scambio di esperienze, motori fondamentali per lo sviluppo dei programmi in questione.

Prima ancora dell'adozione della risoluzione 2002/12, sempre in seno alle Nazioni Unite, è stato stilato un interessante documento trattante questi temi: si tratta di un *report*⁹⁹ elaborato da un gruppo di esperti in giustizia riparativa all'interno della Commissione per la prevenzione del crimine e la giustizia penale¹⁰⁰. Il gruppo, riportando sia quanto emerso dalle proprie analisi sia quanto contenuto nelle risoluzioni adottate in precedenza dal Consiglio Economico e Sociale delle Nazioni Unite, ha affrontato una serie di questioni e problematiche relative alla giustizia riparativa. Questi esperti hanno osservato come sia «difficile determinare un tempo o un luogo d'origine specifico per la giustizia riparativa»¹⁰¹, data la presenza di elementi riparativi in tutti i principali sistemi giuridici del mondo da decenni (se non addirittura da secoli): «Negli ultimi anni» - però - «c'è stata una rivalutazione delle relazioni tra gli autori di reato, le vittime e lo Stato nei procedimenti penali ed è da questa rivalutazione che è nata gran parte della considerazione

⁹⁶ ECOSOC/2002/12, *Basic principles on the use of restorative justice programmes in criminal matters*, 24 luglio 2002, in <https://www.un.org/>.

⁹⁷ ECOSOC/2002/12, cit., §2: «Encourages Member States to draw on the basic principles on the use of restorative justice programmes in criminal matters in the development and operation of restorative justice programmes».

⁹⁸ ECOSOC/2002/12, cit., §4: «calls upon Member States that have adopted restorative justice practices to make information about those practices available to other States upon request».

⁹⁹ E/CN.15/2002/5/Add.1, *Economic and Social Council of United States, Commission on Crime Prevention and Criminal Justice, Eleventh session*, Vienna, 16-25 Aprile 2002, in <https://www.unodc.org/>.

Così come esplicitato nello stesso documento in questione, si tratta di un rapporto «presentato alla Commissione per la prevenzione del crimine e della giustizia penale in conformità con le risoluzioni del Consiglio Economico e Sociale [delle Nazioni Unite] 1999/26 del 28 luglio 1999 e 2000/14 del 27 luglio 2000».

¹⁰⁰ Cfr., per maggiori informazioni, il link <https://italiarappvienna.esteri.it/it/litalia-e-le-organizzazioni-internazionali/unodc/>.

¹⁰¹ E/CN.15/2002/5/Add.1, cit., §15: «...it was difficult to determine a specific time or place of origin for restorative justice».

contemporanea della giustizia riparativa»¹⁰². La rivalutazione di tali relazioni avrebbe posto «in discussione gli approcci convenzionali alla giustizia penale per ragioni sia etiche che utilitaristiche»¹⁰³.

Tra le filosofie animanti la giustizia riparativa, nel rapporto in esame si nota, da un lato, la riconsiderazione dello *status* di vittima (contro «la tendenza di molti sistemi di diritto penale a presentare i procedimenti penali come un processo in contraddittorio tra lo Stato e l'autore del reato, in cui la vittima ha solo lo *status*, se presente, di testimone»¹⁰⁴), e, dall'altro, la messa in discussione dei «processi focalizzati sulla punizione dell'autore del reato piuttosto che sulla riparazione del danno subito [dalla vittima]»¹⁰⁵.

Muovendo da queste prime annotazioni, il gruppo di esperti afferma la necessità di individuare dei principi comuni nell'utilizzo delle pratiche di giustizia riparativa, rilevando come uno dei principali vantaggi di queste pratiche sia quello di «presentare soluzioni che potrebbero causare meno danni e generare maggiori benefici per le persone coinvolte»¹⁰⁶. Sottolinea, però, contemporaneamente come un'altra importante esigenza sia quella di «garantire che, nel regolare l'equilibrio fra il ruolo delle vittime, degli autori di reato e dello Stato per rafforzare il coinvolgimento delle vittime [venga] mantenuto un equilibrio appropriato che [permetta] di mantenere l'essenziale controllo sul processo da parte dello Stato»¹⁰⁷: all'interno del gruppo è concorde la concezione di una giustizia riparativa che sia complementare rispetto ai sistemi giudiziari penali consolidati, e non alternativa, in quanto «si è riconosciuto che la giustizia riparativa non pretende di offrire una risposta completa o esauriente al reato»¹⁰⁸.

Altro tema trattato nel rapporto è quello delle vittime e degli autori surrogati: in merito, nel §23 si fa menzione della possibilità, per gli autori di reato, di avere incontri con membri della comunità al posto di vittime specificamente identificate, e per le vittime, di aver incontri con autori di reato

¹⁰² E/CN.15/2002/5/Add.1, cit., §15: «*In recent years, there had been a reassessment of the relationships between offenders, victims and the State in criminal cases and it was from that reassessment that much of the contemporary consideration of restorative justice had arisen*».

¹⁰³ E/CN.15/2002/5/Add.1, cit., §15: «*...questioned conventional approaches to criminal justice on both moral and utilitarian grounds*».

¹⁰⁴ E/CN.15/2002/5/Add.1, cit., §16: «*...the tendency of many criminal law systems to cast criminal prosecutions as an adversarial process between the State and the offender in which the victim had only the status, if any, of a witness*».

¹⁰⁵ E/CN.15/2002/5/Add.1, cit., §16: «*outcomes that focused on retribution against the offender rather than on repairing the harm done had also been called into question*».

¹⁰⁶ E/CN.15/2002/5/Add.1, cit., §17: «*present options that might cause less harm and generate greater benefits for those involved*».

¹⁰⁷ E/CN.15/2002/5/Add.1, cit., §18: «*Another challenge was ensuring that, in adjusting the balance of influence exercised by victims, offenders and the State to increase the role of victims, an appropriate balance was preserved in which the essential oversight of the process by the State was maintained*».

¹⁰⁸ E/CN.15/2002/5/Add.1, cit., §22: «*It was also noted that restorative justice did not purport to offer a complete or comprehensive response to crime*».

sostitutivi (ossia non lo specifico autore del reato subito), purché la partecipazione non perda il carattere delle volontarietà. La “surrogazione” di vittime e autori viene concepita come opzione secondaria, ma pur sempre considerabile in maniera positiva, in quanto si sostiene che in diversi casi sia pur sempre preferibile utilizzare strategie riparative piuttosto che strategie non- riparative come risposta al reato¹⁰⁹.

Altro punto sul quale gli esperti concordano è il fatto che, se da una parte è importante sviluppare i principi generali della giustizia riparativa, dall'altra non è auspicabile poi porre norme troppo precise e tassative, in quanto in tal modo non si garantirebbe alla stessa quella flessibilità che le è indispensabile per trattare i più vari casi e per continuare a svolgere proprio il suo ruolo di strumento innovativo e flessibile rispetto alle pratiche di giustizia penale consolidate: si riconosce sostanzialmente che ‘ingabbiare’ la giustizia riparativa entro gli stessi schemi propri della giustizia penale priverebbe della propria natura la prima e non le consentirebbe di raggiungere i propri fini né di pervenire magari a nuovi sviluppi.

Ultime disquisizioni delle quali si occupa il rapporto sono di tipo linguistico, e concernono il significato che si ritiene sia attribuibile ad alcuni termini utilizzati nella menzionata risoluzione 2000/14¹¹⁰. In particolare, secondo il gruppo di esperti, il termine “*offenders*” dovrebbe essere inteso nel suo senso più ampio, includendo anche coloro che non siano stati effettivamente condannati o riconosciuti colpevoli di reati (§31), e il termine “*facilitators*” dovrebbe includere non solo i facilitatori nominati o autorizzati dallo Stato, ma anche individui adeguatamente formati ma non necessariamente dipendenti dallo Stato o con esso convenzionati (§32). Anche delle espressioni “*criminal justice process*” e “*criminal justice systems*” è richiesto si dia un'interpretazione ampia, includendovi situazioni verificatesi in qualsiasi momento dopo la commissione di un reato (prima o dopo la condanna, ma anche dopo l'esecuzione della pena).

Ultimi atti rilevanti in questo quadro di fonti sovranazionali sono, infine, la Dichiarazione di Bangkok, il Manuale sulla prevenzione della recidiva e sulla risocializzazione del condannato, e le elaborazioni del XIV Congresso delle Nazioni Unite sulla prevenzione del crimine e sulla giustizia penale.

Nella Dichiarazione di Bangkok¹¹¹ del 2005, gli Stati membri delle Nazioni Unite significativamente riconoscono che per promuovere gli interessi delle vittime e la riabilitazione degli autori di reato sia importante «sviluppare ulteriormente politiche, procedure e programmi di giustizia riparativa che includano alternative all'azione penale, evitando così i possibili effetti

¹⁰⁹ E/CN.15/2002/5/Add.1, cit., § 23.

¹¹⁰ V. *supra* in nota 62.

¹¹¹ BANGKOK DECLARATION, *Synergies and Responses: Strategic Alliances in Crime Prevention and Criminal Justice, Eleventh United Nations Congress on Crime Prevention and Criminal Justice*, 18- 25 aprile 2005, in <https://www.unodc.org/>.

negativi della detenzione»¹¹². Viene dunque affermata una correlazione positiva tra la giustizia riparativa latamente intesa e sia gli interessi delle vittime che la riabilitazione degli autori di reato, laddove però la prima operi in quanto alternativa all'azione penale.

Il Manuale sulla prevenzione della recidiva e sulla risocializzazione del condannato¹¹³ rientra, invece, tra gli «strumenti che l'Ufficio delle Nazioni Unite contro la Droga e il Crimine (UNODC) ha elaborato per sostenere gli Stati nella prevenzione del crimine, nell'attuazione di riforme della giustizia penale e nel rafforzamento dello stato di diritto»¹¹⁴. Questa pubblicazione, in particolare, si concentra sulle misure che siano efficaci per sostenere gli autori di reato e il loro reinserimento sociale, in modo tale da ridurre la recidiva (il cui tasso, secondo i dati dei singoli Paesi, raggiunge il 70% e oltre¹¹⁵), in quanto si afferma che «nessuna strategia di prevenzione del crimine è completa senza misure efficaci per affrontare il problema della recidiva»¹¹⁶.

La definizione di recidiva alla quale fa riferimento questo documento differisce dalla nozione di recidiva adottata dal codice penale italiano: mentre in quest'ultimo, infatti, si parla di “recidiva” quando il soggetto «condannato per un delitto non colposo, ne commett[a] un altro» (art. 99 c.p.), nel Manuale, invece, si specifica che «per "recidiva" ("*reoffending*") si intende il fatto che una persona oggetto di un provvedimento di giustizia penale (pena) si ripeta o meno in seguito. A livello individuale, la recidiva viene prevenuta quando il reo desiste dal crimine»¹¹⁷. Rispetto a questa definizione si intende, quindi, “non recidivo” l'autore di reato che abbia desistito dal porre nuovamente in essere condotte penalmente rilevanti (in generale, senza alcuna distinzione di gravità): è questo, dichiaratamente, un obiettivo dei programmi di reinserimento sociale¹¹⁸.

¹¹² *BANGKOK DECLARATION*, cit., §32: «...the importance of further developing restorative justice policies, procedures and programmes that include alternatives to prosecution, thereby avoiding possible adverse effects of imprisonment...».

¹¹³ *Introductory Handbook on the prevention of recidivism and the social reintegration of offenders*, UNODC, Vienna, 2018, in <https://www.unodc.org/>.

¹¹⁴ *Introductory Handbook on the prevention of recidivism and the social reintegration of offenders*, cit., 1: «...practical tools developed by the United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) to support countries in preventing crime, implementing criminal justice reforms and strengthening the rule of law».

¹¹⁵ *Introductory Handbook on the prevention of recidivism and the social reintegration of offenders*, cit., 7, a tal proposito, infatti, sottolinea: «Criminal recidivism rates remain very high among certain groups of offenders. Although global statistics are not available, data from individual countries confirm high rates of reoffending, reaching some 70 per cent or more».

¹¹⁶ *Introductory Handbook on the prevention of recidivism and the social reintegration of offenders*, cit., 1: «No crime prevention strategy is complete without effective measures to address the problem of recidivism».

¹¹⁷ *Introductory Handbook on the prevention of recidivism and the social reintegration of offenders*, cit., 9: «“Recidivism” (“reoffending”) refers to whether or not a person who is the object of a criminal justice intervention (punishment) reoffends later. At the level of the individual, recidivism is prevented when an offender desists from crime»

¹¹⁸ *Introductory Handbook on the prevention of recidivism and the social reintegration of offenders*, cit., 9: «An obvious goal of reintegration programmes is to encourage the offender to desist from crime, to stop reoffending».

Si parla di programmi che aiutino gli autori di reato a «superare lo stigma di una condanna penale, gli effetti dannosi dell'incarcerazione e i numerosi ostacoli che incontrano nel tentativo di reintegrarsi nella comunità»¹¹⁹. Lo strumento del carcere non è qui ritenuto un necessario strumento per il reinserimento sociale: al contrario, quanto più a lungo si protrae il periodo di detenzione, tanto maggiori saranno le difficoltà da superare per reinserirsi in società («in effetti, la detenzione spesso può ostacolare seriamente il reinserimento sociale del condannato»¹²⁰).

E questo accade ancor più quando la detenzione è attuata in condizioni di sovraffollamento, il quale «incide di per sé sulla capacità delle carceri di offrire programmi di riabilitazione significativi e tende a limitare l'accesso dei detenuti ai programmi esistenti»¹²¹.

Si crea quello che può definirsi una sorta di circolo vizioso: il reinserimento in società, con minor possibilità di recidiva, può avvenire grazie a programmi appositamente concepiti, ma l'accesso a questi programmi è maggiormente ostacolato in condizioni detentive di sovraffollamento, con una popolazione carceraria che a sua volta aumenta soprattutto per il gran numero di detenuti recidivi¹²².

Al quesito posto nel Manuale sul motivo per cui investire nel reinserimento sociale degli autori di reato¹²³, la risposta fornita è abbastanza chiara. Investire nei programmi di reinserimento sociale è importante «per prevenire la recidiva e per contribuire alla sicurezza pubblica»¹²⁴: questo è senza dubbio «coerente con gli standard internazionali che considerano la riabilitazione degli autori di reato e il loro positivo reinserimento nella comunità come obiettivi fondamentali del sistema giudiziario penale»¹²⁵.

Tra gli interventi che si sono dimostrati estremamente efficaci nel ridurre la recidiva (e quindi nel processo di reinserimento sociale, con conseguente effetto positivo sulla pubblica sicurezza) vengono menzionati i programmi di giustizia riparativa, i quali aiutano gli autori di reato a

¹¹⁹ *Introductory Handbook on the prevention of recidivism and the social reintegration of offenders*, cit. 2: «...to help offenders overcome the stigma of a criminal conviction, the detrimental effects of incarceration and the numerous obstacles they face in trying to reintegrate into the community».

¹²⁰ *Introductory Handbook on the prevention of recidivism and the social reintegration of offenders*, cit., 5: «In fact, imprisonment can often seriously hinder an offender's social reintegration».

¹²¹ *Introductory Handbook on the prevention of recidivism and the social reintegration of offenders*, cit., 8: «...prison overcrowding itself affects the ability of prisons to offer meaningful rehabilitation programmes and tends to limit prisoners' access to existing programmes».

¹²² *Introductory Handbook on the prevention of recidivism and the social reintegration of offenders*, cit., 8, infatti riporta che «although prison overcrowding is a complex problem, there is no doubt that it is due in part to the large number of repeat offenders who populate the prisons».

¹²³ *Introductory Handbook on the prevention of recidivism and the social reintegration of offenders*, cit., 6: «Why invest in the social reintegration of offenders».

¹²⁴ *Introductory Handbook on the prevention of recidivism and the social reintegration of offenders*, cit., 5: «in order to prevent recidivism and contribute to public safety».

¹²⁵ *Introductory Handbook on the prevention of recidivism and the social reintegration of offenders*, cit., 5: «It is consistent with international standards that consider the rehabilitation of offenders and their successful reintegration into the community as being basic objectives of the criminal justice process».

«ricucire i rapporti con gli altri membri della comunità, comprese le loro vittime»¹²⁶, e a «comprendere realmente le conseguenze delle loro azioni e assumersi la responsabilità dei loro comportamenti»¹²⁷.

Infine, nella Dichiarazione di Kyoto¹²⁸, i Capi di Stato e di governo, i ministri e i rappresentanti degli Stati membri delle Nazioni Unite, muovendo anche qua da determinate premesse, assumono una serie di impegni: come sempre in ambito internazionale, non si tratta di impegni vincolanti a livello legislativo, ma è sicuramente indicativo comprendere su quali problemi vengono posti i riflettori, e in che modo lo si fa.

Il sovraffollamento carcerario e le difficili condizioni di detenzione vengono qualificati come «problemi di lunga data»¹²⁹, e si riafferma la «responsabilità di tutti gli Stati di promuovere e proteggere pienamente tutti i diritti umani e le libertà fondamentali, nonché di sostenere il principio della dignità umana»¹³⁰ nelle materie della prevenzione e della lotta contro il crimine.

Tutelare i diritti delle vittime, migliorare le condizioni carcerarie (anche attraverso l'adozione di misure che affrontino il sovraffollamento), e ridurre la recidiva attraverso la riabilitazione e la reintegrazione sono azioni auspicabili per promuovere la prevenzione del crimine: non si può porre in essere un'efficace politica in tal senso senza tener insieme tutte queste prospettive.

La necessità di protezione della società e degli individui, dei diritti delle vittime e degli autori di reato, devono esser tenute in pari considerazione (§38), e un determinato ruolo viene riconosciuto alla società: non a caso, tra le azioni che gli Stati dovrebbero intraprendere viene menzionata quella di «sensibilizzare l'opinione pubblica sull'importanza di accettare gli autori di reato come membri della comunità e sull'importanza dell'impegno della comunità nel favorire il loro reinserimento sociale a lungo termine»¹³¹.

Sempre in un'ottica di assistenza nei confronti delle vittime e di reinserimento degli autori di reato, di prevenzione del crimine e della recidiva, anche questa Dichiarazione richiama i processi di giustizia riparativa, che gli Stati dovrebbero favorire (§42).

¹²⁶ *Introductory Handbook on the prevention of recidivism and the social reintegration of offenders*, cit., 101: «...to mend their relationships with others in the community, including their victims...».

¹²⁷ *Introductory Handbook on the prevention of recidivism and the social reintegration of offenders* cit., 101: «...to truly understand the consequences of their actions and to take responsibility for their behaviour».

¹²⁸ *KYOTO DECLARATION on advancing crime prevention, criminal justice and the rule of law: towards the achievement of the 2030 agenda for sustainable development*, Fourteenth United Nations Congress on Crime Prevention and Criminal Justice, 7–12 marzo 2021, in <https://www.unodc.org/>.

¹²⁹ *KYOTO DECLARATION*, cit., §14: «...long-standing challenges...».

¹³⁰ *KYOTO DECLARATION*, cit., §18: «...the responsibility of all States to fully promote and protect all human rights and fundamental freedoms, as well as to uphold the principle of human dignity...»

¹³¹ *KYOTO DECLARATION*, cit., §40: «Raise awareness of the importance of the public acceptance of offenders as members of the community and the significance of community engagement in assisting their long-term and social reintegration».

Penultima annotazione, ma non meno importante, è quella presente nel §52: si richiede qui che gli Stati adottino «misure legislative, amministrative, giudiziarie o altre misure pertinenti per prevenire, indagare, perseguire e punire tutte le forme di tortura e porre fine all'impunità a questo proposito, e per prevenire altri trattamenti o punizioni crudeli, inumani o degradanti». È una richiesta posta all'interno di un paragrafo intitolato non a caso «istituzioni efficaci, responsabili, imparziali e inclusive»: è dunque alle istituzioni stesse che si chiede di operare in un'ottica responsabile.

3. Le fonti nell'ambito del Consiglio d'Europa

Nell'ambito del Consiglio d'Europa (ma anche, come si vedrà, nell'ambito dell'Unione Europea), nell'affrontare il tema della giustizia riparativa, troviamo prima di tutto protagonista il concetto di “vittima”, alla quale numerose fonti del diritto hanno dedicato la loro attenzione fin dal secondo dopoguerra.

Riscontriamo il termine “vittima” per la prima volta nell'art. 5, comma 5¹³², CEDU¹³³, e nell'art. 34¹³⁴ CEDU. Dopodiché, è la risoluzione (77)27 del Consiglio d'Europa¹³⁵ a prender in considerazione questo soggetto, per lo meno prevedendo nei suoi confronti un risarcimento economico: difatti, tale risoluzione ha ritenuto necessario che «quando il risarcimento non può essere assicurato con altri mezzi, lo Stato dovrebbe contribuire a risarcire chiunque abbia subito gravi lesioni fisiche in conseguenza di un reato» e «le persone a carico di chi è deceduto a causa del reato»¹³⁶. Il risarcimento dovuto in questi casi dovrebbe comprendere «almeno la perdita di

¹³² Art. 5, comma 5, Convenzione Europea per la salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle libertà fondamentali: «Ogni persona vittima di arresto o di detenzione in violazione di una delle disposizioni del presente articolo ha diritto a una riparazione», in <https://www.echr.coe.int>.

¹³³ Si tratta della Convenzione Europea per la salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle libertà fondamentali, firmata nel 1950 dai 13 paesi al tempo membri del Consiglio d'Europa e a cui oggi aderiscono tutti i paesi membri del Consiglio d'Europa stesso.

¹³⁴ Art. 34 Convenzione Europea per la salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle libertà fondamentali: «La Corte può essere investita di un ricorso da parte di una persona fisica, un'organizzazione non governativa o un gruppo di privati che sostenga d'essere vittima di una violazione da parte di una delle Alte Parti contraenti dei diritti riconosciuti nella Convenzione o nei suoi protocolli. Le Alte Parti contraenti si impegnano a non ostacolare con alcuna misura l'esercizio effettivo di tale diritto», in <https://www.echr.coe.int>.

¹³⁵ RESOLUTION (77)27, on the compensation of victims of crime, 28 settembre 1977, in <https://rm.coe.int/16804f3e59>.

¹³⁶ RESOLUTION (77)27, cit., art. 1: «When compensation cannot be ensured by other means the state should contribute to compensate anyone who has sustained severe bodily injury as a result of crime; the dependants of any person who died as a result of crime».

guadagni passati e futuri, l'aumento delle spese, le spese mediche, le spese di riabilitazione medica e professionale e le spese funerarie»¹³⁷.

Successive a questa, sono da segnalare le raccomandazioni (83)7, (85)11, (87)21.

La raccomandazione (83)7¹³⁸ si incentra sul tipo di politica criminale che gli Stati membri dovrebbero perseguire: «orientata alla prevenzione dei reati, alla promozione di alternative alle pene detentive, al reinserimento sociale degli autori di reato e alla fornitura di assistenza alle vittime». Il titolo della raccomandazione è eloquente: si ritiene infatti che una politica di questo tipo non possa essere efficace senza un atteggiamento favorevole da parte dell'opinione pubblica e persino senza la sua partecipazione attiva. Al fine di favorire questa partecipazione attiva, vengono raccomandate agli Stati membri una serie di azioni, tra le quali quella di «sviluppare la ricerca scientifica sulla criminalità e sulla giustizia penale, compresi gli studi sulla vittimizzazione» (§I, art.1), in modo da diffondere queste informazioni tra il pubblico «al fine di contrastare pregiudizi e idee preconcepite in materia di criminalità e giustizia penale» (§I, art.2).

Il §III invece richiede che l'opinione pubblica venga sensibilizzata «attraverso informazioni e strutture adeguate, sul ruolo fondamentale che dovrebbe svolgere nell'attuazione di una politica di prevenzione del crimine e di reinserimento sociale degli autori di reato» (art.6), e che la politica criminale in generale tenga conto degli interessi delle vittime, fornendo loro un'adeguata assistenza.

Attenzioni più mirate nei confronti della vittima del reato si hanno con la raccomandazione (85)11¹³⁹: questa «rappresenta un primo “statuto della vittima” nel processo» in quanto «prevede che si attribuisca al giudice la facoltà di obbligare il convenuto a risarcire la vittima e di subordinare al pagamento dell'indennizzo dovuto la possibilità di accordare al reo la libertà condizionata»¹⁴⁰. Nel §I inoltre si raccomanda che «gli agenti di polizia siano addestrati a trattare con le vittime in modo empatico, costruttivo e rassicurante» (art.1), mentre nel §II viene raccomandato agli Stati membri di «esaminare i possibili vantaggi dei programmi di mediazione e conciliazione».

¹³⁷ RESOLUTION (77)27, cit., art. 5: «The compensation should include...at least loss of past and future earnings, increase of expenses, medical expenses, expenses of medical and professional rehabilitation, and funeral expense».

¹³⁸ Recommendation No. R (83)7, of the Committee of Ministers to member States on participation of the public in crime policy, 23 giugno 1983, in <https://rm.coe.int/>.

¹³⁹ Recommendation No. R (85) 11, of the Committee of Ministers to member States on the position of the victim in the framework of criminal law and procedure, 28 giugno 1985, in <https://rm.coe.int/>.

¹⁴⁰ G. MANNOZZI – A. LODIGIANI, *La giustizia riparativa: Formanti, parole e metodi*, G. Giappichelli Editore, 2017, 40 e s.

La raccomandazione (87)21¹⁴¹ si preoccupa precipuamente dell'assistenza alle vittime e della prevenzione della vittimizzazione. Agli Stati membri qui si raccomanda di «accertare, attraverso indagini sulla vittimizzazione e altri tipi di ricerca, le esigenze delle vittime e i tassi di vittimizzazione» (art.1), di «garantire che le vittime e le loro famiglie ricevano aiuto immediato per soddisfare i bisogni più urgenti», «assistenza medica, psicologica e materiale continuativa», e «assistenza durante il processo penale» (art.4).

Tra le ultime azioni, si incoraggiano «esperimenti (su base nazionale o locale) di mediazione tra l'autore del reato e la sua vittima» (art.17).

Non molto dissimile dalla risoluzione (77)27, ma piuttosto quasi un suo sviluppo, è, sempre in seno al Consiglio d'Europa, la Convenzione europea relativa al risarcimento delle vittime di reati violenti¹⁴², adottata da detto organismo internazionale il 24 novembre 1983, ma, allo stato, non ancora firmata e ratificata da tutti gli Stati aderenti. Partendo infatti dalle stesse necessità evidenziate nella suddetta risoluzione, questa Convenzione richiede che gli Stati membri del Consiglio d'Europa contribuiscano a risarcire (laddove il risarcimento non possa esser interamente garantito da altre fonti) sia «coloro che hanno subito gravi lesioni fisiche o danni alla salute direttamente attribuibili a un reato doloso di natura violenta» sia «le persone a carico di persone decedute a causa di tale reato» (art.2). Questo risarcimento «dovrà essere concesso nei casi di cui sopra anche se l'autore del reato non può essere perseguito o punito» (art. 2).

Si tratta di una convenzione che però lo Stato italiano non ha mai né firmato né ratificato¹⁴³.

In queste prime raccomandazioni, nella Convenzione europea relativa al risarcimento delle vittime di reati violenti, nella risoluzione (77)27, vediamo quindi evidenziati in maniera embrionale quei temi che poi verranno approfonditi successivamente: le tutele da garantire nei confronti delle vittime di reato, l'attenzione nei confronti dell'aspetto risocializzante della pena, e l'utilizzo dello strumento della mediazione.

¹⁴¹ Recommendation No. R (87) 21, of the Committee of Ministers to member States on assistance to victims and the prevention of victimization, 17 settembre 1987, in <https://rm.coe.int/>.

¹⁴² European Convention on the Compensation of Victims of Violent Crimes, 24 novembre 1983, in <https://rm.coe.int/>.

¹⁴³ Cfr. M. BOUCHARD - G. MIEROLO, *Offesa e riparazione*, cit., 136, i quali sottolineano: «Anche se vi fosse stata la volontà politica di conformarci alla Convenzione europea del 24 novembre 1983 - che rimane non firmata né ratificata - il deficit strutturale del nostro bilancio continua a rappresentare un serio ostacolo alla realizzazione di una concezione che richiede, indubbiamente, un consistente finanziamento pubblico e una complessa relazione tra organismi pubblici e servizi anche privati. L'idea della Convenzione del 1983 non discende tanto da un principio di responsabilità degli Stati per l'obbligo che su di essi ricade di mantenere l'ordine pubblico e il rispetto della legge. L'intervento statale si giustifica soprattutto per considerazioni di solidarietà sociale e di equità [...]. In sostanza lo Stato avrebbe il duplice obbligo di soddisfare tanto l'interesse del reinserimento sociale del condannato quanto quello di curare o lenire le sofferenze delle vittime [...]».

La prima raccomandazione interamente dedicata alla mediazione penale è la raccomandazione R (99)19¹⁴⁴. Con questa si ha una prima definizione della mediazione penale in ambito europeo, intesa come «qualsiasi processo in cui la vittima e l'autore del reato sono messi in condizione, se liberamente acconsentono, di partecipare attivamente alla risoluzione delle questioni derivanti dal reato attraverso l'aiuto di una terza parte imparziale (mediatore)»¹⁴⁵.

In questo caso il Consiglio d'Europa sviluppa le proprie raccomandazioni in seguito alla presa d'atto di una situazione di fatto: lo sviluppo, negli Stati membri, dell'uso della mediazione in materia penale come metodo di risoluzione dei problemi (partecipativo, complementare o alternativo ai procedimenti penali tradizionali).

I motivi per i quali si ritiene importante dare spazio a questo tipo di mediazione sono indicati nei considerando iniziali, che la ritengono uno strumento utile sia per le vittime di reato, sia per gli autori, sia per la comunità, riconoscendo quanto la stessa possa «accrescere la consapevolezza dell'importante ruolo dell'individuo e della comunità nella prevenzione e nella gestione del crimine e nella risoluzione dei conflitti ad esso associati, incoraggiando così risultati più costruttivi e meno repressivi della giustizia penale»¹⁴⁶.

Vengono posti poi alcuni dei principi che tutt'oggi caratterizzano la materia: si richiede che le parti acconsentano liberamente alla mediazione penale (art. 1), che la stessa sia un servizio generalmente disponibile (art. 3), e che sia disponibile in tutte le fasi del procedimento penale (art. 4). Inoltre, come base per la stessa, si richiede il riconoscimento da entrambe le parti dei «fatti fondamentali del caso» (art. 14).

Una nuova attenzione viene rivolta anche nei confronti della figura del mediatore, avendo riguardo alla sua formazione (artt. 22, 23, 24) e al modo in cui deve svolgere la mediazione, ossia con rispetto della dignità delle parti (art. 26), garantendo un ambiente sicuro e confortevole (art. 27) e la riservatezza (artt. 29, 30).

Da ultimo si auspica che gli Stati membri promuovano la ricerca e la valorizzazione della mediazione in ambito penale (art. 34).

Risulta interessante anche la raccomandazione (2000)19¹⁴⁷, emanata in sede di Consiglio d'Europa, la quale, seppur non specificamente dedicata alla vittima, ritiene ancora una volta

¹⁴⁴ Recommendation R (99) 19 concerning mediation in penal matters, 15 settembre 1999, in <https://rm.coe.int/>.

¹⁴⁵ Recommendation R (99) 19, cit., §I: «...any process whereby the victim and the offender are enabled, if they freely consent, to participate actively in the resolution of matters arising from the crime through the help of an impartial third party (mediator)».

¹⁴⁶ Recommendation R (99) 19, cit., §I: «...mediation may increase awareness of the important role of the individual and the community in preventing and handling crime and resolving its associated conflicts, thus encouraging more constructive and less repressive criminal justice outcomes».

¹⁴⁷ Raccomandazione Rec (2000)19 sul ruolo del Pubblico Ministero nell'ordinamento penale, 6 ottobre 2000, in <https://www.procuracassazione.it/>.

importante il riferimento ad essa. Proprio per questo motivo, tra i mandati del pubblico ministero si menziona quello di accertare «che le vittime ricevano un aiuto ed un'assistenza effettive» (art. 3).

Nel 2007 la CEPEJ (Commissione europea per l'efficienza della giustizia) del Consiglio d'Europa ha elaborato delle linee guida¹⁴⁸, suggerendo con queste l'aggiornamento della raccomandazione (99)19. Si constata infatti che «dall'adozione della Raccomandazione [Raccomandazione (99)19], il concetto e la portata della mediazione in ambito penale si sono sviluppati ed è emerso un concetto più ampio di "giustizia riparativa", che include la "mediazione vittima-autore di reato"»¹⁴⁹: la giustizia riparativa è quindi macro-concetto all'interno del quale si colloca anche (ma evidentemente non solo) la mediazione vittima-autore di reato.

La CEPEJ parla di «processi di giustizia riparativa» qualificandoli come processi che «possono servire come alternativa alla giustizia convenzionale e come strumento per la gestione dei conflitti, (...) anche in considerazione del [loro] potenziale di riparazione del danno e di riduzione della recidiva»¹⁵⁰.

Ciò che viene sottolineato in seguito, in merito a quanto gli Stati dovrebbero attuare per implementare la mediazione, non è dissimile da quanto già in passato era stato raccomandato; ma la vera novità in queste linee guida è la seguente presa di coscienza: ad ostacolare maggiormente lo sviluppo della mediazione è la «mancanza di consapevolezza sulla giustizia riparativa tra la magistratura, i pubblici ministeri e le altre autorità della giustizia penale, le organizzazioni di assistenza alle vittime, i professionisti legali, le vittime e gli autori di reato e il pubblico in generale» (art. 36).

Perciò si auspica che gli Stati membri, le ONG e le altre parti interessate alla mediazione adottino «misure appropriate per aumentare la consapevolezza dei benefici della mediazione tra il pubblico in generale» (art. 39), e che sia la mediazione sia altre forme di giustizia riparativa vengano «incluse nei programmi scolastici nazionali» (art. 42) proprio a tal fine.

¹⁴⁸ *Guidelines for a better implementation of the existing recommendation concerning mediation in penal matters*, 7 dicembre 2007, in <https://rm.coe.int/>.

¹⁴⁹ *Guidelines for a better implementation of the existing recommendation concerning mediation in penal matters*, cit., art. 6: «*Since the adoption of the Recommendation, the concept and scope of mediation in penal matters has developed, and a broader concept of "restorative justice" has emerged, including "victim-offender mediation"*».

¹⁵⁰ *Guidelines for a better implementation of the existing recommendation concerning mediation in penal matters*, cit., art. 8: «*...restorative justice processes may serve as an alternative to conventional justice, and as a tool for conflict management, but also in view of its potential to repair harm and to reduce reoffending...*».

La raccomandazione R (2010)1¹⁵¹, adottata dal Consiglio d'Europa, fa riferimento alla giustizia riparativa affermando quanto segue: « [la] giustizia riparativa comprende approcci e programmi basati su diversi assunti di base:

- a. che la risposta al reato dovrebbe riparare il più possibile il danno subito dalla vittima;
- b. che gli autori di reato devono essere portati a capire che il loro comportamento non è accettabile e che ha avuto conseguenze reali per la vittima e la comunità;
- c. che gli autori del reato possono e devono assumersi la responsabilità delle loro azioni;
- d. che le vittime devono avere l'opportunità di esprimere le proprie esigenze e di partecipare alla determinazione del modo migliore in cui l'autore del reato deve riparare il danno.
- e. che la comunità ha la responsabilità di contribuire a questo processo»¹⁵².

L'11 maggio 2011 il Consiglio d'Europa ha inoltre approvato e aperto alla firma da parte di Stati membri e non membri la Convenzione sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica¹⁵³. Rileva nella Convenzione l'obiettivo di protezione nei confronti di una particolare categoria di vittime: le donne, soprattutto di fronte alle violenze domestiche e (più in generale) alle violenze di genere perpetuate nei loro confronti.

All'interno della Convenzione è degno di nota in questa sede quanto esposto nell'art. 48 comma 1 e nell'art. 73: il primo afferma che «le parti devono adottare le necessarie misure legislative o di altro tipo per vietare il ricorso obbligatorio a procedimenti di soluzione alternativa delle controversie, incluse la mediazione e la conciliazione, in relazione a tutte le forme di violenza che rientrano nel campo di applicazione della presente Convenzione»; il secondo, invece, sottolinea, quasi come norma di chiusura, che «le disposizioni della presente Convenzione non pregiudicano le disposizioni di diritto interno e di altri strumenti internazionali vincolanti già in vigore o che possono entrare in vigore, in base ai quali sono o sarebbero riconosciuti dei diritti più favorevoli per la prevenzione e la lotta contro la violenza sulle donne e la violenza domestica».

Ciò che quindi viene vietato nelle ipotesi rientranti nella suddetta Convenzione non è il ricorso *tout court* a procedimenti di soluzione alternativa delle controversie quali la mediazione e la conciliazione: semplicemente viene «[escluso] soltanto il ricorso obbligatorio a procedimenti di

¹⁵¹ *Recommendation CM/Rec(2010)1 of the Committee of Ministers to member states on the Council of Europe Probation Rules*, 20 gennaio 2010, in <https://www.cep-probation.org/>.

¹⁵² *Recommendation CM/Rec(2010)1 of the Committee of Ministers to member states on the Council of Europe Probation Rules*, cit., Appendix II.

¹⁵³ La Convenzione sulla prevenzione e la lotta alla violenza contro le donne e la violenza domestica - meglio nota come Convenzione di Istanbul - adottata dal Consiglio d'Europa l'11 maggio 2011, è entrata in vigore il 1° agosto 2014, è stata sottoscritta dall'Italia il 27 settembre 2012 e ratificata con legge 27 giugno 2013, n.77; è consultabile al sito <https://documenti.camera.it/leg17/dossier/pdf/ac0173.pdf>.

risoluzione alternativa delle controversie in materia»¹⁵⁴. Ad esser vietata perciò è solo l'obbligatorietà del ricorso a tali procedimenti, restando quindi nella disponibilità e volontarietà delle parti la *chance* di usufruirne o meno.

Espressamente dedicata alla giustizia riparativa è la raccomandazione Rec (2018)8 del Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa¹⁵⁵, nella quale è possibile rintracciare senz'altro un maggiore sviluppo del tema. «Il termine 'giustizia riparativa' si riferisce a ogni processo che consente alle persone che subiscono pregiudizio a seguito di un reato e a quelle responsabili di tale pregiudizio, se vi acconsentono liberamente, di partecipare attivamente alla risoluzione delle questioni derivanti dall'illecito, attraverso l'aiuto di un soggetto terzo formato e imparziale (da qui in avanti 'facilitatore')»¹⁵⁶: questa è la definizione che viene fornita in questo documento, nel quale si riconosce che il reato «implica la violazione di diritti e relazioni degli individui, la cui riparazione può richiedere una risposta che vada oltre le sanzioni penali».

La volontà è quindi quella di dare una risposta diversa sia nella prevenzione che nella risposta alla devianza e ai conflitti ad essa associati, incoraggiando così risposte della giustizia penale che siano più costruttive. Per questo motivo gli Stati membri vengono incoraggiati a «sviluppare e utilizzare la giustizia riparativa nell'ambito dei rispettivi sistemi di giustizia penale» (art. 1), all'interno di un'opera di cooperazione, assistenza e scambio di informazioni e competenze tra di essi (art. 64). I percorsi di giustizia riparativa possono essere offerti «in ogni fase del procedimento penale»¹⁵⁷ dai cd. "servizi di giustizia riparativa" (art. 9), e devono essere caratterizzati da una serie di principi: quello della partecipazione attiva alla risoluzione del reato (art.13), della volontarietà (art.14), e della riservatezza (art.17).

Un chiaro passo avanti nella percezione della giustizia riparativa come paradigma da leggere non in chiave vittimo-centrica è attribuibile al passaggio contenuto nell'art. 15: «la giustizia riparativa non dovrebbe essere pensata o realizzata allo scopo di difendere gli interessi della vittima o dell'autore dell'illecito a favore dell'uno e a dispetto dell'altro. Piuttosto, essa offre uno spazio neutro dove tutte le parti sono incoraggiate e supportate nell'esprimere i propri bisogni e nel vederli quanto più possibile soddisfatti»¹⁵⁸.

¹⁵⁴ E. MATTEVI, in *La giustizia riparativa: Disciplina organica e nuove intersezioni con il sistema penale*, in AA. VV., *Riforma Cartabia: La nuova giustizia penale*, a cura di D. CASTRONUOVO – M. DONINI – E. M. MANCUSO – G. VARRASO, Wolters Kluwer CEDAM, 2023, 251.

¹⁵⁵ *Raccomandazione Rec (2018)8 sulla giustizia riparativa in materia penale*, 3 ottobre 2018, in <https://rm.coe.int/>.

¹⁵⁶ *Raccomandazione Rec (2018)8*, cit., art.3.

¹⁵⁷ *Raccomandazione Rec (2018)8*, cit., art.6.

¹⁵⁸ *Raccomandazione Rec (2018)8*, cit., art.15.

Al dicembre 2021 si data invece la .cd. Dichiarazione di Venezia¹⁵⁹, firmata in occasione della conferenza dei Ministri della Giustizia del Consiglio d'Europa dal titolo «Criminalità e Giustizia penale- il ruolo della giustizia riparativa in Europa».

L'intervento di apertura di questa conferenza¹⁶⁰ è stato effettuato dall'allora Ministra della Giustizia dello Stato italiano Marta Cartabia, la quale ha chiarito la visione sottesa a tale Dichiarazione e gli obiettivi e le finalità che si intendono raggiungere (tra i quali «imprimere una battuta di arresto all'inasprimento del conflitto, dell'odio e della violenza per preservare il bene comune», «promuovere la desistenza dal crimine riducendo la recidiva», «liberare le vittime dal peso del trauma subito a causa del reato», «prevedere ed offrire ai condannati, soprattutto ai giovani condannati, una seconda possibilità per poi provvedere al loro reinserimento sociale»).

Nel suo discorso, come punto di riferimento della materia, l'allora Guardasigilli ha citato la Raccomandazione del Consiglio d'Europa del 2018, qualificandola come «un appello ad uno sforzo collettivo volto a promuovere riforme strutturali in materia di giustizia penale in modo tale che i principi e i metodi della giustizia riparativa diventino un elemento vitale di ogni ordinamento giuridico»¹⁶¹.

«L'imperativo è porre la relazione umana al centro»¹⁶², riconoscendo «l'impatto positivo della giustizia riparativa sulla riduzione della recidiva e prendendo atto delle ampie prove empiriche che dimostrano che la giustizia riparativa è efficace e produce risultati soddisfacenti per le parti coinvolte dei conflitti e (...) per una comunità nel suo insieme»¹⁶³.

Nella Dichiarazione si conviene tanto sul fatto che sia necessaria un'adeguata formazione nell'attuazione della giustizia riparativa (art. 8), quanto sul fatto che quest'ultima debba essere considerata non solo come un semplice strumento all'interno dell'approccio di tipo penale, ma come un diverso tipo di cultura che dovrebbe permeare l'intero sistema di giustizia penale (art.

¹⁵⁹ Dichiarazione di Venezia sul ruolo della giustizia riparativa in materia penale, 13-14 dicembre 2021, in <https://rm.coe.int/>.

¹⁶⁰ L. PARLATO, *Verso un dialogo tra giustizia riparativa e penale? Bisognerà “mediare*, in *Giustizia Insieme*, 4 luglio 2022: «Resa congiuntamente dai Ministri della Giustizia degli Stati membri del Consiglio d'Europa, la Dichiarazione esprime una singolare sinergia tra le politiche governative nazionali, riunendo gli intenti dei suddetti Ministri quanto al ruolo da assegnare alla giustizia riparativa in materia penale. La Conferenza di Venezia, propedeutica alla redazione del documento, si è dimostrata – come risulta dalla Dichiarazione stessa al n. 6 – «una piattaforma strumentale ed opportuna per lo scambio di conoscenze, informazioni e buone pratiche, e per discutere le sfide in questo settore. I pregi ulteriori del testo derivano dai suoi contenuti e, in particolare, dal suo ruolo nel promuovere a livello europeo la diffusione di una “cultura” della giustizia riparativa, anche tramite una formazione ad ampio spettro».

¹⁶¹ M. CARTABIA, Discorso di apertura, Conferenza dei Ministri della Giustizia del Consiglio D'Europa *Criminalità e Giustizia Penale – qual è il ruolo della giustizia riparativa in Europa*, Venezia, 13-14 Dicembre 2021, consultabile in allegati in <https://www.gnewsonline.it/giustizia-riparativa-cartabia-non-strumento-di-clemenza-ma-incontro-e-dialogo/>.

¹⁶² F.E. AINI, *Giustizia riparativa, Cartabia: “Non strumento di clemenza ma incontro e dialogo”*, in <https://www.gnewsonline.it/>, 31 dicembre 2021.

¹⁶³ Dichiarazione di Venezia, cit., art.11.

10), da utilizzarsi per favorire la coesione sociale (art. 9). Si sottolinea poi l'importanza di investire risorse finanziarie e umane nella giustizia riparativa, da concepire «come un investimento nel futuro e favorevoli la sicurezza e il benessere delle nostre società» (art. 13).

Per tutti i suddetti motivi, i ministri della giustizia degli Stati membri del Consiglio d'Europa rivolgono i seguenti inviti nei confronti del Consiglio d'Europa, affinché assista i suoi Stati membri in diversi obiettivi:

in primo luogo, elaborare piani d'azione o politiche nazionali per attuare la Raccomandazione CM/Rec (2018)⁸ sulla giustizia riparativa in materia penale, assicurando a tale fine adeguati finanziamenti (art. 15, lett. i);

in secondo luogo, «stimolare in ogni Stato membro, un'ampia implementazione della giustizia riparativa» da assumere come complemento o a volte come alternativa o nell'ambito dei procedimenti penali, per promuovere la desistenza dal crimine, il reinserimento degli autori del reato e il recupero delle vittime (art. 15, lett. iii);

in terzo luogo, considerare la giustizia riparativa come parte integrante della formazione di qualsiasi operatore del diritto e di qualsiasi giurista (sia in sede universitaria che post-universitaria), «aumentare la consapevolezza [della stessa] a livello nazionale e mettere in pratica progetti volti ad una comunicazione diffusa del ruolo e dei benefici della giustizia riparativa in materia penale».

Da ultimo, il Consiglio d'Europa è stato invitato a «realizzare uno studio globale dei modelli di giustizia riparativa» in modo tale sia da facilitare lo scambio di conoscenze sul tema fra gli Stati membri e promuovere in merito un'attività di ricerca scientifica (art. 16, lettera a).

Fonte di più recente adozione in merito alle materie su trattate è la Raccomandazione (2023)²¹⁶⁴, adottata dal Consiglio d'Europa, che sostituisce la Raccomandazione (2006)⁸¹⁶⁵, e fornisce linee guida giuridiche e politiche sui diritti, sui servizi e sul sostegno per le vittime di reato.

Qui le risposte che si danno alle medesime esigenze alle quali anche nelle raccomandazioni precedenti si voleva far fronte sono sicuramente più ampie ed elaborate: nell'ambito del procedimento penale ma anche all'esterno di esso si promuove un trattamento delle vittime di reato che sia rispettoso, sensibile, professionale, non discriminatorio, con la «consapevolezza di dover bilanciare attentamente i diritti delle vittime con i diritti di coloro che sono sospettati o accusati di aver commesso un reato»¹⁶⁶.

¹⁶⁴ Recommendation CM/Rec(2023)2 on rights, services and support for victims of crime, 15 marzo 2023, in <https://coe.int/>.

¹⁶⁵ Recommendation Rec (2006)8, on assistance to crime victims, 14 giugno 2006, in <https://rm.coe.int/>.

¹⁶⁶ Recommendation CM/Rec(2023)2, cit., Preambolo: «Aware of the need to carefully balance victim rights with the rights of those suspected or accused of having committed a crime...».

Le definizioni fornite del termine “vittima” e del termine “reato” sono le medesime già sviluppate, come vedremo¹⁶⁷, in sede di Unione Europea nella direttiva 2012/29/UE, così come la definizione dell’espressione “giustizia riparativa” è identica a quella data nella Raccomandazione (2018)8. Risulta invece una novità l’introduzione di due concetti che non erano ancora stati definiti nelle fonti precedenti: quello di “vittimizzazione ripetuta” (con il quale «si intende una situazione in cui la stessa persona è vittima di più di un reato in un determinato periodo di tempo e comprende, in particolare, situazioni in cui la persona è vittima di reati commessi dallo stesso autore e situazioni in cui la persona è vittima di reati di natura simile commessi da autori diversi»¹⁶⁸), e quello di “vittimizzazione secondaria” (la quale è «la vittimizzazione che si verifica non come conseguenza diretta del reato, ma come risultato della risposta delle istituzioni pubbliche o private e di altri individui alla vittima»¹⁶⁹).

La raccomandazione prevede una lunga serie di diritti delle vittime di reato, specificando di applicare le misure a loro favore «anche alle vittime con precedenti penali e, per quanto possibile, alle vittime sospettate di aver commesso un reato e/o attualmente sottoposte a una sanzione penale»¹⁷⁰, che quindi, non sono da considerare ‘meno vittime’ rispetto alle altre che non si trovino nelle medesime situazioni.

Si stabilisce poi che «gli Stati membri dovrebbero garantire che le vittime siano valutate individualmente, fin dal primo momento in cui entrano in contatto con le autorità giudiziarie penali (...) per identificare i bisogni specifici di protezione (...)»¹⁷¹, tenendo conto in particolare delle «caratteristiche personali della vittima, del tipo o natura del reato, delle circostanze del reato»¹⁷². Alla giustizia riparativa fa riferimento l’intero art. 18, sottolineando come questa dovrebbe essere un ‘servizio generalmente disponibile’, reso in conformità rispetto a quanto già previsto dalla Raccomandazione CM/Rec (2018)8.

¹⁶⁷ Si veda il paragrafo che segue.

¹⁶⁸ Recommendation CM/Rec(2023)2, cit., art. 1.3: «“repeat victimisation” means a situation in which the same person is a victim of more than one criminal offence over a specific period of time and includes, in particular, situations in which the person is a victim of criminal offences committed by the same offender and situations in which the person is a victim of criminal offences of a similar nature committed by different offenders».

¹⁶⁹ Recommendation CM/Rec(2023)2, cit., art. 1.4: «“secondary victimisation” is victimisation that occurs not as a direct result of the criminal offence but as a result of the response of public or private institutions and other individuals to the victim».

¹⁷⁰ Recommendation CM/Rec(2023)2, cit., art. 2.2: «The measures should also apply to victims with a criminal record and – to the extent possible – victims who are suspected of having committed a crime and/or are currently subjected to a criminal penalty».

¹⁷¹ Recommendation CM/Rec(2023)2, cit., art. 4.1: «Member States should ensure that victims are individually assessed, from the first appropriate moment they come into contact with criminal justice authorities (...) to identify specific protection needs (...)».

¹⁷² Recommendation CM/Rec(2023)2, cit., art. 4.2: «..the personal characteristics of the victim; the type or nature of the crime; and the circumstances of the crime».

Tra gli ultimi, ma non per importanza, viene sancito il diritto all'assistenza alle vittime (art. 19), con l'indicazione di ciò in cui dovrebbe concretizzarsi quest'assistenza (ad esempio: «supporto emotivo e psicologico gratuito», «informazioni consulenza e sostegno in merito alle questioni finanziarie e pratiche derivanti dal reato»)¹⁷³.

In un susseguirsi di distinte fonti giuridiche quindi, il Consiglio d'Europa è giunto ad uno sviluppo sempre più approfondito e dettagliato in materia sia di giustizia riparativa che di assistenza alle vittime di reato.

4. Le fonti nell'ambito dell'Unione Europea

Per quanto riguarda l'Unione Europea, sono cinque i documenti di cui sicuramente occorre far menzione allorché ci si occupa del tema specifico della “vittima”.

Il primo di questi documenti è stato adottato nel 2001 dal Consiglio dell'Unione Europea: è la Decisione quadro n.2001/220/GAI¹⁷⁴, la quale si occupa dell'assistenza alle vittime di reati, con l'obiettivo di trattare le loro esigenze in maniera coordinata (considerando n. 5), garantendo loro un livello elevato di protezione indipendentemente dallo Stato membro dell'Unione Europea nel quale si trovino (considerando n. 4). Il tipo di assistenza alla quale si mira non riguarda la vittima solo all'interno del procedimento penale, ma anche in momenti precedenti o seguenti rispetto a questo (considerando n. 6), con l'apporto di servizi specializzati e di organizzazioni di assistenza alle vittime (considerando n. 10). È significativo poi il richiamo alla mediazione nell'ambito del procedimento penale (art. 10): si richiede agli Stati membri dell'Unione Europea di promuoverla «per i reati [ritenuti] idone[i] per questo tipo di misura» (art. 10, comma 1), garantendo che «eventuali accordi raggiunti tra la vittima e l'autore del reato nel corso della mediazione nell'ambito dei procedimenti penali vengano presi in considerazione» (art. 10, comma 2). In sintesi, vengono illustrati in maniera embrionale quelle misure e quei diritti che solo in susseguo di tempo verranno poi sviluppati con la Direttiva 2012/29/UE¹⁷⁵ (alla cui trattazione quindi si rimanda), che appunto andrà a sostituire la suddetta Decisione quadro.

È sempre il Consiglio dell'Unione Europea, nel 2004, ad adottare la Direttiva 2004/80/CE¹⁷⁶, con la quale «stabilisce un sistema di cooperazione volto a facilitare alle vittime di reato l'accesso all'indennizzo nelle situazioni transfrontaliere, che dovrebbe operare sulla base dei sistemi degli

¹⁷³ *Recommendation CM/Rec(2023)2*, cit., art. 19.2: «free emotional and (...) psychological support», «information, advice and support relating to financial and practical issues arising from the crime».

¹⁷⁴ *Decisione quadro n.2001/220/GAI*, relativa alla posizione della vittima nel procedimento penale, 15 marzo 2001, in <https://eur-lex.europa.eu/>.

¹⁷⁵ *Direttiva 2012/29/UE*, che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato, 25 ottobre 2012, in <https://eur-lex.europa.eu/>.

¹⁷⁶ *Direttiva 2004/80/CE* relativa all'indennizzo delle vittime di reato, 29 aprile 2004, in <https://eur-lex.europa.eu/>.

Stati membri in materia di indennizzo delle vittime di reati intenzionali violenti commessi nei rispettivi territori» (considerando n.7): questa direttiva mira pertanto all'istituzione in tutti gli Stati membri di un meccanismo di indennizzo (corrisposto dallo Stato stesso), prendendo atto del fatto che la maggior parte di essi abbia già istituito questi sistemi di indennizzo (in adempimento degli obblighi derivanti dalla Convenzione europea del 24 novembre 1983 sul risarcimento alle vittime di atti di violenza).

L'obiettivo prefissato è quello di introdurre «un sistema di cooperazione tra le autorità degli Stati membri per facilitare l'accesso all'indennizzo nei casi in cui il reato sia stato commesso in uno Stato membro diverso da quello in cui la vittima risiede» (considerando n.11), consentendo a quest'ultima di «rivolgersi sempre ad un'autorità del proprio Stato membro di residenza» (considerando n.12).

Ulteriore importante passaggio viene segnato nel 2007, quando i Paesi membri dell'Unione Europea hanno adottato il TFUE¹⁷⁷ (Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea), il quale ha stabilito che «laddove necessario per facilitare il riconoscimento reciproco delle sentenze e delle decisioni giudiziarie e la cooperazione di polizia e giudiziaria nelle materie penali aventi dimensione transnazionale, il Parlamento europeo e il Consiglio possono stabilire norme minime deliberando mediante direttive secondo la procedura legislativa ordinaria» (art.82, §2): tra le materie per le quali ciò è reso possibile, viene inclusa proprio quella dei «diritti delle vittime di reato» (art.82, §2, lettera c).

Nel 2011 viene poi approvata dal Consiglio dell'Unione Europea la Risoluzione relativa a una tabella di marcia per il rafforzamento dei diritti e della tutela delle vittime, in particolare nei procedimenti penali, c.d. “tabella di marcia di Budapest”¹⁷⁸, che, richiamando la decisione quadro 2001/220/GAI (relativa alla posizione della vittima nel procedimento penale), e la direttiva 2004/80/CE (relativa all'indennizzo delle vittime di reato), evidenzia l'esigenza di effettuare un riesame, un miglioramento, e un potenziamento dell'operatività degli strumenti previsti in tali fonti (come emerge nei considerando n. 7 e n. 8).

È in questo quadro che il Parlamento Europeo e il Consiglio dell'Unione Europea hanno adottato l'importante Direttiva 2012/29/UE¹⁷⁹, che ha sostituito la decisione quadro 2001/220/GAI.

¹⁷⁷ *Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea*, 13 dicembre 2007, in <https://eur-lex.europa.eu/>.

¹⁷⁸ *Risoluzione del Consiglio dell'Unione Europea relativa a una tabella di marcia per il rafforzamento dei diritti e della tutela delle vittime, in particolare nei procedimenti penali*, 10 giugno 2011, in <https://eur-lex.europa.eu/>.

¹⁷⁹ *Direttiva 2012/29/UE che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato*, 25 ottobre 2012, in <https://eur-lex.europa.eu/>.

Definizioni essenziali sono fornite al suo interno: in primo luogo, è definito il reato, il quale si afferma essere «non solo un torto alla società, ma anche una violazione dei diritti individuali delle vittime» (considerando n. 9).

In secondo luogo, la vittima viene qui definita come «una persona fisica che ha subito un danno, anche fisico, mentale o emotivo, o perdite economiche che sono stati causati direttamente da un reato» o anche «un familiare di una persona la cui morte è stata causata direttamente da un reato e che ha subito un danno in conseguenza della morte di tale persona» (Capo 1, art. 2.1, lettera a).

In terzo luogo, si definisce “giustizia riparativa” «qualsiasi procedimento che permette alla vittima e all’autore del reato di partecipare attivamente, se vi acconsentono liberamente, alla risoluzione delle questioni risultanti dal reato con l’aiuto di un terzo imparziale» (Capo 1, art. 2.1, lettera d).

Diversi sono i diritti riconosciuti alle vittime di reato: a livello generale, possono essere ricordati il diritto all’informazione, il diritto all’interpretazione e alla traduzione, il diritto di essere sentite, il diritto a vari tipi di protezione, il diritto di accesso ai servizi di assistenza alle vittime (Capo 2, art. 8.), e i diritti e le garanzie nel contesto dei servizi di giustizia riparativa (Capo 3, art. 12).

Primariamente viene in considerazione il diritto, per la vittima, di ottenere, fin dal primo contatto con un’autorità competente, le informazioni relative al tipo di assistenza che può ricevere, al modo in cui denunciare un reato e al modo in cui ottenere protezione, alle condizioni davanti alle quali può accedere ad un risarcimento, ai servizi di giustizia riparativa disponibili (art. 4). Il diritto all’informazione non si esaurisce però qui: infatti, ricomprende anche il diritto della vittima di essere informata in merito al procedimento penale avviato in seguito al reato e la possibilità di essere informata anche della scarcerazione o evasione¹⁸⁰ della persona posta in stato di custodia cautelare processata o condannata per il suddetto reato (art. 6).

Strettamente connessa a questo tipo di considerazione della vittima è la previsione del diritto di comprendere e di essere compresa (art. 3), al quale può esser ricollegato il diritto all’interpretazione e alla traduzione per la vittima che non comprenda o non parli la lingua del procedimento penale che la riguarda (art.7): essa ha infatti anche il diritto di esser sentita nel corso del procedimento penale e di fornire elementi di prova (art.10).

Parlamento Europeo e Consiglio dell’Unione Europea, in questo documento, hanno voluto inoltre che gli Stati membri adottassero ulteriori attenzioni, quali quelle di:

- proteggere la vittima e i suoi familiari da vittimizzazione secondaria e ripetuta, da intimidazioni e ritorsioni (art. 18);

¹⁸⁰ È proprio in virtù di questa statuizione che il legislatore italiano ha introdotto l’avviso alla persona offesa di cui all’art. 90 *ter* c.p.p.

- instaurare le condizioni necessarie per evitare contatti tra vittima (e se necessario i suoi familiari) e l'autore del reato nei locali in cui si svolge il procedimento penale (art. 19 comma 1);
- prevedere zone di attesa riservate alle vittime nei locali giudiziari (art.19 comma 2);
- ridurre al minimo indispensabile il numero delle audizioni della vittima e condurle solo ove strettamente necessarie ai fini dell'indagine penale (art.20, lettera b), e fare altrettanto per quanto riguarda le visite mediche (art.20, lettera d).

Specifiche esigenze di protezione sono poi introdotte per quelle vittime che, in seguito ad una valutazione individuale condotta a norma dell'art. 22, vengano ritenute particolarmente esposte al rischio di vittimizzazione secondaria e ripetuta, di intimidazione e di ritorsioni. Gli elementi in base ai quali condurre questa valutazione riguardano le caratteristiche personali¹⁸¹ della vittima, il tipo o la natura del reato e le circostanze del reato¹⁸² (art. 22, comma 2).

Laddove quindi vengano riscontrate queste specifiche esigenze di protezione, le vittime devono potersi avvalere di speciali misure sia durante le indagini penali (art. 23, comma 2) sia durante il procedimento giudiziario (art. 23, comma 3):

- durante le indagini, le audizioni della vittima devono potersi svolgersi in locali appositi ed essere effettuate da operatori appositamente formati a tale scopo, i quali (salvo quando si tratti del giudice o del pubblico ministero) devono essere dello stesso sesso della vittima (qualora questa lo desideri) in caso di reati di violenza sessuale, violenza di genere, o violenza nelle relazioni strette;
- durante il procedimento giudiziario, invece, la vittima, laddove voglia, deve avere a disposizione misure che le permettano di evitare il contatto visivo con l'autore del reato, di essere sentita in aula anche se fisicamente non presente, di evitare domande non necessarie sulla propria vita privata, di svolgere l'udienza a porte chiuse.

Nel lungo elenco di statuizioni a favore della vittima, non manca nella suddetta Direttiva anche uno sguardo alla formazione degli operatori (giudiziari e non) che entrino in contatto con questa:

¹⁸¹ Tra queste caratteristiche personali, il considerando n. 56 della Direttiva 2012/29/UE, cita «età, genere, identità o espressione di genere, appartenenza etnica, razza, religione, orientamento sessuale, stato di salute, disabilità, status in materia di soggiorno, difficoltà di comunicazione, relazione con la persona indagata o dipendenza da essa e precedente esperienza di reati».

¹⁸² Il considerando n. 56 della Direttiva 2012/29/UE annovera tra questi elementi i seguenti esempi: «se si tratti di reati basati sull'odio, generati da danni o commessi con la discriminazione quale movente, violenza sessuale, violenza in una relazione stretta, se l'autore di reato godesse di una posizione di autorità, se la residenza della vittima sia in una zona ad elevata criminalità o controllata da gruppi criminali o se il paese d'origine della vittima non sia lo Stato membro in cui è stato commesso il reato».

si fa riferimento, infatti, ad un tipo di personale adeguatamente formato e maggiormente sensibilizzato alle esigenze della vittima (art. 25).

Per quanto concerne i servizi di assistenza alle vittime, si richiede che siano riservati, gratuiti e operanti nell'interesse della vittima prima, durante e per un congruo periodo di tempo dopo il procedimento penale: non si subordina però l'accesso agli stessi alla presenza da parte della vittima di formale denuncia di reato all'autorità competente.

A proposito, invece, dei servizi di giustizia riparativa, si sottolineano le condizioni che devono essere rispettate nel momento in cui una vittima scelga di partecipare volontariamente ad un procedimento di giustizia riparativa: è essenziale fornire «informazioni complete e obiettive in merito al procedimento» (Capo 3, art. 12, lettera b), il ricorso a tali servizi deve avvenire «soltanto se sono nell'interesse della vittima» (Capo 3, art. 12, lettera a), l'autore del reato deve aver «riconosciuto i fatti essenziali del caso» (Capo 3, art. 12, lettera c).

Si tratta nel complesso di principi fondamentali in materia, che hanno sicuramente inciso sulle successive singole legislazioni a livello europeo, nonché, come si vedrà, di recente anche nella legislazione italiana.

5. Le fonti nazionali

In materia di legislazione italiana, avendo come piano d'indagine esclusivamente il settore penale non minorile, le prime attenzioni nei confronti delle vittime, della mediazione penale, e della giustizia riparativa si possono riscontrare in anni sicuramente più recenti rispetto a quelli in cui queste tematiche hanno formato oggetto di regolamentazione in sede internazionale.

Dagli anni 2000 in poi sono iniziati a comparire, tra la normativa in materia di giudice di pace, la normativa penale, quella processual-penalistica e di ordinamento penitenziario alcuni istituti e meccanismi attraverso i quali il legislatore ha cercato un primo timido approccio ai temi in questione¹⁸³.

¹⁸³ Tra questi sicuramente ritroviamo quelli contenuti nell'art. 35, comma 1, del d.lgs.274/ 2000, nell'art. 162 *ter* c.p., nell'art. 163, comma 4, c.p.; l'art. 168 *bis* c.p.; nell'art. 90 *bis* c.p., nell'art. 90 *ter* c.p.p., nell'art. 415 *bis*, comma 1, c.p.p., nell'art. 282 *quater*, comma 1, c.p.p., nell'art. 464 *bis* c.p.p., nell'art.47, comma 7, ord. penit., e nell'art.27, comma 1, decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230, rubricato «Regolamento recante norme sull'ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà»). Gli artt. 90 *ter* c.p.p., 282 *quater* c.p.p., 415 *bis*, comma 1, c.p.p., si riportano come esempi della trasposizione in legge di quella maggior attenzione nei confronti delle vittime di reato (soprattutto, in questi casi, della vittima di particolari reati come quelli connessi alla violenza di genere) richiesta dalle fonti sovranazionali: l'art. 90 *ter* c.p.p. riguarda infatti le «comunicazioni dell'evasione e della scarcerazione» alla persona offesa che ne faccia richiesta, o, in caso di determinati reati (ad esempio, se si procede per i delitti di cui all'art. 572 o all'art. 612 *bis* del codice penale) alla persona offesa e al suo difensore a prescindere dall'averne fatto richiesta; l'art. 415 *bis* prevede invece la notifica dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari anche al difensore della persona offesa (o, in mancanza di questo, alla persona offesa), quando si proceda per i reati di cui all'art. 572 c.p. e all'art. 612 *bis* c.p.; l'art. 282 *quater* prevede

Diversi dal 2000 ad oggi gli esecutivi politici che si sono succeduti e che, a fasi alterne, hanno dato mandato a varie Commissioni di esperti e professionisti di studiare nuove riforme in materia penale. I temi della mediazione e della giustizia riparativa non sono mai risultati assenti in nessuna delle riflessioni e relazioni rese da queste Commissioni, ma nessun esecutivo politico ha mai mostrato la volontà, nei fatti, di portare avanti una riforma organica in questa materia o è mai riuscito a farlo: nel 2016 la Commissione per la riforma dell'ordinamento penitenziario (all'interno

che «i provvedimenti di cui agli articoli 282 *bis* [«allontanamento dalla casa familiare»] e 282 *ter* [«divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa»] [debbono essere] comunicati alla parte [*rectius*: persona] offesa e, ove nominato, al suo difensore e ai servizi socio – assistenziali del territorio» e che, con la stessa comunicazione «la persona offesa è informata della facoltà di richiedere l'emissione di un ordine di protezione europeo». Rientra sempre in un'ottica di maggior attenzione nei confronti della persona offesa anche l'art. 90 *bis*, che è stato inserito dal decreto legislativo 15 dicembre 2015, n. 212, (rubricato «Attuazione della direttiva 2012/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato e che sostituisce la decisione quadro 2001/220/GAI») proprio in attuazione della Direttiva 2012/29/UE (cfr. nota 179), e prevede una serie di informazioni che devono essere fornite alla persona offesa fin dal primo contatto con l'autorità procedente. Tra queste, (anche nella formulazione originaria, in parte differente da quella attuale) vi erano anche informazioni in merito alla possibilità di definizione del procedimento (ove possibile) attraverso la mediazione (comma 1, lettera n). L'art. 35, comma 1, d. lgs. 274/2000 («estinzione del reato conseguente a condotte riparatorie», nell'ambito dei reati di competenza del Giudice di Pace) e l'art. 162 *ter* c.p. («estinzione del reato per condotte riparatorie») hanno attribuito al risarcimento del danno cagionato dal reato (mediante restituzioni o risarcimento) e all'eliminazione (ove possibile) delle conseguenze dannose o pericolose del reato, la possibilità di entrare a far parte delle cause estintive del reato (in determinati casi), mentre l'art. 163, comma 4, c.p. prevede la possibilità di sospensione condizionale della pena nel caso in cui il danno [da reato] sia stato interamente riparato (mediante risarcimento o restituzioni) o qualora il colpevole si sia adoperato spontaneamente ed efficacemente (in determinate condizioni) per elidere o attenuare le conseguenze dannose o pericolose del reato. In tutti questi casi, il fatto che si parlasse di condotte riparatorie o di danno riparato aveva spesso portato a percepire (erroneamente) quelli appena descritti come istituti posti in applicazione della giustizia riparativa: si trattava però di istituti che non condividevano le caratteristiche proprie della *restorative justice* (mancava sia l'aspetto relazionale che le è proprio, e presuppone un confronto tra vittima e autore del reato o presunto autore, sia l'aspetto dell'accordo riparativo raggiunto insieme dai suddetti soggetti). L'art. 464 *bis* c.p.p. rappresentava fin da principio un reale spiraglio per l'ingresso delle pratiche riparative in fase procedimentale in quanto, nella sua formulazione originaria (differente da quella attuale: cfr. capitolo I par. 5.2), prevedeva che il programma di trattamento allegato all'istanza di sospensione del procedimento con messa alla prova contenesse anche «le condotte volte a promuovere, ove possibile, la mediazione con la persona offesa» (comma 4, lettera c). Con gli artt. 47, comma 7, ord. penit., e 27, comma 1, d.P.R. 230/2000, entriamo invece nella fase dell'esecuzione penale. L'art. 47, comma 7, ord. penit., dispone che «nel verbale deve anche stabilirsi che l'affidato si adoperi in quanto possibile in favore della vittima del suo reato [...]»: anche qui, siamo in presenza di un apparente spiraglio nei confronti delle pratiche riparative, ma non di una vera e propria pratica riparativa, perché non implica necessariamente un relazionarsi con questa né si fa riferimento ad alcuna volontà né da parte della vittima né da parte dell'autore di reato. L'art. 27, comma 1, d.P.R. 230/2000, occupandosi dell'osservazione scientifica del condannato (o dell'internato), sulla base della quale si modula il trattamento penitenziario dello stesso, fa riferimento al fatto che «sulla base dei dati giudiziari acquisiti, viene espletata, con il condannato o l'internato, una riflessione sulle condotte anti giuridiche poste in essere, sulle motivazioni e sulle conseguenze negative delle stesse per l'interessato medesimo e sulle possibili azioni di riparazione delle conseguenze del reato, incluso il risarcimento dovuto alla persona offesa» (comma 1): anche quest'articolo, con le «possibili azioni di riparazione» sembrava richiamare le pratiche di giustizia riparativa, ma anche in questo articolo non c'era traccia di quelli elementi che avrebbero potuto caratterizzare l'azione come riconducibile ad un percorso vero e proprio di giustizia riparativa.

degli Stati Generali dell'esecuzione penale¹⁸⁴ promossi dall'ex Ministro della Giustizia Andrea Orlando) ha elaborato un testo di legge sulla Giustizia riparativa, che non ha però mai visto concludersi il proprio iter legislativo.

Questa è stata la situazione fino al 2021. La prima disciplina organica in materia di giustizia riparativa, infatti, è stata introdotta durante la XXVIII legislatura della Repubblica italiana.

All'interno del PNRR¹⁸⁵ è maturato in Italia un filone di riforme¹⁸⁶ attinenti al settore giustizia, che hanno portato all'approvazione della legge 27 settembre 2021, n. 134 - rubricata «Delega al

¹⁸⁴ Meritano una doverosa considerazione in questo contesto i lavori svolti dal Tavolo XIII degli Stati generali dell'esecuzione penale, denominato "Giustizia riparativa, mediazione e tutela delle vittime di reato". Durante questi lavori, professionisti di varia estrazione (professori universitari, avvocati, etc.) cercarono in primo luogo di chiarire cosa potesse intendersi giustizia riparativa (secondo i dettami già presenti a livello sovranazionale) e cosa non potesse intendersi come tale. Si trattava di una chiarificazione necessaria per poi elaborare le ipotesi di una sua possibile applicazione all'interno dell'ordinamento penitenziario. Anche in quel momento si avvertì in maniera pregnante l'esigenza di individuare una risposta al reato che potesse distanziarsi da quella esclusivamente carcerocentrica, per individuare altre modalità d'azione che, in maniera efficace e rispettosa della vittima, potessero apportare benefici anche per l'autore di reato e per la collettività intera. Le proposte di modifica riguardarono principalmente la l. n. 354/1975 e il regolamento di esecuzione di cui al d.P.R. n. 230/2000, con altri correttivi concernenti però anche il codice penale e il codice di procedura penale: nel complesso, la volontà fu quella di garantire la possibilità di accedere ai programmi di giustizia riparativa in fase esecutiva, e di promuovere le condotte poste in essere a favore della vittima del reato (nel rispetto di quanto stabilito dalla Direttiva 2012/29/UE). Diversamente dalle previsioni odierne, non si propose esplicitamente di valutare la partecipazione ad un programma riparativo né l'eventuale esito positivo per l'assegnazione ad alcuni benefici penitenziari. Importante enfasi ed attenzione fu posta anche nei confronti del lavoro di formazione e sensibilizzazione sia dei professionisti della giustizia, ma anche dei professionisti dell'informazione e della collettività intera, che veniva concepito (esattamente come nelle riflessioni odierne) come cornice indispensabile all'interno della quale poter realmente dar sviluppo e applicazione alla giustizia riparativa.

¹⁸⁵ Il riferimento è al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, c.d. PNRR, consultabile al link <https://www.governo.it/sites/governo.it/files/PNRR.pdf>. In seguito alla crisi pandemica da Covid-19, in seno all'Unione Europea, il Consiglio europeo ha elaborato e approvato il Next Generation EU (NGEU), un programma di investimenti e riforme necessarie per aiutare gli Stati Europei. L'Italia è stata la prima beneficiaria, in valore assoluto, dei due principali strumenti del NGEU, tra i quali vi è il Dispositivo per la Ripresa e Resilienza (RRF). Il Dispositivo per la Ripresa e la Resilienza (RRF) è uno strumento temporaneo attraverso il quale la Commissione raccoglie fondi mediante prestiti contratti sui mercati dei capitali, emettendo obbligazioni a nome dell'UE. I fondi vengono poi messi a disposizione degli Stati membri per attuare riforme. La messa a disposizione dei fondi è stata subordinata alla presentazione da parte degli Stati membri di un pacchetto di investimenti e riforme: il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza è il documento contenente le proposte di riforma presentato dal governo italiano nel 2021. Si tratta di un Piano concordato con la Commissione Europea, il cui finanziamento dipende anche dal raggiungimento di obiettivi che includono la riduzione del 25% dei tempi medi del procedimento penale.

¹⁸⁶ Nella *Relazione illustrativa al decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150: «Attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per l'efficienza del processo penale, nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari»*, 182 e ss., infatti si specifica: «Il filo conduttore degli interventi di riforma è rappresentato dall'efficienza del processo e della giustizia penale, in vista della piena attuazione dei principi costituzionali, convenzionali e dell'U.E. nonché del raggiungimento degli obiettivi del P.N.R.R., che prevedono entro il 2026 la riduzione del 25% della durata media del processo penale nei tre gradi di giudizio [...]. La giustizia riparativa concorre all'efficienza della giustizia penale in vario modo: agevola la riparazione dell'offesa e la tutela dei beni offesi dal reato; incentiva la remissione della querela; facilita il percorso di reinserimento sociale del condannato; riduce i tassi di recidiva e il rischio di reiterazione del reato nei rapporti interpersonali, rappresentando un utile e innovativo strumento per le politiche di prevenzione della criminalità». M.

Governo per l'efficienza del processo penale nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari» - e all'emanazione del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, rubricato «Decreto Legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, Attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per l'efficienza del processo penale, nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari», in attuazione della predetta legge delega.

L'approdo a questi due documenti normativi per quanto concerne la parte sulla Giustizia Riparativa non è casuale né dettato da ragioni ideologiche: da tempo la normativa sovranazionale sollecitava un adattamento degli Stati nelle materie in oggetto¹⁸⁷ e il legislatore ha finalmente prestato ascolto¹⁸⁸.

Frutto delle proposte emerse dai lavori della Commissione interdisciplinare presieduta dal Presidente emerito della Corte costituzionale Giorgio Lattanzi, la l. n. 134/2022, nell'art. 1, comma

GIALUZ, *Riforma del processo e del sistema sanzionatorio penale. La giustizia riparativa e i rapporti con il processo penale*, in Ciclo di webinar a cura del Comitato direttivo della Scuola Superiore della Magistratura, 1° febbraio 2023, visionabile al sito <https://www.youtube.com/watch?v=bFnMYnFt2fs>, commentando in merito al legame tra la giustizia riparativa e l'efficienza del processo penale che è stata indicata come filo conduttore delle riforme, ha affermato: «Qualcuno ha detto “Ma cosa c'entra la giustizia riparativa con l'efficienza del sistema giustizia che era alla base della riforma Cartabia della giustizia penale?”. Ebbene, l'inserimento della giustizia riparativa nella legge delega 134/2021 testimonia, secondo me, in maniera chiara, come l'efficienza perseguita dalla riforma Cartabia non sia un'efficienza in chiave aziendalistica, non vada intesa come efficientismo giudiziario che privilegia in chiave statistica la quantità a scapito della qualità delle decisioni giudiziarie».

¹⁸⁷ C. MAZZUCCATO, *Ostacoli e pietre d'inciampo nel cammino attuale della giustizia riparativa in Italia*, in AA.VV. a cura di G. MANNOZZI- G.A. LODIGIANI, *Giustizia riparativa: ricostruire legami, ricostruire persone*, il Mulino, 2015, 120 e s.: «Accanto ai fallimenti, alle assurdità e alle inefficienze dei sistemi punitivi, che hanno giocato un ruolo non secondario nell'emergere della *restorative justice*, complice virtuosa della sua diffusione nel mondo è stata di certo la normativa internazionale (prevalentemente di *soft law*), emanata dalle Nazioni Unite, dal Consiglio d'Europa e dall'Unione Europea. Dal 1999 in poi sono circolati «principi base», raccomandazioni, linee guida, manuali e altri strumenti, volti a sollecitare dappertutto l'adozione dei programmi di giustizia riparativa per conseguire scopi in parte identici a quelli «classici» dei sistemi penali democratici (la prevenzione dei reati, il ristabilimento dell'ordine, la promozione della sicurezza sociale, la risocializzazione dei colpevoli) e in parte, invece, arricchiti da un'inedita prospettiva sul crimine, visto come un evento che coinvolge reo, vittima e comunità. Questa prospettiva «nuova» contempla tra gli obiettivi, per esempio, la «riparazione delle relazioni lese» dal reato, il sostegno alle vittime e la loro partecipazione, l'assunzione di responsabilità, in special modo da parte dei colpevoli, la ricerca di risultati riparativi orientati al futuro».

¹⁸⁸ M. CARTABIA, Discorso di apertura, *Conferenza dei Ministri della Giustizia del Consiglio D'Europa “Criminalità e Giustizia Penale – qual è il ruolo della giustizia riparativa in Europa*, Venezia, 13-14 Dicembre 2021, consultabile al sito <https://www.gnewsonline.it/giustizia-riparativa-cartabia-non-strumento-di-clemenza-ma-incontro-e-dialogo/>, ha evidenziato che «l'auspicata introduzione di forme di giustizia penale riparativa ha uno scopo duplice e convergente: il rispetto della dignità umana – la dignità umana della vittima e della persona condannata o imputata – e la creazione di un sistema efficace a tutela dell'incolumità e della sicurezza dei cittadini. L'incolumità e la sicurezza e il rispetto della dignità umana rappresentano obiettivi contestuali e non opposti». Sono sicuramente testimonianza di questa sensibilità e di questo interesse le riflessioni della ministra Marta Cartabia contenute in M. CARTABIA - A. CERETTI, *Un'altra storia inizia qui*, Giunti Editore, 2020, 55 e ss.

18, ha dettato i principi e i criteri direttivi da seguire nell'adozione dei decreti legislativi recanti una disciplina organica¹⁸⁹ della giustizia riparativa.

Fin da subito viene chiarito che questa disciplina si sarebbe dovuta «introdurre, nel rispetto delle disposizioni della direttiva 2012/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, e dei principi sanciti a livello internazionale» (art. 1, comma 18, lett. a), legge 27 settembre 2021, n. 134), e si istituisce, nello stato di previsione del ministero della Giustizia, «un Fondo per il finanziamento di interventi in materia di giustizia riparativa, con una dotazione di euro 4.438.524 annui a decorrere dall'anno 2022» (art. 67, comma 1, d. lgs. n. 150/2022), manifestando così una volontà di impegno da parte dello Stato (a differenza dei casi in cui molte leggi vengono accompagnate da clausole di invarianza finanziaria).

A dare attuazione ai suddetti principi e criteri direttivi è stato il d.lgs. n. 150/2022 nel suo TITOLO IV, avente ad oggetto proprio una *disciplina organica della giustizia riparativa*, definita «uno dei 'fiori all'occhiello' dell'intero progetto riformatore»¹⁹⁰.

5.1. Segue: Una disciplina organica

Il d.lgs. n. 150/2022 contiene nel suo Titolo I le modifiche al codice penale, nel Titolo II le modifiche al codice di procedura penale, nel Titolo III le modifiche alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, e dedica l'intero Titolo IV ad una disciplina organica della giustizia riparativa (le cui norme sono entrate in vigore dal 30 giugno 2023).

¹⁸⁹ F. PALAZZO, *Plaidoyer per la giustizia riparativa*, in *La legislazione penale*, 31 dicembre 2022, 9, commenta a tal proposito: «L'organicità della disciplina [...] significa prima di tutto tendenziale completezza delle previsioni normative [...]. In secondo luogo, l'organicità della disciplina significa superamento delle previsioni sparse nell'ordinamento in cui già prima faceva la sua comparsa la giustizia riparativa in modo quasi accidentale e spesso addirittura marginale, come nei noti istituti delle condotte riparatorie previste nel d. lgs. Sulla competenza del giudice di pace (art. 35 d. lgs. 274/2000), della messa alla prova di cui all'ordinamento minorile (art. 28 d.P.R. n. 448/1988) o nel nuovo istituto per adulti di cui all'art. 168 *bis* c.p.». Sempre riguardo all'organicità della disciplina, è interessante anche il commento di G. DE FRANCESCO, *Uno sguardo d'insieme sulla giustizia riparativa*, in *La legislazione penale*, 2 febbraio 2023, 11: «La previsione di una 'disciplina organica' della materia particolarmente ampia e articolata [...] fa supporre che il legislatore *minus dixit*, nell'atto di collegare la vicenda riparativa ai singoli sviluppi del procedimento, *quam voluit*, sotto il profilo, cioè, del riconoscimento nel nuovo modello della vocazione a trascendere il ruolo di una 'parentesi', per quanto significativa e funzionale agli scopi; dimostrando in tal modo, a ben guardare, di aver maturato la convinzione secondo la quale l'opzione riparativa dovrebbe acquistare nel tempo una più spiccata autonomia in guisa di modello generale per poter gestire in maniera efficace quel 'conflitto' alla base dell'illecito che (ad onta della diffusa percezione delle sue conseguenze deleterie) la giustizia nelle sue forme 'ordinarie' non sarà mai in grado di ricomporre, e che dunque suggeriva sin d'ora di venire disciplinato mediante un apparato normativo a sé stante di regole e principi, come tale il più possibile esaustivo e sistematicamente coerente al suo interno: 'organico', appunto».

¹⁹⁰ M. GIALUZ, *Per un processo penale più efficiente e giusto. Guida alla lettura della Riforma Cartabia*, in *Sistema penale*, 2 novembre 2022, 14.

Il Capo I è dedicato ai «Principi e disposizioni generali»: si spiega qui (art. 42 d.lgs. n. 150/2022) cosa si intenda con le espressioni “giustizia riparativa”, “vittima del reato”, “familiare”, “persona indicata come autore dell'offesa”, “centro per la giustizia riparativa”, “servizi per la giustizia riparativa”, “esito riparativo”, che accompagneranno l'intera normazione.

L'art. 44 d.lgs. n. 150/2022 parla di «programmi di giustizia riparativa», sottolineando come ad essi si possa accedere «in ogni stato e grado del procedimento penale, nella fase esecutiva della pena e della misura di sicurezza, dopo l'esecuzione delle stesse e all'esito di una sentenza di non luogo a procedere o di non doversi procedere, per difetto della condizione di procedibilità, anche ai sensi dell'articolo 344-*bis* del codice di procedura penale, o per intervenuta causa estintiva del reato», o addirittura prima che sia proposta querela (nei reati perseguibili a querela di parte). Non solo: non vi è nemmeno preclusione all'accesso per titolo di reato e gravità dello stesso.

La platea di partecipanti (art. 45 d.lgs. n. 150/2022) agli stessi programmi è piuttosto ampia: non solo la vittima del reato, la persona indicata come autore dell'offesa e altri soggetti appartenenti alla comunità, ma chiunque altro vi abbia interesse¹⁹¹.

Vengono, inoltre, enunciati, all'art. 43 d.lgs. n. 150/2022, i principi portanti di questi programmi: la volontarietà e la consensualità nella partecipazione, l'equa¹⁹² considerazione degli interessi della

¹⁹¹ *Relazione illustrativa al decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150*, cit., 539, specifica: «tenuto conto dei principi dell'ordinamento internazionale richiamati in apertura della legge delega, tra i partecipanti ai programmi di giustizia riparativa in materia penale è stato inserito anche “chiunque ne abbia interesse”. Nell'ordinamento internazionale può essere, infatti, incluso nel programma di giustizia riparativa chiunque dimostri di avere un particolare interesse che viene lesa dal reato (ad esempio, soggetti che pur non appartenendo alla comunità di riferimento, si siano trovati nella medesima condizione della vittima)». Si tratta, dunque, di un concetto ancora più ampio ed inclusivo rispetto a quello di comunità (per il quale si rimanda al capitolo IV, paragrafo 4).

¹⁹² A. MENGHINI, *Giustizia riparativa: i principi generali*, in *Sistema penale*, 24 novembre 2023, 11 ss.: «Il principio potrebbe ad una prima lettura apparire in contrasto con la Direttiva vittime del 2012, ove si prevede che si possa ricorrere ai servizi di giustizia riparativa “soltanto se sono nell'interesse della vittima” (art. 12 §1.a). La dottrina maggioritaria ha però già da tempo sottolineato come ciò non implichi una prevalenza del ruolo della vittima rispetto alla persona indicata come autore dell'offesa, quanto piuttosto la necessità di evitare casi di vittimizzazione secondaria, che il ruolo paritario è condizione necessaria nei programmi di giustizia riparativa. L'eguale rilievo degli interessi dei partecipanti rappresenta infatti una condizione fondamentale per aprire ad una prospettiva dialogica e paritaria». Cfr. rispetto a questo punto anche V. BONINI, *Evoluzioni della giustizia riparativa nel sistema penale*, in <https://www.processopenaleegiustizia.it/>, 7 marzo 2022, 8, in nota 42, precisa: «L'art.12 della Direttiva 2012/29/UE (...) mette al riparo gli interessi della vittima da possibili usi distorsivi della giustizia riparativa che producano una vittimizzazione secondaria, senza tuttavia inserire momenti di disequilibrio: la lett. a) precisa che “si ricorre ai servizi di giustizia riparativa soltanto se sono nell'interesse della vittima” al fine di escludere che la vittima possa essere piegata ad esigenze di altri soggetti, introducendo così un limite modale della giustizia riparativa, ma non una caratterizzazione finalistica che collochi la giustizia riparativa in funzione servente l'interesse di una parte». Di simile avviso anche E. MATTEVI, in *La giustizia riparativa, Disciplina organica e nuove intersezioni con il sistema penale*, in AA.VV., *Riforma Cartabia: La nuova giustizia penale*, cit., 245, la quale afferma: «[...] un profilo che merita una particolare attenzione è quello che riguarda l'uguale considerazione dell'interesse di entrambi i protagonisti del conflitto/ reato. la questione – peraltro già risolta in questi termini dall'art.1 comma 18, lett. a l. n. 134/2021 [...] - si è posta a fronte della direttiva Vittime 2012/29/UE, che all'art.12 comma 1, lett. a ha fissato la condizione per cui “si

vittima e della persona indicata come autore dell'offesa, la riservatezza su dichiarazioni e attività svolte, la ragionevolezza, la proporzionalità e consensualità degli eventuali esiti riparativi raggiunti, l'indipendenza ed equiprossimità¹⁹³ dei mediatori rispetto ai partecipanti, e la garanzia di un tempo necessario¹⁹⁴ allo svolgimento di ciascun programma.

L'obiettivo, dichiarato, verso il quale tendere con lo svolgimento di questi programmi, è al contempo quello di un riconoscimento della vittima del reato, di una responsabilizzazione della persona indicata come autrice dell'offesa e di una ricostituzione dei legami con la comunità (art. 43, comma 2, d. lgs. n. 150/2022).

Il Capo II del Titolo IV del d.lgs. n. 150/2022 è invece dedicato alle «Garanzie dei programmi di giustizia riparativa».

Un tipo di partecipazione così ampia come quello indicato nel Capo I non può non essere garantito da un serio diritto all'informazione (art. 47 d.lgs. n. 150/2022): per questo l'autorità giudiziaria, i servizi del Ministero della Giustizia, i servizi di assistenza alle vittime, l'autorità di pubblica sicurezza (e qualsiasi operatore entri in contatto con i soggetti interessati) hanno un dovere di informazione (in virtù del corrispondente diritto) nei confronti della persona indicata come autore dell'offesa e della vittima del reato, per quanto riguarda la possibilità di accesso ai suddetti programmi.

Il dovere posto in capo ai mediatori nei confronti di tutti i soggetti indicati dall'art. 45 d.lgs. n. 150/2022 è ancora maggiore: l'informazione che dai primi dovrà esser resa ai secondi non include tanto la possibilità di accesso ai programmi di giustizia riparativa, quanto i vari programmi di giustizia riparativa praticabili, le modalità di accesso e svolgimento degli stessi, i potenziali esiti e accordi tra i partecipanti, le garanzie e i doveri previsti.

Un'informazione di questo tipo è funzionalmente connessa al fatto che l'inizio di questi programmi è subordinato al consenso¹⁹⁵ da parte dei partecipanti, il quale dev'essere personale, libero, consapevole, informato, espresso in forma scritta e sempre revocabile per fatti concludenti (art. 48

ricorre ai servizi di giustizia riparativa soltanto se sono nell'interesse della vittima». Questo presupposto impone tuttavia di ricordare come l'attenzione riservata alla RJ dalla Direttiva del 2012 si giustifica solo indirettamente e dalla prospettiva della vittima, con la preoccupazione di assicurare che tali percorsi si attuino in modo rispettoso dei suoi bisogni. Ciò non significa quindi che l'inedita centralità di chi ha subito le conseguenze del reato si possa tradurre in una prevalenza sulla posizione di colui che è indicato come autore dell'offesa; piuttosto è corretto affermare che la giustizia riparativa non può coinvolgere la vittima se quest'ultima non vi trova un'adeguata tutela, ma gli interessi di tutti i partecipanti devono essere considerati in modo equilibrato».

¹⁹³ Cfr. Capitolo III, paragrafo 2.1.

¹⁹⁴ Cfr. nota 250.

¹⁹⁵ V. BONINI, *Giustizia riparativa e garanzie nelle architetture del d. lgs. 150/2022*, in *Sistema penale*, 24 novembre 2023, 11, rimarca infatti che «il consenso dei partecipanti rappresenta uno dei pilastri su cui si erge l'intero impianto della giustizia riparativa che si distingue da quella tradizionale, proprio per l'assoluta mancanza di autoritarità, officiosità, ricorso ad atti d'imperio e/o poteri coattivi».

d.lgs. n. 150/2022). Sarà il mediatore, nel corso del primo incontro, a dover raccogliere questo consenso, alla presenza del difensore della vittima del reato e del difensore della persona indicata come autore dell'offesa, quando questi lo richiedano.

Per poter prestare un tale consenso (e poi partecipare) è ovviamente preliminare la comprensione della lingua adoperata: per questo l'art. 49 d.lgs. n. 150/2022 sancisce un diritto all'assistenza linguistica gratuita per tutte le parti che non parlino o non comprendano la lingua italiana.

Data la delicatezza dei percorsi di giustizia riparativa (e le loro possibili intersezioni col procedimento penale), la Sezione II del Capo II del Titolo IV del d.lgs. n. 150/2022 pone una serie di doveri e di garanzie sia per i mediatori che per i partecipanti, per evitare che possano transitare nel procedimento penale informazioni diverse da quelle che vi possono transitare in virtù dell'art. 57 d.lgs. n. 150/2022 e del consenso delle parti.

In primo luogo, si sancisce il dovere di riservatezza (art. 50 d.lgs. n. 150/2022): «i mediatori e il personale dei Centri per la giustizia riparativa sono tenuti alla riservatezza sulle attività e sugli atti compiuti, sulle dichiarazioni rese dai partecipanti e sulle informazioni acquisite per ragione o nel corso dei programmi di giustizia riparativa»; «i partecipanti sono tenuti a non divulgare le dichiarazioni rese e le informazioni acquisite nel corso del programma di giustizia riparativa prima della sua conclusione e della definizione del procedimento penale con sentenza o decreto penale irrevocabili».

Sono poste solo due deroghe espresse a questi doveri: il caso in cui vi sia il consenso espresso dei partecipanti alla rivelazione e il caso in cui «il mediatore ritenga la rivelazione assolutamente necessaria per evitare la commissione di imminenti o gravi reati» o «le dichiarazioni integrino di per sé reato» (art. 50, comma 1, d. lgs. 150/2022).

Il legislatore delegato ha inoltre previsto che nel caso in cui il programma di giustizia riparativa sia concluso oppure il procedimento penale sia stato definito con sentenza o decreto penale irrevocabili, è possibile, invece, pubblicare le dichiarazioni o le informazioni acquisite solo col consenso dell'interessato e pur sempre rispettando la disciplina sulla protezione dei dati personali. Conseguentemente, l'art. 51 del d.lgs. n. 150/2022 prevede l'introduzione di un divieto di inutilizzabilità assoluta di queste informazioni e dichiarazioni, le quali non potranno essere utilizzate né nel procedimento penale né nella fase dell'esecuzione penale. Questo sia per tutelare in sede processuale l'attendibilità dell'accertamento dei fatti e la posizione dell'imputato, sia per escludere ripercussioni sfavorevoli legate alla partecipazione dell'imputato al programma di giustizia riparativa: «si tratta di una precisa scelta di campo, ispirata alla tassatività della patologia

probatoria, direttamente connessa ai principi sovranazionali che estendono le garanzie processuali alla giustizia riparativa (§ 23 CM/Rec (2018)8)»¹⁹⁶.

Anche in relazione al divieto di utilizzabilità si è prevista l'introduzione di due eccezioni: sono ovviamente utilizzabili i contenuti per la relazione che il mediatore deve rendere all'autorità giudiziaria *ex art.57 d.lgs. n. 150/2022* e le informazioni e le dichiarazioni, quando il mediatore ritenga la rivelazione necessaria per evitare la commissione di imminenti o gravi reati, o le dichiarazioni integrino di per sé reato (art. 52, comma 1, d. lgs. n. 150/2022).

Similmente al segreto professionale posto nei confronti degli avvocati (ma anche di investigatori privati autorizzati, consulenti tecnici, notai, esercenti la professione sanitaria, o esercenti altri uffici o professioni ai quali la legge riconosce la facoltà di astenersi dal deporre determinata dal segreto professionale) dall'art. 200 c.p.p. (che, infatti, viene richiamato in quanto applicabile), anche per i mediatori si prevede all'art. 52 d.lgs. n. 150/2022 la tutela del segreto: «il mediatore non può essere obbligato a deporre davanti all'autorità giudiziaria né a rendere dichiarazioni davanti ad altra autorità sugli atti compiuti, sui contenuti dell'attività svolta, nonché sulle dichiarazioni rese dai partecipanti e sulle informazioni apprese per ragione o nel corso del programma di giustizia riparativa, salvo che vi sia il consenso dei partecipanti alla rivelazione o il mediatore ritenga questa assolutamente necessaria per evitare la commissione di imminenti o gravi reati e quando le dichiarazioni integrino di per sé reato». Non è possibile nemmeno procedere a sequestro di carte o documenti relativi all'oggetto del programma (salvo costituiscano corpo del reato), né è consentita l'intercettazione di conversazioni o comunicazioni effettuate nei luoghi in cui si svolge il programma o intrattenute dai mediatori ed aventi ad oggetto fatti conosciuti per ragione o nel corso del programma.

Qualora le suddette intercettazioni o i suddetti sequestri dovessero comunque esser realizzati, i loro risultati non potrebbero esser utilizzati (art. 52, comma 4, d. lgs. n. 150/2022): il divieto è quindi assistito dalla sanzione processuale dell'inutilizzabilità (sempre che non costituiscano corpo del reato o non abbiano ad oggetto fatti sui quali i mediatori abbiano deposto o che gli stessi abbiano in altro modo divulgato).

Sempre al di fuori del caso di consenso dei partecipanti o del caso in cui il mediatore ritenga la rivelazione assolutamente necessaria per evitare la commissione di imminenti o gravi reati (o le dichiarazioni integrino di per sé reato), il mediatore non ha obblighi di denuncia in relazione ai reati dei quali abbia avuto notizia per ragione o nel corso del programma di giustizia riparativa (art. 52, comma 5, d. lgs. n. 150/2022).

¹⁹⁶ M. E. MASTROJANNI, *La giustizia riparativa e i rapporti con il processo penale*, in Ciclo di webinar a cura del Comitato direttivo della Scuola Superiore della Magistratura, cit.

Il Capo III del Titolo IV del d.lgs. n. 150/2022 si focalizza, invece, sui programmi di giustizia riparativa, ricomprendendo tra essi, nell'art. 53 d.lgs. n. 150/2022, la mediazione tra la persona indicata come autore dell'offesa e la vittima del reato (estesa eventualmente anche ai gruppi parentali), il dialogo riparativo¹⁹⁷, e ogni altro programma dialogico guidato da mediatori e svolto nell'interesse della vittima del reato e della persona indicata come autore dell'offesa.

Preliminarmente allo svolgimento degli incontri, i mediatori, *ex art.* 54 d.lgs. n. 150/2022, dovranno avere contatti e colloqui con ciascuno dei partecipanti, dare loro le informazioni dovute, raccogliere il loro consenso¹⁹⁸ e verificare la fattibilità dei programmi stessi.

L'art. 55 d.lgs. n. 150/2022 dà poi rilievo allo spazio fisico in cui gli incontri devono svolgersi e alle modalità di azione dei mediatori: si deve trattare di uno spazio adeguato e idoneo a garantire riservatezza e indipendenza. Uno spazio nel quale i mediatori dovranno assicurare un trattamento rispettoso, non discriminatorio nei confronti partecipanti, garantendo tempi adeguati alle necessità del caso.

Gli esiti possibili del programma di giustizia riparativa disciplinati dal legislatore delegato sono diversi: si potrebbe verificare una mancata esecuzione dello stesso, oppure una sua interruzione, o un mancato raggiungimento dell'esito riparativo¹⁹⁹. Il mediatore dovrà comunque comunicare ciascuna di queste situazioni all'autorità giudiziaria procedente (art. 57, comma 2, d.lgs. n. 150/2022), senza che però possano mai prodursi effetti sfavorevoli nei confronti della persona indicata come autore dell'offesa (art. 58, comma 2, d.lgs. n. 150/2022).

Seguendo le direttive contenute nella legge delega, il decreto legislativo in esame ha stabilito che nell'ipotesi di raggiungimento di un esito riparativo, il mediatore dovrà trasmettere all'autorità giudiziaria procedente una relazione al termine del programma, descrivendo le attività svolte e l'esito riparativo (art. 57, comma 1, d.lgs. n. 150/2022).

¹⁹⁷ Cfr. Capitolo II, paragrafo 2.

¹⁹⁸ *Relazione illustrativa al decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150*, cit., 551, specifica che «risulta fondamentale, anche ai fini della raccolta del consenso dei partecipanti al programma di giustizia riparativa, che i mediatori forniscano tutte le informazioni necessarie circa le modalità di accesso e di svolgimento del programma, nonché i potenziali esiti, gli eventuali accordi tra i partecipanti e, infine, le garanzie e i doveri previsti» nel d. lgs. n.150/2022.

¹⁹⁹ M. BOUCHARD, *Commento al titolo IV del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150 sulla disciplina organica della giustizia riparativa*, in www.questionegiustizia.it, 7 febbraio 2023, 144, rispetto al verificarsi di queste evenienze, espone la seguente considerazione: «occorre assumere l'impossibilità di un percorso riparativo, così come la sua interruzione o il suo esito negativo, non già come uno scacco, un fallimento destinato a ripercuotersi negativamente sul processo o sulla vita delle persone, bensì come un'occasione che segna gli incontri tra persone e luoghi, lascia tracce, rappresenta un'utilità su cui riflettere e destinata ad appartenere al patrimonio morale della persona. Si tratta di un'occasione che vale la pena sfruttare piuttosto che perdere».

Ai sensi dell'art. 58, comma 1, d.lgs. n. 150/2022 sia lo svolgimento del programma descritto che l'eventuale esito riparativo saranno valutati dall'autorità giudiziaria per le determinazioni di propria competenza, anche ai fini di cui all'art.133 c.p.

Due le tipologie di esiti riparativi normate dall'art. 56 d.lgs. n. 150/2022: un esito materiale, il quale «può comprendere il risarcimento del danno, le restituzioni, l'adoperarsi per elidere o attenuare le conseguenze dannose o pericolose del reato o evitare che lo stesso sia portato a conseguenze ulteriori» e per la determinazione del quale i partecipanti possono essere assistiti dai propri difensori; un esito simbolico, il quale «può comprendere dichiarazioni o scuse formali, impegni comportamentali anche pubblici o rivolti alla comunità, accordi relativi alla frequentazione di persone o luoghi», e per l'esecuzione dei quali accordi viene garantita alle parti l'assistenza dei mediatori.

Il Capo IV è invece dedicato alla formazione dei mediatori esperti in programmi di giustizia riparativa e ai requisiti per l'esercizio dell'attività.

Il Capo V del Titolo IV del d.lgs. n. 150/2022, infine, si focalizza sui Centri per la Giustizia riparativa²⁰⁰, di importanza centrale per l'operatività di questa riforma.

5.2. Segue: Le modifiche introdotte nel codice penale, nel codice di procedura penale, e nell'ordinamento penitenziario

La volontà di rendere realmente operativa la disciplina sulla giustizia riparativa ha comportato la necessità di prevedere modifiche al codice penale, al codice di procedura penale, e all'ordinamento penitenziario (ossia, alla legge 26 luglio 1975, n. 354, «Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà»).

Per quanto riguarda il codice penale, dalle modifiche introdotte dal d.lgs. n. 150/2022 sono stati interessate le seguenti disposizioni:

- art. 62, comma 1, n. 6, c.p. (così come modificato dall'art. 1, comma 1, lettera b), d. lgs. 150/2022): tra le circostanze attenuanti comuni del reato viene indicata la partecipazione ad un programma di giustizia riparativa con la vittima del reato, concluso con un esito riparativo (circostanza che, nel caso in cui l'esito riparativo comporti l'assunzione da parte dell'imputato di impegni comportamentali, viene valutata solo quando gli impegni siano stati rispettati);
- art. 152, comma 3, n. 2, c.p. (comma aggiunto dall'art. 1, comma 1, lettera h), n. 2, d. lgs. n. 150/2022): nei reati punibili a querela della persona offesa, si prospetta la remissione tacita di querela anche quando il querelante abbia partecipato ad un programma di giustizia

²⁰⁰ Per un approfondimento sul punto si rimanda al Capitolo III, paragrafo 2.

riparativa concluso con esito positivo. Anche in questo caso, quando l'esito riparativo comporti l'assunzione da parte dell'imputato di impegni comportamentali, la querela si intenderà rimessa solo quando gli impegni siano stati rispettati;

- art. 163, ultimo comma, c.p. (modificato dall'art. 1, comma 1, lettera l), d. lgs. n. 150/2022): consente ora che, qualora la pena inflitta non sia superiore ad un anno, il giudice possa concedere la sospensione dell'esecuzione penale per un anno, anche laddove il colpevole (prima che sia stata pronunciata sentenza di primo grado) abbia partecipato ad un programma di giustizia riparativa concluso con esito riparativo.

Il codice di procedura penale, invece, ha subito modifiche ad opera del d.lgs. n. 150/2022 in tutti gli articoli in cui si richiede l'adempimento di un dovere informativo da parte dell'autorità giudiziaria procedente nei confronti dell'indagato, dell'imputato, del condannato, della persona offesa e/o della vittima, in modo tale da garantire quel diritto all'informazione²⁰¹ previsto dall'art. 47, comma 1, d.lgs. n. 150/2022.

Ad esser interessati in quest'ottica, sono stati l'art. 90 *bis* c.p.p., lettera *p-bis*) e lettera *p-ter*), il nuovo art. 90 *bis.1* c.p.p., l'art. 293 comma 1, lett. *i-bis*) c.p.p., il nuovo comma 1 *ter* dell'art. 369 c.p.p., l'art. 386, comma 1, lett. *i-bis*) c.p.p., l'art. 408, comma 3, c.p.p., l'art. 409, comma 2, c.p.p., l'art. 415 *bis*, comma 3, c.p.p., il nuovo comma 3 *bis* dell'art. 419 c.p.p., la nuova lettera *d-bis*) del comma 1 dell'art. 429 c.p.p., l'art. 447, comma 1, c.p.p.²⁰², l'art. 450, comma 3, c.p.p., le lettere h-

²⁰¹ L. PARLATO, in *La giustizia riparativa: i nuovi e molteplici incroci con il rito penale*, in AA.VV., *Riforma Cartabia: La nuova giustizia penale*, cit., 286, espone alcune osservazioni in merito alle molteplici informative previste, sostenendo che «da un lato, ci si può domandare se questa insistenza non risulti talvolta sovrabbondante (...). Dall'altro lato, occorre chiedersi in quale misura l'eventuale omissione degli avvisi possa comportare conseguenze in termini di invalidità degli atti cui essi devono accompagnarsi. In assenza di specifiche indicazioni nelle norme codicistiche che, di volta in volta, includono la previsione normativa dell'informativa – alla luce del principio di tassatività che governa la materia – la mancata formulazione dell'avviso stesso difficilmente potrà essere ricondotta alla norma generale di cui all'art. 178, lett. c, c.p.p.». Ciò che viene evidenziato in definitiva è il fatto che prevedere un diritto all'interno del processo penale senza munirlo di relativa sanzione processuale in caso di mancato rispetto dello stesso, rischia di rendere quel diritto lettera morta. D. GUIDI, *Profili processuali della giustizia riparativa*, in <https://discrimen.it/>, n. 3/2022, 112, a sua volta, sempre rispetto ai suddetti oneri informativi, aggiunge: «vi è però il rischio che la reiterazione quasi "ossessiva" della formula sugli oneri informativi in quasi ogni parte del codice di rito si traduca a livello prasseologico in mero appesantimento procedimentale (sconfinando nella c.d.tta "burocrazia degli avvisi"), senza fornire un supporto conoscitivo realmente idoneo a far sì che i protagonisti del conflitto sociale innescato dal reato possano compiere scelte adeguatamente ponderate e consapevoli».

²⁰² A. PRESUTTI, *Aspettative e ambizioni del paradigma riparativo codificato*, in *Sistema penale*, 14 novembre 2022, ravvisa in questo caso «una opzione antieconomica difficile da praticare»: «[laddove la] richiesta di patteggiamento nella fase delle indagini [venga] accolta dal giudice, il decreto di fissazione della relativa udienza include l'informativa [sui percorsi di giustizia riparativa]. Ma pare non ipotizzabile che l'imputato mandi a monte un accordo sulla pena, presumibilmente conveniente, già definito con l'accusa, in vista di un accordo eventuale e incerto da sperimentare con l'offeso».

bis) e *h-ter*) del comma 1 dell'art. 460 c.p.p.²⁰³, la nuova lettera *h-bis*) del comma 1 dell'art. 552 c.p.p., l'art. 601, comma 3, c.p.p., l'art. 656, comma 3 e comma 5, c.p.p., l'art. 660 c.p.p.

Seguendo una sorta di linea anche temporale, è possibile analizzare questi articoli nei vari momenti in cui si colloca l'informazione in essi prevista. Innanzitutto, l'art. 90 *bis*, rubricato «informazioni alla persona offesa», prevede, nella lettera *p-bis* e nella lettera *p-ter* (aggiunte dall'art. 5, comma 1 lettera e), n. 5, d. lgs. n. 150/2022) che fin «dal primo contatto con l'autorità procedente», alla persona offesa vengano fornite informazioni in merito, rispettivamente, «alla facoltà di accedere ai programmi di giustizia riparativa» e «al fatto che la partecipazione del querelante a un programma di giustizia riparativa, concluso con un esito riparativo e con il rispetto degli eventuali impegni comportamentali assunti da parte dell'imputato, comporta la remissione tacita di querela». Poiché però il concetto di vittima²⁰⁴ introdotto con il d. lgs. 150/2022 nel nostro ordinamento è ben più ampio del concetto di persona offesa, per adempiere anche nei confronti della vittima al dovere informativo in questione, l'art. 5, comma 1, lettera f), d. lgs. 150/2022, ha introdotto l'art. 90 *bis.1* c.p.p., il quale prevede appunto che «la vittima del reato di cui all'articolo 42, comma 1, lettera b), del decreto legislativo attuativo della legge 27 settembre 2021, n. 134, sin dal primo contatto con l'autorità procedente, viene informata in una lingua a lei comprensibile della facoltà di svolgere un programma di giustizia riparativa».

Nei casi tassativi in cui gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria eseguano la misura precautelare dell'arresto o del fermo, l'art. 386 c.p.p., comma 1, lettera *i-bis* (aggiunta dall'art. 19, comma 1, lettera a), n. 1, d. lgs. 150/2022), prevede che gli stessi «consegnino all'arrestato o al fermato una comunicazione scritta [...] con cui lo informano [...] della facoltà di accedere ai programmi di giustizia riparativa».

Nel momento in cui, invece, il giudice, dietro richiesta del pubblico ministero, disponga un'ordinanza di custodia cautelare, l'art. 293, comma 1, lettera *i-bis*), c.p.p. (aggiunta dall'art. 13, comma 1, lettera a), d. lgs. 150/2022), prevede che «salvo quanto previsto dall'articolo 156, l'ufficiale o l'agente incaricato di eseguire l'ordinanza che ha disposto la custodia cautelare

²⁰³ A. PRESUTTI, *Aspettative e ambizioni del paradigma riparativo codificato*, cit., ritiene che, come nel caso dell'art. 447 c.p.p., anche in questo caso ci si trovi davanti ad un'opzione antieconomica difficilmente praticabile: «anche per questo si prevede, quale contenuto obbligatorio, l'informativa circa la facoltà di accedere a programmi di giustizia riparativa (nuova lett. *h-bis* dell'art. 460 comma 1). Non è chiaro quali vantaggi ne potrebbe ricavare il condannato a fronte dell'alea implicita nel percorso riparativo: difatti, la rinuncia alla opposizione comporta la riduzione di un quinto della pena pecuniaria applicata (nuova lett. *h-ter* dell'art. 460 comma 1 c.p.p.), già definita al ribasso rispetto al minimo edittale; se applicata in sostituzione della pena detentiva, operano criteri di ragguglio riformati in senso favorevole (art. 459 comma 1-*bis* c.p.p.) e comunque il suo pagamento estingue il reato (art. 460 comma 5, quarto periodo aggiunto c.p.p.). Senza considerare che la scelta dell'opposizione riapre la partita sul tema della responsabilità, vale a dire sulla fondatezza della decisione di condanna».

²⁰⁴ Cfr. capitolo IV, paragrafo 2.

consegna all'imputato [o all'indagato] copia del provvedimento unitamente a una comunicazione scritta [...] con cui lo informa [...] della facoltà di accedere ai programmi di giustizia riparativa». Lo stesso avviso riguardante «la facoltà di accedere ai programmi di giustizia riparativa» dev'essere dato:

- ai sensi dell'art. 369, comma 1 *ter*, c.p.p. (aggiunto dall'art. 18, comma 1, lettera c), n. 2, d. lgs. n. 150/2022), dal pubblico ministero (quando debba compiere in fase di indagini un atto al quale il difensore ha diritto di assistere), nei confronti sia della persona sottoposta alle indagini sia della persona offesa;
- ai sensi dell'art. 408, comma 3, c.p.p. (modificato dall'art. 22, comma 1, lettera e), n. 3, d. lgs. n. 150/2022), dal pubblico ministero, nei confronti sia della persona sottoposta alle indagini sia della persona offesa, quando presenta al giudice richiesta di archiviazione «per infondatezza della notizia di reato». Questo comma è però stato a sua volta modificato dal decreto legislativo 19 marzo 2024, n. 31, rubricato «Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, di attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per l'efficienza del processo penale nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari», il quale prevede ora che la suddetta informazione venga resa solo alla persona offesa (art. 2, lettera i, d. lgs. 31/2024);
- ai sensi dell'art. 409, comma 2, c.p.p. (modificato dall'art. 22, comma 1, lettera f), d. lgs. 150/2022), dal giudice (laddove non accolga la richiesta di archiviazione presentata dal pubblico ministero e fissi entro tre mesi l'udienza in camera di consiglio) sia alla persona offesa che alla persona sottoposta alle indagini;
- ai sensi dell'art. 415 *bis*, comma 3, c.p.p. (modificato dall'art. 22, comma 1, lettera l), n. 2, d. lgs. 150/2022), dal pubblico ministero, insieme all'avviso di conclusione delle indagini, nei confronti dell'indagato sempre, e nei confronti della persona offesa solo laddove alla stessa debba essere notificato anche l'avviso di conclusione delle indagini preliminari (ossia, solo nel caso in cui si stia procedendo per i reati di cui agli artt. 572 e 612 *bis* c.p.);
- ai sensi dell'art. 419, comma 3 *bis*, c.p.p. (aggiunto dall'art. 23, comma 1, lettera a), n. 2, d. lgs. n. 150/2022), dal giudice, nei confronti sia dell'imputato che della persona offesa, insieme all'avviso con cui fa notificare a questi ultimi (tra l'altro) il giorno, l'ora e il luogo dell'udienza preliminare, con la richiesta di rinvio a giudizio formulata dal pubblico ministero;
- ai sensi dell'art. 429, comma 1, lettera d-*bis*, c.p.p. (aggiunta dall'art. 23, comma 1, lettera n), d. lgs. n. 150/2022), dal giudice, sia nei confronti dell'imputato che della persona offesa,

col decreto che dispone il giudizio che ritenga di dover emettere al termine dell'udienza preliminare;

Anche qualora il rito seguito non sia quello ordinario, ma quello dei c.d. procedimenti penali speciali, è pur sempre previsto il dovere di avviso riguardante la «la facoltà di accedere ai programmi di giustizia riparativa», che in questi casi dev'essere dato:

- ai sensi dell'art. 447, comma 1, c.p.p. (modificato dall'art. 25, lettera d, d. lgs. n. 150/2022), dal giudice, nei confronti della persona sottoposta alle indagini, con il decreto di fissazione dell'udienza di decisione, qualora in fase di indagini preliminari sia stata presentata una richiesta (congiunta o con il consenso scritto dell'altra parte) di applicazione della pena;
- ai sensi dell'art. 450, comma 3, c.p.p. (modificato dall'art. 26, comma 1, d. lgs. n. 150/2022), da parte del pubblico ministero, nei confronti dell'imputato, con la citazione a comparire all'udienza per il giudizio direttissimo. In questo caso, non è chiaro se l'avviso della facoltà di accedere ai programmi di giustizia riparativa debba esser reso anche nei confronti della persona offesa, poiché il comma 3 prevede che sia la citazione a dover contenere (tra gli altri) i requisiti di cui alla lettera *d-bis*, comma 1, dell'art. 429, il quale ultimo contempla il suddetto avviso sia nei confronti dell'imputato che della persona offesa: la citazione a comparire all'udienza per il giudizio direttissimo però è un atto rivolto solo nei confronti dell'imputato.
- ai sensi dell'art. 456, comma 1, c.p.p., dal giudice, nei confronti dell'imputato e della persona offesa, con il decreto di citazione a giudizio immediato, in forza del richiamo operato all'art. 429, comma 1, c.p.p. Per questo motivo pare una duplicazione quanto previsto dal d. lgs. 31/2024, art. 2, comma 1, lettera r), che prevede una modifica dell'art. 456 c.p.p. con l'aggiunta del comma 2 *bis*, il quale dispone che «con il decreto l'imputato è informato che ha facoltà di accedere ai programmi di giustizia riparativa». Se non è da intendersi come duplicazione, il fatto che in quest'ultima modifica si faccia riferimento all'avviso solo nei confronti dell'imputato, potrebbe portare a pensare – a giudizio di chi scrive - ad un'esclusione dello stesso avviso nei confronti della persona offesa.
- ai sensi dell'art. 460, comma 1, lettera *h-bis*, c.p.p. (modificato dall'art. 28, comma 1, lettera c, d. lgs. n. 150/2022), dal giudice, nei confronti dell'imputato, con il decreto penale di condanna.

Nel caso di procedimento davanti al Tribunale monocratico con citazione diretta, è il pubblico ministero che, nel decreto di citazione a giudizio, deve dare avviso tanto all'imputato quanto alla persona offesa «che hanno facoltà di accedere ai programmi di giustizia riparativa» (art. 552, comma 1, lettera *h-bis*, aggiunta dall'art. 32, comma 1, lettera d, d. lgs. n. 150/2022).

L'art. 601, comma 3, c.p.p. (modificato dall'art. 34, comma 1, lettera g, n. 3, d. lgs. n. 150/2022) dispone che anche il decreto di citazione per il giudizio d'appello debba contenere, tra gli altri, i requisiti previsti dall'art. 429, comma 1, lettera d-*bis*: ciò significa che al giudice spetta anche in questa fase dare avviso, sia all'imputato (o qualificato in maniera differente a seconda di quanto statuito al giudice in primo grado) sia alla persona offesa, della facoltà di accedere ai programmi di giustizia riparativa.

Per quanto riguarda la fase in cui, giunti ad una sentenza di condanna a pena detentiva passata in giudicato, il pubblico ministero deve portare in esecuzione l'ordine in essa contenuto, l'art. 656 c.p.p. dispone che la suddetta autorità giudiziaria informi il condannato della facoltà di accedere ai programmi di giustizia riparativa in due situazioni distinte:

- ai sensi dell'art. 656, comma 3, c.p.p. (modificato dall'art. 38, comma 1, lettera a, n. 1, d. lgs. n. 150/2022), con l'ordine di esecuzione;
- ai sensi dell'art. 656, comma 5, c.p.p. (modificato dall'art. 38, comma 1, lettera a, n. 2), con l'avviso reso insieme all'ordine di esecuzione e al decreto di sospensione dell'ordine di esecuzione, nel caso in cui «[salvo quanto previsto dai commi 7 e 9 dell'art. 656 c.p.p.] la pena detentiva, anche se costituente residuo di maggiore pena, non [sia] superiore a tre anni, quattro anni nei casi previsti dall'articolo 47 *ter* comma 1, della legge 26 luglio 1975, n. 354, o sei anni nei casi di cui agli articoli 90 e 94 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni».

L'art. 660, comma 3, c.p.p. (modificato dall'art. 38, comma 1, lettera c, n.3, d. lgs. n. 150/2022) dispone che allo stesso modo, anche quando debba portare ad esecuzione una pena pecuniaria, il pubblico ministero debba inserire, nell'ordine di esecuzione col quale ingiunge al condannato il pagamento, l'avviso allo stesso della facoltà di accedere ai programmi di giustizia riparativa.

Ulteriore importante modifica è quella apportata con la nuova previsione dell'art. 129 *bis*, c.p.p. (aggiunto dall'art. 7, comma 1, lettera c, d. lgs. n. 150/2022), rubricato «accesso ai programmi di giustizia riparativa». In primo luogo, nel comma 1, si disciplina qui l'invio²⁰⁵ di imputato e vittima ai centri per la giustizia riparativa da parte dell'autorità giudiziaria. In secondo luogo, nel comma 3, si prevede che il giudice precedente disponga l'invio con ordinanza «sentite le parti, i difensori nominati e, se lo ritiene necessario, la vittima del reato [...] qualora reputi che lo svolgimento di un programma di giustizia riparativa possa essere utile alla risoluzione delle questioni derivanti dal fatto per cui si procede e non comporti un pericolo concreto per gli interessati e per l'accertamento dei fatti», con specificazione che «nel corso delle indagini preliminari provvede

²⁰⁵ Per un approfondimento di questo tema si rinvia al capitolo III, paragrafi 2.2 e 4.

[invece] il pubblico ministero con decreto motivato»²⁰⁶. Si sottolinea che, mentre questa prima parte dell'art. 129 *bis*, c.p.p. non ha subito alcuna modifica sostanziale, il d. lgs. n. 31/2024 ha invece modificato²⁰⁷ il comma 4 e aggiunto dopo di esso i nuovi commi 4 *bis* e 4 *ter*.

Ancora, si è proceduto alla modifica del comma 4 dell'art.464 *bis* c.p.p.: la lettera c) del comma 4 richiede che il programma trattamentale da allegare all'istanza di sospensione del procedimento con messa alla prova preveda «le condotte volte a promuovere, ove possibile, la mediazione con la persona offesa e lo svolgimento di programmi di giustizia riparativa»²⁰⁸. Viene così inserito il riferimento (in precedenza assente) allo svolgimento di programmi di giustizia riparativa, in aggiunta all'unico programma in precedenza richiamato della mediazione. Già la precedente formulazione dell'art. 464 *bis* c.p.p. (introdotta con legge 28 aprile 2014, n. 67, «Deleghe al Governo in materia di pene detentive non carcerarie e di riforma del sistema sanzionatorio. Disposizioni in materia di sospensione del procedimento con messa alla prova e nei confronti degli irreperibili») consentiva infatti di prevedere all'interno del programma di trattamento riguardante la messa alla prova, anche «le condotte volte a promuovere, ove possibile, la mediazione con la persona offesa».

È stato infine aggiunto (dall'art. 41, comma 1, lettera c), d. lgs. n. 150/2022) l'art. 45 *ter* alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, per meglio specificare quale sia il giudice competente ad adottare i provvedimenti concernenti l'invio al Centro per la giustizia riparativa:

- a seguito dell'emissione del decreto di citazione diretta a giudizio, sarà competente il Giudice per le indagini preliminari «fino a quando il decreto, unitamente al fascicolo, non è trasmesso al giudice a norma dell'articolo 553, comma 1 del codice»;
- dopo la pronuncia della sentenza e prima della trasmissione degli atti a norma dell'articolo 590 del codice (e quindi al giudice dell'impugnazione), sarà competente il giudice che ha emesso la sentenza;
- durante la pendenza del ricorso per cassazione, sarà competente il giudice che ha emesso il provvedimento impugnato.

Infine, alcune modifiche sono state introdotte anche alla l. n. 354/1975. Più precisamente:

²⁰⁶ Per un approfondimento di questo tema si rinvia al capitolo III, paragrafi 2.2 e 4.

²⁰⁷ Per un approfondimento del tema si rimanda al capitolo III, paragrafo 3.

²⁰⁸ P. MAGGIO, *Giustizia riparativa e sistema penale nel decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150. Parte II. «disciplina organica» e aspetti di diritto processuale*, in *Sistema penale*, 27 febbraio 2023, parla di questa modifica in termini di «soluzione necessitata dalla prospettiva realistica seguita dal legislatore in relazione a un istituto di indubbio successo, che pure essendo totalmente differente per contenuti e obblighi rispetto alla filosofia della GR, si è dimostrato nella prassi uno spazio privilegiato di sperimentazione di pratiche di *restorative justice* [...]»:

- l'art. 13 ord. penit., che ha da tempo introdotto l'importante principio dell'individualizzazione del trattamento penitenziario, richiede ora nel suo nuovo comma 4 (inserito dall'art. 78, comma 1, lettera a), d. lgs. n. 150/2022) che nei confronti di condannati e internati sia favorito il ricorso a programmi di giustizia riparativa;
- l'art. 47, comma 12, ord. penit. (modificato dall'art. 78, comma 1, lettera c), n. 2) prevede che nella valutazione dell'esito positivo del periodo di affidamento in prova ai servizi sociali debba tenersi conto anche dello svolgimento di un programma di giustizia riparativa e dell'eventuale esito riparativo.

Sempre per ciò che concerne l'ordinamento penitenziario, un intero articolo è stato invece aggiunto dall'art. 78, comma 1, lettera b), d. lgs. n. 150/2022, e rubricato «Giustizia riparativa»: l'art. 15 *bis* ord. penit. In virtù del comma 1 dell'art. 15 *bis* ord. penit., l'autorità giudiziaria ha la facoltà, in qualunque fase dell'esecuzione penitenziaria, di disporre l'invio di condannati e internati ai programmi di giustizia riparativa. Nel caso in cui, in seguito all'invio, vi sia la partecipazione effettiva ad un programma di giustizia riparativa accompagnata da un esito riparativo, sia la prima che il secondo verranno «valutati ai fini dell'assegnazione al lavoro all'esterno, della concessione dei permessi premio e delle misure alternative alla detenzione previste dal capo VI, nonché della liberazione condizionale», senza che si possa, al contrario, tener in conto un'eventuale mancata effettuazione del programma, interruzione, o un eventuale mancato raggiungimento di un esito riparativo.

In questo modo la giustizia riparativa, attraverso le suddette modifiche, acquista una piena cittadinanza sia prima ancora che un procedimento penale abbia inizio, sia all'interno dello stesso, sia in seguito, durante l'esecuzione penitenziaria.

5.3. Segue: La normativa regolamentare in materia di formazione del mediatore ed elenco dei mediatori esperti

Figura centrale per lo svolgimento dei programmi di giustizia riparativa è quella del mediatore²⁰⁹, il quale viene indicato dall'art. 42 d.lgs. n. 150/2022 come un soggetto «terzo, imparziale, adeguatamente formato». Il Capo IV dello stesso decreto è dedicato al tema della formazione dei

²⁰⁹ L. PARLATO, in *La giustizia riparativa: i nuovi e molteplici incroci con il rito penale*, in AA.VV., *Riforma Cartabia: La nuova giustizia penale*, cit., 279, riguardo a questa figura, partendo dalla constatazione che, con riferimento a programmi di giustizia riparativa diversi dalla mediazione, alcune fonti internazionali – v. *supra*, nel Capitolo I, paragrafi 2 e 3- utilizzino, in luogo del termine “mediatore”, l'espressione “facilitatore”, ritiene che «la recente normativa si esprima in modo improprio, mediante una sorta di sineddoche, richiamando “una parte per il tutto” e perciò intendendo ricomprendere sia un insieme più vario di operatori – che potrebbe rimandare alla più generica figura del “facilitatore”- sia una serie più ampia di metodi riparativi», assumendo «come modello la “mediazione”, nonostante il possibile sviluppo di altri programmi riparativi».

c.d. mediatori esperti in programmi di giustizia riparativa e ai requisiti che debbono avere per lo svolgimento di tali attività. Una maggior specificazione di quanto contenuto nel suddetto Capo è stata fornita da due decreti del Ministero della giustizia, entrambi datati 9 giugno 2023.

Il primo decreto, rubricato «Disciplina delle forme e dei tempi della formazione finalizzata a conseguire la qualificazione di mediatore esperto in programmi di giustizia riparativa nonché delle modalità di svolgimento e valutazione della prova di ammissione alla formazione ed altresì della prova conclusiva della stessa», disciplina in tutti i suoi aspetti la formazione teorica e pratica necessaria per conseguire la qualificazione di mediatore esperto in programmi di giustizia riparativa, applicando quanto richiesto nell'art. 59²¹⁰ d.lgs. n. 150/2022.

Nell'art. 3 del decreto ministeriale in questione, il mediatore esperto nei programmi di giustizia riparativa viene definito come «un professionista, imparziale e adeguatamente formato, che, con indipendenza, sensibilità, riservatezza ed equiprossimità, conduce i programmi, mediativi o comunque dialogici, svolti nell'interesse della vittima e della persona indicata come autore dell'offesa». Gli ambiti di competenza richiesti sono diversi: il mediatore deve essere innanzitutto capace di informare e favorire la partecipazione attiva delle persone coinvolte nel programma, utilizzando un linguaggio chiaro e appropriato ed un ascolto attento; deve saper scegliere il programma più idoneo (rispetto al caso e alle persone), previa valutazione di fattibilità dello stesso

²¹⁰ L'art. 59, d. lgs. n. 150/2022, rubricato «Formazione dei mediatori esperti in programmi di giustizia riparativa», dispone quanto segue: «1. La formazione dei mediatori esperti assicura l'acquisizione delle conoscenze, competenze, abilità e dei principi deontologici necessari a svolgere, con imparzialità, indipendenza, sensibilità ed equiprossimità, i programmi di giustizia riparativa. 2. I mediatori esperti ricevono una formazione iniziale e continua. 3. La formazione iniziale consiste in almeno duecentoquaranta ore, di cui un terzo dedicato alla formazione teorica e due terzi a quella pratica, seguite da almeno cento ore di tirocinio presso uno dei Centri per la giustizia riparativa di cui all'articolo 63. 4. La formazione continua consiste in non meno di trenta ore annuali, dedicate all'aggiornamento teorico e pratico, nonché allo scambio di prassi nazionali, europee e internazionali. 5. La formazione teorica fornisce conoscenze su principi, teorie e metodi della giustizia riparativa, nonché nozioni basilari di diritto penale, diritto processuale penale, diritto penitenziario, diritto minorile, criminologia, vittimologia e ulteriori materie correlate. 6. La formazione pratica mira a sviluppare capacità di ascolto e di relazione e a fornire competenze e abilità necessarie alla gestione degli effetti negativi dei conflitti, con specifica attenzione alle vittime, ai minorenni e alle altre persone vulnerabili. 7. La formazione pratica e quella teorica sono assicurate dai Centri per la giustizia riparativa e dalle Università che operano in collaborazione, secondo le rispettive competenze. Ai Centri per la giustizia riparativa è affidata in particolare la formazione pratica, che viene impartita attraverso mediatori esperti iscritti nell'elenco di cui all'articolo 60 i quali abbiano un'esperienza almeno quinquennale nei servizi per la giustizia riparativa e siano in possesso di comprovate competenze come formatori. 8. L'accesso ai corsi è subordinato al possesso di un titolo di studio non inferiore alla laurea e al superamento di una prova di ammissione culturale e attitudinale. 9. I partecipanti al corso di formazione acquisiscono la qualifica di mediatore esperto in programmi di giustizia riparativa in seguito al superamento della prova finale teorico-pratica. 10. Con decreto del Ministro della giustizia, adottato di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dell'università e della ricerca, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono disciplinati le forme e i tempi della formazione pratica e teorica di cui al comma 7, nonché le modalità delle prove di cui ai commi 8 e 9. Gli oneri per la partecipazione alle attività di formazione ed alla prova finale teorico-pratica sono posti a carico dei partecipanti».

e dell'assenza di pericolo concreto per i partecipanti, e saper «garantire tempi, spazi e luoghi adeguati per lo svolgimento del programma» (art. 3, comma 1 lettere a, b, d, d.m. 9 giugno 2023)²¹¹.

Poiché l'essenza di questi programmi è la dialogicità, il mediatore deve saper facilitare il percorso comunicativo tra le parti, aiutarle a raccontare e ad ascoltare reciprocamente il dolore, così come deve saper gestire emozioni e sentimenti della vittima del reato e della persona indicata come autore dell'offesa, promuovendo il riconoscimento della prima e la responsabilizzazione della seconda (art. 3, comma 1, lett. c), d.m. 9 giugno 2023).

Attraverso la padronanza delle tecniche riparative dovrà saper gestire le relazioni interpersonali in maniera rispettosa, non discriminatoria, non giudicante, e in posizione di equiprossimità. (art. 3, comma 1, lett.e), d.m. 9 giugno 2023).

Il conflitto provocato dal reato porta in sé dei potenziali effetti distruttivi, perciò negativi: il mediatore dovrà saper farsi carico di questi effetti e prendersene cura, analizzando la situazione in maniera imparziale e favorendo la scelta delle soluzioni migliori a superare gli effetti pregiudizievoli dell'offesa, tenendo anche in considerazione gli effetti che le vicende processuali producono sui partecipanti (art. 3, comma 1, lett. f), d.m. 9 giugno 2023), il che presuppone una sua padronanza del sistema normativo in cui opera.

Ove sia possibile (poiché non in tutti i casi lo sarà) dovrà esser capace anche di costruire un accordo riparativo e ricostruire i legami con la comunità. (art. 3, comma 1, lett. f, d.m. 9 giugno 2023).

L'opera del mediatore non è un'opera individuale, tanto che lo stesso art. 53, comma 1, d. lgs. n. 150/2022, prevede che «i programmi di giustizia riparativa [...] vengono svolti da almeno due mediatori»²¹²: per questo gli si richiedono le ulteriori capacità di lavorare in gruppo con altri mediatori esperti e di interloquire con l'autorità giudiziaria e con tutti gli altri soggetti coinvolti in questo servizio quali difensori, interpreti, servizi della giustizia e del territorio, autorità di pubblica sicurezza e ogni ulteriore interlocutore sociale (art. 3, comma 1, lettere i) ed l), d.m. 9 giugno 2023).

L'accesso alla formazione è preceduto da una prova di ammissione. In forza dell'art. 8, comma 2, d. m. 9 giugno 2023, l'accesso alla prova di ammissione ai corsi di formazione è riservato a coloro che abbiano conseguito un titolo di studio non inferiore alla laurea e titoli equivalenti o equipollenti

²¹¹ In attuazione di quanto previsto dall'art. 55, commi 1 e 2, d. lgs. n. 150/2022, ossia che «i programmi di giustizia riparativa si svolgono in spazi e luoghi adeguati allo svolgimento dei programmi [...]» e «nello svolgimento degli incontri i mediatori assicurano il trattamento rispettoso, non discriminatorio ed equiprossimo dei partecipanti, garantendo tempi adeguati alle necessità del caso».

²¹² *Relazione illustrativa al decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150*, cit., 550, a tal proposito afferma infatti che «è importante che per ciascun programma [di giustizia riparativa] intervengano almeno due mediatori, in modo da garantire terzietà, indipendenza e imparzialità e da minimizzare i rischi di vittimizzazione secondaria».

ai sensi di legge: quindi, per l'esercizio del ruolo di mediatore penale è necessario il titolo di studio della laurea, seppur non sia presente alcuna preclusione che riguardi la classe di laurea.

La prova di ammissione consiste in un colloquio pubblico, in presenza, volto a valutare il contenuto della documentazione prodotta (il *curriculum vitae* e una lettera motivazionale), il livello di cultura generale e le attitudini specifiche del candidato stesso (art. 8, comma 2, d. m. 9 giugno 2023).

Superata la prova di ammissione, avrà luogo il periodo di formazione. In attuazione del d.lgs. n. 150 del 2022, il decreto ministeriale del 9 giugno 2023 prevede una formazione iniziale strutturata come teorica (art. 4) e pratica (art. 6), con un percorso formativo unitario e istituito presso le università, in collaborazione paritetica con i centri per la giustizia riparativa.

La formazione teorica iniziale sarà assicurata dalle università attraverso «un corso, di durata complessiva non inferiore a centosessanta ore effettive, avente ad oggetto l'insegnamento di principi, teorie e metodi della giustizia riparativa, nonché di nozioni basilari di diritto penale, diritto processuale penale, diritto penitenziario, diritto minorile, criminologia, vittimologia e delle ulteriori materie correlate» (art. 4, comma 1, d. m. 9 giugno 2023).

Compresi nella formazione vi sono anche lo studio della deontologia del mediatore esperto e dei peculiari ambiti applicativi della giustizia riparativa, tra cui «quelli relativi ai reati più gravi o commessi in contesti di criminalità organizzata o altresì con vittime minorenni e altrimenti vulnerabili» (art. 4, comma 4, lettera d), d. m. 9 giugno 2023) (a riprova del fatto che questi programmi siano accessibili per ogni fattispecie e gravità di reato).

L'insegnamento di principi, teorie e metodi della giustizia riparativa dovrà avvenire integralmente in presenza, mentre solo per le restanti discipline potrà svolgersi con collegamento da remoto (ma nel limite di un quarto del monte ore) (art. 4, comma 5, d. m. 9 giugno 2023): i partecipanti dovranno essere coinvolti nella didattica e la formazione teorica dovrà alternarsi costantemente alla sperimentazione pratica (art.4, comma 7, lettera a) e lettera b).

In forza dell'art. 6 del decreto ministeriale in esame, la formazione pratica iniziale sarà invece assicurata dai Centri per la giustizia riparativa mediante i mediatori esperti formatori, per una durata complessiva non inferiore a trecentoventi ore effettive, integralmente in presenza, e finalizzata ad acquisire le competenze delineate nell'art. 3 del decreto in analisi.

Questa formazione dovrà esser seguita da un tirocinio, disciplinato dall'art. 7 del decreto ministeriale, di almeno duecento ore effettive, con affiancamento nella conduzione di almeno dieci programmi, assicurato dai medesimi Centri tramite i mediatori esperti formatori.

A conclusione di questo iter formativo si terrà una prova finale, regolamentata dall'art. 9 del presente decreto e articolata in prova teorica e in prova pratica, durante la quale i partecipanti alla formazione dovranno dimostrare la conoscenza completa dei contenuti teorici del percorso e la

piena padronanza delle competenze tecnico-pratiche di cui all'art. 3 del decreto in analisi e delle specifiche abilità acquisite nel percorso formativo.

I mediatori esperti formatori cureranno anche la formazione continua – alla quale è dedicata l'art. 10 del provvedimento ministeriale in esame - da effettuarsi con cadenza annuale mediante partecipazione a corsi istituiti presso le università, di durata non inferiore a sessanta ore effettive.

Il secondo decreto ministeriale del 9 giugno 2023, rubricato «Istituzione presso il Ministero della giustizia dell'elenco dei mediatori esperti in giustizia riparativa. Disciplina dei requisiti per l'iscrizione e la cancellazione dall'elenco, del contributo per l'iscrizione allo stesso, delle cause di incompatibilità, dell'attribuzione della qualificazione di formatore, delle modalità di revisione e vigilanza sull'elenco, ed infine della data a decorrere dalla quale la partecipazione all'attività di formazione costituisce requisito obbligatorio per l'esercizio dell'attività», disciplina invece

l'istituzione presso il Ministero (più precisamente, presso il Dipartimento per gli affari di giustizia) dell'elenco²¹³ dei mediatori esperti abilitati alla conduzione dei programmi di giustizia riparativa e i requisiti previsti per questa iscrizione (artt. 4, 5 e 6). In breve, per poter effettuare la suddetta iscrizione, i mediatori devono poter attestare di aver superato, con giudizio di idoneità, la prova finale (indicata dall'art.9, comma 7, d. m. 9 giugno 2023) teorico – pratica della formazione; oppure, essere in possesso dei requisiti indicati per ottenere la qualifica di mediatore formatore.

L'art. 9, comma 1, del decreto ministeriale in esame prevede ulteriori requisiti, sia di onorabilità sia di tipo soggettivo, quali, ad esempio, il non essere iscritti all'albo dei mediatori civili, commerciali o familiari (lettera a); o il non essere stati condannati con sentenza definitiva, per delitto non colposo, a pena detentiva, anche se sostituita da una delle pene indicate nell'art. 20 *bis*, comma 1, numeri 1), 2), e 3), c.p. (lettera c). È necessario precisare però che il decreto ministeriale 15 dicembre 2023, rubricato «Modifica dei requisiti soggettivi di inserimento nell'elenco nonché delle cause di incompatibilità con l'esercizio dell'attività di mediatore esperto in giustizia riparativa, ed altresì del termine di presentazione della domanda di iscrizione all'elenco, di cui al decreto 9 giugno 2023, recante: “Istituzione presso il Ministero della giustizia dell'elenco dei mediatori esperti in giustizia riparativa. Disciplina dei requisiti per l'iscrizione e la cancellazione dall'elenco, del contributo per l'iscrizione allo stesso, delle cause di incompatibilità, dell'attribuzione della qualificazione di formatore, delle modalità di revisione e vigilanza sull'elenco, ed infine della data a decorrere dalla quale la partecipazione all'attività di formazione costituisce requisito

²¹³ *Relazione illustrativa al decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, cit., 559*, osserva che l'inserimento in questo elenco «ha natura costitutiva e per ciò solo abilitante all'esercizio dell'attività di mediatore esperto», e che «una disciplina [così] rigorosa delle modalità di accreditamento si ricollega all'esigenza che lo svolgimento dei programmi di giustizia riparativa sia affidato a soggetti che abbiano conseguito quella preparazione ritenuta adeguata all'assunzione di un compito così delicato, tenuto conto delle possibili ricadute dell'esito favorevole del programma sul processo penale».

obbligatorio per l'esercizio dell'attività»», nell'art. 1, comma 1, ha soppresso l'art. 9, comma 1, lettera a), d. m. 9 giugno 2023: per cui l'iscrizione all'albo dei mediatori civili, commerciali o familiari non rappresenta più, attualmente, una causa ostativa all'inserimento nell'elenco dei mediatori esperti in programmi di giustizia riparativa.

Al fine di non disperdere il capitale umano già operante nel settore della giustizia riparativa al momento di entrata in vigore del presente decreto - e per permettere al nuovo sistema di iniziare fin da subito ad operare - l'art. 10 d.m. 9 giugno 2023 prevede che la qualifica di mediatore esperto formatore sia attribuita anche a coloro che, iscritti all'elenco di mediatori esperti, siano risultati in possesso (alla data del 30 dicembre 2022) dei seguenti requisiti:

- «aver comprovate perizia e professionalità nella materia della giustizia riparativa, derivanti dall'esperienza concreta e specifica maturata nella conduzione di programmi, in modo ininterrotto nei cinque anni precedenti il 30 dicembre 2022, presso soggetti specializzati che erogano servizi di giustizia riparativa, pubblici o privati, i quali, alla medesima data, risultavano convenzionati con il Ministero della giustizia ovvero risultavano operare in virtù di protocolli di intesa con gli uffici giudiziari o altri enti pubblici»
- «aver già svolto, in Italia o all'estero, attività di formatore in materia di giustizia riparativa, in modo ininterrotto nei cinque anni precedenti il 30 dicembre 2022».

Gli artt. 13²¹⁴, 14²¹⁵ e 19²¹⁶ del decreto ministeriale in esame elencano invece, rispettivamente, le cause di sospensione dall'elenco dei mediatori esperti, le cause di cancellazione e le cause di

²¹⁴ Art. 13, rubricato «Cause di sospensione dall'elenco», prevede: «1. Costituiscono causa di sospensione d'ufficio, per un periodo da sei a dodici mesi: a) la mancata comunicazione delle variazioni intervenute riguardo i requisiti di cui all'art. 9, attestati ai sensi del comma 3 dello stesso articolo all'atto della domanda di inserimento; b) la mancata trasmissione delle attestazioni o certificazioni relative all'adempimento degli obblighi formativi permanenti, rispettivamente entro il 31 maggio di ciascun anno, per le attestazioni o certificazioni rilasciate fino al 30 aprile, ed entro il 30 novembre dell'anno medesimo, per le attestazioni o certificazioni rilasciate fino al 31 ottobre; c) la violazione di uno dei doveri del mediatore esperto, descritti negli articoli 43, comma 1, lettere b), e) e g), 47, commi 3, 4, 5, 48, 50, comma 1, 52, comma 5, 54, comma 1, 55, commi 2 e 4, 56, comma 4 e 57 del decreto legislativo; d) l'ipotesi prevista dall'art. 18, comma 6 del presente decreto. 2. Costituisce causa di sospensione della qualificazione di formatore la mancata trasmissione delle attestazioni o certificazioni relative all'adempimento degli obblighi formativi permanenti, nella qualità di mediatori esperti formatori, rispettivamente entro il 31 maggio di ciascun anno, per le attestazioni o certificazioni rilasciate fino al 30 aprile, ed entro il 30 novembre dell'anno medesimo, per le attestazioni o certificazioni rilasciate fino al 31 ottobre. 3. Costituisce altresì causa di sospensione dall'elenco o di sospensione della qualificazione di formatore l'istanza in tal senso volontariamente avanzata dall'interessato, per gravi e comprovate ragioni di salute, familiari o professionali, per un periodo non superiore a sei mesi, prorogabile una sola volta per ulteriori sei mesi. 4. Sull'istanza di cui al comma che precede, provvede il responsabile con decreto adottato ai sensi dell'art. 15, comma 4.»

²¹⁵ Art. 14, rubricato «Cause di cancellazione dall'elenco», prevede: «1. Costituiscono cause di cancellazione d'ufficio dall'elenco: a) l'insussistenza, anche per fatti sopravvenuti, dei requisiti di cui all'art. 9; b) il mancato adempimento agli obblighi formativi permanenti; c) la volontaria divulgazione di dati personali relativi ai programmi; d) la reiterata violazione di uno dei doveri del mediatore esperto, di cui all'art. 13, comma 1, lettera c); e) la conduzione di uno o più programmi in presenza di una delle cause di incompatibilità di cui all'art. 19; f) l'ipotesi prevista dall'art. 18, comma 7. 2. Costituisce causa di cancellazione d'ufficio della qualificazione di formatore il mancato adempimento degli obblighi formativi permanenti. 3. Costituisce altresì causa di cancellazione dall'elenco o di cancellazione della sola qualificazione di formatore l'istanza in tal senso avanzata dall'interessato. 4. Sull'istanza di cui al comma 3, provvede il responsabile con decreto adottato ai sensi dell'art. 15, comma 4».

²¹⁶ Art. 19, rubricato «Cause di incompatibilità», prevede: «1. Non possono esercitare l'attività di mediatore esperto: a) i membri del Parlamento nazionale, i membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, i membri del Governo; b) i membri delle giunte degli enti territoriali, nonché i consiglieri regionali, provinciali, comunali e municipali, all'interno del distretto di corte d'appello in cui hanno sede gli enti presso i quali i predetti svolgono il loro mandato; c) coloro che ricoprono o che hanno ricoperto, nei tre anni precedenti alla domanda di iscrizione nell'elenco, incarichi direttivi o esecutivi in partiti o movimenti politici o nelle associazioni sindacali maggiormente rappresentative; d) coloro che ricoprono la carica di difensore civico; e) coloro che ricoprono la carica di Autorità garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale e di garante territoriale dei diritti dei detenuti. 2. Non possono esercitare l'attività di mediatore esperto, all'interno del distretto di corte d'appello in cui svolgono a qualsiasi titolo le loro funzioni, i magistrati onorari. Tale incompatibilità è limitata al periodo di effettivo esercizio delle funzioni per i giudici popolari della corte d'assise e per gli esperti delle sezioni specializzate agrarie. 3. I mediatori esperti non possono svolgere la loro attività all'interno del medesimo distretto di corte d'appello in cui esercitano in via prevalente la professione forense gli stessi mediatori esperti ovvero i loro associati di studio, i membri dell'associazione professionale, i soci della società tra professionisti, il coniuge e il convivente, i parenti fino al secondo grado o gli affini entro il primo grado. 4. Sussiste altresì incompatibilità con l'esercizio dell'attività di mediatore esperto, in relazione al singolo programma: a) se il mediatore esperto, il suo coniuge o convivente, uno dei suoi ascendenti, discendenti, fratelli, sorelle, affini nello stesso grado, zii e nipoti hanno interesse nel programma relativo al procedimento penale, nelle ipotesi previste dall'art. 44, commi 2 e 3, del decreto legislativo, o nel procedimento penale stesso; b) se un partecipante al programma, il mediatore esperto coassegnatario del programma o una delle parti private o dei difensori del procedimento penale di cui alla lettera a) è debitore o creditore del mediatore esperto, del coniuge o del convivente o del figlio del mediatore stesso; c) se il mediatore esperto, il coniuge o il convivente o il figlio

incompatibilità, previste a presidio dei «principi di indipendenza e autonomia del ruolo svolto [dai mediatori esperti] oltre che di equiprossimità da ciascuno dei partecipanti coinvolto nel programma»²¹⁷.

Ad accomunare entrambi i precedenti decreti esposti è sicuramente la clausola finale di invarianza finanziaria: dalla loro attuazione infatti «non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni competenti provvedono ai relativi adempimenti con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente».

L'art.67, d. lgs. 150/2022 prevede l'istituzione di un Fondo, nello stato di previsione del Ministero della Giustizia, per il finanziamento di interventi in materia di giustizia riparativa, con una

di costui è tutore, curatore, procuratore, amministratore di sostegno o datore di lavoro di un partecipante al programma o del mediatore esperto coassegnatario del programma o di una delle parti private del procedimento penale di cui alla lettera a) ; d) se il difensore, il tutore, il procuratore, il curatore, l'amministratore di sostegno di un partecipante al programma o del mediatore esperto coassegnatario del programma o di una delle parti private del procedimento penale di cui alla lettera a) è ascendente, discendente, fratello, sorella, affine nello stesso grado, zio o nipote del mediatore esperto, del suo coniuge o convivente; e) se vi è inimicizia grave fra un partecipante al programma o una delle parti private del procedimento penale di cui alla lettera a) e uno dei seguenti soggetti: il mediatore esperto; il coniuge o il convivente dello stesso; gli ascendenti, i discendenti, i fratelli, le sorelle, gli affini nello stesso grado, gli zii e i nipoti del mediatore esperto; f) se è partecipante al programma o comunque vittima del reato o offeso o danneggiato dal reato o parte privata del procedimento penale di cui alla lettera a) uno dei seguenti soggetti: ascendenti, discendenti, fratelli, sorelle, affini nello stesso grado, zii e nipoti del mediatore esperto o del suo coniuge o convivente; g) in ogni caso in cui è partecipante al programma persona alla quale il mediatore esperto è legato da un rapporto personale o professionale.

5. Il mediatore esperto non può altresì ricoprire il ruolo di partecipante in un programma che si svolga presso il Centro per il quale costui presta la propria opera.

6. Chi ha svolto la funzione di mediatore esperto non può intrattenere rapporti professionali di qualsiasi genere con alcuno dei partecipanti al programma prima che siano decorsi due anni dalla conclusione dello stesso.

7. Il mediatore esperto, all'atto dell'affidamento di un caso, rilascia una dichiarazione di impegno, dallo stesso sottoscritta, diretta al responsabile del Centro, nella quale dichiara espressamente, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, di non versare in alcuna delle cause di incompatibilità di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5 del presente decreto. Laddove la causa di incompatibilità sussista, il mediatore esperto lo dichiara per iscritto nelle forme di cui al primo periodo del presente comma ed è tenuto ad astenersi dal seguire il programma. 8. Il responsabile ha facoltà di accertare la veridicità delle dichiarazioni rese dal richiedente ai sensi dell'art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

9. La violazione degli obblighi inerenti alle dichiarazioni previsti dal presente articolo, commesse da un mediatore esperto che è pubblico dipendente o professionista iscritto in un albo o collegio professionale, costituisce illecito disciplinare sanzionabile ai sensi delle rispettive normative deontologiche. Il responsabile dell'elenco è tenuto a informarne gli organi competenti». È necessario ricordare la modifica apportata dall'art. 2, comma 1, d. m. 15 dicembre 2023, il quale, nell'art. 19, comma 3, d. m. 9 giugno 2023, ha previsto la sostituzione dell'espressione «distretto di corte d'appello», con le parole «circondario del tribunale». Ciò implica una restrizione dell'ambito delle cause di incompatibilità e un ampliamento delle possibilità di esercizio della professione di mediatore esperto, poiché il comma 3 risulterà così modificato: « I mediatori esperti non possono svolgere la loro attività all'interno del medesimo circondario di tribunale in cui esercitano in via prevalente la professione forense gli stessi mediatori esperti ovvero i loro associati di studio, i membri dell'associazione professionale, i soci della società tra professionisti, il coniuge e il convivente, i parenti fino al secondo grado o gli affini entro il primo grado».

²¹⁷ *Relazione illustrativa al decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, cit., 559.*

dotazione di 4.438.524 euro annui a decorrere dal 2022 (comma 1): la l. 29 dicembre 2022, n. 197, rubricata «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025», ha disposto (con l'art. 1, comma 859) l'incremento di 5 milioni di euro annui, del suddetto fondo, a decorrere dall'anno 2023. Questo fondo non copre però le spese per la formazione dei mediatori: in più punti²¹⁸ del decreto ministeriale 9 giugno 2023 dedicato alla formazione dei mediatori in esame si evidenzia infatti che gli oneri finanziari per la formazione sono a carico dei partecipanti.

²¹⁸ Art.3, comma 3, lettera b); art. 10, comma 3; art. 11, comma 2, lettera b), d. m. 9 giugno 2023.

CAPITOLO II

LA GIUSTIZIA RIPARATIVA: SOSTANZA E FORMA

SOMMARIO: - 1. Premessa. Giustizia penale, giustizia riparativa: un confronto alla luce della Riforma Cartabia. - *Segue*: 1.1. *Restorative Justice* e *Restorative approach*.

- 2. Le possibili forme della Giustizia riparativa. In particolare: la mediazione penale.

1. Premessa. Giustizia penale, giustizia riparativa: un confronto alla luce della Riforma Cartabia

«Il problema della giustizia rappresenta il “caso serio” della società contemporanea da esaminare nella prospettiva di una costante e incessante ridefinizione dei rapporti sociali. La giustizia e la società sono intrinsecamente correlate – *ubi jus, ibi societas*: prosperano e decadono insieme»²¹⁹. “Giustizia”²²⁰ è uno dei temi sui quali l’uomo maggiormente si interroga, senza che nessuno sia mai riuscito ad attribuire ad essa un significato univoco. È sufficiente leggere, viaggiare, o ascoltare un notiziario, per comprendere che questo è uno di quei concetti che possono essere riempiti di molteplici significati, anche tra loro spesso contrastanti: «le chiavi di lettura di un fatto e dei valori coinvolti possono essere anche del tutto capovolte e simmetriche all’interno di una comunità, rispetto a quanto accade in altre cerchie sociali»²²¹.

Per poter coesistere pacificamente in una società è però necessario individuare dei punti fermi che siano sottratti a questo relativismo. Nel mondo occidentale un forte impulso ad individuare questi punti fermi si è generato in seguito alle tragedie dell’Olocausto e della Seconda Guerra Mondiale, davanti a quei crimini «che non si possono né punire né perdonare»²²². Si è trattato di un punto di

²¹⁹ G. A. LODIGIANI, *Alla scoperta della giustizia riparativa. Un’indagine multidisciplinare*, in AA.VV., *Giustizia riparativa: ricostruire legami, ricostruire persone*, a cura di G. MANNOZZI - G.A. LODIGIANI, cit., 13.

²²⁰ J. MORINEAU, *La mediazione umanistica. Un altro sguardo sull’avvenire: dalla violenza alla pace*, Erickson, 2016, 141, nel riferirsi alla mediazione, afferma che essa «risponde alle attese della giustizia che l’ha fondata, utilizzando la parola “giustizia” non soltanto per riferirsi all’istituzione ma, anche e soprattutto, al valore in sé, che risponde ad un bisogno umano essenziale».

²²¹ L. PARLATO, *Verso un dialogo tra giustizia riparativa e penale? Bisognerà “mediare*, cit. Una riflessione non dissimile è data da G. ZAGREBELSKY, in *La domanda di giustizia*, cit., 4 e s., il quale osserva «manca una definizione riconosciuta di ciò che è giusto e di ciò che è ingiusto. L’intera storia dell’umanità è una lotta per affermare concezioni della giustizia diverse e perfino antitetiche, “vere” solo per coloro che le professano. [...]. Così, però, la giustizia rinuncia alla sua autonomia e si perde negli ideali o nelle ideologie o nelle utopie. Si riduce a un artificio retorico per valorizzare questa o quella visione politica: la giustizia proletaria, la giustizia etnica o *völkisch* del nazismo, la giustizia borghese ecc., ciascuna presentata come giustizia autentica, alternativa alle altrui contraffazioni della giustizia».

²²² H. ARENDT, *Vita activa: La condizione umana*, Bompiani, 1994, 178, constata: «tutto ciò che sappiamo è di non poter né punire né perdonare tali crimini, che quindi trascendono il dominio delle cose umane e le potenzialità del potere umano, distruggendoli entrambi radicalmente ovunque compaiono».

svolta che ha suscitato da molteplici prospettive lo sdegno del “mai più!”, e che ha contribuito alla formazione dei principi fondanti anche del nostro ordinamento giuridico.

La Costituzione italiana rappresenta la chiara risposta alle ideologie e alle nefandezze di quel periodo: in essa sono sanciti quei principi fondamentali ai quali l'intero ordinamento giuridico italiano ha dovuto adeguarsi e sui quali ha continuato a costruirsi. Proprio i principi e i diritti sanciti in Costituzione ci comunicano ciò a cui il nostro Stato non può rinunciare: al centro, troviamo il riconoscimento della persona umana e della sua dignità (artt. 2 e 3 della Costituzione).

Nel momento in cui si vive in società però è chiaro che stabilire dei diritti porta necessariamente anche a stabilire come tutelarli nell'eventualità di una loro violazione. Lo strumento di tutela prescelto dal legislatore per far fronte alle lesioni considerate maggiormente gravi di quei diritti²²³ è il diritto penale, il quale può definirsi come «quello strumento di controllo sociale che comporta le conseguenze più gravose per il soggetto attivo del reato, ovverosia in primo luogo la libertà personale»²²⁴. Elemento centrale nel diritto penale è quindi il reato, al quale la legge ricollega una

²²³ Rispetto a questo argomento, F. VIGANÒ, *Diritto penale e diritti della persona*, in *Studi in onore di Carlo Enrico Paliero, II*, a cura di C. PIERGALLINI - G. MANNOZZI - C. SOTIS - C. PERINI - M. SCOLETTA - F. CONSULICH, Giuffrè, 2022, 845 e ss., osserva: «Nei manuali di diritto penale si parla poco di diritti. Anzitutto, non si parla quasi mai di diritti quando si definisce l'*oggetto della tutela*. Il diritto penale, si legge sui manuali, tutela “beni giuridici” (...). Comunque sia, anche quando la legge penale vieta l'omicidio, le lesioni personali, o il sequestro di persona, l'interesse tutelato dovrebbe essere sempre inteso come un “bene giuridico”: rispettivamente, la vita, l'integrità fisica, la libertà personale. Mai, o quasi mai, questi beni vengono chiamati con il nome di “diritti”: denominazione che, pure, parrebbe a prima vista naturale, trattandosi di interessi individuali giuridicamente tutelati, come tali pacificamente riconosciuti come “diritti” della persona non solo dal diritto civile, ma anche dalla Costituzione e, a livello internazionale, dallo *human rights law*. Ma anche quando si parla di *limiti al potere punitivo statale*, ben raramente si identificano tali limiti in altrettanti diritti individuali, di cui è titolare la persona la cui sfera giuridica è incisa dal potere punitivo statale. Anziché di diritti, nei manuali si tende a parlare, invece, di “principi”: di materialità, di legalità, di offensività, di colpevolezza, di personalità, proporzionalità, funzione rieducativa della pena, e via discorrendo. Dimenticando così che questi principi trovano la propria base legale in norme, costituzionali e internazionali, in gran parte formulate – appunto – quali *diritti* fondamentali della persona, o diritti “umani”: la cui funzione originaria è, per l'appunto, quella di limitare l'esercizio del potere statale in funzione della tutela di interessi dell'individuo, che non possono essere sacrificati (o comunque non possono essere integralmente sacrificati) in vista del perseguimento di interessi collettivi. Paradossalmente, la dottrina penalistica tradizionale tende a parlare di “diritto” in senso soggettivo soltanto con riferimento al potere punitivo dello Stato, indicano per l'appunto come *ius puniendi*: quasi che tale potere sia ancora spiegabile, anche nello Stato costituzionale contemporaneo, come una prerogativa sovrana sull'individuo, e non già come un *munus* al servizio dei consociati. La ragione dell'emarginazione dei “diritti” delle persone dall'orizzonte del diritto penale è presto detta. Dal lato dell'*oggetto della tutela*, il riferimento al “bene giuridico” anziché al diritto soggettivo – anche rispetto alla tutela degli interessi “nucleari” della persona, come la vita o l'integrità fisica – è coerente con un approccio ideologico che vede coinvolti nel reato – in ogni reato – anzitutto gli interessi della comunità e dello Stato, e solo in via eventuale, mediata e indiretta gli interessi del titolare del bene (processualmente: la “persona offesa” dal reato). Dal lato dei *limiti della tutela*, parlare di “principi” significa, parimenti, porre in primo piano l'interesse dell'ordinamento al rispetto di tali principi, relegando in secondo piano l'interesse della persona sul quale la potestà punitiva va in concreto a incidere».

²²⁴ A. MANNA, *Manuale di diritto penale: Parte generale*, II edizione, Giuffrè Francis Lefebvre, 2021, 23.

sanzione che è appunto definita come sanzione penale²²⁵, applicabile solo ed esclusivamente da un giudice terzo²²⁶ ed imparziale, secondo le precise norme del diritto penale processuale.

All'interno del sistema della giustizia penale è possibile dunque inscrivere tanto il diritto penale sostanziale, coi suoi precetti rivolti alla generalità dei consociati e le sue sanzioni, quanto il diritto penale processuale (che ha una funzione strumentale rispetto al primo)²²⁷.

Quando parliamo di giustizia penale parliamo quindi di una giustizia che fin da principio è stata formalizzata in norme, le quali hanno stabilito chi dovesse esser sanzionato, da chi, per quali comportamenti, e secondo quali modalità, tra le quali hanno risalto i c.d. principi del giusto processo. Ma «i principi del giusto processo [...] riguardano un'istituzione 'di giustizia' che è strutturalmente a rischio di produrre ingiustizie. [...]. Il processo incide su libertà in via di principio 'inviolabili': libertà personale, segretezza delle comunicazioni, sfere private. Produce sofferenze, comporta costi certi: economici, esistenziali, sociali. I benefici sono incerti. Discutibile per definizione (al di là della correttezza giuridica, al di là delle buone intenzioni soggettive) il valore di giustizia degli esiti»²²⁸. Proprio davanti a questa riflessione può inserirsi il discorso sulla giustizia riparativa.

Quest'ultima nasce da «modelli di gestione del conflitto non formalizzati»²²⁹, e si sviluppa di fatto in seguito ad un clima di sfiducia e insoddisfazione proprio nei confronti di un sistema di giustizia

²²⁵ A. PISANESCHI, *La sentenza 68 del 2021. Le sanzioni amministrative sostanzialmente penali ed il giudicato*, in *Osservatorio costituzionale*, 6 luglio 2021, 264, commenta: «Secondo la Corte EDU per qualificare una sanzione come penale occorre far riferimento principalmente alla natura e alla gravità della sanzione. Con l'espressione "natura" ci si riferisce al carattere principalmente afflittivo anziché risarcitorio o ripristinatorio. Il fine della sanzione, in effetti, deve essere prevalentemente quello di prevenire, reprimere e dissuadere allo scopo di evitare che analoghe condotte possano essere ripetute. Allo stesso tempo la sanzione deve essere diretta a tutelare beni normalmente protetti dalle norme penali, così come deve essere applicabile ad un gruppo ampio di destinatari. La gravità della sanzione fa invece riferimento al massimo edittale previsto, e dipende da una valutazione sia soggettiva che oggettiva. Inoltre, il principio di gravità, per quelle sanzioni che hanno un contenuto essenzialmente economico, è dato anche dalla esistenza di elementi di afflizione personale. Quando, cioè, la sanzione presenti un carattere socialmente riprovevole, o possa influenzare la vita sociale, di relazione o professionale della persona, essa assume un carattere sostanzialmente penale».

²²⁶ E. RESTA, *Giudicare, conciliare, mediare*, in AA.VV., *Il coraggio di mediare. Contesti, teorie e pratiche di dialogo per la prevenzione e gestione del conflitto*, a cura di F. SCAPARRO - D. RODELLA - C. VENDRAMINI, Guerini e Associati, 2023, 48, afferma a tal proposito: «Mentre nel giudizio tutto ruota intorno alla centralità della voce terza, alla sua *auctoritas* come al suo potere di dire l'ultima parola, nella conciliazione gli attori sono gli stessi confliggenti».

²²⁷ P. TONINI, *Manuale di procedura penale*, Giuffrè Francis Lefebvre, 2019, 1.

²²⁸ D. PULITANÒ, *Idee per un manifesto sulle politiche del diritto penale*, in *Rivista italiana di diritto e procedura penale*, n. 1/2019, 377.

²²⁹ G. MANNOZZI- A. LODIGIANI, *La giustizia riparativa: Formanti, parole e metodi*, cit., 55. Specifica poi G. MANNOZZI, *Nuovi scenari per la giustizia riparativa. Riflessioni a partire dalla legge delega 134/2021*, in <https://archiviopenale.it/>, 31 maggio 2022, 2: «Com'è noto, il paradigma della giustizia riparativa è nato secondo una modalità *bottom up* a partire da prassi variegata di gestione riparativa e conciliativa dei conflitti, talune delle quali tipiche delle c.d. società semplici, e da diverse modalità di mediazione (umanistica, dialogica, trasformativa), oltre che dalla sperimentazione di percorsi comunitari a base dialogica».

penale che inizia ad esser percepito come inadeguato da più punti di vista: non è stata una legge, in un preciso momento, ad aver decretato l'ingresso di un diverso modello di giustizia, ma al contrario, la legge ha col tempo preso atto e positivizzato pratiche ed esperienze nate da esigenze concrete. In primo luogo, è da annoverare sicuramente un maggiore (o meglio, nuovo) interesse nei confronti della vittima del reato, di cui è emblematica la nascita della c.d. vittimologia²³⁰ e sintomatica la proliferazione di fonti internazionali incentrate sulla vittima, di cui si è detto²³¹; in secondo luogo, hanno avuto un ruolo anche le correnti di pensiero abolizioniste²³², che auspicano un ripensamento del sistema penale concentrandosi sull'abolizione della sanzione penale come risposta al reato e/o sull'abolizione dell'istituzione carceraria all'interno delle modalità di risposta al reato.

L'assunto differente da cui parte la giustizia penale - e nei confronti del quale si rivolge criticamente la giustizia riparativa - può riassumersi nelle parole che seguono: «nella nostra società, la giustizia è definita come l'applicazione della legge. Il reato è definito come violazione della legge. Invece di concentrarci sul danno effettivo o su ciò che hanno subito la vittima e il colpevole, ci concentriamo sull'atto di infrangere la legge. L'atto di infrangere una legge, non il danno o il conflitto, definisce il reato e attiva il processo di giustizia. L'enfasi sulla violazione della legge è ciò che permette di definire sia il reato che la colpa in termini puramente legali»²³³. E quella che viene definendosi così, in seguito ad un processo penale, per chi eventualmente giudicato colpevole, è per lo più una «responsabilità solo rispetto alla legge»²³⁴.

²³⁰ A. SAPONARO, *Vittimologia: origini- concetti- tematiche*, Giuffrè Editore, 2004, 3, chiarisce: «Contrariamente la data di nascita della vittimologia è sufficientemente precisa. Come è avvenuto anche in altri campi del sapere essa coincide con il primo uso del neologismo "vittimologia" creato per rappresentare un nuovo complesso di idee, una nuova prospettiva. Essa si colloca nella prima metà del secolo grazie al contributo di coloro che ne furono pionieri. La vittimologia come approccio nasce con il contributo di tre autori principali, Wertham, von Hentig e Mendelsohn (...)», e aggiunge a pag. 68 «la vittimologia criminale può essere oggi definita lo studio scientifico delle cause, della natura e degli effetti della vittimizzazione determinata da un comportamento, da un atto o da una attività criminale, inclusa l'interazione tra la vittima e l'autore e tra le vittime ed il sistema giudiziario penale e la reazione e la risposta sociale, formale ed informale, in termini di supporto, assistenza ed aiuto alle vittime».

²³¹ Cfr. capitolo I, paragrafi 2, 3, 4.

²³² G. STEA, *Contributo alla descrizione del significato intrinseco della pena tra solidarietà comunitaria e dignità individuale*, in <https://archiviopenale.it/>, 25 giugno 2021, 28, opera la seguente differenziazione: «Solitamente, all'interno dei movimenti abolizionisti, si individuano due correnti: (1) l'abolizionismo radicale, che propone una profonda trasformazione del modo di concepire la pena e che individua nel sistema penale le cause stesse della criminalità e per questo motivo ne chiede l'eliminazione e (2) l'abolizionismo istituzionale, che pur non intendendo rinunciare al sistema di giustizia penale, richiede però l'abolizione di tutte le istituzioni totali».

²³³ H. ZEHR, *Changing Lenses. Restorative Justice for Our Times*, cit., 83, traduzione della scrivente.

²³⁴ G. MANNOZZI- A. LODIGIANI, *La giustizia riparativa: Formanti, parole e metodi*, cit., 313.

Nella giustizia riparativa questa visione viene “messa in crisi”: «il reato» sostiene Howard Zehr (considerato il padre²³⁵ della moderna giustizia riparativa) «è una violazione delle persone e delle relazioni. (...) La giustizia coinvolge la vittima, l'autore del reato e la comunità nella ricerca di soluzioni che promuovano la riparazione, la riconciliazione e la rassicurazione»²³⁶. Ad esser violata con il reato non è quindi più (soltanto) la legge: ad esser violate dal reato sono persone e relazioni. Da questa considerazione, la giustizia riparativa dà vita al suo approccio completamente diverso rispetto a quello della giustizia penale.

Questo approccio è ben descrivibile anche tramite un raffronto comparato del linguaggio utilizzato nei due campi²³⁷, soprattutto alla luce del nuovo panorama offerto a livello legislativo dal d. lgs. 150/2022, il quale definisce la giustizia riparativa come «ogni programma che consente alla vittima del reato, alla persona indicata come autore dell'offesa e ad altri soggetti appartenenti alla comunità di partecipare liberamente, in modo consensuale, attivo e volontario, alla risoluzione delle questioni derivanti dal reato, con l'aiuto di un terzo imparziale, adeguatamente formato, denominato mediatore» (art. 42, comma 1, lettera a), d. lgs. n. 150/2022).

Innanzitutto, il coinvolgimento all'interno del procedimento penale (a seguito della notizia di un reato) non ha nulla di volontario: i soggetti dello stesso (tra i quali il giudice, il pubblico ministero, l'indagato/imputato, il difensore, la persona offesa dal reato, la parte civile) non possono in alcun caso decidere di non esser coinvolti. A fronte di questa obbligatorietà, qualsiasi percorso di giustizia riparativa dev'essere connotato invece dalla libera volontà di partecipazione delle parti, elemento indefettibile. L'art. 12, comma 1, lettera a), Direttiva 2012/29/UE, infatti, per quanto concerne la parte della vittima, afferma che «si ricorre ai servizi di giustizia riparativa soltanto [...] se sono basati sul suo consenso libero e informato»; mentre il d. lgs. n. 150/2022, nel rispetto delle fonti normative sovranazionali in esso richiamate, pone tra i principi generali della giustizia

²³⁵ E. VENAFRO, *Giustizia riparativa e sistema penale alla luce della Riforma Cartabia*, in AA. VV., *La legislazione penale*, 21 dicembre 2023, 2, in nota 2.

²³⁶ H. ZEHR, *Changing Lenses. Restorative Justice for Our Times*, cit., 183, traduzione della scrivente. Anche G. DARAIO, *Il “principio riparativo” quale paradigma di gestione del conflitto generato dal reato: applicazioni e prospettive*, in *Diritto penale e processo*, n. 3/2013, 360, descrive l'illecito penale richiamando il concetto di relazione: «l'illecito penale, infatti, prima di essere la violazione di una norma giuridica, è un'esperienza d'ingiustizia che rompe una relazione umana [...] e più in generale spezza quel legame, da qualcuno definito “patto di cittadinanza”, che unisce implicitamente gli abitanti di una comunità e che si fonda sulla reciproca aspettativa di rispetto, fiducia, riconoscimento, pacifica convivenza».

²³⁷ P. MAGGIO, *Giustizia riparativa e sistema penale nel decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150. Parte II. «disciplina organica» e aspetti di diritto processuale*, cit., 9, dopo aver osservato che sistema penale e sistema riparativo potrebbero esser rappresentati come «due insieme, ontologicamente diversi, dei quali la legge si fa carico di disciplinare oggi talune intersezioni, preservandone le inconfondibili identità», nota appunto che «[questa] intersezione reca con sé tutta una serie di mutazioni nomenclatorie, come emerge subito guardando alla [persona indicata come autore dell'offesa], alla “vittima”, al mediatore», e sottolinea come queste mutazioni «non esauriscono i loro contenuti sul piano solo linguistico - formale, trascinandoci su un differente piano valoriale».

riparativa proprio «la partecipazione attiva e volontaria [sia] della persona indicata come autore dell'offesa [sia] della vittima del reato, [e anche] degli altri eventuali partecipanti alla gestione degli effetti pregiudizievoli causati dall'offesa» (art. 43, comma 1, lettera a) e il «consenso alla partecipazione ai programmi di giustizia riparativa» (art. 43, comma 1, lettera d).

Inoltre, mentre vittima e autore di reato (*rectius*: indagato/imputato/condannato) possono scegliere di non presenziare fisicamente durante il procedimento penale, tanto nella fase della cognizione quanto nella fase dell'esecuzione, non altrettanto è possibile all'interno dei percorsi di giustizia riparativa: «nella mediazione penale [uno dei programmi maggiormente utilizzati tra i programmi di giustizia riparativa], la fisicità è insostituibile, sicché si palesa insurrogabile la compresenza spaziale della vittima e dell'autore del reato in quanto persone»²³⁸.

Un'ulteriore differenza riguarda anche l'utilizzo della parola "fatti": nel procedimento penale, si fa riferimento ai «fatti oggetto di prova»²³⁹, gli unici che al suo interno possano interessare. Nelle fonti sovranazionali in materia di giustizia riparativa (alle quali il d. lgs. n. 150/2022 rimanda), invece, possiamo rintracciare un duplice rinvio alla parola "fatti":

- il «riconoscimento dei fatti essenziali del caso»²⁴⁰ (art. 12, comma 1, lettera c, Direttiva 2012/29/UE) da parte dell'«autore del reato» come una tra le condizioni poste per proteggere la vittima che scelga di partecipare ai programmi di giustizia riparativa;
- il «riconoscimento a opera delle parti dei fatti principali della vicenda»²⁴¹, che dovrebbe generalmente essere punto di partenza per un percorso di giustizia riparativa.

Il suddetto «riconoscimento dei fatti essenziali»²⁴², che non equivale certamente ad un'ammissione di colpevolezza da parte di quello che la direttiva definisce «autore del reato» e la legislazione

²³⁸ G. DI CHIARA, *La premura e la clessidra: i tempi della mediazione penale*, in *Diritto penale e processo*, n. 4/2015, 382.

²³⁹ Come recita infatti l'art. 187 c.p.p.: «Sono oggetto di prova i fatti che si riferiscono all'imputazione, alla punibilità e alla determinazione della pena o della misura di sicurezza. Sono altresì oggetto di prova i fatti dai quali dipende l'applicazione delle norme processuali. Se vi è costituzione di parte civile, sono inoltre oggetto di prova i fatti inerenti alla responsabilità civile derivante dal reato».

²⁴⁰ M. BOUCHARD, *Commento al titolo IV del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150 sulla disciplina organica della giustizia riparativa*, cit., 146, a tal proposito osserva: «(...) non vi è dubbio che l'art.12 della direttiva, nella parte in cui pone come condizione per la partecipazione della vittima al procedimento riparativo il riconoscimento dei fatti essenziali del caso da parte dell'autore, sia disposizione *self executing* (...). Pertanto: tutte le volte che venga coinvolta una vittima diretta dovrà intervenire la garanzia suddetta, fatta salva- ovviamente- un'espressa rinuncia da parte dell'offeso a volersene avvalere. L'accertamento della sussistenza di tale garanzia dev'essere, però, una prerogativa attribuita ai mediatori e non all'autorità giudiziaria perché costituisce una condizione di fattibilità, come indicato dalla raccomandazione (2018)8, e non di ammissibilità. Mentre l'ammissibilità del percorso riparativo comporta un controllo di legalità riservato alle competenze del magistrato, la fattibilità (...) esige invece competenze specifiche rientranti nell'abilità del mediatore».

²⁴¹ *Raccomandazione Rec (2018)8*, cit., art.30.

²⁴² V. BONINI, in *Giustizia riparativa e garanzie nelle architetture del d. lgs. 150/2022*, cit., 29 ss., osserva: «Sul tema si impone di sgombrare il campo da equivoci che ragionevolmente producono timori di cortocircuiti garantistici nel contatto tra giustizia tradizionale e *restorative justice*, nella misura in cui questa

interna, in maniera più garantista, come vedremo, chiama «persona indicata come autore dell'offesa» (o indagato o imputato o condannato), non è stato appositamente richiamato dal legislatore italiano nel d. lgs. n. 150/2022, in quanto altrimenti avrebbe implicato «una violazione della presunzione di innocenza, di cui all'art. 27, comma 2, Cost. e del diritto di difesa tutelato all'art. 24, comma 2, Cost., nella particolare estrinsecazione del *nemo tenetur se detegere*»²⁴³.

Altra questione rilevante, di tipo linguistico e contenutistico, concerne il concetto di vittima²⁴⁴ e di persona indicata come autore dell'offesa.

Quest'ultimo concetto, introdotto nella riforma Cartabia, ricomprende «la persona indicata come tale dalla vittima, anche prima della proposizione della querela; la persona sottoposta alle indagini; l'imputato; la persona sottoposta a misura di sicurezza personale; la persona condannata con pronuncia irrevocabile; la persona nei cui confronti è stata emessa una sentenza di non luogo a procedere, per difetto della condizione di procedibilità, anche ai sensi dell'articolo 344 *bis* del codice di procedura penale, o per intervenuta causa estintiva del reato» (art. 42, comma 1, lettera c), d. lgs. n. 150/2022).

Il legislatore italiano per primo ha adottato questa locuzione, in luogo di quella di “autore dell'offesa”: «la scelta lessicale tempera il doveroso rispetto della presunzione di innocenza fino all'eventuale condanna definitiva, da un lato, e l'esigenza di mantenere l'uguale considerazione della vittima del reato e di colui che, pur ritenuto responsabile in via definitiva del reato medesimo, non sia sminuito per sempre dall'esperienza della colpa e dell'offesa»²⁴⁵. A tal riguardo però vi è chi commenta che se l'espressione «persona indicata come autore dell'offesa» adoperata dal legislatore della riforma «è condivisibile quando viene utilizzat[a] in tutte le fasi che precedono l'irrevocabilità della condanna, nel rispetto della presunzione di non colpevolezza, o

vede tra le precondizioni il riconoscimento dei fatti essenziali del caso: non rievocato dalla normativa domestica, pare difficile prescindere non solo in ossequio alle indicazioni delle fonti sovranazionali, ma perché esso ricostruisce in effetti il punto di convergenza sul quale si avvia la tessitura riparativa. Ma sul contesto, sui contenuti e sul significato di tale passaggio richiesto a tutti i partecipanti è necessario intendersi: quanto al contesto, il riconoscimento dei fatti essenziali non è effettuato in ambito giudiziario davanti al giudice, ma nella fase di apertura del percorso riparativo; inoltre, il riconoscimento dei fatti essenziali del caso non è identificabile con un'ammissione di responsabilità, perché ha per tema la scarnificata ossatura di una vicenda umana sulla quale le parti aprono ad un incontro dialogico, non preoccupandosi di guardare agli elementi strutturali del reato e ai criteri fondativi delle attribuzioni di responsabilità [...]. L'identificazione tra riconoscimento dei fatti sostanziali del caso e ammissione di responsabilità è contraddetta non solo dalle singole previsioni sovranazionali che richiedono anche alla vittima di farsene parte attiva, ma soprattutto dalle caratteristiche generali della *restorative justice*: questa, infatti, è libera da ogni tensione e propensione cognitiva, privilegiando il riconoscimento del “vissuto” delle persone all'accertamento dei fatti e la responsabilizzazione verso l'altro all'iscrizione della responsabilità per un reato».

²⁴³ M. GIALUZ, *Per un processo penale più efficiente e giusto. Guida alla lettura della Riforma Cartabia*, cit., 18.

²⁴⁴ Per il quale si rimanda al capitolo IV, paragrafo 2.

²⁴⁵ *Relazione illustrativa al decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150*, cit., 532.

comunque quando è stata pronunciata una sentenza di non luogo a procedere o di non doversi procedere, ci appare un po' forzato nel momento in cui la RJ interviene nella fase esecutiva della pena, dopo una condanna passata in giudicato»²⁴⁶. In realtà, potrebbe osservarsi come nel più può esser sicuramente contenuto il meno, ma non viceversa: se si fosse utilizzata sempre l'espressione «autore dell'offesa» (o del reato), si sarebbe senz'altro considerata violata la presunzione di non colpevolezza, mentre nell'utilizzo della locuzione «persona indicata come autore dell'offesa», nulla vieta di includere anche chi ormai sia stato condannato con sentenza definitiva passata in giudicato, senza che in questo modo nessun principio venga leso²⁴⁷. Si può riscontrare nella scelta di questo lessico da parte del legislatore del d. lgs. n. 150/2022 un'attenzione che lo stesso codice di procedura penale non mantiene in maniera coerente: ne è un esempio l'art. 90 *quater* c.p.p. (rubricato «Condizione di particolare vulnerabilità»), il quale, senza alcun riguardo nei confronti del principio di non colpevolezza, riporta proprio l'espressione «autore del reato», nonostante la valutazione di cui tratta sia una valutazione condotta prima che sia stata accertata la colpevolezza o meno dell'indagato/imputato.

In merito poi all'osservanza del principio di presunzione di non colpevolezza, si può però avanzare un'ulteriore riflessione: non altrettanta attenzione, come quella rivolta verso la dizione «persona indicata come autore dell'offesa», viene rivolta nell'utilizzo da parte del legislatore della riforma, invece, dell'espressione «vittima del reato», in quanto se è il suddetto principio a voler essere difeso, l'attenzione dovrebbe esser speculare in entrambe le formule; ovverosia, a fronte della dicitura «persona indicata come autore dell'offesa», avremmo dovuto trovare nella disciplina adottata più correttamente non l'espressione «vittima del reato», ma la «presunta vittima dell'offesa».

Un altro elemento sul quale è interessante soffermarsi è il fattore tempo: ciò che la legge deve assicurare per il procedimento (anche) penale è la sua «ragionevole durata»²⁴⁸, mentre nella giustizia riparativa riacquistano un ruolo preminente i «tempi della persona rispetto a quelli del processo»²⁴⁹. Il tempo della giustizia riparativa non è certamente quello del processo,

²⁴⁶ E. MATTEVI, in *La giustizia riparativa, Disciplina organica e nuove intersezioni con il sistema penale*, in AA.VV., *Riforma Cartabia: La nuova giustizia penale*, cit., 242.

²⁴⁷ Del resto, occorre non dimenticare che - come affermato dalla giurisprudenza di legittimità in tema di concessione di misure alternative - «anche al condannato, non soltanto all'imputato spetta il diritto a non essere costretto a confessare gli addebiti» Cfr. tra le tante, Cass., 27 giugno 2013, n. 33302, in *CED Cass.*, 257005.

²⁴⁸ Art. 111, comma 2, Cost.; tema sul quale si sofferma P. FERRUA, *La ragionevole durata del processo tra Costituzione e Convenzione europea*, in www.questionegiustizia.it, n. 1/2017.

²⁴⁹ G. FORTI, *Giustizia riparativa e tempo della persona: scorci non "panoramatici" dal "finestrino" del processo penale*, in *Dignitas. Percorsi di carcere e di giustizia*, n. 9/2006, 13. Durante un incontro di sensibilizzazione al tema della legalità e del carcere, la moglie di una vittima di omicidio, che ha effettuato un percorso di giustizia riparativa, ha ringraziato coloro che, nell'avvicinarla a questo percorso, hanno rispettato i «tempi giusti»; si tratta di uno degli incontri del progetto «A scuola di libertà», proposto a livello

«sequenziale, inesorabile, indifferente»²⁵⁰, ma «è un tempo interiore non predeterminabile a priori perché destinato a costruire la capacità di reggere psicologicamente il dialogo con l'altro e avviare un percorso che porti a chiudere i conti con il passato senza oblio»²⁵¹. Tra i principi generali ai quali la giustizia riparativa si conforma, l'art. 43, comma 1, lettera h), d. lgs. n. 150/2022, pone proprio «la garanzia del tempo necessario allo svolgimento di ciascun programma»: nessuna predeterminazione, quindi, viene posta nemmeno a livello legislativo, a rimarcare il fatto che si tratta di un tempo non predeterminabile a priori ma rispettoso delle esigenze delle parti coinvolte. Da quanto suddetto si deduce quale sia la «pietra miliare»²⁵² dei programmi di giustizia riparativa, ossia il «dialogo con l'altro». La dialogicità²⁵³ è richiamata dallo stesso art. 53 del d. lgs. n. 150/2022, quando tra i programmi di giustizia riparativa pone proprio la mediazione, il dialogo, e «ogni altro programma dialogico» (includendo quindi anche i primi due programmi tra quelli dialogici). Non esiste altra arma in questo campo, se non la parola²⁵⁴. Quella parola che permette ai «reali proprietari del conflitto»²⁵⁵ di incontrarsi e di comunicare, a fronte di una situazione

nazionale dalla Conferenza nazionale Volontariato e Giustizia, visionabile al sito <https://www.youtube.com/watch?v=TG7Gzk86f5c>.

²⁵⁰ G. MANNOZZI, *La diversion: gli istituti funzionali all'estinzione del reato tra processo e mediazione*, in <https://discrimen.it/>, 20 dicembre 2019, 23.

²⁵¹ G. MANNOZZI, *Gli ingranaggi dell'orologio penalistico: brevi note sul tempo nel diritto penale*, in *Quaderno di storia del penale e della giustizia*, n. 4/2022, 211.

²⁵² G. MANNOZZI, *Sapienza del diritto e saggezza della giustizia: l'attenzione alle emozioni nella normativa sovranazionale in materia di restorative justice*, in <https://discrimen.it/>, 23 aprile 2020, 29.

²⁵³ V. BONINI, *Evoluzioni della giustizia riparativa nel sistema penale*, cit., precisa: «Sotto il profilo metodologico, è la dimensione consensuale, dialogica e partecipativa a caratterizzare i percorsi riparativi in termini di profonda diversità rispetto alla tradizionale giustizia penale che si attinge in termini autoritativi, dialettici e divisivi».

²⁵⁴ G. MANNOZZI - A. LODIGIANI, *La giustizia riparativa: Formanti, parole e metodi*, cit., 350 ss., a proposito della parola nella giustizia riparativa: «Nella giustizia riparativa le parole sono importanti: esse consentono il dialogo, radicano l'impegno, delineano responsabilità. Così facendo, possono porre gli individui in un essere in relazione secondo modalità tali da contenere la vendetta, diminuire la paura, comprendere l'inutilità dell'odio». Sempre G. MANNOZZI, *Giustizia riparativa: responsabilità, partecipazione, riparazione*, in AA. VV., *Quaderni della facoltà di giurisprudenza*, a cura di G. FORNASARI – E. MATTEVI, Università degli studi di Trento, Facoltà di Giurisprudenza, 2019, 246, commenta: «Le parole sono fondamentali, decisive nel bene come nel male. Ci sono parole che creano fratture insanabili, che aprono o esasperano conflitti, che dividono, logorano, avviliscono, fomentano l'odio o il disprezzo; ma ci sono anche parole capaci di frantumare il rancore, di sciogliere la pietrificazione emozionale, di elaborare la memoria, di curare il dolore, di spegnere la violenza, di dar valore a ciò che è insuscettibile di valutazione economica. Le parole della mediazione lavorano su ciò che (...) non ha un prezzo bensì una dignità e promuovono riparazione simbolica prima ancora che materiale». Sempre a proposito della parola (questa volta in rapporto ad uno specifico programma della giustizia riparativa, ossia la mediazione), J. MORINEAU, in *Lo spirito della mediazione*, Franco Angeli, 2003, 72, afferma «La parola è il veicolo che esprime il dramma; attraverso questo veicolo, la parola, l'importanza del conflitto viene riconosciuta. In mediazione si lavora sul dissenso piuttosto che sul consenso. Le parole possono essere considerate dei mezzi per esprimere e risolvere le tensioni. È dunque necessario costruire uno spaziper la parola. Esso sarà il vero luogo della mediazione».

²⁵⁵ N. CHRISTIE, *Conflicts as property*, in *The British Journal of Criminology*, Vol.17, n°1, gennaio 1977, 3 e s., consultabile al sito <https://academic.oup.com/bjc/article-abstract/17/1/1/411623>, riteneva a tal proposito: «in un processo penale moderno, sono accadute due cose importanti. In primo luogo, le parti

iniziale di incomunicabilità: a gestire quella parola in questo contesto non sono quindi più il difensore, il pubblico ministero e il giudice, come avviene invece nel procedimento penale, ma, invece, direttamente, i protagonisti dei conflitti sociali, con l'aiuto del mediatore.

Quanto si ricostruisce con la giustizia riparativa attraverso la parola è una «verità che si (ri)scrive necessariamente in modo *corale*»²⁵⁶, distante dalla cosiddetta “verità processuale”²⁵⁷.

vengono rappresentate. In secondo luogo, l'unica parte rappresentata dallo Stato, ossia la vittima, è rappresentata in modo così assoluto che, per la maggior parte del procedimento, viene completamente estromessa dalla scena, riducendosi ad un elemento di innesco dell'intera vicenda. È una sorta di doppia sconfitta: in primo luogo, nei confronti dell'autore del reato, ma in secondo luogo, e spesso in modo più penalizzante, perché le viene negato il diritto di partecipare pienamente a quello che avrebbe potuto essere uno degli incontri rituali più importanti della vita. La vittima ha perso il processo di fronte allo Stato. [...] La compensazione materiale non è ciò che ho in mente con la formulazione “conflitti come proprietà”. È il conflitto stesso che rappresenta la proprietà più interessante sottratta, non i beni originariamente sottratti alla vittima o restituiti a quest'ultima. [...] Alla vittima è stato tolto qualcosa che le apparteneva. Ma i grandi perdenti siamo noi - nella misura in cui la società siamo noi. Questa perdita è innanzitutto una perdita di opportunità di chiarificazione delle norme. È una perdita di possibilità pedagogiche. È una perdita di opportunità per una discussione costante su ciò che rappresenta la legge del paese. [...] L'autore del reato rappresenta un caso più complicato. Non c'è bisogno di molta introspezione per capire che la partecipazione diretta della vittima può essere vissuta come dolorosa. La maggior parte di noi rifuggirebbe da un confronto di questo tipo. Questa è la prima reazione. Ma la seconda è leggermente più positiva. Gli esseri umani hanno delle ragioni per le loro azioni. Se la situazione è descritta in modo da poter fornire delle ragioni (le ragioni che le parti vedono, non solo la selezione che gli avvocati hanno deciso di classificare come rilevante), in questo caso forse la situazione non sarebbe così umiliante. E, in particolare, se la situazione fosse messa in scena in modo tale che la questione centrale non fosse l'attribuzione della colpa, ma una discussione approfondita su ciò che potrebbe esser fatto per riparare all'atto, allora la situazione potrebbe cambiare. Ed è proprio questo che dovrebbe accadere quando la vittima viene reintrodotta nel caso. Un'attenzione seria si concentrerà sulle perdite della vittima. Questo porta a un'attenzione naturale su come possono essere attenuate. Questo porta ad una discussione sulla restituzione. L'autore del reato ha la possibilità di cambiare la sua posizione, passando da ascoltatore di una discussione – spesso altamente incomprensibile - su quanta sofferenza dovrebbe ricevere, a partecipante di una discussione su come egli potrebbe rimediare. Allo stato attuale, l'autore del reato ha perso l'opportunità di partecipare ad un confronto personale di natura molto seria. Ha perso l'opportunità di ricevere un tipo di biasimo che sarebbe molto difficile neutralizzare» (traduzione della scrivente).

²⁵⁶ C. MAZZUCATO, *Appunti per una teoria 'dignitosa' del diritto penale a partire dalla restorative justice*, *Quaderni del Dipartimento di Scienze giuridiche*, Università Cattolica del Sacro Cuore, Libellula Edizioni, 2010, 11, descrive questa ‘verità corale’ nel seguente modo: «Si tratta di una verità che si (ri)scrive necessariamente in modo *corale* in quanto in sé composita e plurima poiché fatta di azioni e reazioni, storie, vissuti e sentimenti di più persone. (...) cercherò di descrivere la consistenza di questa verità inavvicinabile da parte della giustizia penale ordinaria, ripercorrendo come -agli occhi di un penalista mediatore- il crimine emerga non solo attraverso le norme trasgredite o le reazioni sociali prodotte, ma per il tramite, dapprima, delle narrazioni individuali delle parti e poi della narrazione *complementare* che scaturisce dal confronto e ricomponi i contenuti parziali in una visione più ampia e relazionale, non per forza univoca, che abbraccia le *verità personali*. La ‘densità’ del crimine, invisibile al giudice, passa poi dall'esperienza di ciascuno lungo una diacronica che non comincia e non finisce con il reato, ma attraverso la vita intera».

²⁵⁷ P. TONINI, *Manuale di procedura penale*, cit., 229, in nota 3, definisce nel seguente modo la verità processuale: «(...) è quella ricostruzione del fatto mediante strumenti (le prove) che permettono di controllare l'affidabilità della fonte e l'attendibilità del risultato. Saranno le prove a dirci se l'ipotesi sull'esistenza di un fatto storico è dotata di alta probabilità razionale o, viceversa, se essa è da scartare».

Susseguentemente ad una verità processuale che accerti la commissione di un fatto tipico, antigiusuridico, colpevole e punibile²⁵⁸, ci sarà la comminazione di una pena da parte del giudice, che a norma del dettato costituzionale dovrà tendere alla rieducazione del condannato.

I destinatari e gli obiettivi dei programmi di giustizia riparativa sono invece molteplici, in quanto questi ultimi «tendono a promuovere il riconoscimento della vittima del reato, la responsabilizzazione della persona indicata come autore dell'offesa e la ricostituzione di legami con la comunità» (art. 43, comma 2, d. lgs. n. 150/2022): perno del sistema non risulta quindi più l'inflizione di una pena e la sua funzione sul reo, ma la tensione verso una meta che tenga conto di tutti i soggetti coinvolti nel conflitto in questione, «originatosi dal reato o espressosi attraverso il reato»²⁵⁹.

Nel procedimento penale l'indagato/imputato deve difendersi dall'accusa mossa nei suoi confronti: la libertà personale a rischio, definita «inviolabile» dalla nostra Costituzione, e nei confronti della quale «non è ammessa forma alcuna di detenzione, di ispezione o perquisizione personale, né qualsiasi altra restrizione (...) se non per atto motivato dell'autorità giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge» (art. 13, comma 2, Cost.) è proprio la sua. Perciò la legge prevede per questo soggetto una nutrita serie di garanzie²⁶⁰. Non c'è spazio nel processo e davanti al giudice per il linguaggio delle emozioni²⁶¹, per i portati di sofferenza, per un tentativo di ricostruzione delle relazioni in conflitto, ed è corretto che sia così²⁶²: il giudizio finale ne potrebbe altrimenti risultare inficiato, a discapito delle garanzie suddette e dunque dell'indagato/imputato.

²⁵⁸ Si fa riferimento alla teoria della punibilità come quarto elemento della teoria generale del reato: G. COCCO, *Introduzione alla punibilità come quarto elemento del reato*, in <https://www.penaledp.it/>, 21 maggio 2020.

²⁵⁹ A. CERETTI - F. DI CIÒ - G. MANNOZZI, *Giustizia riparativa e mediazione penale*, in AA. VV., *Il coraggio di mediare. Contesti, teorie e pratiche di dialogo per la prevenzione e gestione del conflitto*, cit., 194.

²⁶⁰ P. TONINI, in *Manuale di procedura penale*, cit., 2, ricorda che non c'è solo l'«esigenza di difendere l'imputato innocente dal pericolo di una condanna ingiusta. Ma anche nell'ipotesi in cui l'accusato fosse colpevole, il processo dovrebbe difenderlo dal pericolo costituito dall'applicazione di sanzioni più gravi di quelle che conseguono ai fatti che vengono accertati».

²⁶¹ G. MANNOZZI, *Nuovi scenari per la giustizia riparativa. Riflessioni a partire dalla legge delega 134/2021*, cit., 12, puntualizza: «Il ricorso progressivamente più ampio a modelli e stili di giustizia riparativa (...) comporta un lavoro incessante e attento sul *linguaggio*. Se si osservano in parallelo le costellazioni lessicali tipiche, rispettivamente, del diritto penale e della giustizia riparativa, ci si accorge che ad un linguaggio *intrinsecamente autoritario e funzionalmente impositivo* – proprio del diritto penale – fa da contraltare un linguaggio *intrinsecamente empatico e funzionalmente cooperativo*, caratteristico della giustizia riparativa».

²⁶² L. CORNACCHIA, *Vittime e giustizia criminale*, in *Rivista italiana di diritto e procedura penale*, n. 4/2013, 1762 e s., afferma infatti: «l'apparato di pubblica coercizione dovrebbe assurgere a diaframma invalicabile che si interpone tra autore del reato e persone offese (vittime, familiari, simpatizzanti): funzione strettamente connessa con la ingiustificabilità della vendetta, che spiega, anche storicamente, l'esclusione di un ruolo di parte ufficiale della vittima nel procedimento, nella condanna e nell'esecuzione della pena. La risposta penale va insomma «de-emozionalizzata e razionalizzata, scissa dalle aspettative di vendetta della vittima, che possono invece incidere in senso «brutalizzante» nei riguardi della comunità che decidesse

Questo spazio viene offerto attraverso i programmi di giustizia riparativa, i quali possono interrompersi, concludersi in maniera negativa, oppure concludersi con un cosiddetto esito riparativo²⁶³, il quale può essere «simbolico o materiale» (art. 56, comma 1, d. lgs. n. 150/2022.): l'esito simbolico²⁶⁴ «può comprendere dichiarazioni o scuse formali, impegni comportamentali anche pubblici o rivolti alla comunità, accordi relativi alla frequentazione di persone o luoghi» (art. 56, comma 2, d. lgs. n. 150/2022), mentre quello materiale «può comprendere il risarcimento del danno, le restituzioni, l'adoperarsi per elidere o attenuare le conseguenze dannose o pericolose del reato o evitare che lo stesso sia portato a conseguenze ulteriori» (art. 56, comma 3, d. lgs. n. 150/2022).

Qualsiasi sia l'esito, è però fondamentale sottolineare che può qualificarsi come esito riparativo (con quanto questo comporta nel processo penale) solo l'esito cui le parti giungano in maniera concorde, consensuale, senza che vi sia alcuna etero-imposizione: qualunque risarcimento del danno, restituzione, etc., che siano prescritti, non possono qualificarsi come esiti di percorsi di giustizia riparativa. È questa la differenza che intercorre quindi tra una restituzione e/o un risarcimento del danno²⁶⁵ riconosciuti dal giudice a favore del danneggiato da reato, e una restituzione e/o un risarcimento da intendersi come esiti riparativi (a favore della vittima/delle vittime del reato e della comunità).

di assumerle a fondamento delle proprie scelte e decisioni. La convivenza civile esige che sia innocuizzato l'istinto di vendetta, per controllare il quale il diritto penale svolge una funzione decisiva. Alla nascita dello Stato e dell'idea moderna di sovranità si accompagna l'affermarsi del monopolio statale della coercizione e la sottrazione del potere di accusa all'offeso, a favore di un organismo appunto statale, il pubblico ministero».

²⁶³ *Relazione illustrativa al decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150*, cit., 553, specifica: «Rileva ai fini dell'innesto del sistema di giustizia riparativa nel sistema della giustizia penale classica la circostanza che l'esito riparativo si collochi a monte di un programma svolto con la vittima, che sia anche la persona abilitata, in forza della disciplina processuale, a rivestire un ruolo nel procedimento penale».

²⁶⁴ G. MANNOZZI - R. MANCINI, *La giustizia accogliente*, cit., 26 e s., in merito alla riparazione simbolica commentano: «È anzitutto fondamentale per la vittima poter accedere al piano della riparazione *simbolica*, che muove dal bisogno primario di essere riconosciuta come *persona*. [...]. Senza un "rituale" di riconoscimento – che libera le parti dalla fissità dei ruoli processuali e le ricolloca in un rapporto autenticamente morale, perché improntato alla responsabilità – la riparazione (soltanto) pecuniaria diventa una modalità insufficiente e spesso insoddisfacente di chiudere la partita tra colpevole e offeso. Una volta pagato il "debito" con la legge, l'autore del reato può sbarazzarsi, con indifferenza o persino disprezzo per la vittima, dell'istanza autenticamente morale di giustizia. Non una equivalenza tra beni si cerca, dunque, nella riparazione simbolica, bensì un riconoscimento della dignità dell'altro (che non ha metro, né misura, né visibile proporzione), a partire dalla quale ci si muove sul piano dell'*essere in relazione*».

²⁶⁵ A norma dell'art. 185 c.p., infatti: «Ogni reato obbliga alle restituzioni, a norma delle leggi civili [1168-1169]. Ogni reato, che abbia cagionato un danno patrimoniale o non patrimoniale [2059], obbliga al risarcimento il colpevole e le persone che, a norma delle leggi civili, debbono rispondere per il fatto di lui [2043-2054]».

L'art. 56, d. lgs. 150/2022 individua esplicitamente gli esiti riparativi²⁶⁶, simbolici o materiali (comma 1) coi quali può concludersi un programma riparativo, specificando quanto segue:

- «l'esito simbolico può comprendere dichiarazioni o scuse formali, impegni comportamentali anche pubblici o rivolti alla comunità, accordi relativi alla frequentazione di persone o luoghi» (comma 2);
- «l'esito materiale può comprendere il risarcimento del danno, le restituzioni, l'adoperarsi per elidere o attenuare le conseguenze dannose o pericolose del reato o evitare che lo stesso sia portato a conseguenze ulteriori» (comma 3).

Pericoloso fraintendimento è quello di includere tra gli esiti della giustizia riparativa il perdono²⁶⁷, o meglio, quello di considerarlo quasi come esito a cui tenderebbero per loro natura questi percorsi: «alcune vittime e i difensori delle vittime reagiscono in modo negativo nei confronti della giustizia riparativa perché immaginano che l'obiettivo di tali programmi sia quello di incoraggiarle, o addirittura di costringerle, a perdonare o a riconciliarsi con coloro che hanno causato un danno a loro e/o ai loro cari. [...] [ma] il perdono o la riconciliazione non sono un principio o un obiettivo primario della giustizia riparativa. È vero che la giustizia riparativa fornisce un contesto in cui possono verificarsi entrambi. [...]. Tuttavia, si tratta di un'esperienza che varia da partecipante a partecipante; dipende interamente dall'individuo. Non ci deve essere alcuna pressione a perdonare o a cercare la riconciliazione. Né il perdono né la riconciliazione sono un prerequisito o un risultato necessario dei processi riparativi»²⁶⁸.

Altro fraintendimento da evitare è la confusione tra «riparativo e riparatorio»²⁶⁹: è errato identificare con la giustizia riparativa istituti che non possono qualificarsi come tali in quanto

²⁶⁶ *Relazione illustrativa al decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150*, cit., 553, specifica quanto già deducibile dall'utilizzo dell'espressione «l'esito [...] può comprendere»: sia nel caso dell'esito simbolico che nel caso di esito materiale, gli esiti indicati sono a titolo meramente «esemplificativo», «non tassativo», potendo includere quindi anche evenienze ulteriori rispetto a quelle indicate.

²⁶⁷ G. MANNOZZI, *Il documento finale degli "Stati generali dell'Esecuzione Penale" in materia di giustizia riparativa*, in *Diritto penale e processo*, n. 5/2016, 567, afferma infatti «In definitiva, la giustizia riparativa non ha niente a che fare con le sanzioni né, men che mai, con il perdono, come erroneamente si può essere indotti a credere». Sempre G. MANNOZZI, *La reintegrazione sociale del condannato tra rieducazione, riparazione ed empatia*, in *Diritto penale e processo*, n. 7/2012, 851, questa volta con specifico riguardo alla mediazione penale, aggiunge che si tratta di un istituto «che prescinde dalla dimensione del "perdono" [...]. Atto personalissimo e unilaterale, il perdono è infatti altro dalla mediazione, sebbene tra i due dati semantici venga spesso prospettata, nella rappresentazione mediatica della giustizia, una indebita quanto fuorviante associazione».

²⁶⁸ H. ZEHR, *The little book of restorative justice*, Good Books, 2015, 13 e ss., traduzione della scrivente.

²⁶⁹ M. GIALUZ, *Riforma del processo e del sistema sanzionatorio penale. La giustizia riparativa e i rapporti con il processo penale*, cit. insiste sulla distinzione tra riparativo e riparatorio, specificando «che cosa non è giustizia riparativa», ossia tutto ciò che, pur essendo stato concepito finora latamente come riparazione (ad esempio, il risarcimento del danno o le restituzioni), non è tale nel momento in cui non rientra nei canoni richiesti propriamente dalla giustizia riparativa affinché si possa parlare di riparazione vera e propria (la quale ha una natura non prestazionale ma relazionale, e presuppone dunque che qualsiasi riparazione, simbolica o materiale che sia, derivi da un incontro e da un accordo tra vittima e persona

mancanti dei sui presupposti indefettibili, come per esempio le condotte riparatorie che permettono l'estinzione del reato ai sensi dell'art. 162 *ter* c.p., o ancora le circostanze attenuanti previste dall'art. 62, n. 6, c.p. Proprio in riferimento a quest'ultimo articolo, è rintracciabile la conferma della suddetta distinzione, in quanto si differenzia tra «l'aver, prima del giudizio, riparato interamente il danno, mediante il risarcimento di esso, e, quando sia possibile, mediante le restituzioni; o l'essersi, prima del giudizio e fuori del caso preveduto nell'ultimo capoverso dell'articolo 56, adoperato spontaneamente ed efficacemente per elidere o attenuare le conseguenze dannose o pericolose del reato; o l'aver partecipato a un programma di giustizia riparativa con la vittima del reato, concluso con un esito riparativo»: la “o” disgiuntiva tra questi periodi comunica chiaramente che i programmi di giustizia riparativa sono altro dalla mera riparazione del danno, dal mero risarcimento²⁷⁰ e dalle mere restituzioni. L'esito riparativo può ricomprendere anche queste ultime azioni, ma non si identifica con esse, e soprattutto, può esser tale solo se si iscrive nelle modalità proprie di un percorso di giustizia riparativa ai sensi del d. lgs. n. 150/2022.

In passato, erano oggetto di questo fraintendimento anche alcuni istituti operanti nella fase dell'esecuzione penitenziaria: si tratta dell'art. 47, comma 7, ord. penit., e dell'art. 27 decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230, rubricato «regolamento recante norme sull'ordinamento penitenziario e sulle misure private e limitative della libertà» (nella parte in cui stabilisce che «sulla base dei dati giudiziari acquisiti, viene espletata, con il condannato o l'internato, una riflessione sulle condotte antigiuridiche poste in essere, sulle motivazioni e sulle conseguenze negative delle stesse per l'interessato medesimo e sulle possibili azioni di riparazione delle conseguenze del reato, incluso il risarcimento dovuto alla persona offesa»). I due istituti infatti «benché finalizzati alla riparazione delle conseguenze del reato [...] non sembrano [...] corrispondere al concetto di giustizia riparativa e ai requisiti della stessa, [evidenziandosi, tra l'altro] come nessuna delle due disposizioni richiamate dà rilievo al consenso della vittima a trovare una conciliazione con il reo e a ricevere le prestazioni di sostegno offerte dal medesimo: al più, solo il richiamo al concetto di possibilità contenuto nelle due norme (“si adoperi in quanto possibile in favore della vittima del suo reato”), sembra alludere ad una indisponibilità alla

indicata come autore dell'offesa). Cfr., inoltre, M. BORTOLATO, *La riforma Cartabia: la disciplina organica della giustizia riparativa. Un primo sguardo al nuovo decreto legislativo*, in www.questionegiustizia.it, 10 ottobre 2022, 135.

²⁷⁰ G. MANNOZZI, *La giustizia riparativa alla prova della riforma penale e di fronte alla sfida di un'assistenza diffusa per le vittime di reato*, relazione al convegno *Giustizia riparativa e vittime di reato*, cit., occupandosi del tema del risarcimento rispetto alla riparazione, sostiene che «se noi sganciamo il risarcimento da una narrazione di giustizia, questo risarcimento non sarà mai abbastanza, perché dà un prezzo a qualcosa che invece reclama dignità. E quindi qualsivoglia risarcimento crea un'eguaglianza apparente e un'ineguaglianza reale: compensa ma non ripara, perché la riparazione passa soprattutto per l'atto linguistico».

riparazione della vittima»²⁷¹. Ulteriore riflessione deriva dal verbo (deve, indicante quindi un dovere) utilizzato nell'art. 47, comma 7, ord. penit., il quale afferma che nel verbale di affidamento in prova al servizio sociale «deve anche stabilirsi che l'affidato si adoperi in quanto possibile in favore della vittima del suo reato»: si rientra così nell'ambito delle prescrizioni, dei comportamenti eteroimposti (in questo caso, dal tribunale di sorveglianza o dal magistrato di sorveglianza), che rappresentano l'opposto dei principi richiamati nell'ambito dei percorsi di giustizia riparativa.

A caratterizzare, infine, questo modello di giustizia rispetto a quello penalistico è «l'accento sulla “comunità”, quale destinataria dell'esito riparativo»²⁷²: quella comunità²⁷³ che, da mera spettatrice passiva del fatto, può diventare in questo modo parte attiva nel percorso di dialogo e di ricostruzione, ancor più considerando il fatto che, laddove si abbia a che fare con un autore di reato in stato di detenzione, sarà proprio questa a doverlo “riaccogliere” al momento della scarcerazione (o ancor prima, in caso di benefici penitenziari da rendere operativi all'esterno del carcere).

Tracciando una prima piccola sintesi, è possibile comprendere come la giustizia riparativa sia un modello di giustizia differente²⁷⁴ da quella penale, che il legislatore ha definito come «complementare»²⁷⁵ allo stesso. La scelta operata in merito ad una sua complementarità²⁷⁶ (e non

²⁷¹ E. BONESU, *La giustizia riparativa: un modello alternativo di risoluzione dei conflitti ed uno strumento rieducativo in fase esecutiva*, in *Rivista giuridica sarda*, n. 2/2020, 112.

²⁷² R. ORLANDI, *Giustizia penale riparativa. Il punto di vista processuale*, in *Diritto penale e processo*, 1/2023, 88.

²⁷³ F. PALAZZO, *'Plaidoyer per la giustizia riparativa'*, cit., 3, fa presente come nella «questione della giustizia» la «comunità [possa] essere coinvolta a doppio titolo»: «da un lato, il senso di solidarietà tra i componenti del gruppo e soprattutto il fenomeno di identificazione con l'altro, che costituiscono appunto il legame comunitario, fanno sì che l'offesa criminosa “si propaghi” – per così dire – dalla singola vittima agli altri membri della comunità, che finisce dunque per essere coinvolta sotto questo profilo di stampo essenzialmente socio-psico-emotivo e di carattere generale. Dall'altro lato, specificamente allorché si tratti di offese penalmente rilevanti, la consistenza di queste ultime è tale da attingere livelli capaci di mettere a repentaglio la stessa sopravvivenza della comunità: così che quest'ultima finisce per essere qualificabile essa stessa come vittima, più o meno diretta, del reato».

²⁷⁴ G. DARAI, *Il “principio riparativo” quale paradigma di gestione del conflitto generato dal reato: applicazioni e prospettive*, cit., 359, in merito al rapporto tra giustizia penale e giustizia riparativa, ritiene che non sia condivisibile «uno schematismo che opponga *tout court* “giustizia riparativa” e “giustizia penale in senso stretto”, contribuendo, entrambe, a costituire quell'arsenale di risposte dell'ordinamento a un ipotizzato illecito penale, arsenale che dà corpo, nel suo insieme, alla “giustizia penale in senso lato”».

²⁷⁵ *Relazione illustrativa al decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150*, cit., 590.

²⁷⁶ R. BARTOLI, *Una giustizia senza violenza, né Stato, né diritto*, in *Sistema penale*, 28 luglio 2023, 12 e s., dopo aver illustrato con convinzione le tre ragioni in base alle quali il rapporto tra giustizia riparativa e giustizia punitiva non possa che essere di complementarità, ritiene siano individuabili nell'attuale normativa tre tipi diversi di rapporto complementare: a) un rapporto complementare- parallelo/aggiuntivo («per cui la giustizia riparativa opera aggiungendosi a quella punitiva, ma a prescindere dalla giustizia punitiva, e cioè senza alcun punto di contatto a carattere formale ovvero senza che la giustizia punitiva riconosca alcuna rilevanza agli esiti del percorso riparativo»); b) un rapporto complementare- sostitutivo («dove non solo la giustizia riparativa entra in contatto con quella punitiva, ma addirittura l'esito del percorso riparativo si sostituisce a quello punitivo»); c) un rapporto complementare- complementare («vale a dire complementare sia sul piano processuale che sostanziale. In particolare, anzitutto, per quanto riguarda l'esito, stavolta il percorso riparativo ha come effetto quello di attenuare la responsabilità penale»).

sostituzione o alternatività) è presto detta: «tra [giustizia penale e giustizia riparativa] (...) si ravvisa *tensione*, che non deve però essere trasformata in *antinomia*. La giustizia riparativa (...) è carente della capacità di assurgere a paradigma universale di regolazione dei conflitti: non tutto è mediabile (o riparabile), la mediazione e la riparazione non possono essere imposte e, soprattutto, si media alla luce di precetti giuridici. [...]. Ne deriva la necessità di rinunciare alla visione di una giustizia unica e assolutizzata per accogliere una dimensione del “giusto” plurale, o quanto meno duale. La giustizia riparativa non scalza la giustizia penale, ma è chiamata a coordinarsi con essa, a sostituirci alcuni meccanismi, a eliderne le componenti più brutali, senza metterne in discussione la validità dei precetti. È chiamata a lavorare *insieme* alla giustizia penale, quale *parte integrante* di quest’ultima»²⁷⁷. È una complementarità questa, definibile come «complementarità trasformativa»²⁷⁸ nei confronti della giustizia penale.

Tra i motivi per cui la giustizia riparativa non può esser considerata sostitutiva rispetto a quella penale vi è senza dubbio il carattere della volontarietà dell’accesso ai suoi programmi e della possibilità di revoca del consenso²⁷⁹ rispetto ad un percorso riparativo già intrapreso: situazioni

²⁷⁷ G. MANNOZZI, *La «visione di Raffaello: giustizia, filosofia, poesia e teologia»*, in AA.VV., *Giustizia riparativa: ricostruire legami, ricostruire persone*, cit., 234 e ss.

²⁷⁸ G. MANNOZZI- R. MANCINI, *La giustizia accogliente*, cit., 95, dove si argomenta poi che «gli sviluppi della giustizia riparativa promuovono una trasformazione della stessa giustizia penale. I due versanti sono ritenuti *complementari*, ma in quale senso? Rispetto alla giustizia penale, quella riparativa o è complementare nel senso che è ausiliaria, e quindi la conferma e la stabilizza così com’è, oppure è complementare nel senso che, nell’affiancarsi ad essa, ne sollecita l’umanizzazione e la profonda ridefinizione. O è una *complementarità statica* oppure è una *complementarità trasformativa*. La via promettente è senz’altro la seconda. Inoltrarsi in questa direzione, anzitutto dal punto di vista concettuale e dunque della filosofia della giustizia sottesa al sistema giudiziario, significa andare direttamente a ridiscutere l’aggettivo “penale”. Davvero c’è piena e naturale complementarità tra il penale e il riparativo? L’insistenza sulla “pena”, come se essa fosse il cuore dell’intervento giudiziario, dirige l’opera dell’amministrazione della giustizia verso l’esercizio del potere, in particolare il potere di punire e di infliggere sofferenza ai condannati. Eppure, le funzioni della giustizia penale sono accertative, protettive, dissuasive e soprattutto preventive, e non propriamente punitive come sarebbe appropriato solo se l’azione della legge dovesse assicurare la ritorsione. Le vittime meritano giustizia, non vendetta. [...]. Si ripropone così l’esigenza di un approccio trasformativo graduale: non si tratta di sostituire per decreto la giustizia penale con la giustizia riparativa, bensì di procedere a una trasformazione progressiva che ridefinisca la prima come giustizia prescrittiva o sanzionatoria integrandola con la giustizia riparativa».

²⁷⁹ Questa possibilità perdurante di revoca del consenso è richiamata tra i motivi che non permettono assolutamente di includere la giustizia riparativa tra i riti alternativi (quali, ad esempio, l’applicazione della pena su richiesta delle parti), da V. BONINI, *Giustizia riparativa e garanzie nelle architetture del d. lgs. 150/2022*, cit., 11 e s., la quale specifica: «La disciplina codicistica che governa i riti negoziali fonda la semplificazione procedimentale su una volontà propulsiva che è presupposto per avviare la sequenza speciale: una volta verificatane la regolarità e introdotto il rito alternativo, la regola generale posta è quella dell’irrevocabilità della volontà, in modo coerente con la funzione deflattiva e di semplificazione del rito, nonché con la natura intrinsecamente autoritativa che presenta anche la giustizia negoziata. Non così quando si decida di fare ingresso nella “stanza della mediazione”: in questa ipotesi il consenso non esaurisce la propria efficacia nell’aprire la porta di quella stanza, ma deve accompagnare e sostenere tutto il programma riparativo, fino alla costruzione dell’esito riparativo, contrassegnato com’è da una costante revocabilità che, *a contrario*, ne postula l’immanenza».

davanti alle quali inevitabilmente il paradigma penale rimane l'unico in grado di intervenire in maniera generale.

Unico caso in cui la giustizia riparativa può intendersi come modello alternativo e non complementare alla giustizia penale è quello dei reati perseguibili a querela soggetta a remissione, per i quali si ritiene operante una remissione tacita «quando il querelante ha partecipato a un programma di giustizia riparativa concluso con un esito riparativo» (art. 152, comma 3, n. 2, c.p., così come modificato dal d. lgs. n. 150/2022, art. 1, comma 1, lettera h).

1.1. Segue: Restorative Justice e Restorative approach

Nel paragrafo precedente si è cercato di introdurre la giustizia riparativa soprattutto alla luce della disciplina legislativa fornita dal d. lgs. n. 150/2022, il quale regola in maniera organica il suo utilizzo rispetto al procedimento penale e al momento dell'esecuzione penale. Il paradigma offerto dalla giustizia riparativa però non opera solo con riguardo all'ambito del diritto penale: alcuni hanno sostenuto si tratti di un vero e proprio «stile di vita [...] [che] fornisce un sistema di valori intrinsecamente positivo, una visione di come possiamo vivere insieme in un modo che dà dignità alla vita [basandosi] sul presupposto [...] che siamo interconnessi [...], che viviamo in relazione, che le nostre azioni hanno un impatto sugli altri e che quando queste azioni sono dannose abbiamo delle responsabilità»²⁸⁰.

Il vivere in società, in relazione, implica costantemente che, a fronte del nostro agire, si sviluppi una certa dose di conflittualità, ed è bene tener presente che i conflitti coi quali quotidianamente ci si deve confrontare non nascono solo dai casi più estremi come i reati, ma spesso da molto meno. Per coesistere è necessario imparare ad affrontarli: la «capacità di gestir[li], o meglio, di “so-stare nei conflitti (...) diviene quasi una necessità di sopravvivenza»²⁸¹, ma per farlo è necessario modificare il nostro approccio²⁸² verso essi.

²⁸⁰ H. ZEHR, *The little book of restorative justice*, cit., 79, in traduzione della scrivente.

²⁸¹ D. NOVARA, *La grammatica dei conflitti. L'arte maieutica di trasformare le contrarietà in risorse*, Edizioni sonda, 2011, 26.

²⁸² D. NOVARA, *La grammatica dei conflitti. L'arte maieutica di trasformare le contrarietà in risorse*, cit., 39 e ss., afferma a tal proposito: «se si vuole riuscire ad affrontare le sfide di questi nuovi tempi incerti e difficili, occorre cominciare a guardare ai conflitti non come a incidenti di percorso, problemi da rimuovere o da temere, pericoli da evitare ad ogni costo, elementi perturbativi e pericolosi. Occorre piuttosto cominciare a cogliere l'importanza dei conflitti come elementi necessari alla crescita e allo sviluppo personale; necessari, e non accidentali. L'approccio al conflitto è sempre stato difficile per la nostra cultura europea occidentale: si tende a far finta che non esista, lo si affronta con difficoltà, lo si teme, lo si evita, e, nel momento in cui il conflitto invece fatalmente si palesa, l'incapacità nel gestirlo rafforza la sensazione che si tratti di qualcosa di tremendo, da evitare appunto, da scongiurare. Il problema di questo approccio è appunto la sua circolarità: temo i conflitti, non imparo a gestirli, non sviluppo competenza, mi ritrovo in difficoltà, mi convinco sia meglio evitarli. I conflitti sono una risorsa perché offrono nuove opportunità. Possono essere una fondamentale e straordinaria occasione di apprendimento, ma imparare è una questione molto complessa», per poi però aggiungere, a pag.54: «Imparare dai conflitti è possibile. Fare emergere le

È probabilmente dalla volontà di modificare questo approccio che nasce l'idea di ricorrere alla «cultura riparativa»²⁸³ negli ambiti più svariati del vivere in comunità (dalla scuola, all'università, alle carceri, agli ambienti di lavoro, etc.): una cultura «il cui presupposto fondamentale è considerare la riparazione di un danno prodotto nei confronti di persone e relazioni come focus prioritario e al di sopra di qualunque altro intervento (come ad esempio quello punitivo rappresentato dalla pena)»²⁸⁴.

Un esempio italiano di applicazione pratica di quello che è definibile come “approccio riparativo”²⁸⁵ è rinvenibile nel «progetto di “Umanesimo manageriale”»²⁸⁶ sviluppatosi presso l'Università degli Studi dell'Insubria. Punto cardine di questo progetto è stato quello di permettere ai lavoratori facenti parte del management dell'Università, di conoscersi in contesti extralavorativi (e non solo quindi di formazione prettamente professionale), dando così spazio alle persone piuttosto che ai ruoli ricoperti all'interno dell'amministrazione universitaria, ritenendo che questo potesse «agevolare la *qualità comunicativa e interattiva* migliorando, da un lato la fisiologia dei rapporti lavorativi, e aiutando, dall'altro lato, la gestione delle fasi di crisi»²⁸⁷. All'interno di questi spazi di incontro, alcuni momenti sono stati dedicati alla conoscenza della giustizia riparativa latamente intesa. Ancora una volta, come sempre quando si parla di paradigma riparativo, al centro vengono posti la relazione tra le persone, il dialogo, la comunicazione, la conoscenza dell'altro,

potenzialità dei conflitti come risorsa, non cercando semplicemente il colpevole nella logica del giusto-sbagliato ma creando le condizioni perché un complesso sistema di vissuti non abbia più a ripresentarsi allo stesso modo e consenta al sistema relazione di funzionare diversamente, è la sfida di questo approccio». Proprio la presa di distanza dal tipo di logica suddetta costituisce una delle ‘sfide’ maggiori che la giustizia riparativa latamente intesa ha assunto su di sé: una sfida che mira ad allontanarsi dalle dicotomie giusto/sbagliato, colpevole/innocente, dalle categorizzazioni nette, dai ruoli in cui i soggetti spesso vengono “fissati” a livello sociale, per inoltrarsi verso percorsi di rivalutazione delle persone in quanto tali (aldilà di queste divisioni e di questi ruoli) e di potenziamento/ ricostruzione delle loro relazioni.

²⁸³ G. MANNOZZI - G. A. LODIGIANI, *La giustizia riparativa «al lavoro»: il progetto di «Umanesimo manageriale»*, in AA.VV., *Giustizia riparativa: ricostruire legami, ricostruire persone*, a cura di G. MANNOZZI- G.A. LODIGIANI, cit., 210, i quali aggiungono: «Aprirsi alla cultura riparativa significa attivare, anche in ambiti professionali pubblici o privati, modalità di prevenzione e di intervento sulle situazioni disagio o di conflitto che utilizzano come ingredienti essenziali [...] l'ascolto, il dialogo, il *making amend*, la corresponsabilizzazione e la cooperazione».

²⁸⁴ P. PATRIZI, *Giustizia e pratiche riparative. Per una nuova giustizia di comunità*, in *Diritto @ Storia, Rivista Internazionale di Scienze Giuridiche e Tradizione Romana*, n. 15, 2017.

²⁸⁵ Fa riferimento proprio agli approcci ripartivi anche la Raccomandazione Rec (2018)8, negli artt.1, 8, 59, 60, 61.

²⁸⁶ Per una spiegazione dettagliata del progetto si rimanda a G. MANNOZZI e G. A. LODIGIANI, *La giustizia riparativa «al lavoro»: il progetto di «Umanesimo manageriale»*, in AA.VV., *Giustizia riparativa: ricostruire legami, ricostruire persone*, a cura di G. MANNOZZI- G.A. LODIGIANI, cit., 221 ss.; e quanto riportato sul sito dell'Università dell'Insubria, al link <https://archivio.uninsubria.it/siti-tematici-o-federati/umanesimo-manageriale>.

²⁸⁷ G. MANNOZZI e G. A. LODIGIANI, *La giustizia riparativa «al lavoro»: il progetto di «Umanesimo manageriale»*, in AA.VV., *Giustizia riparativa: ricostruire legami, ricostruire persone*, cit., 223.

come strumenti basilari per affrontare in maniera più costruttiva ogni interazione (anche nelle fasi conflittuali).

In ambito internazionale si riscontra l'applicazione della cultura riparativa nella prima cittadina al mondo diventata una «*restorative justice city*»²⁸⁸ progettando un modello che è stato poi esportato e implementato con i dovuti adattamenti anche in altre città (in Sardegna ne è un esempio Tempio Pausania)²⁸⁹. La storia di questa città riparativa (Hull, in Inghilterra) si disegna all'interno di un contesto di povertà e disagio sociale, coi quali si ritrovano in prima fila a dover fare i conti anche le scuole. Proprio la dirigente di una scuola primaria della città in questione decide di provare ad applicare la cultura riparativa innanzitutto nel contesto scolastico promuovendo «[un] linguaggio e valori comuni tra tutti gli insegnanti; *best practices*; percorsi volti alla *gestione riparativa dei conflitti*»²⁹⁰.

Il progetto ha inizio nel 2004 e la fase di valutazione si è conclusa nel 2008 con esiti più che positivi: «sul versante degli studenti [è stata rilevata] una riduzione di circa il 45% dei comportamenti indesiderati (...), l'80% in meno di sospensioni, il 70% in meno di espulsioni e, sul versante degli insegnanti, una riduzione del 69% delle assenze dal lavoro»²⁹¹. L'applicazione delle pratiche riparative non si è quindi rivelata un'idea semplicemente buonista priva di qualsiasi connessione con la realtà: al contrario, ha mostrato come, soprattutto in contesti connotati da profondo disagio sociale e alta conflittualità, può risultare uno strumento di azione positiva capace di modificare in meglio il corso degli eventi.

Ciò che connota una città riparativa è il diverso approccio non solo verso le situazioni conflittuali di per sé, ma anche verso situazioni di emarginazione, di discriminazione, di scarsa fiducia all'interno di una comunità e/o verso le istituzioni, che possono poi degenerare e incidere negativamente su più piani sociali. Nelle *restorative cities* «cittadini, scuole, luoghi di lavoro, associazioni culturali e sportive, professionisti delle forze dell'ordine e altri si riuniscono, aumentando il senso di autostima e di appartenenza e la qualità della vita. Queste comunità riparative si basano sul valore umano fondamentale della giustizia nelle nostre società democratiche, intesa come esperienza individuale di equità, solidarietà e coesione sociale, e non

²⁸⁸ G. MANNOZZI e G. A. LODIGIANI, *La giustizia riparativa «al lavoro»: il progetto di «Umanesimo manageriale»*, in AA.VV., a cura di G. MANNOZZI- G.A. LODIGIANI, *Giustizia riparativa: ricostruire legami, ricostruire persone*, 212.

²⁸⁹ Si rimanda al capitolo IV, paragrafo 4.

²⁹⁰ G. MANNOZZI e G. A. LODIGIANI, *La giustizia riparativa «al lavoro»: il progetto di «Umanesimo manageriale»*, in AA.VV., *Giustizia riparativa: ricostruire legami, ricostruire persone*, a cura di G. MANNOZZI- G.A. LODIGIANI, cit., 213.

²⁹¹ G. MANNOZZI e G. A. LODIGIANI, *La giustizia riparativa «al lavoro»: il progetto di «Umanesimo manageriale»*, in AA.VV., *Giustizia riparativa: ricostruire legami, ricostruire persone*, a cura di G. MANNOZZI- G.A. LODIGIANI, cit., 213.

come valore morale imposto dalla legge e dalla politica»²⁹². Una politica che sempre più spesso invece esaspera (e sfrutta) le paure «assegnando loro una curvatura distruttiva: anti- istituzionale, regressiva sul piano dei diritti e destrutturante dei legami sociali»²⁹³ anziché sperimentare «politiche capaci di trasformare gli effetti distorsivi e distruttivi delle esperienze di conflitto, violenza, prevaricazione e discriminazione in percorsi che rinsaldino il senso di *communitas*, di fiducia e di responsabilità»²⁹⁴, quali appunto possono essere quelli proposti da una cultura riparativa.

2. Le possibili forme della Giustizia riparativa. In particolare: la mediazione penale

«La giustizia riparativa si fa, si deve fare. Chi ne scrive tanto e basta, o ancora di più, ne parla tanto senza scriverne, non le reca un buon servizio»²⁹⁵. Se la giustizia riparativa «si fa, si deve fare», è essenziale nella presente analisi comprendere in che modo dev'essere fatta, o, meglio, in che modo viene fatta. L'imperativo "deve" quasi stride con la natura della giustizia riparativa, strumento volontario di risoluzione del conflitto e soprattutto flessibile nelle sue forme: proprio in questa sua flessibilità²⁹⁶ sta uno dei suoi punti di forza che lo stesso legislatore italiano ha voluto proteggere, evitando, ad esempio, come già accennato e come si dirà, di individuare tassativamente i programmi e gli esiti.

Per lungo tempo, e ancor oggi, la giustizia riparativa è stata identificata spesso con la mediazione penale: in realtà quest'ultima è solo uno dei percorsi possibili (seppur ne costituisce sicuramente «espressione privilegiata»²⁹⁷) di cui la prima può avvalersi. L'*International Scientific and*

²⁹² P. PATRIZI, *Restorative cities*, *European Forum for Restorative Justice*, 2020, 4, consultabile al sito <https://www.euforumrj.org/en/restorative-cities>, tradotto dalla scrivente.

²⁹³ A. CERETTI – R. CORNELLI, *Oltre la paura. Affrontare il tema della sicurezza in modo democratico*, Giangiacomo Feltrinelli Editore Milano, 2018, 14.

²⁹⁴ A. CERETTI – R. CORNELLI, *Oltre la paura. Affrontare il tema della sicurezza in modo democratico*, cit., 225.

²⁹⁵ A. CERETTI, *Giustizia riparativa e comunità: Riprendere la parola e le relazioni*, in Ciclo d'incontri promosso dall'associazione Casa della memoria, Brescia, 18 marzo 2022, visionabile al sito <https://www.youtube.com/watch?v=cfVXVF7KFAI>.

²⁹⁶ *Relazione illustrativa al decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150*, cit., 533, parla, a proposito della compilazione del d. lgs. 150/2022, di «due opposte esigenze, non facilmente conciliabili, sulle quali il legislatore delegato ha speso approfondite riflessioni: da un lato, l'esigenza di tassatività, determinatezza e precisione della "materia penale"; dall'altro, l'esigenza di cogliere nel testo normativo la flessibilità, e financo la 'creatività', della giustizia riparativa».

²⁹⁷ D. CERTOSINO, *Giustizia riparativa e processo penale: luci e ombre di una nuova modalità di risposta al reato*, in <https://www.mediaesrivista.it/>, n. 1/2022, 57.

*Professional Advisory Council (IsPac)*²⁹⁸ – come sottolineato da diversi autori²⁹⁹ – ha incluso tra gli strumenti *latu sensu* riparativi i seguenti: «*victim- offender mediation (VOM)*, *apology*, *community/family group conferencing*, *community/neighborhood victim impact statements (VIS)*, *community restorative board*, *community sentencing/peacemaking circles*, *community service*, *compensation programs*, *diversion*, *financial restitution to victims*, *personal service to victims*, *victim/ community impact panel*». Questi strumenti sono stati definiti dai suddetti autori nel modo seguente: «a) *Victim- offender mediation*: [...] un processo informale in cui l'autore e la vittima di un reato, guidati da un mediatore, discutono del fatto di reato, del conflitto generato dal medesimo, dei suoi effetti sulla vita e sulle relazioni sociali della diade reo- vittima [...]; b) *Apology* (scuse formali): si tratta di una comunicazione verbale o scritta indirizzata alla vittima in cui l'autore del reato descrive il proprio comportamento e dichiara di esserne pienamente responsabile; c) *Community/ Family group conferencing*: è una forma di mediazione “allargata” in cui tutti i soggetti che sono stati coinvolti nella commissione di un reato – il reo e la vittima in primis, ma anche i familiari delle parti in conflitto e alcuni componenti fondamentali (*key- supporter*) delle rispettive comunità di appartenenza – decidono collettivamente le modalità con cui gestire la soluzione del conflitto. L'ordine dei colloqui e la discussione sul fatto di reato e sulle modalità per la riparazione del danno sono rispettivamente decisi e guidati da un mediatore (*facilitator*). La partecipazione al *Community/ Family Group Conferencing* presuppone l'ammissione di colpevolezza del reo; d) *Community/ Neighborhood Victim Impact Statements (VIS)*: si tratta di una mera descrizione, da parte di una vittima individuale o anche della comunità, di come un determinato reato abbia condizionato la vita o gli affetti di coloro che lo hanno subito. In generale, il VIS – che può essere redatto in forma scritta o orale- costituisce una fonte di informazione per valutare le conseguenze a breve e a lungo termine (sul piano fisico, psicologico o economico) della commissione di un reato e, come tale, è indirizzato all'autorità giudiziaria competente a conoscere il fatto di reato [...]; e) *Community Restorative Board*: è tipicamente composto da un piccolo gruppo di abitanti di una comunità, previamente preparati a questa funzione attraverso un training specifico. Il compito di questo organismo informale è quello di svolgere una serie di colloqui con il reo circa la natura del reato e le conseguenze dannose o pericolose di esso allo scopo di proporre un ventaglio di “azioni riparative” che il reo si impegna, accettando un accordo scritto, a compiere

²⁹⁸ Si tratta del Consiglio Consultivo scientifico e professionale internazionale del Programma delle Nazioni Unite per la prevenzione del crimine e la giustizia penale. Maggiori informazioni sono consultabili al sito <https://ispac.cnpds.org/>.

²⁹⁹ Fanno riferimento alla distinzione operata da questo organismo sia G. MANNOZZI – G. A. LODIGIANI, *La giustizia riparativa: Formanti, parole e metodi*, cit., 218, sia A. CERETTI - F. DI CIÒ - G. MANNOZZI, *Giustizia riparativa e mediazione penale*, in AA. VV., *Il coraggio di mediare. Contesti, teorie e pratiche di dialogo per la prevenzione e gestione del conflitto*, cit., 197.

entro un dato periodo di tempo. Una volta trascorso tale periodo di tempo, il *Community Restorative Board* sottopone all'autorità giudiziaria competente una relazione in cui si riferisce dell'adesione del reo alla proposta di riparazione e delle modalità concrete attraverso cui questa è stata posta in essere; f) *Community Sentencing/ Peacemaking Circles*: [...] si sostanzia in una sorta di *partnership* della comunità nella gestione del processo, attraverso la quale si cerca di raggiungere un accordo su un programma sanzionatorio a contenuto riparativo che tenga conto dei bisogni di tutte le parti interessate da un conflitto. I *Sentencing Circles* – detti anche *Peacemaking Circles* – costituiscono una forma di processo aperto al pubblico, destinato ai casi più gravi, in cui al cospetto dell'autorità giudiziaria compaiono anche i familiari del reo e della vittima e i componenti della comunità coinvolti dalla commissione del reato. In tale contesto ciascuno può esprimere le proprie opinioni, esigenze o necessità, in vista della formalizzazione di un programma di riparazione che abbia come beneficiari tutte le parti i cui interessi sono stati lesi dalla commissione del reato; g) *Community Service*: si tratta della prestazione, da parte dell'autore del reato, di un'attività lavorativa a favore della comunità; h) *Compensation Programs*: [...] si intendono per lo più programmi di compensazione dei danni da reato (spese per assistenza medica o psicologica, vitalizi per vittime divenute disabili) predisposti esclusivamente dallo Stato. Si differenziano dai *restitution programs* per il fatto che in questi ultimi il pagamento di una somma di denaro è sempre a carico del reo; i) *Diversion*: è un termine generalissimo che indica ogni tecnica volta a evitare che l'autore di un reato entri nel circuito penale- processuale; j) *Financial restitution to victims*: è un processo attraverso il quale la Corte competente a conoscere di un reato, avvalendosi anche del VIS, quantifica il danno provocato derivante dalla commissione dell'illecito e perciò impone al reo il pagamento di una corrispondente somma di denaro; k) *Personal service to victims*: si tratta di attività lavorative che il reo svolge a favore delle persone danneggiate dal reato commesso [...]; l) *Victim/ community impact panel*: è una specie di *forum* in cui un gruppo ristretto di vittime (quattro o cinque al massimo) esprime a un piccolo gruppo di autori di reato – diversi da coloro che hanno commesso i reati nei loro confronti- gli effetti dannosi o comunque negativi sulla loro esistenza e su quella dei familiari (o anche della comunità di appartenenza) derivanti dalla commissione di un reato. Il racconto della propria esperienza di vittimizzazione, per il quale ogni vittima ha a disposizione circa quindici minuti, deve avvenire in modo informale ed essere privo di connotazioni colpevolizzanti. Sebbene sia possibile che i rei rivolgano domande alle vittime, si tende ad evitare che questo avvenga. La funzione precipua del *victim/community impact panel*, infatti, non è tanto quella di provocare un intervento dialogico tra individui appartenenti a ruoli diversi – per esempio, autore e vittima- bensì quella di consentire alle vittime di esprimere le sensazioni, le difficoltà e il disagio derivanti dall'esperienza di vittimizzazione. Non è escluso, ovviamente, che questo abbia anche una valenza educativa e/o terapeutica rispetto

agli autori di reato; valenza che può derivare dalla presa di coscienza di tutti i profili di dannosità delle azioni delittuose»³⁰⁰. Si ritiene di dover precisare che nella classificazione appena riportata sono presenti sia i programmi di giustizia riparativa in senso proprio (come nel caso della *victim – offender mediation*) sia alcuni dei contenuti che gli esiti riparativi possono concretamente assumere (come nel caso del *community service*).

Tra tutti i percorsi, «risultano maggiormente applicati per gestire conflitti aventi rilevanza penale il dialogo riparativo (*restorative and peacemaking circle*)³⁰¹, la mediazione (*victim- offender mediation*), [...], la mediazione allargata ai gruppi parentali (*family group conferencing*), i consigli commisurativi (*sentencing circle*), i resoconti di vittimizzazione (*victim impact statements*) e i gruppi di ascolto che promuovono empatia (*victim empathy groups*)»³⁰².

Rispetto ai *restorative circles*³⁰³ sono particolarmente interessanti le modalità di svolgimento, che testimoniano la particolare attenzione e il profondo rispetto nei confronti di tutti i partecipanti: si caratterizzano infatti per «la disposizione circolare dei partecipanti, la presenza di un facilitatore ([detto] *circle keeper*), e l'uso del cd. *talking piece*»³⁰⁴. Proprio dalla disposizione circolare deriva il «valore aggiunto»³⁰⁵ di questa tecnica: in questo modo «ci si trova in una posizione paritaria, in cui tutti possono guardarsi allo stesso modo negli occhi e disporsi all'ascolto di colui che, di volta in volta, sta parlando [...]. Una disposizione frontale, viceversa, richiama già visivamente dinamiche oppostive»³⁰⁶. Il *talking piece* aiuta a mantenere un ordine e ad evitare una

³⁰⁰ A. CERETTI - F. DI CIÒ - G. MANNOZZI, *Giustizia riparativa e mediazione penale*, in AA.VV., *Il coraggio di mediare. Contesti, teorie e pratiche di dialogo per la prevenzione e gestione del conflitto*, cit., 198 ss.

³⁰¹ G. MANNOZZI, *Giustizia riparativa* (voce), in AA.VV., *Annali Enciclopedia del Diritto*, Milano, 2017, 481, definisce il dialogo riparativo come una «modalità di gestione dei conflitti o dei disagi che si avvale di modalità dialogiche avviate secondo una organizzazione dello spazio (essere seduti in cerchio, secondo la memoria antropologica della giustizia del clan) e dei tempi della parola che facilitano il dialogo e la libera espressione delle emozioni». Nel concetto di dialogo riparativo rientrano, dunque, i c.d. *circles*.

³⁰² G. MANNOZZI - A. LODIGIANI, *La giustizia riparativa: Formanti, parole e metodi*, cit., 222, con la specificazione che tra questi strumenti «esistono [delle] contaminazioni». UNODC, *Handbook on restorative justice programmes*, 2020, 24, in www.unodc.org, pone come «percorsi riparativi più diffusi [...] a) la mediazione vittima -reo (conciliazione); b) le conferenze riparative; c) i circoli».

³⁰³ Per una disamina degli aspetti positivi apportati dalla pratica dei *circles*, si menziona anche T. WACHTEL, *Defining Restorative*, in *International Institute for Restorative Practices*, 2016, 7, consultabile al sito <https://www.iirp.edu/images/pdf/Defining-Restorative-Nov-2016.pdf>, il quale sottolinea come questo «metodo massimizza l'opportunità per le parti più silenziose, quelle che di solito sono inibite da persone più rumorose e assertive, di parlare senza interruzioni. [infatti] Chi vuole rispondere a qualcosa che è stato detto deve avere pazienza e aspettare il proprio turno per intervenire» (traduzione della scrivente). Altro riferimento ai *circles* è effettuato da H. ZEHR, *The little book of restorative justice*, cit., 64, il quale spiega che originariamente questa tecnica è stata utilizzata dalle comunità aborigene del Canada, per poi esser introdotta in un Tribunale per la prima volta sotto il nome di *peacemaking circles* (circoli di pacificazione), ed esser utilizzata in seguito in diverse situazioni.

³⁰⁴ G. MANNOZZI - A. LODIGIANI, *La giustizia riparativa: Formanti, parole e metodi*, cit., 241.

³⁰⁵ G. MANNOZZI - A. LODIGIANI, *La giustizia riparativa: Formanti, parole e metodi*, cit., 241.

³⁰⁶ G. MANNOZZI - A. LODIGIANI, *La giustizia riparativa: Formanti, parole e metodi*, cit., 241, i quali aggiungono: «nel *circle* lo sguardo di tutti è rivolto verso il centro, si parla rivolti verso il centro: il centro

sovrapposizione di voci nella comunicazione tra i partecipanti: si tratta di un «oggetto simbolico che viene passato di mano in mano e che dà al soggetto che lo riceve la possibilità di poter parlare senza essere interrotto e, quindi, il diritto di essere ascoltato»³⁰⁷. Ognuno può in questo modo «esprimere la propria percezione della portata e della valenza del conflitto, narrare il proprio vissuto emozionale, riferire dell'eventuale danno subito, proporre soluzioni o modalità di prevenzione di conflitti futuri»³⁰⁸.

Per quanto riguarda il modello dei *Victim Empathy Groups*, «è da inscrivere tra i programmi educativi (*rectius* ri-educativi) che tendono a far acquisire al reo la piena consapevolezza di tutte le conseguenze scaturite dalla azione criminosa commessa [...] [offrendogli] la possibilità di confrontarsi direttamente con il “male del reato” narrato nella cifra linguistica non giuridica delle vittime»³⁰⁹. Nella concretezza di questo modello, «il dialogo è portato all'interno del carcere [...]: al detenuto viene proposto un incontro con vittime di reati simili a quelli da lui commessi, cosicché il detenuto incontra non già la “propria” vittima bensì quella che viene definita come una “vittima surrogata”»³¹⁰. Queste vittime portano al reo la narrazione diretta, non filtrata da un linguaggio giuridico, degli effetti che il reato subito ha avuto su loro: «superata la fase accertativa della

– che può essere sottolineato e valorizzato attraverso un oggetto simbolico, delle immagini o delle fotografie – *connette* tutti e diventa il punto di convergenza di parole, narrazioni o silenzi che dovrebbero condurre a un'elaborazione tendenzialmente condivisa del conflitto, ma soprattutto ad un *momento generativo della regola* da riaffermare quanto a validità».

³⁰⁷ G. MANNOZZI - A. LODIGIANI, *La giustizia riparativa: Formanti, parole e metodi*, cit., 242, i quali però evidenziano anche che «il *talking piece* che viene usato nei c.d. *sequential circles* non è, riduttivamente, un espediente atto ad incoraggiare il rispetto della regola che prescrive si debba parlare uno alla volta e perciò a garantire la regolare turnazione dei partecipanti. Esso può avere intrinsecamente un valore simbolico rispetto alla materia del conflitto o alla comunità/gruppo di appartenenza dei partecipanti al *circle*. Può essere di qualsiasi tipo: talvolta viene scelto dal facilitatore, il quale può avviare l'incontro proprio raccontando la storia e il significato del *talking piece* utilizzato. In questo modo, il facilitatore mostra la propria vulnerabilità attraverso la narrazione di un frammento della propria storia, manifestando agli altri la necessità/opportunità di parlare col cuore (*speaking from the heart*), fattore coesenziale, unitamente all'ascolto col cuore (*listening from the heart*), per la buona riuscita del dialogo riparativo».

³⁰⁸ G. MANNOZZI - A. LODIGIANI, *La giustizia riparativa: Formanti, parole e metodi*, cit., 240.

³⁰⁹ G. MANNOZZI, *La reintegrazione sociale del condannato tra rieducazione, riparazione ed empatia*, cit., 842.

³¹⁰ G. MANNOZZI, *La reintegrazione sociale del condannato tra rieducazione, riparazione ed empatia*, cit., 843. I. BERTASINI, *Tra Incontro e Restituzione: l'esperienza della Giustizia Riparativa attraverso gli occhi di un Testimone*, in *Mediaries. Rivista su trasformazione dei conflitti, cultura della riparazione e mediazione*, n. 1/2023, 141, riporta le parole di L. Sciacca, il quale, nel carcere di Padova, ha sperimentato in prima persona gli effetti dell'utilizzo di questo programma di giustizia riparativa: «ho potuto conoscere storie di vita drammatiche, di dolore. Quando ho cominciato ad ascoltarle, in me è successo qualcosa che ancora oggi non so definire, ma ho imparato in quel momento [...] a far tacere la mia voce, tutto il mio io interiore, per sentire il dolore di qualcun altro. Quando la sera, tornavo nella mia cella, le loro parole [quelle delle vittime che aveva potuto incontrare] mi risuonavano dentro, e si sono gradualmente trasformate nella consapevolezza di essere stato artefice di dolore per altre persone, altre vite, entrando in quelle vite in maniera violenta, prepotente, senza riconoscere i volti e le storie che avevo davanti a me».

colpevolezza, il racconto da parte delle vittime del proprio vissuto si colloca sul piano [...] dell'empatia»³¹¹.

Empatia è una delle parole chiave nel discorso sulla *restorative justice*: è traducibile come capacità di immedesimarsi, di comprendere gli stati d'animo altrui³¹², ed è un concetto quindi intimamente relazionale. Nel momento in cui si affronta un percorso riparativo, gran parte della sua riuscita è dettata da questa capacità, che può esser stimolata proprio dall'incontro con l'altro, in particolare dall'incontro faccia a faccia³¹³ tra vittima e persona indicata come autore dell'offesa. Per comprendere l'importanza della capacità di empatizzare, è necessario comprendere cosa questo comporti: «empatizzare – scrive una filosofa - non significa proiettarsi nell'esperienza dell'altro, ma sentire insieme, co- sentire. Parlare di empatia come proiezione o identificazione di sé nell'esperienza dell'altro significa annullare la distinzione fra l'esperienza vissuta estranea e la propria; ma se venisse meno la distinzione fra due soggettività distinte verrebbe meno anche la relazione conoscitiva. L'empatia non è unipatia, poiché l'esperienza vissuta dall'altro è da me colta, ma rimane per me un'esperienza non originaria. Nella relazione empatica l'apertura all'altro non è mai fusione affettiva o identificazione, ma si profila nella forma di un ascolto partecipe che salvaguarda l'alterità dell'altro, la sua irripetibile singolarità. Essere capaci di empatia significa saper stare con il pensare e con il sentire in prossimità dell'altro, la sua irripetibile singolarità [...] salvaguardandolo da ogni riduzione alla posizione di oggetto»³¹⁴.

Salvaguardare l'alterità dell'altro, e soprattutto salvaguardarlo da ogni riduzione alla posizione di oggetto sono capisaldi dell'incontro riparativo. Infatti, un filo ricorrente nei racconti di molte persone che hanno commesso reato e poi intrapreso percorsi riparativi può essere rinvenuto nelle seguenti affermazioni: «Non avevo nessuna idea di tutto quello che mi lasciavo dietro, delle conseguenze dei miei reati, della violenza che seminavo in giro [...]. Non riconoscevo l'altro come essere umano. Io riconoscevo l'altro, ho sempre riconosciuto l'altra persona, se la incontravo durante un reato, come solamente un ostacolo»³¹⁵. L'incontro diretto³¹⁶ nel percorso riparativo, la

³¹¹ G. MANNOZZI, *La reintegrazione sociale del condannato tra rieducazione, riparazione ed empatia*, cit., 842.

³¹² G. MANNOZZI - A. LODIGIANI, *La giustizia riparativa: Formanti, parole e metodi*, cit., 127.

³¹³ G. MANNOZZI - A. LODIGIANI, *La giustizia riparativa: Formanti, parole e metodi*, cit., 141.

³¹⁴ L. MORTARI, *La pratica dell'aver cura*, Bruno Mondadori, 2006, 120.

³¹⁵ Queste sono le parole pronunciate da Bruno Monzoni durante uno degli incontri relativi al progetto "A scuola di libertà", promosso e sviluppato dalla Conferenza Nazionale Volontariato Giustizia, visionabile al sito <https://www.youtube.com/watch?v=TG7Gzk86f5c>.

³¹⁶ A. CERETTI, nella prefazione all'edizione italiana di J. MORINEAU, *Lo spirito della mediazione*, cit., 14, così commenta: «(...) è l'incontro l'elemento che caratterizza la mediazione: quest'ultima consente al reo e alla vittima di riaprire una comunicazione interrotta dal reato o di costituirne una nuova, e di raggiungere così un accordo soddisfacente rispetto agli effetti del conflitto che li oppone».

predisposizione all'ascolto, la narrazione (*storytelling*)³¹⁷ del vissuto tra autore e vittima di reato, permette invece a quell'umanità schermata, dimenticata, di riaffacciarsi in quelle vite modificate dal reato, di riacquistare il proprio spazio: le parti coinvolte hanno l'opportunità di iniziare a considerare anche un'altra prospettiva.

Tra questi percorsi di incontro merita una menzione più specifica la mediazione³¹⁸ penale: si parla a tal proposito nei paesi anglofoni di *victim-offender reconciliation programs* (percorsi di riconciliazione autore-vittima), il cui primo caso può essere individuato nel Canada degli anni '70³¹⁹ (in Italia viene introdotta per la prima volta, come possibilità di risposta ai reati procedibili a querela di parte nel settore degli adulti, con l'art. 29, comma 4, d.p.r. 274/2000).

È possibile distinguere tra mediazione penale indiretta³²⁰ («[la quale] non prevede neppure un incontro faccia a faccia tra le parti [in quanto] autore e vittima, infatti, possono avere interesse ad incontrare il mediatore senza desiderare, tuttavia di incontrarsi tra loro. [In tal caso] l'interazione tra le parti è dunque filtrata dal mediatore e avviene tramite lo scambio di lettere o comunicazioni verbali “portate” dal mediatore alle parti») e mediazione penale diretta³²¹ («[che] prevede, invece, l'incontro faccia a faccia tra le parti, chiamate a dialogare tra loro con il supporto del mediatore, sia pure dopo una fase preparatoria in cui le parti hanno lavorato individualmente con il mediatore»). All'interno di quest'ultima è possibile distinguere a sua volta tra la mediazione con la vittima del reato per il quale si procede e mediazione con vittima di reato analogo a quello per cui si procede (cosiddetta vittima surrogata o aspecifica)³²². In ognuno di questi casi non mutano gli obiettivi ai quali si tende attraverso l'incontro: tra questi, quello di «far assumere al concetto di responsabilità un significato diverso da quello attribuito dal diritto, non più responsabilità come

³¹⁷ G. MANNOZZI, *Nuovi scenari per la giustizia riparativa. Riflessioni a partire dalla legge delega 134/2021*, cit., 4, afferma in merito: «Un ruolo cardine all'interno dei programmi di giustizia riparativa è rivestito, infatti, dallo *storytelling*, che consente la narrazione con un linguaggio comune ed emozionale sia dell'impatto che il reato ha provocato sull'esistenza della vittima e delle persone ad essa vicine, sia del vissuto criminale del responsabile dell'offesa e dei riflessi che ciò ha avuto sul suo ambito familiare e di vita».

³¹⁸ J. MORINEAU, *La mediazione umanistica. Un altro sguardo sull'avvenire: dalla violenza alla pace*, cit., 71, nel modello di mediazione da lei descritto, illustra la mediazione come «la scena dove due crisi possono incontrarsi per poter iniziare a conoscersi, [...], un cammino di conoscenza per scoprire una nuova immagine di sé, dell'altro e della situazione», ma anche (p.14) come qualcosa di «paradossale [in quanto] ci propone di incontrare ciò che fa male, quel male che turba, allo scopo di trasformarlo in una nuova forza vitale».

³¹⁹ Si rimanda a G. MANNOZZI - R. MANCINI, *La giustizia accogliente*, cit., 118 e ss., per la descrizione del caso qui definito come «caso 0» di mediazione.

³²⁰ G. MANNOZZI - A. LODIGIANI, *La giustizia riparativa: Formanti, parole e metodi*, 257 ss., cit.

³²¹ G. MANNOZZI - A. LODIGIANI, *La giustizia riparativa: Formanti, parole e metodi*, 258, cit.

³²² Cfr. capitolo III, paragrafo 4.

categoria giuridica che serve ad ascrivere la responsabilità di un fatto reato, ma responsabilità “verso” l’interlocutore»³²³, con l’aiuto dell’opera attenta dei mediatori³²⁴.

Tra le molteplici pratiche che sono state definite (o tuttora son definite) come pratiche *di restorative justice*, è possibile compiere una distinzione tra quelle «completamente riparative - prevalentemente riparative - parzialmente riparative - potenzialmente riparative - pseudo o non riparative»³²⁵ sulla base di sette domande precise: «Il modello affronta i danni, i bisogni e le problematiche di tutti i soggetti coinvolti? È adeguatamente orientato ai bisogni di coloro che sono stati danneggiati? Le persone offese sono incoraggiate ad assumersi la responsabilità? Sono coinvolte tutte le parti interessate? C'è l'opportunità di un dialogo e di un processo decisionale partecipativo? Il modello è rispettoso di tutte le parti? Il modello tratta tutti allo stesso modo, mantenendo la consapevolezza e affrontando gli squilibri di potere?»³²⁶. Sulla base delle risposte alle suddette domande, i vari programmi potranno essere collocati seguendo la linea di questa gradazione: da non riparativi a completamente riparativi.

Se questa categorizzazione è accoglibile per quanto concerne il panorama *restorative* considerato a livello internazionale, differente è il ragionamento da percorrere per quanto riguarda quei programmi di giustizia riparativa che ai sensi dell’odierna normativa possono essere applicati nel procedimento penale italiano. Perché questo possa verificarsi infatti, è necessario che i programmi –non elencati tassativamente dalla riforma - rispettino le caratteristiche³²⁷ indicate nel d. lgs. 150/2022, e siano compatibili con la sistematica del procedimento penale nostrano.

Al fine di comprendere quest’affermazione, è utile un esempio in proposito: i *sentencing circles* fanno sicuramente parte dei programmi riparativi, ma sono utilizzati nei Paesi di *common law* (soprattutto in Canada e Nuova Zelanda) nei quali «vige un modello bifasico di commisurazione, secondo il quale la determinazione della pena avviene in un’udienza diversa e distanziata nel

³²³ D. CERTOSINO, *Giustizia riparativa e processo penale: luci e ombre di una nuova modalità di risposta al reato*, cit., 61.

³²⁴ J. MORINEAU, *Lo spirito della mediazione*, cit., 66: «Le due parti durante la mediazione si trovano sempre in una situazione bloccata, nell’incapacità di far avanzare il conflitto. Una delle prime funzioni della mediazione è proprio quella di facilitare il passaggio da un vissuto statico a un vissuto dinamico del conflitto, di mettere in moto qualcosa. Il sentimento di disperazione che accompagna spesso i protagonisti del conflitto è intimamente legato al senso di impotenza da loro provato. Questa chiusura può trasformarsi in una vera e propria prigionia, particolarmente quando non si riesce a scorgere alcuna uscita. [...] Per restituire a ciascuno la propria autonomia i mediatori devono facilitare il ritorno di ognuno su sé stesso, una fase in cui ciascuno possa indagare dentro di sé per valutare quali siano le *chances* migliori per giungere al suo scopo».

³²⁵ H. ZEHR, *The little book of restorative justice*, cit., 70, traduzione della scrivente.

³²⁶ H. ZEHR, *The little book of restorative justice*, cit., 70 ss., traduzione della scrivente.

³²⁷ Tra queste caratteristiche rientrano sicuramente quelle indicate in primo luogo dall’art. 42, comma 1, lett. a) del d.lgs. n. 150/2022: per cui non potremmo mai parlare di ‘programma di giustizia riparativa’ eventualmente intersecantesi col procedimento penale se questo non si svolge alla presenza di un mediatore, né tantomeno se viene etero- imposto piuttosto che accolto volontariamente dai partecipanti.

tempo da quella in cui è emesso il verdetto. Il vantaggio [...] è dato dall'arricchimento della piattaforma di conoscenza del giudice in vista della commisurazione [in quanto] nel fascicolo [che giunge al giudice della commisurazione] entrano una serie di informazioni [...] utili all'individualizzazione della risposta sanzionatoria, ma che, se conosciute in fase dibattimentale, ai fini dell'emissione del verdetto, potrebbero condizionare negativamente l'organo giudicante». I *sentencing circles* «sono delle sessioni successive alla decisione giudiziaria»³²⁸ che permettono alla vittima e alla comunità di «esprimersi non solo sulle questioni che attengono alla richiesta di riparazione o alla quantificazione del risarcimento, ma anche su quelle relative alla determinazione della pena»³²⁹: un istituto di questo tipo sarebbe assolutamente incompatibile coi principi e la sistematica del procedimento penale italiano, che non prevede il modello bifasico di commisurazione della pena, né tanto meno la possibilità che vittima e comunità possano interferire con proprie volontà nella determinazione del giudice. È quindi doveroso tener conto di queste particolarità nel momento in cui si richiamano e si applicano i vari istituti *restorative* anche all'interno del nostro procedimento penale.

Sono essenzialmente tre le fasi in cui si sostanzia un programma di giustizia riparativa: il *pre-meeting*, l'incontro, la fase di *follow-up*. Il *pre-meeting* altro non è se non il «“primo contatto” [tra mediatori e parti coinvolte, durante il quale] vengono spiegati significato, potenzialità e limiti di un percorso *restorative*», e durante il quale i mediatori raccolgono l'eventuale consenso al percorso. Si ha quindi una fase di «preparazione all'incontro di mediazione “faccia a faccia” o del *circle*, [che] dev'essere improntata alla cura nella creazione di un ambiente anche fisico che consenta uno spazio di ascolto e renda possibile lo *storytelling*»³³⁰. Se i mediatori ricevono dalle parti il consenso e se ritengono fattibile il percorso, si procede all'incontro tra le parti (il numero degli incontri e la loro dilazione nel tempo dipenderanno da quanto accadrà tra le parti di volta in volta). Il percorso può interrompersi, concludersi senza alcun esito riparativo, oppure concludersi con un esito³³¹ riparativo: solo in quest'ultimo caso si apre «la fase del *follow-up*, volta a ricevere un *feedback* dalle parti, a verificare la tenuta degli impegni reciprocamente presi e la stabilità del risultato»³³².

³²⁸ M. BOUCHARD, *Commento al titolo IV del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150 sulla disciplina organica della giustizia riparativa*, cit., 149.

³²⁹ G. MANNOZZI - A. LODIGIANI, *La giustizia riparativa: Formanti, parole e metodi*, cit., 292.

³³⁰ G. MANNOZZI - R. MANCINI, *La giustizia accogliente*, cit., 211 ss.

³³¹ G. MANNOZZI - R. MANCINI, *La giustizia accogliente*, cit., 212, in nota 31: «In particolare, una mediazione può dirsi riuscita quando vi è la percezione da parte dei mediatori che: (a) le parti hanno avuto la possibilità di esprimere a fondo i propri sentimenti; (b) le parti sono giunte a una diversa visione l'una dell'altra, a un riconoscimento reciproco e a un rispetto della dignità dell'altro (non necessariamente a una riappacificazione); (c) è palese un cambiamento fra le parti rispetto alle modalità di comunicazione ed è stata concordata una riparazione simbolica e/o materiale».

³³² G. MANNOZZI - R. MANCINI, *La giustizia accogliente*, cit., 212.

Vi è poi chi, in seguito a decenni di esperienza professionale nel campo, avanza con convinzione la proposta di un nuovo metodo per quanto riguarda i «casi gravi quali i crimini violenti»³³³, il quale implicherebbe che la mediazione fosse preceduta «da un lavoro individuale, diverso dalla psicoterapia (...), da svolgere entrando in dialogo con chi ha attaccato il corpo di un'altra persona [...] ma anche con chi la violenza l'ha subita». Si parla a questo proposito di «interviste trasformative»³³⁴, nelle quali, attraverso primariamente un «ascolto di sé»³³⁵ (guidato da professionisti della criminologia) si possa giungere poi più consapevolmente, laddove ci fosse una volontà in tal senso, ad un “ascolto dell'altro” mediante i percorsi di giustizia riparativa.

³³³ A. CERETTI - L. NATALI, *Io volevo ucciderla. Per una criminologia dell'incontro*, Raffaello Cortina Editore, 2022, 362.

³³⁴ A. CERETTI - L. NATALI, *Io volevo ucciderla. Per una criminologia dell'incontro*, cit., 362, i quali a tal proposito sostengono: «Nelle “interviste trasformative” [...], così come nei successivi incontri tra reo e vittima, la “responsabilità” diventa qualcosa di più e di diverso dalla presa di consapevolezza che le scelte operate tramite il gesto violento erano riprovevoli e non dovevano accadere. [...]. Senza l'assunzione di una “responsabilità riflessiva” da parte del reo per le sue azioni dannose, è improbabile che un “semplice” dialogo con la vittima riesca a proiettare le parti verso un esito trasformativo o ad attivare in lui/lei cambiamenti significativi nelle modalità di gestione dei conflitti che siano alternative all'uso della violenza. Parimenti, è improbabile che l'aver subito un delitto che non si può né punire né perdonare [...] possa esser proiettato in un semplice “dialogo” con il reo». E ancora evidenziano (45): «comprendere i processi trasformativi, le fasi e le modalità dell'iniziazione alla violenza diventa decisivo per avviare nuovi percorsi per “incontrare” questi soggetti anziché, semplicemente, neutralizzarli. Non si tratta, naturalmente, di giustificare gli atti degli aggressori, ma di costruire senso in dialogo con loro. Sostenere chi ha commesso reati violenti nello sviluppare e praticare una “responsabilità riflessiva”, in società complesse come quelle attuali, significa riconoscere e rispettare l'irriducibilità delle esperienze personali, aiutando, unicamente chi lo desidera, a trovare altri/ nuovi linguaggi per ciò che non può esprimersi in quelli esistenti».

³³⁵ J. MORINEAU, *Lo spirito della mediazione*, cit., 88, afferma che questo ascolto di sé assume un'importanza fondamentale perché, come ricorda, «il conflitto non va interpretato attraverso il proprio oggetto. Quest'ultimo è solo un pretesto che fa scatenare una violenza nata altrove»: è proprio con la volontà di comprendere questo “altrove” e ciò che da esso è scaturito, che nascono queste interviste trasformative. A. CERETTI - L. NATALI, *Io volevo ucciderla. Per una criminologia dell'incontro*, cit., 409 ss, riportano significativamente la riflessione offerta da S. A., che dal carcere, durante l'esecuzione della sua pena, ha potuto vivere l'esperienza dell'«intervista trasformativa»: «non è stato semplice raccontarmi. A un certo punto mi sono sentita nuda e senza difese. Credo di aver avuto anche molta paura, perché ora, dopo essermi raccontata ad alta voce, non erano solo gli altri a potermi vedere: anche io, per la prima volta, mi sono vista e ascoltata. [...]. I sensi di colpa non sono magicamente spariti. È giusto che ci siano e che mi accompagnino perché, in ogni caso, quello che ho fatto è innegabilmente orrendo. Ma ora ho smesso di cercare un modo per non sentirmi in colpa, per provare a cancellare quanto di brutto avevo dentro, e ho iniziato ad ascoltare per davvero tutto quel groviglio di sentimenti. Sono quasi riuscita a dare un senso diverso a tutto. Non credo che arriverò mai a perdonarmi, ma per me ha un grande significato aver capito che non sono una sentenza che cammina né, tantomeno, una perizia che cammina [...]»

CAPITOLO III

DISAMINA DEL D. LGS. 150/2022 E POSSIBILI RIPERCUSSIONI DELLA SUA APPLICAZIONE

SOMMARIO: - 1. Premessa. – 2. Nuovi protagonisti e nuovi ruoli per i professionisti del processo: i servizi di giustizia riparativa, i centri per la giustizia riparativa. - 2.1 *Segue*: il mediatore esperto in programmi di giustizia riparativa. - 2.2. *Segue*: il pubblico ministero, il giudice e l'avvocato – 3. Gli effetti della giustizia riparativa nel campo penale. – 4. Punti controversi del d.lgs. n.150/2022 e giustizia riparativa “alla prova”.

1. Premessa

Il d. lgs. n. 150/2022 altro non è se non lo sviluppo di quanto in parte già ipotizzato e proposto in Italia in tempi precedenti. Un grande passo in avanti è stato sicuramente quello di prevedere che la giustizia riparativa possa operare concretamente «in ogni stato e grado del procedimento», e non essere limitata solo in sede di esecuzione penitenziaria³³⁶.

Il suddetto decreto regola organicamente la giustizia riparativa come ulteriore strumento a disposizione degli operatori di giustizia e di quanti, coinvolti in un procedimento penale, ne vogliono usufruire: nulla di più e nulla di meno. È quanto di più lontano da un obbligo si possa immaginare³³⁷: da principio fino all'eventuale conclusione di un percorso di tal genere, niente può avvenire senza il consenso di tutte le parti coinvolte, come già ampiamente specificato. Se ciò avvenisse, verrebbe snaturato il percorso stesso, e non si potrebbe più parlare di giustizia riparativa: saremmo davanti a qualcosa di differente, che non le appartiene. Alla stregua quindi di molti istituti già introdotti nel nostro ordinamento, è una *chance* offerta a disposizione di chi la voglia cogliere.

³³⁶ La limitazione dell'operatività della giustizia riparativa in sede esecutiva era esplicitata nell'art.1, comma 85, lett. f), legge 23 giugno 2017, n. 103, rubricata «Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all'ordinamento penitenziario», il quale parlava di «previsione di attività di giustizia riparativa e delle relative procedure, quali momenti qualificanti del percorso di recupero sociale sia in ambito intramurario sia nell'esecuzione delle misure alternative», nonostante in precedenza, i professionisti facenti parte del Tavolo 13 degli Stati Generali dell'esecuzione penale (preposti proprio allo studio della giustizia riparativa, della mediazione e delle vittime) avessero già affermato l'auspicabilità di una riforma che promuovesse «la possibilità di accedere alla giustizia riparativa in ogni stato e grado del procedimento, come richiesto dalla Direttiva 29/2012/UE», (p.2 del documento consultabile al sito https://www.giustizia.it/resources/cms/documents/sgep_tavolo13_relazione.pdf).

³³⁷ Cfr. capitolo III, paragrafo 4, nel quale si fa riferimento al parere contrario di chi, invece, ritiene che l'invio ai centri per la giustizia riparativa, da parte dei magistrati, porti ad un rischio di condizionamento dell'indagato/imputato/condannato (sebbene questi rimanga comunque libero di non intraprendere alcun percorso).

La sua introduzione ha portato con sé anche la creazione di nuovi protagonisti (i servizi di giustizia riparativa, i centri per la giustizia riparativa), una migliore definizione dei criteri di formazione di professionisti che già operavano a servizio della giustizia riparativa (i mediatori penali), e l'assegnazione di nuovi compiti a soggetti già protagonisti nel procedimento penale (il giudice, il pubblico ministero, l'avvocato): uno dei fattori che potranno influire in maniera positiva sull'effettiva implementazione della giustizia riparativa all'interno del nostro ordinamento sarà probabilmente proprio la capacità di lavorare in sinergia tra questi soggetti.

2. Nuovi protagonisti e nuovi ruoli per i professionisti del processo: i servizi di giustizia riparativa, i centri per la giustizia riparativa

«Uno sguardo ai *luoghi* della giustizia conferma la distanza tra gli apparati del controllo formale, l'individuo e la collettività. Le Corti sono diventate luoghi impersonali, emotivamente “asettici”, strutturalmente neutri, i quali, sebbene talvolta affollati, comunicano comunque estraneità: enormi edifici, frequentemente collocati al di fuori del centro cittadino, che paiono sempre più “non luoghi” della giustizia. Lo stesso discorso vale, forse da sempre, per l'architettura dei penitenziari»³³⁸. Non in questi luoghi, ma in spazi distinti e separati, si è deciso di collocare lo svolgimento dei programmi di giustizia riparativa: si tratta dei cosiddetti Centri per la giustizia riparativa (art. 63, d. lgs. n. 150/2022), da istituirsi presso gli enti locali, che vengono definiti come strutture pubbliche³³⁹ «cui competono le attività necessarie all'organizzazione, gestione, erogazione e svolgimento dei programmi di giustizia riparativa» (art. 42, comma 1, lettera g), d. lgs. n. 150/2022). Distinti rispetto a questi sono invece i servizi di giustizia riparativa, concernenti «tutte le attività relative alla predisposizione, al coordinamento, alla gestione e all'erogazione di programmi di giustizia riparativa» (art. 42, comma 1, lettera f), d. lgs. n. 150/2022). Il Ministero della giustizia, avvalendosi dell'opera della Conferenza nazionale per la giustizia riparativa, da lui presieduta, provvede al coordinamento nazionale dei servizi per la giustizia riparativa (con funzione di programmazione delle risorse, di proposta dei livelli essenziali delle prestazioni e di monitoraggio dei servizi erogati, come previsto dall'art. 61, comma 1, d. lgs. n. 150/2022). La suddetta Conferenza «è convocata annualmente dal Ministro della giustizia o da un suo

³³⁸ G. MANNOZZI- R. MANCINI, *La giustizia accogliente*, cit., 25.

³³⁹ M. VENTUROLI, *La vittima nel sistema penale. Dall'oblio al protagonismo?*, Jovene editore, 2015, 304, rimarcava in maniera negativa il fatto che «in Italia – a differenza di altri Paesi europei, come per esempio la Francia, dove l'istituzione degli uffici di mediazione è avvenuta attraverso l'intervento statale – la nascita dei centri di mediazione continua a essere rimessa a scelte volontaristiche e locali, con la conseguente loro distribuzione disomogenea sul territorio nazionale». Il fatto che quindi si prevedano ora strutture pubbliche/statali, distribuite in maniera – si auspica – omogenea nel territorio nazionale, è una novità di fondamentale importanza.

delegato»³⁴⁰ (art. 61, comma 3, d. lgs. n. 150/2022), e «ad essa partecipano un rappresentante per ogni Regione o Provincia autonoma, un sindaco o un suo delegato per ciascuna Regione o Provincia autonoma, designato dall'Associazione Nazionale Comuni Italiani, un rappresentante della Cassa delle ammende e sei esperti³⁴¹ con funzione di consulenza tecnico-scientifica» (art. 61, comma 2, d. lgs. n. 150/2022).

La statuizione dei livelli essenziali e uniformi delle prestazioni dei servizi per la giustizia riparativa sarà effettuata mediante intesa (art. 62, d. lgs. n. 150/2022) assunta nella Conferenza unificata Stato-città e autonomie locali, mentre il compito di assicurare questi livelli essenziali e uniformi nello svolgimento dei servizi spetterà ai Centri per la giustizia riparativa (art. 64, comma 1, d. lgs. n. 150/2022)³⁴².

Nella loro opera questi Centri potranno avvalersi sia di mediatori esperti dell'ente locale di riferimento, sia di mediatori esperti in virtù della stipula di contratti d'appalto *ex d. lgs. n. 50/2016*, o avvalendosi di enti del terzo settore o mediante una convenzione *ex d. lgs. n. 117/2017* (secondo quanto stabilito dall'art. 64, comma 2, d. lgs. n. 150/2022)³⁴³: «nel contratto d'appalto o nella convenzione sono indicati, tra l'altro, le caratteristiche e le modalità di svolgimento dei programmi di giustizia riparativa, la durata, gli obblighi e le modalità di copertura assicurativa, i rapporti finanziari, le forme del controllo amministrativo dell'ente locale di riferimento, i casi di decadenza e di risoluzione per inadempimento, tra i quali il mancato rispetto dei principi e delle garanzie disciplinati» nel d. lgs. n. 150/2022 (art. 64, comma 3, d. lgs. n. 150/2022).

Oltre ai compiti affidati ad un livello nazionale, sono indicati anche dei compiti che «in ossequio ai principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza»³⁴⁴ sono stati affidati invece ad un livello locale: nello specifico, alle Conferenze locali per la giustizia riparativa³⁴⁵, istituite una per

³⁴⁰ La prima riunione si è tenuta il 25 ottobre 2023, come consultabile al sito <https://www.gnewsonline.it/giustizia-riparativa-nordio-rivoluzione-copernicana/>.

³⁴¹ Questi sei esperti sono stati nominati, per il primo biennio in carica, con decreto 27 luglio 2023, da parte del Ministro della giustizia e di concerto col Ministro dell'università e della ricerca, consultabile al sito https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_8_1.page?contentId=SDC439390. A norma dell'art. 61, comma 6, d. lgs. 150/2022, devono essere nominati «tra personalità di riconosciuta competenza ed esperienza nell'ambito della giustizia riparativa, tenuto conto della necessità di assicurare una equilibrata rappresentanza di mediatori esperti e di docenti universitari».

³⁴² Il tempo verbale adoperato dalla scrivente è giustificato dal fatto che – alla data odierna, aprile 2024 – l'attuazione delle norme richiamate è in divenire.

³⁴³ *Relazione illustrativa al decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150*, cit., 565, commenta in tal modo: «L'ampia discrezionalità di scelta nelle forme di gestione riconosciuta ai Centri si giustifica alla luce delle attuali esperienze di giustizia riparativa. Ad oggi, gran parte dei servizi esistenti sono assicurati tramite la collaborazione tra enti locali e strutture esterne, una formula questa che ha dato buona prova in termini di garanzia e affidabilità nella gestione dei programmi. Solo in pochi casi l'ente locale internalizza la gestione di tutti i servizi».

³⁴⁴ *Relazione illustrativa al decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150*, cit., 563.

³⁴⁵ *Relazione illustrativa al decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150*, cit., 563 e s., spiega che «lo strumento della Conferenza locale è funzionale a individuare di volta in volta la migliore soluzione,

ciascun distretto di Corte di appello. Ciascuna di queste Conferenze locali è incaricata di individuare, «in relazione alle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili, uno o più enti locali cui affidare l'istituzione e la gestione dei Centri per la giustizia riparativa»³⁴⁶.

Il finanziamento dovuto per il funzionamento di questi Centri (così come previsto dall'art. 67, comma 1, d. lgs. n. 150/2022) avverrà nella modalità seguente: ogni anno, con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, acquisito il parere della Conferenza unificata Stato-città e autonomie locali, verrà stabilita la quota da trasferire agli enti locali ai quali è affidata l'istituzione e la gestione dei Centri stessi, nel limite però della disponibilità del Fondo per il finanziamento degli interventi in materia di giustizia riparativa (istituito nello stato di previsione del Ministero della giustizia con una dotazione di euro 4.438.524 annui a decorrere dall'anno 2022). La legge 29 dicembre 2022, n. 197 ha però disposto (con l'art. 1, comma 859) che «Il Fondo per il finanziamento di interventi in materia di giustizia riparativa di cui all'articolo 67, comma 1, del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, è incrementato di 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023». Alle Regioni, alle Province autonome, alle Città metropolitane, alle Province, ai Comuni, alla Cassa delle Ammende, viene concessa inoltre la possibilità di concorrere a questo finanziamento «nei limiti delle risorse disponibili nell'ambito dei propri bilanci» (art. 67, comma 2, d. lgs. n. 150/2022): il timore, a parere di chi scrive, è che, quindi, gli enti con meno risorse disponibili nell'ambito dei propri bilanci (e/o con una scarsa propensione da parte dei propri rappresentanti politici nei confronti dello strumento della giustizia riparativa) destineranno scarsi (se non nulli) finanziamenti in tale direzione.

2.1 Segue: il mediatore esperto in programmi di giustizia riparativa

Figura professionale centrale all'interno di questi Centri è quella del “mediatore esperto in programmi di giustizia riparativa”³⁴⁷.

evitando le rigidità di un modello unico di organizzazione dei servizi che, al contrario, non soddisferebbe l'esigenza di rispettare le peculiarità territoriali».

³⁴⁶ Art. 63, comma 5, d. lgs. n. 150/2022, specifica che questo compito dovrà esser adempiuto «previa ricognizione delle esperienze di giustizia riparativa in atto», nonché sentiti i sei esperti con funzioni di consulenza tecnico-scientifica, ma anche «il Presidente della Corte d'appello, il Procuratore generale presso la Corte di appello e il Presidente del Consiglio dell'ordine degli avvocati del Comune sede dell'ufficio di Corte di appello».

³⁴⁷ *Relazione illustrativa al decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150*, cit., 556, afferma che la nozione di mediatore esperto in programmi di giustizia riparativa «è riferita alla figura professionale di nuovo conio, unica deputata allo svolgimento dei programmi di giustizia riparativa in materia penale».

La suddetta figura era già operante anche nei centri di giustizia riparativa preesistenti³⁴⁸ alla normativa in esame: il d. lgs. n. 150/2022 però, coi susseguenti decreti ministeriali³⁴⁹ ha provveduto – come già visto³⁵⁰ - a specificare meglio i contenuti e i requisiti richiesti a chi svolge questa professione. Trattandosi di una professionalità che dovrà formarsi ora (anche) sulla base di questi nuovi specifici requisiti, il legislatore ha previsto una norma transitoria che permetta ai mediatori già esistenti di essere inseriti nell’elenco dei mediatori esperti, e di operare quindi come tali, secondo la nuova disciplina. Affinché il suddetto inserimento possa avvenire, è necessario essere in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti: «a) aver completato una formazione alla giustizia riparativa ed essere in possesso di un’esperienza almeno quinquennale (...) acquisita nel decennio precedente presso soggetti specializzati che erogano servizi di giustizia riparativa, pubblici o privati, convenzionati con il Ministero della giustizia ovvero che operano in virtù di protocolli d’intesa con gli uffici giudiziari o con altri enti pubblici; b) avere completato una formazione teorica e pratica, seguita da tirocinio, nell’ambito della giustizia riparativa in materia penale, equivalente o superiore a quella prevista dal presente decreto; c) prestare servizio presso i servizi minorili della giustizia o gli uffici di esecuzione penale esterna, avere completato una adeguata formazione alla giustizia riparativa ed essere in possesso di adeguata esperienza almeno quinquennale acquisita in materia nel decennio precedente» (art. 93, comma 1, d. lgs. n. 150/2022). Questo permette sia di non disperdere le esperienze e competenze professionali già nel campo della giustizia riparativa da decenni, sia di attuare la nuova disciplina per quanto possibile fin da principio³⁵¹.

³⁴⁸ G. GHIBAUDI, *La giustizia che si incontra con l’umano*, in *Sistema penale*, 24 novembre 2023, 5, rende noto a questo proposito che «una recente mappatura dei Centri di Giustizia Riparativa e/o di Mediazione [ancora in fase di completamento e rivolta al momento ai soli centri o uffici gestiti da mediatori con formazione umanistica], esistenti in Italia ha permesso di verificare che, a livello nazionale, sono attivi 33 Centri gestiti direttamente dai Comuni, con personale in organico e volontari, o gestiti in convenzione con associazioni e/o cooperative del privato sociale il cui personale è formato specificatamente alla mediazione e alla giustizia riparativa; inoltre sono garantiti un’ulteriore trentina di uffici di giustizia riparativa gestiti in convenzione e dislocati sul territorio di comuni sedi di IPM e UEPE».

³⁴⁹ Cfr, capitolo I, paragrafo 5.3.

³⁵⁰ Cfr, capitolo I, paragrafo 5.3.

³⁵¹ L’Ufficio del Massimario e del Ruolo della Corte di Cassazione, nella Relazione n. 68/22, *Relazione su novità normativa Disciplina transitoria e prime questioni di diritto intertemporale del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150 (Attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per l’efficienza del processo penale, nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari – cd. Riforma Cartabia)*, come modificato dall’art. 6 del decreto-legge 31 ottobre 2022, 25, ripresa da *Riforma Cartabia (d.lgs. 150/2022): la relazione del Massimario sui profili di diritto transitorio e intertemporale*, in *Sistema penale*, 8 novembre 2022, esplicita infatti che «la disciplina transitoria di cui agli artt. 92 e 93 del d.lgs. n. 150 del 2022 è ispirata dalla necessità di salvaguardare il patrimonio di esperienze e servizi qualificati esistenti in diversi luoghi del territorio nazionale, già operativi e conformi agli standard europei e internazionali, e dunque allineati in larga parte alle disposizioni del decreto».

Nel medesimo elenco, accanto alla qualifica di “mediatore esperto”, dovrà essere eventualmente annotata (se del caso) anche quella di mediatore formatore (art. 3, comma 5, decreto 9 giugno 2023), quindi competente ad erogare la formazione pratica (art. 59, comma 7, d. lgs. n. 150/2022) per l’attività di mediatore esperto.

Nel passaggio dalla teoria alla pratica però, come spesso accade, emergono i primi problemi cui far fronte: infatti, dal momento in cui il Ministero della Giustizia ha pubblicato i format delle domande per l’iscrizione nell’elenco a titolo di mediatore esperto (decreto 2 ottobre 2023, rubricato «Approvazione dei modelli di domanda per l’iscrizione nell’elenco dei mediatori esperti in giustizia riparativa») o di formatore del mediatore esperto (decreto 2 ottobre 2023, rubricato «Approvazione dei modelli di domanda per la qualificazione di formatore del mediatore esperto»), si è trovato davanti ad un vero e proprio «flop di iscrizioni»³⁵², al quale sta cercando di porre rimedio attraverso la previsione di requisiti meno stringenti³⁵³ in precedenza previsti per accedere a questa qualifica.

Aldilà delle suddette questioni (che comunque influiscono non poco sull’effettiva attuazione della nuova disciplina della giustizia riparativa), è doveroso puntare lo sguardo su ciò che la formazione³⁵⁴ del mediatore deve saper apportare in questo nuovo campo di intersezione fra

³⁵² F. MACHINA GRIFEO, *Giustizia riparativa, si allarga l’elenco dei mediatori esperti*, in *ntplusdiritto.ilsole24ore.com*, 16 gennaio 2024. Alla luce di quanto accaduto, sembrano quasi profetiche da questo punto di vista le parole di R. BARTOLI, *Una breve introduzione alla giustizia riparativa nell’ambito della giustizia punitiva*, in *Sistema penale*, 29 novembre 2022, 13, il quale, mettendo in guardia da quella che potrebbe essere una *mala gestio* della giustizia riparativa, afferma: «i rischi maggiori sembrano risiedere nella circostanza che al momento non esistono mediatori a sufficienza, sia sul piano quantitativo che qualitativo, per operare correttamente, non potendosi dimenticare che la giustizia riparativa è la forma di giustizia più delicata che si possa pensare e praticare, proprio perché mette in gioco la persona, con la conseguenza che il suo fallimento dal punto di vista “tecnico” e della gestione costituisce una sorta di gravissimo tradimento».

³⁵³ Questi nuovi requisiti sono indicati dal decreto 15 dicembre 2023, rubricato «Modifica dei requisiti soggettivi di inserimento nell’elenco nonché delle cause di incompatibilità con l’esercizio dell’attività di mediatore esperto in giustizia riparativa, ed altresì del termine di presentazione della domanda di iscrizione all’elenco, di cui al decreto 9 giugno 2023, recante: «Istituzione presso il Ministero della giustizia dell’elenco dei mediatori esperti in giustizia riparativa. Disciplina dei requisiti per l’iscrizione e la cancellazione dall’elenco, del contributo per l’iscrizione allo stesso, delle cause di incompatibilità, dell’attribuzione della qualificazione di formatore, delle modalità di revisione e vigilanza sull’elenco, ed infine della data a decorrere dalla quale la partecipazione all’attività di formazione costituisce requisito obbligatorio per l’esercizio dell’attività», consultabile al sito <https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2024/01/15/24A00138/SG>.

³⁵⁴ Già in tempi precedenti rispetto all’emanazione del d. lgs. n. 150/2022 diversi studiosi si sono espressi a proposito di questo tipo di formazione. Tra questi, si ricorda F. PALAZZO, *Giustizia riparativa e giustizia punitiva*, in AA.VV., *Giustizia riparativa: ricostruire legami, ricostruire persone*, a cura di G. MANNOZZI - G.A. LODIGIANI, cit., 80, il quale affermava (in una riflessione che può dirsi piuttosto attinente all’attualità): «penso che sia necessario uscire da un’eccessiva liquidità e indeterminatezza delle modalità di formazione e di reclutamento degli operatori della giustizia riparativa. Troppo alti sono i valori e gli obiettivi in gioco perché si possa rischiare il pressapochismo ancorché accompagnato dalla più nobile buona volontà, ovvero da spontaneismo e volontarismo. [...] direi che la formazione professionale degli operatori della giustizia riparativa non dovrebbe essere dislocata fuori dell’ambito degli studi giuridici: ciò è tanto più necessario quanto più ci si muove nella prospettiva della complementarità. La “sensibilità” di tali operatori non può che formarsi sul terreno della consapevolezza dei principi e delle tensioni che connotano

giustizia penale e giustizia riparativa. Se dal punto di vista della formazione sono stati previsti dei requisiti³⁵⁵ sicuramente più rigorosi rispetto al passato, nella sostanza il lavoro che il mediatore deve compiere prima che inizi un percorso *restorative* e durante il percorso è rimasto il medesimo: deve effettuare una valutazione individualizzata³⁵⁶ della vittima (esaminando le ragioni di una sua eventuale maggiore vulnerabilità), deve tenere uno o più incontri individuali con la vittima e con la persona indicata come autore dell'offesa, per illustrare³⁵⁷ loro le possibilità della giustizia riparativa e raccogliere il loro (libero) consenso allo svolgimento del programma, deve promuovere l'incontro diretto tra le parti e garantire alle stesse lo spazio e il tempo più adeguati per confrontarsi fra loro. Il tutto procede però solo se a monte il mediatore, dopo aver sentito in sede separata le varie parti, emette un giudizio positivo sulla valutazione di fattibilità del percorso (art. 54, comma 1, d. lgs. n. 150/2022): in caso contrario, non si potrà procedere.

Durante le varie fasi³⁵⁸ del percorso di giustizia riparativa, i mediatori sono accompagnatori in un «confronto guidato»³⁵⁹ all'interno del quale devono mantenere una posizione di equiprossimità rispetto alle parti. Equiprossimità³⁶⁰ è concetto differente da quello di equidistanza³⁶¹: la prima,

la penalità come essa si manifesta nel vigente sistema, nonché della consapevolezza delle manifestazioni criminose così come esse sono configurate dal diritto positivo nel suo ruolo di selezione e fondazione del disvalore penalmente rilevante. Senza contare poi la necessità delle conoscenze processuali e anche di ordinamento giudiziario rese indispensabili dall'innesto degli strumenti riparativi nel tessuto della giustizia "ordinaria"».

³⁵⁵ Cfr. capitolo I, paragrafo 5.3.

³⁵⁶ M. BOUCHARD, *Sulla vulnerabilità nel processo penale. Breve guida giuridico – filosofica sulla vulnerabilità della vittima del reato*, in *Diritto penale e uomo*, 18 dicembre 2019, 17 e s., affronta il tema della valutazione individualizzata della vittima, e indica per quali fini risulta utile: «la valutazione individualizzata serve innanzitutto a comprendere se sussista il pericolo di recidiva o che l'aggressore eserciti la violenza o la minaccia per condizionare la vittima. [...]. Ma [...] è estremamente utile anche rispetto ai rischi di vittimizzazione secondaria».

³⁵⁷ Art. 47, comma 3, d. lgs. n. 150/2022, prevede che i partecipanti ai programmi di giustizia riparativa «hanno diritto di ricevere dai mediatori una informazione effettiva, completa e obiettiva sui programmi di giustizia riparativa disponibili, sulle modalità di accesso e di svolgimento, sui potenziali esiti e sugli eventuali accordi tra i partecipanti».

³⁵⁸ Per un'indicazione più esauriente di queste singole fasi, in questo caso riguardanti lo specifico strumento della mediazione, si rinvia a G. MANNOZZI - A. LODIGIANI, *La giustizia riparativa: Formanti, parole e metodi*, cit., 260.

³⁵⁹ C. MAZZUCATO, *Appunti per una teoria 'dignitosa' del diritto penale a partire dalla restorative justice*, cit., 19, la quale afferma che «I programmi di giustizia riparativa (...) non consistono in percorsi arbitrari e irrazionali – cioè, 'emotivi' in senso deteriore - bensì in momenti seri di confronto guidato, alla presenza di esperti indipendenti e imparziali».

³⁶⁰ M. BORTOLATO, *La riforma Cartabia: la disciplina organica della giustizia riparativa. Un primo sguardo al nuovo decreto legislativo*, cit., 134, parla dell'equiprossimità come principio cardine delle pratiche di giustizia riparativa, osservando che «mentre il giudice è terzo in quanto "neutrale", il mediatore è terzo in quanto "sta nel mezzo", né più in alto né più in basso, ma accanto a ogni partecipante (il termine "mediatore" non deve essere inteso come colui che cerca di "mediare" tra le parti in vista di una conciliazione, ma come colui che, appunto, nel conflitto "sta nel mezzo")».

³⁶¹ A. MENGHINI, *Giustizia riparativa: i principi generali*, cit., 12. Commenta sui diversi concetti di equiprossimità ed equidistanza anche R. ORLANDI, *Giustizia penale riparativa. Il punto di vista processuale*, cit., 90, asserendo che «facendo leva sulla "prossimità", anziché sulla "distanza", si enfatizza

che deve appartenere al mediatore, indica un'eguale vicinanza alle parti; la seconda, che deve invece appartenere al giudice³⁶², indica un'eguale distanza da entrambe le parti (in questo diverso registro linguistico si potrebbe condensare gran parte della differenza d'azione dei professionisti tra il paradigma punitivo e quello riparativo). Proprio da una posizione di equiprossimità, che restituisce uno sguardo di eguale dignità a tutte le parti coinvolte nel conflitto/reato, il mediatore «senza alcuna autorità di imporre una *sua* soluzione, si impegna a evidenziare i termini della questione e a trovare modalità soddisfacenti di discussione, in un clima che non enfatizza diritti e doveri»³⁶³.

Il mediatore ascolta, «si pon[e] in un primo tempo come specchio[o], rifletten[do] cioè quello che viene espresso dagli attori del conflitto [...] [e facilitando in tal modo] un'interrogazione e una riflessione»³⁶⁴ su ciò che sentono³⁶⁵: lascia opportuno spazio al detto quanto al «non-detto»³⁶⁶,

il tratto di vicinanza umana che (senza falsi paternalismi) dovrebbe caratterizzare l'opera del mediatore nel rapporto sia con l'offeso, sia con l'asserito autore del reato».

³⁶² E. RESTA, *Giudicare, conciliare, mediare*, in AA.VV., *Il coraggio di mediare. Contesti, teorie e pratiche di dialogo per la prevenzione e gestione del conflitto*, cit., 55, in merito a questa differenziazione tra giudice e mediatore, evidenzia quanto segue: «Detto in una formula, mentre il giudice è pensato nei sistemi moderni come *ne utrum, né l'uno né l'altro*, neutro appunto, il mediatore deve essere *questo e quello*, deve perdere la neutralità e perderla fino in fondo. Solo così si realizza la sua identità come differenza rispetto al giudice, ma si realizza la sua differenza, come identità, rispetto alle parti. Mentre le parti litigano e non vedono che il proprio punto di vista, ognuna in maniera simmetrica e opposta rispetto all'altra, il mediatore può vedere le differenze comuni ai confliggenti e ripartire da qui, operando perché le parti riprendano la *comunicazione*».

³⁶³ A. CERETTI - F. DI CIÒ - G. MANNOZZI, *Giustizia riparativa e mediazione penale*, in AA.VV., *Il coraggio di mediare. Contesti, teorie e pratiche di dialogo per la prevenzione e gestione del conflitto*, cit., 202.

³⁶⁴ J. MORINEAU, in *Lo spirito della mediazione*, cit., 68.

³⁶⁵ J. MORINEAU, in *Lo spirito della mediazione*, cit., 75 e s., afferma però che «Per poter essere ricettivi nei confronti del “sentire dell'altro” bisogna anzitutto esserlo rispetto a sé stessi. Ed è proprio questa incapacità di incontrare sé stessi a livello affettivo che rende incapaci di incontrare gli altri al medesimo livello. [...] Spesso è un cammino difficile, e all'inizio della formazione l'inibizione è tale da provocare il silenzio del futuro mediatore, che non riesce più a dire nulla. Ma tale silenzio permette di scoprire un bisogno e di prendere coscienza della necessità di tale incontro con sé stesso e con gli altri. Il piano sul quale lavoriamo non è più quello abituale delle parole, ma quello del sentire».

³⁶⁶ J. MORINEAU, in *Lo spirito della mediazione*, cit., 67.

perché nei percorsi *restorative* anche il silenzio³⁶⁷ si carica di significato («non è un silenzio che tace ma un silenzio che parla»³⁶⁸).

Nel suo porsi come specchio il mediatore «accoglie le emozioni dei protagonisti per rifletterle»³⁶⁹, permettendo loro di ripartire (anche) da queste. Deve però prestare attenzione al fatto che in questa sua opera in mezzo agli attori del conflitto, potrebbe ritrovare «schegge delle [proprie] esperienze personali, [capaci, in alcuni casi] di influire [su di lui] a tal punto che egli smette di prendere una distanza e di rivestire un ruolo neutrale. Egli non è [in questo caso] più in grado (...) di svolgere il suo ruolo di mediatore. Questa è una delle ragioni per le quali i mediatori lavorano sempre in gruppo, formato abitualmente da tre persone. Se uno dei mediatori è toccato personalmente dalle parole e dai fatti esposti dai mediati non può più porsi come “puro specchio”. Egli deve tacere, lasciando agli altri mediatori il compito di continuare il lavoro, sino a quando egli si sentirà di nuovo capace di riprendere il proprio posto»³⁷⁰.

Si può convenire dunque, al termine di questa analisi, che la funzione svolta dai mediatori sia una funzione di cura³⁷¹ dei conflitti e di coloro che ne sono coinvolti. «Ciò che motiva ad aver cura» sostiene una filosofa³⁷² «è promuovere il benessere dell'altro e la sua valorizzazione», «[senza] sostituirsi [però] mai all'altro [...], costituendosi come una presenza significativa ma non intrusiva»³⁷³: una descrizione che, nonostante non sia stata pensata per questi, ben si addice al lavoro svolto dai mediatori nei percorsi di giustizia riparativa, sia quando coinvolgano solo vittima

³⁶⁷ F. BRUNELLI, *Mediazione penale: la parola in mediazione*, in *Dignitas. Percorsi di carcere e di giustizia*, novembre 2003, 71 e s., sul tema del silenzio nella stanza di mediazione commenta: «Quando il mediatore chiede ad entrambi di provare a raccontare quanto è accaduto, ciascuno dal proprio punto di vista e senza interrompersi, ascolta spesso il silenzio. Non è semplice infatti raccontare la *storia*, soprattutto se questa implica offesa e sofferenza. Spesso il silenzio dell'autore del fatto rivela l'impotenza, l'incapacità, la difficoltà, la vergogna di guardare in faccia le sofferenze causate agli altri, quello della vittima la fatica, il dolore, l'umiliazione, la vergogna di ripercorrere la vicenda. La mediazione accoglie questo silenzio e il suo significato [...]. In mediazione il silenzio non consiste soltanto nel fatto che ad un certo punto l'uomo cessa di parlare. Il silenzio diviene qualcosa di più di una semplice rinuncia alla parola, forma l'uomo non meno della parola, sebbene in misura diversa. [...] Il mediatore crea uno spazio e un tempo perché le parti possano vivere senza timore né imbarazzo i momenti di silenzio che non rappresentano affatto la *fuga da qualcosa* ma concedono una “sosta al pensiero”. Sostare nel silenzio significa poter incontrare più profondamente le proprie emozioni senza la protezione delle parole, significa far parlare i sentimenti e i vissuti, significa incominciare ad ascoltare quanto l'altro sta dicendo, infine comprendere e scoprire».

³⁶⁸ F. BRUNELLI, *Mediazione penale: la parola in mediazione*, cit., 73.

³⁶⁹ J. MORINEAU, in *Lo spirito della mediazione*, cit., 79.

³⁷⁰ J. MORINEAU, in *Lo spirito della mediazione*, cit., 82. Lo stesso art. 53 del d. lgs. n. 150/2022 prescrive infatti che i programmi di giustizia riparativa vengano svolti da almeno due mediatori.

³⁷¹ M. BOUCHARD, *Cura e giustizia dell'offesa ingiusta: riflessioni sulla riparazione*, in www.questionegiustizia.it, 25 luglio 2022, 17, dopo essersi posto il quesito, risponde positivamente in questo senso al quesito che lui stesso si pone: «anche il lavoro del mediatore è o no, in fondo, un lavoro di cura?».

³⁷² L. MORTARI, *La pratica dell'aver cura*, cit., 130.

³⁷³ L. MORTARI, *La pratica dell'aver cura*, cit., 132.

e persona indicata come autore dell'offesa, sia (a maggior ragione) quando coinvolgono anche parti di comunità.

2.2 Segue: il pubblico ministero, il giudice e l'avvocato

Nell'opera di raccordo tra giustizia penale e giustizia riparativa sono poi essenziali le nuove funzioni spettanti ai già noti professionisti del processo penale, ossia pubblico ministero, giudice e avvocato. Ai primi due spetta innanzitutto l'importante compito di adempiere (in tutti i casi indicati dal cap. I, par.5.2) al dovere di informazione³⁷⁴ nei confronti della persona offesa e della persona indicata come autore dell'offesa in merito alla possibilità di intraprendere un percorso di giustizia riparativa: si parla di «diritto all'informazione», in merito a quella che però viene indicata come mera «facoltà [non quindi diritto] di accedere ai programmi di giustizia riparativa e ai servizi disponibili» (art. 47, comma 1, d. lgs. n. 150/2022). Sono titolari del medesimo diritto all'informazione³⁷⁵ anche i difensori della vittima del reato e della persona indicata come autore dell'offesa «ove nominati» (art. 47, comma 5, d. lgs. n. 150/2022). Proprio nei confronti dei difensori, entrambi i soggetti appena citati, nutrono la maggior fiducia³⁷⁶: per questo motivo è fondamentale una buona formazione³⁷⁷ nella materia della giustizia riparativa anche per questa

³⁷⁴ V. BONINI, *Giustizia riparativa e garanzie nelle architetture del d. lgs. n. 150/2022*, cit., 10, segna un'importante distinzione tra dovere di informazione da parte del giudice e dovere di informazione da parte dei mediatori: «mentre l'informazione delineata dai primi due commi dell'art. 47, d. lgs. n. 150/2022, è funzionale all'invio degli interessati davanti ai servizi riparativi, quella impartita dai mediatori è funzionale a raccogliere il consenso e a determinare, con esso, l'avvio al procedimento riparativo. Quest'ultimo, infatti, non è atto del giudice né delle parti del processo, ma appartiene alle competenze esclusive dell'*equipe* mediativa a valle di una fase preliminare che prende le mosse, appunto, dall'effettiva, completa e obiettiva informazione».

³⁷⁵ La relazione n. 2/2023 dell'Ufficio del Massimario e del Ruolo della Suprema Corte di Cassazione, riportata in *Giurisprudenza penale*, 10 gennaio 2023, 315, specifica che «le disposizioni interpolate non prevedono che l'informazione debba essere data anche ai difensori in proprio [...]. Essi vengono quindi informati attraverso la ricezione di quegli atti rivolti alla vittima o alla persona indicata come autore del reato che, come tali, vanno notificati anche ai difensori».

³⁷⁶ L. BISORI, *La giustizia riparativa dalla prospettiva dell'avvocato*, in *Sistema penale*, 24 novembre 2023, 11, proprio ragionando sul rapporto tra avvocatura e giustizia riparativa, sostiene: «occorre un cambio di passo culturale che consenta agli avvocati di svolgere al meglio la loro funzione di tutela dei diritti e degli interessi dei propri assistiti. [...]. La giustizia riparativa non andrà lontano altrimenti: come si è detto, per il cittadino l'avvocato di fiducia resterà sempre il più affidabile riferimento per la tutela dei propri interessi. Se dunque occorrerà convincere gli avvocati a non diffidare pregiudizialmente di questo nuovo strumento, occorrerà al contempo anche convincere i protagonisti della giustizia riparativa a non diffidare degli avvocati».

³⁷⁷ G. MANNOZZI, *Nuovi scenari per la giustizia riparativa. Riflessioni a partire dalla legge delega 134/2021*, cit., 9, rispetto al discorso attinente alla formazione, osserva che «magistrati, avvocati, operatori del diritto dovrebbero avere almeno le conoscenze di base in materia di giustizia riparativa. È quanto richiedono la Direttiva del 2012 e la Raccomandazione del 2018 (...). In tale prospettiva, il ruolo dell'Università appare decisivo. Includere, nell'offerta formativa per il corso di studi in giurisprudenza l'insegnamento della giustizia riparativa si rivela essenziale: è a partire dalla formazione universitaria che matura la capacità di ripensare la giustizia in un'ottica democratica e di sostenibilità, atta ad includere anche le modalità mediatriche e riparative di gestione dei conflitti».

figura professionale. Solo in tal modo l'avvocato potrà fornire quell'apporto libero da qualsiasi fraintendimento in materia e consentire un miglior approccio ai percorsi *restorative* da parte dei propri assistiti³⁷⁸.

Vero è che il difensore non è però ammesso nella stanza della mediazione: come viene correttamente fatto notare infatti, «una volta abbandonata la dimensione dialettica del processo a favore dell'approccio dialogico del percorso riparativo, la presenza del difensore può diventare ingombrante e addirittura controproducente, stimolando – più o meno consapevolmente - chiusure e “arroccamenti” su posizioni difensive che non consentono di praticare un ascolto e un dialogo aperto, nella direzione di un progressivo riconoscimento e avvicinamento»³⁷⁹.

Ma è altrettanto vero che il difensore può mantenere un importante ruolo in una fase preliminare rispetto all'inizio del programma e nella fase conclusiva (laddove ci fosse). Infatti, è previsto che «i difensori della persona indicata come autore dell'offesa e della vittima del reato [abbiano] facoltà di intervenire ai colloqui preliminari, su richiesta delle persone interessate» (art. 54, comma 2, d. lgs. n. 150/2022); mentre nella fase conclusiva «hanno facoltà di assistere i partecipanti nella definizione degli accordi relativi all'esito materiale» (art. 56, comma 5, d. lgs. n. 150/2022). Suscita però dubbi quest'ultima precisazione: in primo luogo, si osserva³⁸⁰ che anche nella messa a punto dell'esito simbolico «la partecipazione del difensore [...] dovrebbe essere rimessa (...) alla scelta delle parti» in quanto «l'esito riparativo [di qualunque tipo esso sia] viene comunicato al giudice ai sensi dell'art. 57 d. lgs. n. 150/2022 e i contenuti delle “dichiarazioni o scuse formali” dovrebbero essere costruiti in termini tali da non toccare elementi di fatto non rilevanti nel giudizio penale». In secondo luogo, si nota³⁸¹ che comunque la stessa «assunzione di impegni

³⁷⁸ L. EUSEBI, *Giustizia punitiva e giustizia riparativa: quali rapporti?*, in <https://discrimen.it/>, 3 ottobre 2023, 18, è di questo parere; infatti, occupandosi delle critiche in merito alla possibilità di invio ex officio ai percorsi riparativi da parte del giudice, commenta: «è (...) da auspicarsi che lo spazio oggi attribuito alla giustizia riparativa favorisca un'evoluzione nel modo di intendere lo stesso esercizio delle professioni legali in ambito penale: che si diano, infatti, programmi di giustizia riparativa non dipendenti da una proposta *ex officio* dipende in larga misura dalla capacità degli avvocati delle parti coinvolte di illustrare ai propri assistiti le buone ragioni che potrebbero motivare l'attivazione di un tale programma (...). Ciò esige, pertanto, che il difensore superi la prospettiva di un ruolo il quale si limiti al contrasto dialettico dell'impianto accusatorio, così da aggiungervi la capacità di una valutazione complessiva del miglior interesse per il suo assistito».

³⁷⁹ V. BONINI, *Le linee programmatiche in tema di giustizia riparativa: il quadro e la cornice*, in *La legislazione penale*, 15 giugno 2021, 24 e s. Opinione non dissimile da questa è resa da R. ORLANDI, *Giustizia penale riparativa. Il punto di vista processuale*, cit., il quale nota: «non c'è in realtà da sorprendersi di questa marginalizzazione dei difensori. È opportuno che essi si astengano dall'intervenire con troppo zelo, anche perché la loro presenza rischierebbe di interferire negativamente con l'opera di mediazione. I loro interventi dovrebbero limitarsi a consigliare i rispettivi assistiti (vittima e soggetto indicato come autore del reato) circa le conseguenze in ambito processuale penale delle scelte riparatorie: un'attività di consulenza che (...) potrebbe svolgersi anche fuori degli incontri con i mediatori».

³⁸⁰ V. BONINI, *Giustizia riparativa e garanzie nelle architetture del d. lgs. 150/2022*, cit., 31.

³⁸¹ V. BONINI, *Giustizia riparativa e garanzie nelle architetture del d. lgs. 150/2022*, cit., 31.

comportamentali che [possano] incidere sulle libertà dell'individuo meriterebbe un processo di formazione della base consensuale garantito dall'assistenza del difensore, che sappia compiutamente allertare l'assistito in merito alla consistenza delle attività alle quali si impegna e che contribuisca a delinearne contenuti e limiti in termini sufficientemente definiti nello spazio e nel tempo». Se il decreto ha quindi previsto una partecipazione minima da parte dei difensori, vi è chi auspica una maggiore collaborazione da parte loro, nella consapevolezza della delicatezza della materia sulla quale si sta andando ad incidere: la presenza di questa figura professionale, anche nei casi su indicati, dovrebbe infatti esser percepita come indice di maggior garanzia, e non di ostacolo.

Il compito di permettere l'accesso ai percorsi di giustizia riparativa (o meglio, ai Centri per la giustizia riparativa «di riferimento»³⁸²) è invece affidato all'autorità giudiziaria (giudice o pubblico ministero, a seconda della fase del procedimento penale), la quale «in ogni stato e grado del procedimento [...] può disporre, anche d'ufficio, l'invio dell'imputato e della vittima del reato»³⁸³ (art. 129 *bis*, comma 1, c.p.p.). Analogamente, l'art. 15 *bis*, comma 1, ord. penit., prevede che l'autorità giudiziaria «in qualsiasi fase dell'esecuzione, [...] può disporre l'invio dei condannati e degli internati, previa adeguata informazione e su base volontaria, ai programmi di giustizia riparativa»³⁸⁴.

Il significato dell'inciso «anche d'ufficio» adoperato trova spiegazione nell'art. 129 *bis*, comma 2, c.p.p.: l'invio ai centri di giustizia riparativa, infatti, può esser disposto d'ufficio da parte dell'autorità giudiziaria procedente, ma anche dietro richiesta proposta personalmente o per mezzo di procuratore speciale da parte dell'imputato o della vittima del reato «di cui all'articolo 42, comma 1, lettera b) del decreto legislativo attuativo della legge 27 settembre 2021, n. 134».

³⁸² F. COSTANTINI, *Riforma del processo e del sistema sanzionatorio penale. La giustizia riparativa e i rapporti con il processo penale*, in Ciclo di webinar a cura del Comitato direttivo della Scuola Superiore della Magistratura, cit., specifica che «si è deciso di non fare nella norma un riferimento specifico a quale debba essere questo centro di giustizia riparativa di riferimento proprio perché dev'essere un centro [...] facilmente accessibile [sia per la vittima che per la persona indicata come autore dell'offesa], che non sia un posto scomodo dove potersi recare. E sarà l'autorità giudiziaria procedente a valutarlo».

³⁸³ Con l'espresso intento di «instaurare delle buone prassi condivise tra tutti i soggetti direttamente interessati (...)», la Corte di Appello di Milano, il Tribunale di Sorveglianza, il Tribunale Ordinario, la Procura Generale presso la Corte di Appello, la Procura della Repubblica presso il Tribunale, l'Ordine degli Avvocati di Milano e la Camera penale di Milano, in collaborazione col Centro per la giustizia riparativa del comune di Milano, hanno sottoscritto tra luglio e agosto 2023 il c.d. *Schema operativo per l'applicazione degli istituti della giustizia riparativa*, individuando anche due modelli di provvedimento di invio, secondo quanto riportato in *Sistema penale*, 8 settembre 2023.

³⁸⁴ Si ricorda qui poi la precisazione apportata dall'art. 45 *ter*, disp. att. c.p.p., rubricato «giudice competente in ordine all'accesso alla giustizia riparativa», il quale dispone che «a seguito dell'emissione del decreto di citazione diretta a giudizio i provvedimenti concernenti l'invio al Centro per la giustizia riparativa sono adottati dal giudice per le indagini preliminari fino a quando il decreto, unitamente al fascicolo, non è trasmesso al giudice a norma dell'articolo 553, comma 1, del codice. Dopo la pronuncia della sentenza e prima della trasmissione degli atti a norma dell'art. 590 del c.p.p., provvede il giudice che ha emesso la sentenza; durante la pendenza del ricorso per cassazione, provvede il giudice che ha emesso il provvedimento impugnato».

Da un'analisi letterale dell'art. 129 *bis* c.p.p., si può dedurre quanto segue: se da una parte il verbo “può” indica che non vi è alcun obbligo di invio (anche a fronte di una richiesta avanzata dai due soggetti su indicati), dall'altra, il riferimento ad un “disporre”, implica che all'interno del procedimento penale (affinché si possa applicare il paradigma riparativo nel modo in cui intende applicarlo il d. lgs. n. 150/2022) l'invio al Centro di giustizia riparativa non possa avvenire se non dietro disposizione dell'autorità giudiziaria³⁸⁵. Come però rimarcato³⁸⁶, «il vaglio dell'autorità giudiziaria [sarebbe] funzionale alla sola autorizzazione dell'accesso», la quale quindi «[aprirebbe] le porte [alla possibilità di un percorso *restorative*] ma senza varcarle» (spetta infatti solo ad un'attenta analisi dei mediatori esperti valutare poi la fattibilità o meno del percorso).

³⁸⁵ M. GIALUZ, *Per un processo penale più efficiente e giusto. Guida alla lettura della Riforma Cartabia*, cit., 17, infatti puntualizza che «l'invio da parte dell'autorità giudiziaria si configura come un'autorizzazione indispensabile per l'avvio del programma: non si potrebbe infatti pensare che, pendente un procedimento penale, si possa instaurare un programma di giustizia riparativa destinato a incidere sull'esito del procedimento stesso senza una previa valutazione dell'autorità giudiziaria», aggiungendo poi che «a dispetto dell'apparente perentorietà dell'invio, non si tratta infatti che di un'autorizzazione, posto che la vittima e l'imputato possono senza dubbio rifiutarsi di iniziare il programma [...], [motivo per cui] le preoccupazioni avanzate da taluni commentatori di imputati costretti a sottoporsi a programmi di giustizia riparativa in violazione dei loro diritti appaiono del tutto prive di fondamento». Si segnala qui una riflessione critica (rinviando, per una più esaustiva trattazione del tema, al capitolo III, paragrafo 4) di O. MAZZA, *sub art. 129 bis*, in *Codice di procedura penale commentato*, a cura di A. GIARDA – G. SPANGHER, 2023, Ipsoa, 1969 e ss., il quale ravvisa invece un «eccesso di delega che potrebbe fondare la relativa questione di legittimità costituzionale ai sensi dell'art. 76 Cost.» nell'«attuazione codicistica» del principio di delega contenuto nell'art. 1, comma 18, lett. c), l. n. 134/2021, poiché afferma: «in realtà, la previsione codicistica [dell'art. 129 *bis* c.p.p.], nella misura in cui prevede che, in ogni stato e grado del procedimento, l'autorità giudiziaria possa disporre, anche d'ufficio, l'invio dell'imputato e della vittima del reato al centro per la giustizia riparativa, va ben oltre la portata del criterio di delega che, in modo molto più sfumato, si limitava a sancire la possibilità che l'accesso alla nuova forma di risoluzione alternativa della controversia poteva essere più ragionevolmente inteso e circoscritto al mero potere di suggerire il percorso riparativo, senza le connotazioni autoritative che, invece, sono inserite nell'esercizio dei poteri officiosi. Peraltro, va denunciato il paradosso che emerge dalla scelta legislativa di attribuire all'autorità procedente il potere di coazione sull'imputato e sulla vittima, rispetto a un atto comunque volontario come, appunto, la partecipazione attiva ai programmi». In merito alla possibilità di accedere ai programmi di giustizia riparativa solo tramite l'invio dell'autorità giudiziaria, si può sottolineare che la *Relazione n. 2/2023 dell'Ufficio del Massimario e del Ruolo della suprema Corte di Cassazione*, cit., 293, ha evidenziato come, nel d. lgs. 150/2022, manchi «ogni riferimento alla spontaneità, in quanto non si può pensare che lo Stato possa venir meno al suo compito di promozione della risoluzione dei conflitti, né si può pretendere che le parti aderiscano ai programmi spontaneamente, senza una qualche sollecitazione, pubblica o privata, dovuta al generale *favor* per la giustizia riparativa, intesa come strumento volto a rendere più efficiente o, per meglio dire, più efficace la definizione dei procedimenti penali, alla luce del dato oggettivo che il raggiungimento di un esito riparativo conformante può determinare». Sempre la stessa *Relazione* su citata, 299, afferma che «ai sensi dell'art. 129 *bis*, comma 3, cod. proc. pen., introdotto dal legislatore delegato, l'invio degli interessati al programma di giustizia riparativa va inteso come una sorta di autorizzazione indispensabile per l'avvio ai programmi, cui l'Autorità giudiziaria perviene – sempre che ciò non comporti un pericolo concreto per gli interessati e per l'accertamento dei fatti – qualora reputi che lo svolgimento di un programma di giustizia riparativa possa essere utile alla risoluzione delle questioni derivanti dal fatto per cui si procede e delle caratteristiche dei soggetti potenzialmente coinvolti».

³⁸⁶ *Relazione n. 2/2023 dell'Ufficio del Massimario e del Ruolo della suprema Corte di Cassazione*, cit., 319.

Mentre l'atto con cui l'invio viene disposto cambia a seconda che l'inviante sia il giudice (che in tal caso procederà con ordinanza) o il pubblico ministero (che in tal caso procederà con decreto motivato), non cambiano invece i presupposti in virtù dei quali può esser disposto: a norma dell'art. 129 *bis*, comma 3, c.p.p.³⁸⁷, l'autorità giudiziaria deve ritenere che «lo svolgimento di un programma di giustizia riparativa possa essere utile alla risoluzione delle questioni derivanti dal fatto per cui si procede»³⁸⁸ e allo stesso tempo «che non comporti un pericolo concreto per gli interessati e per l'accertamento dei fatti»³⁸⁹.

³⁸⁷ V. BONINI, *Giustizia riparativa e garanzie nelle architetture del d. lgs. 150/2022*, cit., 28, nel commentare entrambe i presupposti in questione, mette l'accento sul fatto che «Qui, più che altrove, il principio di separatezza deve guidare l'interprete che si accinga a dare contenuto e spessore alla valutazione giudiziale richiesta dall'art. 129 *bis* c.p.p., nella consapevolezza che essa si arresta alla soglia di una delibazione di ammissibilità, (r)inviando all'*equipe* mediativa la valutazione di fattibilità del programma ai sensi dell'art. 54 d. lgs. n.150/2022. Coltivata questa prospettiva, i poteri valutativi del giudice restano lontanissimi da prospettive che chiamano a confrontarsi con il merito del procedimento penale, restando questo del tutto estraneo allo schiudersi di traiettorie riparative. Anche l'utilità del programma per la risoluzione delle questioni derivanti dal fatto per cui si procede non rievoca profili di attribuibilità del reato all'imputato, ma chiede al giudice di saggiare la ricorrenza delle condizioni minimali per coltivare una prospettiva riparativa, verso la quale sarebbe altrimenti superfluo tendere».

³⁸⁸ E. MATTEVI, *La giustizia riparativa, Disciplina organica e nuove intersezioni con il sistema penale*, in AA.VV., *Riforma Cartabia: La nuova giustizia penale*, cit., 249 e s., esprime disappunto per quanto concerne questa valutazione da parte dell'autorità giudiziaria, sostenendo che «sarebbe stato (...) preferibile consentire a quest'ultima di rigettare una richiesta di accesso, formulata anche soltanto da uno degli interessati, unicamente in presenza del pericolo concreto per gli interessati o, eventualmente, per l'accertamento dei fatti e non invece in conseguenza di un giudizio negativo sull'utilità del programma alla risoluzione delle questioni derivanti dal fatto per cui si procede. Un giudizio dal contenuto così ampiamente discrezionale potrebbe infatti lasciare aperte le porte a pregiudizi negativi nei confronti del nuovo e complesso paradigma della RJ o alla valorizzazione di rifiuti formulati in modo aprioristico, senza che siano state fornite le necessarie informazioni da parte dei professionisti della giustizia riparativa». P. MAGGIO – F. PARISI, *Giustizia riparativa con vittima "surrogata" o "aspecifica": il caso Maltesi-Fontana continua a far discutere*, in *Sistema penale*, 19 ottobre 2023, operano una distinzione tra criterio dell'utilità espresso in modo negativo (utilizzato nel momento in cui il giudice disponga l'invio in quanto ritenga di "non poter escludere l'utilità" del percorso riparativo) e criterio dell'utilità espresso in modo positivo (utilizzato invece nel momento in cui il giudice specifichi nel concreto le ragioni di utilità che lo portano a disporre l'invio nel caso concreto). Senza prender posizione né nell'uno né nell'altro verso, rilevano piuttosto che sia «auspicabile addivenire a modalità ragionevolmente condivise di interpretazione [anche] per ragioni di uguaglianza di trattamento». Rispetto al questo tema, F. COSTANTINI, *L'omicidio di Carol Maltesi e l'attuale disciplina della giustizia riparativa*, in <https://www.giustiziainsieme.it/>, 17 novembre 2023, secondo la quale «le tre condizioni per l'invio (una positiva e due negative) [quindi anche la condizione dell'utilità] sono espresse dalla norma in modo appositamente generico, permettendo al Giudice un'ampia valutazione discrezionale proprio per poter tenere specificatamente conto del caso concreto sottoposto al suo vaglio, lasciando così l'individuazione di criteri più specifici all'elaborazione giurisprudenziale che sicuramente si formerà sulla base dei diversi e variegati casi che si porranno all'attenzione del Giudice e dei mediatori esperti».

³⁸⁹ Relazione n. 2/2023 dell'Ufficio del Massimario e del Ruolo della Suprema Corte di Cassazione, cit., 296, spiega che «in quest'ottica [quella del pericolo concreto per l'accertamento dei fatti] andrà quindi escluso l'accesso alla giustizia riparativa quando la prova non sia stata ancora cristallizzata, com'è, ad esempio, nel caso in cui la vittima del reato sia una fonte di prova dichiarativa decisiva, suscettibile di essere alterata proprio dal dialogo riparativo con l'imputato». M. BOUCHARD, *L'innesto della giustizia riparativa nel processo: l'avvio e la chiusura dalla prospettiva del giudice*, in *Sistema penale*, 24 novembre 2023, 2 e s., rispetto alla condizione del "pericolo concreto" per gli interessati, commenta: «le ipotesi [ad essa ascrivibili] sono infinite anche se il pensiero corre immediatamente ai rischi di violenza fisica psicologica cui può essere esposta una vittima vulnerabile e che possono scaturire da qualsiasi contatto tra le parti, non adeguatamente preparato».

Per quanto riguarda il primo criterio su citato, si osserva³⁹⁰ come non rappresenti altro che l'attuazione, da parte del legislatore, di quanto stabilito nella legge delega n. 134/2021³⁹¹, rimarcando però il fatto che «non si richiede all'autorità giudiziaria alcun tipo di accertamento [...]: il giudice non deve valutare la sussistenza di gravi indizi di reato, né tanto meno di gravi indizi di colpevolezza, né (...) dovrà compiere un sindacato sulla non applicazione dell'art. 129 c.p.p.; [dovrà] solo valutare se, considerato il reato e considerati i soggetti, può essere utile che questi inizino un percorso di giustizia riparativa».

Per quanto concerne invece il requisito dell'assenza di pericolo concreto per gli interessati e per l'accertamento dei fatti, si parla di «condizione negativa [che] risponde alla necessità di salvaguardare, per un verso, i soggetti interessati rispetto a pericoli derivanti dalla partecipazione al programma e, per l'altro, la stessa funzione cognitiva del procedimento penale, desumibile da plurime norme costituzionali (art. 27, comma 2, 111, 112 Cost.)»³⁹².

Una volta compiuta questo tipo di valutazione, l'operato del giudice in tal senso subisce una battuta d'arresto: tutto ciò che riguarda il percorso di giustizia riparativa dopo l'invio, viene gestito dai centri per la giustizia riparativa e quindi dai mediatori esperti. Il rientro all'interno del procedimento penale si ha nel momento in cui il mediatore, al termine del programma, trasmette all'autorità giudiziaria procedente una relazione³⁹³ da lui redatta, nella quale descrive le attività svolte e l'esito riparativo raggiunto, nel caso in cui questo venga effettivamente raggiunto (art. 57, comma 1, d. lgs. n. 150/2022). Proprio sulla base di questa relazione l'autorità giudiziaria suddetta potrà valutare lo svolgimento del programma e l'eventuale esito riparativo (art.58, comma 1, d. lgs. n. 150/2022), senza poter mai invece valutare in maniera sfavorevole per la persona indicata come autore dell'offesa l'eventuale mancata effettuazione del programma, la sua interruzione o il mancato raggiungimento di un esito riparativo (art. 58, comma 2, d. lgs. 150/2022).

³⁹⁰ M. GIALUZ, *Riforma del processo e del sistema sanzionatorio penale. La giustizia riparativa e i rapporti con il processo penale*, cit.

³⁹¹ L'art. 18, comma 1, lett. c, della l. n. 134/ 2021, ha stabilito infatti, tra i principi e criteri direttivi in tema di giustizia riparativa, che si sarebbe dovuto «prevedere la possibilità di accesso ai programmi di giustizia riparativa [...] sulla base [anche] [...] della positiva valutazione da parte dell'autorità giudiziaria dell'utilità del programma in relazione ai criteri di accesso definiti ai sensi della lettera a)».

³⁹² *Relazione illustrativa al decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150*, cit., 578.

³⁹³ Nella *Relazione illustrativa allo Schema di decreto legislativo recante attuazione della legge 27 settembre 2021 n. 134 recante delega al governo per l'efficienza del processo penale nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari*, 402, riportata in archiviopenale.it/, 27 settembre 2021, si afferma: «La relazione compilata dal mediatore deve contenere la descrizione essenziale dell'accordo di riparazione e del tipo di attività svolte senza nulla dire circa il contenuto del dialogo tra le parti. In tal modo si garantisce il rispetto della confidenzialità e della riservatezza delle dichiarazioni rese dai partecipanti e tuttavia l'autorità giudiziaria è in grado di acquisire il risultato di un percorso di giustizia riparativa nei termini essenziali dell'accordo consensualmente raggiunto».

In merito alla valutazione che l'autorità giudiziaria dovrà compiere in seguito al «passaggio di consegne»³⁹⁴ svolto dai mediatori con la trasmissione della relazione, si commenta in dottrina³⁹⁵ che si tratta di «un'evoluzione da valutare in modo positivo, poiché rende meglio motivabili e controllabili le scelte giudiziarie, esigendo tuttavia una valida interazione tra il giudice e i soggetti ausiliari delle scelte che gli competono, tale da presupporre la competenza di tali soggetti e la condivisione degli obiettivi perseguiti». «Non si tratta [però]» - continua l'Autore «di una novità assoluta [in quanto] simile interazione già caratterizza il rapporto del giudice con i periti [...] come pure l'intera attività della magistratura di sorveglianza». In altri termini, la relazione apportata dal mediatore non è altro se non uno fra i tanti elementi che pervengono al giudice e che questo deve utilizzare per giungere alle determinazioni di propria competenza, così come già accade per esempio con le relazioni di altri professionisti che intervengono nel procedimento penale: eventuali remore potrebbero derivare da una scarsa conoscenza e fiducia nell'operato della figura professionale del mediatore, tanto che vi è chi sostiene che «ci vorrà del tempo [affinché] il linguaggio e la cultura dei magistrati entri in sintonia con il lavoro dei mediatori (e viceversa)»³⁹⁶. Così come per qualsiasi lavoro svolto in *equipe*, saranno dunque solo la conoscenza, la fiducia e la corretta collaborazione tra questi professionisti a poter garantire una buona resa operativa degli istituti della giustizia riparativa.

Rivolgendo l'attenzione, da ultimo, alla possibilità di accedere ai programmi di giustizia riparativa in fase esecutiva, l'art. 15 *bis* ord. penit., prevede che «in qualsiasi fase dell'esecuzione, l'autorità giudiziaria può disporre l'invio dei condannati e degli internati, previa adeguata informazione e su base volontaria, ai programmi di giustizia riparativa». Qui non è contemplato un invio «anche

³⁹⁴ M. PASSIONE, *Programmi ed esiti di giustizia riparativa: disciplina giuridica*, in *Sistema penale*, 24 novembre 2023, 7.

³⁹⁵ L. EUSEBI, *Giustizia punitiva e giustizia riparativa: quali rapporti?*, cit., 13. Anche P. MAGGIO, *Giustizia riparativa e sistema penale nel decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150. Parte II. «disciplina organica» e aspetti di diritto processuale*, cit., 35, sostiene similmente che «la relazione dei mediatori [...] rappresenti un ulteriore elemento da organizzare logicamente e persuasivamente, al pari di tutte le molteplici rappresentazioni discorsive, sottomesse dalle parti e dagli altri partecipanti al dialogo processuale». Sempre in merito al legame intercorrente tra relazione apportata dal mediatore e valutazione compiuta dal giudice (ex art. 58, d. lgs. n. 150/2022), M. PASSIONE, *Programmi ed esiti di giustizia riparativa: disciplina giuridica*, cit., 8, in nota 20, svolge le seguenti considerazioni: «La questione è delicata e involge i labili confini che regolano i rapporti tra i soggetti chiamati a compiti diversi; a noi sembra di poter sostenere che un conto sia la valutazione dell'esito, certamente prerogativa del giudice (non fosse altro perché connessa alla determinazione della pena o alla concessione di altri benefici), altro è la costante verifica - grazie alla equiprossimità dei mediatori - , prima che la relazione venga trasmessa, che il programma si svolga in via equilibrata, giacché un esito può presentare queste caratteristiche solo se il piano su cui si è svolto l'incontro tra le parti, in presenza dei mediatori, non è risultato inclinato in unico verso. Non si tratta dunque di affidare al mediatore una valutazione di merito di un esito, quanto piuttosto di fare in modo che questi favorisca l'equilibrio e la proporzionalità che altri dovrà valutare "per le determinazioni di competenza"».

³⁹⁶ M. BOUCHARD, *Commento al titolo IV del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150 sulla disciplina organica della giustizia riparativa*, cit., 144.

d'ufficio», come invece previsto in fase procedimentale/processuale dall'art. 129 *bis*, comma 1, c.p.p.: «l'accesso ai programmi di giustizia riparativa in questi casi necessariamente prescinde dall'iniziativa dell'autorità giudiziaria (la magistratura di sorveglianza), in quanto non sempre esiste un procedimento di sorveglianza pendente [e] dovendosi ritenere possibile accedere ai programmi indipendentemente dai requisiti di ammissibilità dei benefici penitenziari e delle misure alternative»³⁹⁷. Non è previsto nemmeno che l'autorità giudiziaria, prima di disporre l'invio, debba sentire le parti e i difensori nominati, o possa eventualmente sentire la vittima (come invece previsto per la fase procedimentale/processuale dall'art. 129 *bis*, comma 3, c.p.p.), né tanto meno si richiamano i criteri dell'utilità dello svolgimento del programma di giustizia riparativa rispetto alla risoluzione delle questioni derivanti dal fatto per cui si procede o di pericolo concreto per gli interessati (come invece previsto per la fase procedimentale/processuale dall'art. 129 *bis*, comma 3, c.p.p.). Tuttavia, sebbene non espressamente richiamati, trovano applicazione anche in fase esecutiva i principi generali in materia di giustizia riparativa: l'art. 43, comma 4, d. lgs. n. 150/2022 sancisce che «l'accesso ai programmi di giustizia riparativa [...] può essere limitato soltanto in caso di pericolo concreto per i partecipanti, derivante dallo svolgimento del programma, e l'art. 18, comma 1, lettera c, l. 134/2021, prevede che l'accesso per ogni tipo di reato, e anche in fase esecutiva della pena, debba avvenire [tra l'altro] anche «sulla base [...] della positiva valutazione da parte dell'autorità giudiziaria dell'utilità del programma»).

3. Gli effetti della giustizia riparativa nel campo penale

Discutere del paradigma riparativo applicato all'ambito penale significa anche discutere degli effetti penali che da questo possono eventualmente scaturire.

Alcuni giuristi esprimono un giudizio negativo rispetto a questa applicazione proprio in virtù del fatto che (in determinati casi) il suddetto strumento possa apportare degli effetti positivi in sede penale (tanto di procedimento, quanto di esecuzione penale), in quanto ritengono che questo possa dar luogo ad un utilizzo strumentale³⁹⁸ da parte della persona indicata come autore dell'offesa, per il raggiungimento di fini estranei a quelli propri della *restorative justice*.

³⁹⁷ *Relazione illustrativa al decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150*, cit., 592.

³⁹⁸ G. FIANDACA, *Considerazioni su rieducazione e riparazione*, in *Sistema Penale*, 25 ottobre 2023, 15, parla di «possibile rischio di maliziosa strumentalizzazione o di fraintendimento della GR in particolare da parte dei soggetti appartenenti alla criminalità organizzata di stampo mafioso». M. BOUCHARD, in *Commento al titolo IV del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150 sulla disciplina organica della giustizia riparativa*, cit., 151, da canto suo, osserva che «sarebbe ingenuo pensare che l'accesso al programma riparativo non sia motivato da propositi strumentali sia da parte della vittima (si pensi al desiderio di scatenare la propria rabbia e di squalificare l'immagine dell'accusato di fronte ad un terzo) sia da parte della persona indicata come responsabile (si pensi agli indubbi vantaggi conseguibili sul piano del trattamento sanzionatorio o, addirittura, nella prospettiva dell'impunità). Tuttavia: poiché la strategia del procedimento riparativo mira a una migliore e più profonda conoscenza dei comportamenti tenuti e delle

Un'opportuna osservazione, che può esser considerata come diversa risposta a questo timore, è offerta da chi ritiene che, seppur sia «possibile e probabile» che «nel momento in cui [le] pratiche riparative [si diffondano] nel sistema penale [possa succedere che] diversi autori di reato siano indotti ad accettarle come una scelta strumentale legata all'aspettativa di ottenere benefici o un più mite trattamento sanzionatori, questo rischio [possa comunque] essere contenuto nella misura in cui aumenta la possibilità e la capacità di implementazione dei programmi, nonché la professionalità di chi li conduce»³⁹⁹.

Non si ritiene quindi inesistente il suddetto pericolo, ma lo si percepisce come fronteggiabile attraverso una buona preparazione da parte di chi è preposto a condurre tali programmi. Infatti, anche laddove l'accesso al programma *restorative* fosse caratterizzato da un intento di strumentalizzazione, sarebbero i mediatori a poterlo verificare durante la valutazione di fattibilità del programma stesso, tenendo conto di un ulteriore elemento: il fatto che un percorso riparativo inizi in tal modo, non implica assolutamente che poi durante lo svolgimento dello stesso questa iniziale disposizione d'intenti da parte dei partecipanti non possa mutare in seguito al dialogo, trasformando l'esito del percorso in un esito realmente riparativo ed estraneo a qualsiasi strumentalizzazione. Sarà ancora una volta la professionalità del mediatore a poter garantire un esito di questo tipo: è sempre ad essa che dobbiamo affidarci per fugare molti dei dubbi e delle remore circa l'utilizzo della giustizia riparativa in ambito penale.

Nell'analisi degli effetti in campo penale della giustizia riparativa è possibile effettuare una distinzione tra i casi in cui l'esito riparativo dev'essere tenuto in conto dal giudice senza alcun margine di discrezionalità da parte sua, e i casi in cui invece può tenerne conto con margini di discrezionalità.

percezioni vissute, le tecniche dei mediatori convergono nel governare un possibile abbassamento delle difese nonché una progressiva apertura degli sguardi. È in questo contesto che la strumentalità dell'accesso può essere esaminata dalle stesse parti e ridotta in funzione di atteggiamenti più autentici».

³⁹⁹ B. BERTELLI, *Significato e utilità dei percorsi di giustizia riparativa per l'autore di reato*, *Giustizia riparativa: responsabilità, partecipazione, riparazione*, in AA. VV., *Quaderni della facoltà di giurisprudenza*, a cura di G. FORNASARI – E. MATTEVI, cit., 47, il quale aggiunge poi «Quanto più cresce la cultura verso una Giustizia dialogica, quale migliore modalità di rendere nel tempo più sicura la convivenza sociale, tanto più si riduce il margine di una possibile “burocratizzazione”, “standardizzazione” e “strumentalizzazione” della riparazione».

Per quanto riguarda i primi casi, si annovera in primo luogo la remissione tacita (art. 152, comma 3, n. 2, c.p.) di querela⁴⁰⁰, nel caso di reati per i quali la querela è revocabile⁴⁰¹: punto di raccordo in tal caso è l'avviso alla persona offesa del reato relativamente «al fatto che la partecipazione del querelante a un programma di giustizia riparativa, concluso con un esito riparativo e con il rispetto degli eventuali impegni comportamentali assunti da parte dell'imputato, comporta la remissione tacita di querela» (art. 90 *bis*, lettera *p-ter*), c.p.p.). Come conseguenza, si avrà l'estinzione del reato, configurandosi la remissione di querela appunto come una tra le cause estintive del reato (art. 152, comma 1, c.p.). Unicamente in questo caso può operare un meccanismo sospensivo⁴⁰² del procedimento (attualmente, solo in una precisa fase dello stesso) o del processo⁴⁰³.

⁴⁰⁰ E. MATTEVI, in *La giustizia riparativa, Disciplina organica e nuove intersezioni con il sistema penale*, cit., 261, per quanto concerne il rapporto tra giustizia riparativa e reati procedibili a querela ritiene che: «Se pensiamo all'operatività della giustizia riparativa nelle fasi che precedono quella esecutiva, è presumibile che quello dei reati procedibili a querela diventi uno dei campi privilegiati di intersezione tra RJ e sistema penale. Del resto, in questo caso sono agevolmente individuabili (almeno) un reo ed una vittima/persona offesa ed è possibile dar corso a un processo dialogico effettivo intorno all'offesa arrecata e subita con il reato». Particolarmente scettico rispetto alla possibilità di accedere ai Centri per la giustizia riparativa, per i reati appunto procedibili a querela, prima ancora che la stessa sia proposta (come prevede l'art. 44, comma 3, d. lgs. n. 150/2022) M. BOUCHARD, *L'innesto della giustizia riparativa nel processo: l'avvio e la chiusura dalla prospettiva del giudice*, cit., 1: «è difficile immaginare che, in questo caso, si attivi la persona indicata da una vittima come autore di un reato. un potenziale querelato che voglia prevenire la presentazione di una querela rivolgendosi ad un servizio di giustizia riparativa è un'ipotesi ai limiti dell'impossibile. È ragionevole, invece, pensare che una persona offesa possa rivolgersi ad un mediatore prima di presentare una querela. [...] Le maggiori perplessità della disposizione riguardano gli sviluppi dell'eventuale accesso al centro di giustizia riparativa da parte della vittima. Come procederà il mediatore? A che titolo potrà convocare colui o colei che non risulta iscritto/a sul registro delle notizie di reato? Come si concluderà l'iter? Dell'attività svolta dovrà essere informato qualcuno? Nessun commentatore, finora, ha preso in considerazione queste domande».

⁴⁰¹ In merito alle cause di non revocabilità della querela, prevista per determinati reati, P. TONINI, *Manuale di procedura penale*, cit., 523, in nota 21, afferma «La non revocabilità della querela ha le seguenti giustificazioni. Da un lato vuole evitare che il querelato (presunto responsabile del reato) possa coartare la volontà dell'offeso. Da un altro lato, tende a scoraggiare l'offeso dal presentare querele infondate che affermino fatti più gravi di quelli effettivamente avvenuti, poiché se tali fatti sono recepiti nell'addebito formulato dal pubblico ministero, ciò impedisce la remissione della querela».

⁴⁰² M. GIALUZ, *Per un processo penale più efficiente e giusto. Guida alla lettura della Riforma Cartabia*, cit., 19. Sempre M. GIALUZ, *Riforma del processo e del sistema sanzionatorio penale. La giustizia riparativa e i rapporti con il processo penale*, cit., ritiene che in questo caso la sospensione sia accordata perché l'esito riparativo si tradurrebbe in un effetto deflattivo per lo stesso procedimento penale. Anche L. PARLATO, in *La giustizia riparativa: i nuovi e molteplici incroci con il rito penale*, in AA.VV., *Riforma Cartabia: La nuova giustizia penale*, cit., 296, sostiene che «[sia] proprio sulla cerchia di reati non procedibili d'ufficio che poggiano in larga parte le ambizioni deflative della c. d. riforma "Cartabia", anche in relazione alla giustizia riparativa». E. MATTEVI, *La giustizia riparativa, Disciplina organica e nuove intersezioni con il sistema penale*, cit., 259 e s., fa notare poi come quest'effetto deflattivo sia potenzialmente ampliato in virtù dell'ampliamento che la riforma Cartabia ha apportato al catalogo dei reati procedibili a querela.

⁴⁰³ Rispetto a questo meccanismo, occorre ricordare la modifica dell'art. 129 c.p.p. intervenuta prima ad opera del d. lgs. 150/2022, e in ultimo ad opera del d. lgs. 31/2024. In virtù della prima modifica citata (operata dall'art. 7, comma 1, lettera c, n. 4, d. lgs. n. 150/2022), l'art. 129, comma 4, c.p.p., prevedeva quanto segue: «nel caso di reati perseguibili a querela soggetta a remissione e in seguito all'emissione dell'avviso di cui all'articolo 415-*bis*, il giudice, a richiesta dell'imputato, può disporre con ordinanza la sospensione del procedimento o del processo per lo svolgimento del programma di giustizia riparativa per

L'esito riparativo apporta i suoi effetti in ambito penale senza che il giudice abbia in tal senso alcun margine di discrezionalità anche laddove debba esser considerato come circostanza attenuante comune: l'art. 62, n. 6), c.p. infatti dispone che tra le circostanze che attenuano il reato, «quando non ne [siano] elementi costitutivi o circostanze attenuanti speciali» vi sia proprio «l'aver partecipato a un programma di giustizia riparativa con la vittima del reato, concluso con un esito riparativo», specificando anche qui, come nel caso della remissione tacita di querela, che «qualora l'esito riparativo comporti l'assunzione da parte dell'imputato di impegni comportamentali, la circostanza è valutata solo quando gli impegni sono stati rispettati» .

Le restanti ipotesi invece concernono situazioni nelle quali il giudice può tenere in conto l'esito riparativo con un proprio margine di discrezionalità: alcune riguardano la fase del procedimento penale, mentre altre riguardano la fase dell'esecuzione penale.

un periodo non superiore a centottanta giorni. Si osservano le disposizioni dell'articolo 159, primo comma, numero 3), primo periodo, del codice penale, e dell'articolo 344-*bis*, commi 6 e 8, nonché, in quanto compatibili, dell'articolo 304». L'ultimo decreto legislativo in analisi invece ha distinto tra il caso in cui la sospensione avvenga in fase processuale e il caso in cui avvenga in fase procedimentale (ma pur sempre in seguito all'avviso di conclusione delle indagini *ex art. 415 bis c.p.p.*). L'art. 2, comma 1, lettera b), n. 4, d. lgs. n. 31/2024, ha infatti modificato il comma 4, prevedendo che «nel caso di reati perseguibili a querela soggetta a remissione, il giudice, a richiesta dell'imputato, può disporre con ordinanza la sospensione del processo per un periodo non superiore a centottanta giorni, al fine di consentire lo svolgimento del programma di giustizia riparativa» e aggiungendo (rispetto alla formulazione precedente) che «durante la sospensione del processo il giudice, con le modalità stabilite per il dibattimento, acquisisce, a richiesta di parte, le prove non rinviabili». L'art. 2, comma 1, lettera b), n. 5, d. lgs. n. 31/2024, ha invece inserito nell'art. 129 *bis c.p.p.* due commi ulteriori:

- il comma 4 *bis*, in virtù del quale «le disposizioni di cui al comma 4 si applicano, altresì, prima dell'esercizio dell'azione penale, quando il pubblico ministero ha disposto la notifica dell'avviso di cui all'articolo 415-*bis*. In tal caso, sulla richiesta di sospensione del procedimento provvede il giudice per le indagini preliminari, sentito il pubblico ministero»;
- il comma 4 *ter*, secondo il quale «durante il tempo in cui il procedimento o il processo è sospeso, sono sospesi il corso della prescrizione e i termini di cui all'articolo 344 -*bis*. Durante lo stesso tempo, i termini di durata massima della custodia cautelare di cui all'articolo 303 sono sospesi dal giudice, con ordinanza appellabile a norma dell'articolo 310. Si applica l'articolo 304, comma 6».

Il nuovo comma 4 *bis*, dell'art. 129 *bis*, c.p.p., richiama l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 4 dello stesso articolo anche nel caso in cui la sospensione, per lo svolgimento del programma riparativo in caso di reato procedibile a querela rimettibile, sia richiesta dall'imputato e concessa dal giudice prima del processo ma dopo che il pubblico ministero abbia disposto la notifica dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari: ciò implica, in primo luogo, che in una fase precedente a questa (quindi in fase di indagini) non ci potrà essere alcuna sospensione del procedimento. Da questo punto di vista, non è presente alcuna novità rispetto alla previsione precedente. Una prima modifica è individuabile nella possibilità di acquisire, in fase processuale, e a richiesta di parte, le prove non rinviabili: una traduzione di questa norma in fase pre-processuale potrebbe richiamare la possibilità di utilizzare invece l'istituto dell'incidente probatorio *ex art. 392 c.p.p.* In secondo luogo, un'importante modifica, risiede nel fatto che, in questa fase, sulla richiesta di sospensione, provveda il giudice per le indagini preliminari, e non il pubblico ministero (che, in fase pre-processuale, risulta l'autorità giudiziaria precedente).

Il nuovo comma 4 *ter*, dell'art. 129 *bis*, c.p.p., afferma che nel periodo di sospensione restano (automaticamente) sospesi anche il corso della prescrizione e i termini per l'improcedibilità per la durata massima del giudizio di impugnazione di cui all'art. 344 *bis*. È invece il giudice a dover disporre, con ordinanza appellabile a norma dell'art. 310 c.p.p., la sospensione dei termini di durata massima della custodia cautelare di cui all'art. 303 (termini per i quali si rimanda all'art. 304, comma 6, c.p.p.)

Se consideriamo quindi la fase del procedimento penale, il giudice potrà apprezzare l'esito riparativo:

- per valutare l'esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto. L'art. 131 *bis*, comma 1, c.p., difatti prevede che «nei reati per i quali è prevista la pena detentiva non superiore nel minimo a due anni, ovvero la pena pecuniaria, sola o congiunta alla predetta pena, la punibilità è esclusa quando, per le modalità della condotta e per l'esiguità del danno o del pericolo, valutate ai sensi dell'articolo 133, primo comma, anche in considerazione della condotta susseguente al reato, l'offesa è di particolare tenuità e il comportamento risulta non abituale». Ebbene, la giurisprudenza di legittimità⁴⁰⁴ ha ritenuto che tra le condotte susseguenti al reato valutabili dal giudice, che riducano il grado dell'offesa, rientri anche «l'accesso ai programmi di giustizia riparativa»;
- nell'applicazione del proprio potere discrezionale nell'applicazione della pena, ai fini della valutazione della gravità del reato agli effetti della pena, in forza dell'art. 133, comma 4, c.p., il quale viene espressamente richiamato dall'art.58, comma 1, d. lgs. 150/2022;
- per quanto concerne la concessione della sospensione condizionale della pena. L'art.163, comma 4, c.p. infatti espressamente prevede che «qualora la pena inflitta non sia superiore ad un anno e sia stato riparato interamente il danno, prima che sia stata pronunciata la sentenza di primo grado, mediante il risarcimento di esso e, quando sia possibile, mediante le restituzioni, nonché qualora il colpevole, entro lo stesso termine e fuori del caso previsto nel quarto comma dell'articolo 56, si sia adoperato spontaneamente ed efficacemente per elidere o attenuare le conseguenze dannose o pericolose del reato da lui eliminabili nonché qualora il colpevole, entro lo stesso termine, abbia partecipato a un programma di giustizia riparativa concluso con un esito riparativo, il giudice può ordinare che l'esecuzione della pena, determinata nel caso di pena pecuniaria ragguagliandola a norma dell'articolo 135, rimanga sospesa per il termine di un anno»;
- per quanto riguarda la valutazione dell'esecuzione del programma di trattamento in virtù del quale può essere concessa la sospensione del procedimento con messa alla prova⁴⁰⁵

⁴⁰⁴ Cass., 9 giugno 2023, n. 32435, *inedita*. Nello stesso senso, Cass., 4 aprile 2023, n. 18029, in *diritto.it*, 8 maggio 2023.

⁴⁰⁵ F. COSTANTINI, *La giustizia riparativa e i rapporti con il processo penale*, in Ciclo di webinar a cura del Comitato direttivo della Scuola Superiore della Magistratura, cit., rispetto a questa modifica, sostiene vi siano dei punti di criticità dovuti a peculiarità dell'istituto della sospensione del procedimento con messa alla prova che mal si concilierebbero con la disciplina della giustizia riparativa così come introdotta nel d. lgs. n. 150/2022. Tra queste criticità pone a) una possibile difficoltà di coordinamento nei rapporti tra l'UEPE e il mediatore (in quanto il primo deve occuparsi del programma della MAP, mentre il secondo del programma di giustizia riparativa che però va ad inserirsi nel primo); b) i poteri di intervento del giudice rispetto al programma della MAP (nella decisione della concessione, nella determinazione degli obblighi,

dell'imputato. Infatti, *ex art. 464 bis*, comma 4, lettera c), c.p.p., il predetto programma di trattamento prevede «le condotte volte a promuovere, ove possibile, la mediazione con la persona offesa e lo svolgimento di programmi di giustizia riparativa».

Rispetto agli effetti dell'esito riparativo in fase di cognizione alcuni autori si chiedono se sia da valutare solo l'esito eventualmente intervenuto oppure se possa essere valutato anche lo svolgimento del programma riparativo⁴⁰⁶: in realtà, in virtù del noto brocardo latino per cui *ubi lex voluit dixit, ubi noluit tacuit*, si potrebbe semplicemente far fede alla lettera della legge che, in alcuni determinati casi fa esplicito riferimento solo all'esito riparativo (ad es. l'art. 163, comma 4, c.p.), mentre in altri casi (ad es. l'art. 464 bis, comma 4, lettera c), c.p.p.) nulla dice a riguardo (potendosi in questi casi quindi ritenere considerabile tanto l'esito riparativo quanto lo svolgimento del programma riparativo).

Se consideriamo, invece, la fase dell'esecuzione della pena, diversi sono i casi in cui l'esito riparativo può riverberare i suoi effetti:

- «la partecipazione al programma di giustizia riparativa e l'eventuale esito riparativo sono valutati ai fini dell'assegnazione al lavoro all'esterno, della concessione dei permessi premio e delle misure alternative alla detenzione previste dal capo VI, nonché della liberazione condizionale» (art. 15 *bis*, comma 2, ord. penit.)⁴⁰⁷;
- al fine di valutare positivamente (unitamente insieme agli altri elementi prescritti) il periodo di prova conseguente alla concessione dell'affidamento in prova al servizio sociale (art. 47, comma 12, ord. penit.).

Non si tratta quindi di un "premio" accordato in sede di esecuzione penitenziaria, ma di un elemento che, al pari di quanto avviene con diversi altri elementi, entra a far parte della valutazione del giudice nel momento in cui semplicemente si applichi il principio di una pena non fissa e

nella limitazione temporale, nella valutazione sull'idoneità del programma della MAP), che sono estranei all'attuale disciplina della giustizia riparativa.

⁴⁰⁶ F. CINGARI, *La giustizia riparativa nella riforma Cartabia*, in *Sistema penale*, novembre 2023, 20, concorda con questa seconda opzione.

⁴⁰⁷ E. MATTEVI, in *La giustizia riparativa, Disciplina organica e nuove intersezioni con il sistema penale*, cit., 267, rispetto alla possibilità offerta da questo articolo, osserva: «Il rischio da scongiurare è quello di trasformare l'opportunità della giustizia riparativa in un onere, senza il quale diventa difficile accedere ai benefici. La linea di confine tuttavia è abbastanza netta, in quanto sebbene la partecipazione ai programmi possa avere un significato decisivo nella prospettiva della responsabilizzazione del detenuto, non è stata inserita tra gli elementi del trattamento (art. 15 l. n. 354/1975). Partecipazione ed esito, così, devono poter essere valutati favorevolmente per l'accesso ai benefici, ma non sono imprescindibili. [...]. Inoltre, la valutazione favorevole dell'esito riparativo non deve precludere al giudice la possibilità di valorizzare anche la mera partecipazione al programma». Di diverso avviso rispetto a quest'ultimo punto è invece A. MENGHINI, *Giustizia riparativa: i principi generali*, cit., 24, secondo la quale «si è voluto prevedere che vengano valutati, ai fini della concessione dei benefici, sia la partecipazione al percorso di giustizia riparativa sia l'esito riparativo».

immutabile nella sua esecuzione, ma in divenire, rispettosa quindi del principio per cui le pene devono tendere alla rieducazione del condannato, espresso dall'art. 27 Cost.

In questo contesto risulta doverosa un'analisi che tenga conto anche delle modifiche apportate all'art. 13 ord. penit. L'art. 13, comma 4, ord. penit. (aggiunto dall'art. 78, comma 1, lettera a, d. lgs. n. 150/2022), per ciò che riguarda l'individualizzazione del trattamento penitenziario, prevede che «nei confronti dei condannati e degli internati è favorito il ricorso a programmi di giustizia riparativa»: in questo modo, si statuisce un «obbligo per l'amministrazione penitenziaria, per gli operatori che "hanno in carico" la persona condannata, nonché per la magistratura di sorveglianza, di favorire, attraverso le opportune azioni, il ricorso alla giustizia riparativa»⁴⁰⁸. Anche l'azione dell'amministrazione penitenziaria e degli operatori penitenziari si pone, dunque, come un'azione promozionale, di offerta, degli strumenti della giustizia riparativa, nella consapevolezza del legame⁴⁰⁹ che può intercorrere tra la finalità rieducativa della pena e l'approccio ad un percorso riparativo. L'art. 13 ord. penit. conferma, da questo punto di vista, il fatto che, pur essendo disgiunta dagli elementi del trattamento (non è infatti inclusa nell'art. 15 ord. penit.), la giustizia riparativa può, coi suoi esiti, essere considerata come elemento di valutazione del percorso effettuato dal condannato. Non appare casuale a questo proposito, la collocazione del comma 4 in analisi, inserito proprio dopo il comma 3, dell'art. 13 ord. penit. (modificato dall'art. 11 comma 1 lettera d) del decreto legislativo 2 ottobre 2018, n. 123, rubricato «riforma dell'ordinamento penitenziario, in attuazione della delega di cui all'articolo 1, commi 82, 83 e 85, lettere a), d), i), l), m), o), r), t) e u), della legge 23 giugno 2017, n. 103»), nel quale, per la prima volta nel sistema penitenziario, si è introdotto il concetto di riparazione, valorizzando nel processo di risocializzazione del reo anche azioni che tengano conto della vittima. L'art. 13, comma 3, ord. penit. prevede infatti che «nell'ambito dell'osservazione [venga] offerta all'interessato l'opportunità di una riflessione sul fatto criminoso commesso, sulle motivazioni e sulle conseguenze prodotte, in particolare per la vittima, nonché sulle possibili azioni di riparazione»: è una riflessione che implica la c.d. revisione critica della propria condotta da parte del reo, che può esser concepita a prescindere dal legame con eventuali percorsi di giustizia riparativa, richiamati invece espressamente proprio dall'art. 13, comma 4, ord. penit.

⁴⁰⁸ *Relazione illustrativa al decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150*, cit., 591.

⁴⁰⁹ Cfr. capitolo IV, paragrafo 4.

4. Punti controversi del d.lgs. n.150/2022 e giustizia riparativa “alla prova”: prime ordinanze in tema a confronto

Esattamente come accade in occasione dell'introduzione di qualsiasi nuovo istituto in campo penale, da parte di dottrina e giurisprudenza si sollevano voci favorevoli e voci contrarie. È lecito esporre le proprie perplessità soprattutto nel momento in cui si tratti di un argomento ancora non ben studiato o non ben conosciuto da diversi operatori di giustizia: meno lecite sono eventuali remore aprioristiche che chiudono⁴¹⁰ davanti ad una nuova prospettiva con motivazioni più ideologiche che legate ad una reale e corretta conoscenza dell'argomento. Come è stato autorevolmente affermato⁴¹¹, «bisogna (...) premettere che molti criticano la giustizia riparativa solo perché non la conoscono».

Uno dei primi e maggiori punti sottoposti a vaglio critico (sul quale già in passato si poneva l'accento)⁴¹² è dato dalla stessa possibilità di utilizzare i percorsi riparativi in sede di cognizione penale⁴¹³, quando ancora non è stata pronunciata una sentenza che dichiara la colpevolezza o meno

⁴¹⁰ Un esempio eclatante del manifestarsi di tali remore è riportato da E. AGHINA - C. D'ARRIGO - G. FUMU - G. ICHINO - G. MELIADÒ - R. SABATO, *Valerio Onida e la nascita della Scuola superiore della magistratura*, in *giustiziainsieme.it*, 27 maggio 2022. Si ricordano in quest'articolo le opposizioni (che trovarono appoggio anche presso parti politiche) che impedirono di fatto all'allora Presidente della Scuola Superiore della Magistratura Valerio Onida di realizzare il corso di formazione in programma sul tema «Giustizia riparativa e alternative al processo e alla pena», nel quale era stato previsto un incontro con alcuni protagonisti degli anni di piombo.

⁴¹¹ G. M. PAVARIN, *La giustizia riparativa nella fase esecutiva: esperienze della magistratura di sorveglianza*, in AA. VV., *Quaderni della facoltà di giurisprudenza*, a cura di G. FORNASARI – E. MATTEVI, cit., 229.

⁴¹² D. VICOLI, *La mediazione nel contesto della fase esecutiva: spunti per un inquadramento sistematico*, in *Cassazione penale*, n. 1/2015, 385, diversi anni prima del d. lgs. n. 150/2022, osservava: «nelle riflessioni che prendono in esame il possibile innesto della mediazione nella sede penale, uno dei temi centrali riguarda il rischio di attriti e ricadute negative sul versante di basilari garanzie volte a tutelare l'imputato. A rilevare è, in primo luogo, il difficile rapporto con la presunzione d'innocenza (art. 27, comma 2, Cost.). Su questo terreno, la ricerca di un esito conciliativo genera [...] quanto meno delle tensioni: il pericolo è che l'impegno a sanare un conflitto finisca per obliterarne la base logica, vale a dire l'accertamento di responsabilità. Inoltre, vi è l'esigenza di evitare che, nel caso in cui la mediazione non vada a buon fine, leattività svolte in quella sede influenzino il seguito del processo penale. Si pensi, in particolare, ad un eventuale uso delle dichiarazioni rese dall'imputato, con l'effetto di eludere il diritto al silenzio e, in termini più generali, scalfire quello di difesa. Ebbene, con il passaggio al contesto dell'esecuzione, i problemi sopraevidenziati tendono a ridursi. Il motivo di fondo è molto semplice: (...) il tema della colpevolezza trova compiuta definizione nella sentenza irrevocabile».

⁴¹³ S. CARNEVALE, *Potenzialità e insidie della giustizia riparativa nella fase di cognizione*, in <https://www.processopenaleegiustizia.it/>, n. 5/2023, proprio sul rapporto tra dialogo in percorso *restorative* ed esame dibattimentale fa presente ciò che potrebbe costituire un rischio: «il dialogo nella stanza del mediatore tra parti private messe a confronto, magari per lungo tempo, con tutt'altro metodo e tutt'altri fini, può ben richiamare l'attenzione su particolari, circostanze, frasi che potrebbero incidere fortemente sulle strategie difensive di imputato, parti civili e finanche pubblico ministero, inquinando la genuinità dell'esame dibattimentale: viene infatti consegnata al giudizio una narrazione dei fatti amalgamata, pre-elaborata, pre-digerita da alcuni degli attori chiave del processo. Nel contesto parallelo ciascuna delle parti può facilmente venire a conoscenza di dettagli rilevanti per l'accertamento in corso che prima le erano ignoti e di cui è possibile si avvalga in maniera anomala nel contraddittorio dibattimentale, al di fuori dei divieti d'uso opportunamente dettati dalla legge: basta suggerire al difensore di formulare una domanda

della persona indicata come autore dell'offesa: vi è addirittura chi parla della giustizia riparativa come «ontologicamente incompatibile con il rispetto della presunzione d'innocenza»⁴¹⁴, ritenendo che «dovrebbe essere collocata nella sua sede naturale, ossia nella fase esecutiva della pena, quando i ruoli di vittima e colpevole sono definiti dal giudicato, [o al più], laddove la si volesse svolgere in parallelo al processo, [è convinto che] dovrebbe essere un fiume carsico invisibile all'autorità giudiziaria e pronto ad emergere solo nel caso di esito positivo»⁴¹⁵.

In realtà, vari sono gli articoli del d. lgs. n. 150/2022 che, in ossequio a quanto già previsto nelle fonti sovranazionali⁴¹⁶, si preoccupano di garantire quest' "invisibilità" attraverso il principio di riservatezza di quanto avvenga e di quanto sia detto nello spazio dedicato al percorso *restorative*, ponendo sia per i mediatori (art. 50, comma 1, d. lgs. n. 150/2022) sia per i partecipanti (art. 50, comma 2, d. lgs. n. 150/2022) un divieto di divulgazione, che persiste anche dopo la conclusione del programma di giustizia riparativa (art. 50, comma 3, d. lgs. n. 150/2022). Sempre nel solco del medesimo tipo di tutela rientrano anche il divieto di utilizzabilità (in qualsiasi momento, durante e dopo il procedimento penale) delle «dichiarazioni rese e [del]le informazioni acquisite nel corso del programma» (art. 51, d. lgs. n. 150/2022) e la tutela del segreto predisposta nei confronti del mediatore (art. 52, d. lgs. n. 150/2022). Non si nega però che alcune criticità vengono prospettate anche rispetto a questo tipo di regolamentazione: si fa riferimento alla deroga della tutela del segreto del mediatore nei tre casi in cui «vi sia il consenso dei partecipanti alla rivelazione o il mediatore ritenga questa assolutamente necessaria per evitare la commissione di imminenti o gravi reati e quando le dichiarazioni integrino di per sé reato»⁴¹⁷ (art. 52, comma 1, d. lgs. n. 150/2022),

che non si sarebbe altrimenti posta, o rispondere ai quesiti con parole differenti da quelle che si sarebbero diversamente prescelte, anche in buona fede e senza l'intento di tenere comportamenti scorretti».

⁴¹⁴ O. MAZZA, *Il processo che verrà: dal cognitivismo garantista al decisionismo efficientista*, in *Archivio penale web*, n. 2/2022, 26.

⁴¹⁵ O. MAZZA, "Attenti: presunzione d'innocenza e riparazione non sono conciliabili", intervista di V. STELLA, in *www.ildubbio.news*, 14 marzo 2023.

⁴¹⁶ Fra queste, si ricordano l'art. 11, lettera e), della Direttiva 2012/29/UE, il quale recita che «le discussioni non pubbliche che hanno luogo nell'ambito di procedimenti di giustizia riparativa sono riservate e possono essere successivamente divulgate solo con l'accordo delle parti o se lo richiede il diritto nazionale per preminenti motivi di interesse pubblico»; l'art. 17 della Raccomandazione Rec(2018)8 del Consiglio d'Europa sulla giustizia riparativa in materia penale, il quale afferma che «la giustizia riparativa dovrebbe essere realizzata in modo riservato [e] le discussioni [al suo interno] dovrebbero rimanere confidenziali e non possono essere utilizzate successivamente, se non con il consenso delle parti interessate», come anche l'art. 49 della stessa raccomandazione, che parla espressamente di «principio di riservatezza».

⁴¹⁷ L. PARLATO, *La giustizia riparativa: i nuovi e molteplici incroci con il rito penale*, in AA.VV., *Riforma Cartabia: La nuova giustizia penale*, cit., 284, sostiene che queste situazioni «suscitano però perplessità quanto alla loro idoneità a giustificare rilevanti deroghe alla riservatezza. La gestione di eccezioni così significative risulta rischiosa per varie ragioni. Anzitutto, per la difficoltà di tenere conto del consenso di una serie potenzialmente aperta di soggetti, ma anche per la circostanza che si affida a operatori – naturalmente privi delle competenze giuridiche necessarie – la delicata valutazione su possibili fattispecie criminose da pronosticare o da ritenere già integrate. Valutazione che, di per sé, ad esempio nei casi di flagranza o in altre ipotesi, risulta ardua anche laddove sia eseguita dalla polizia giudiziaria nel procedimento penale. Vero è che una prassi affermatasi nelle pratiche riparative in campo minorile implica

ma anche a quelle «ulteriori informazioni [che possono essere] trasmesse [all'autorità giudiziaria, dal mediatore] su richiesta dei partecipanti e con il loro consenso»⁴¹⁸ (art. 57, comma 1, d. lgs. 150/2022). Il timore nel complesso è che nel concreto queste si possano rivelare vie attraverso le quali alcune informazioni possono transitare indebitamente all'interno del procedimento penale, “rompendo” così quella linea di “invisibilità” che sola può proteggere la riservatezza di quanto avvenga durante lo svolgimento del programma riparativo, e di conseguenza anche la fiducia che i partecipanti (nella fattispecie, soprattutto l'indagato/imputato) possono decidere di riporre in tali programmi.

Altra critica è mossa da alcuni studiosi⁴¹⁹ in merito alla possibilità, in fase di cognizione, di invio officioso dell'imputato e della vittima del reato, da parte dell'autorità giudiziaria, verso i centri per

la sollecitazione, nei casi dubbi, di un ingresso dei difensori nella “stanza della mediazione”. Ma, al di là delle remore che tale ingresso reca con sé, una cosa è prendere atto di una simile prassi, altro è poter assicurare quelle condizioni di riservatezza (...) considerandole come una pietra miliare per la riuscita del sistema introdotto dalla riforma». Con un'ulteriore riflessione, appare lecito poi interrogarsi sull'espressione «gravi reati»: rischia forse di indicare ben poco, in quanto non esiste alcuna specificazione legislativa che includa un insieme di reati, tassativamente, in una categoria così denominata, lasciando così al mediatore una totale discrezionalità in merito a questa decisione.

⁴¹⁸ V. BONINI, *Giustizia riparativa e garanzie nelle architetture del d. lgs. 150/2022*, cit., 32, teme che questa possibilità rischi «di spalancare canali comunicativi incontrollati, laddove non vi sia una piena consapevolezza della rilevanza processuale rivestita dalle singole informazioni che transitano per tale via nel sapere del giudice», tanto che osserva come «su un passaggio di tale delicatezza – a cui è consegnato il compito di segnare il perimetro concreto della regola di riservatezza e di custodire la regola aurea della separatezza tra giustizia penale e programmi riparativi – l'esclusione della difesa stride patentemente con le conseguenze squisitamente processuali che conseguono alla manifestazione di volontà rilasciata al mediatore». Alcuni ritengono che il suddetto pericolo sussista già con la trasmissione della relazione all'autorità giudiziaria: D. GUIDI, *Profili processuali della giustizia riparativa*, cit., 120, infatti asserisce «posto che l'art. 51, pur disponendo in generale l'inutilizzabilità di tutte le dichiarazioni rese e le informazioni acquisite nel corso del programma, fa espressamente salvi i contenuti della relazione del mediatore, è forte il rischio che attraverso tale relazione si possa “far rientrare dalla finestra” ciò che la sanzione dell'inutilizzabilità mirava a “far uscire dalla porta”, aprendo una falla nel (già di per sé fragile) argine eretto dal legislatore tra processo penale e programmi riparativi, con conseguente “aggiramento” del divieto di acquisizione al dibattimento delle dichiarazioni rese dall'imputato nel corso di tali programmi. Ed invero, non è chiaro fin dove possa spingersi il mediatore nel descrivere le attività svolte nel corso dei programmi e quali informazioni possano essere inserite nella relazione. Purtroppo, non paiono sussistere limiti particolarmente stringenti sotto quest'aspetto, di talché non si può escludere che la relazione finisca per includere informazioni e dichiarazioni “auto-indizianti”, potenzialmente utilizzabili contro l'imputato nel processo penale».

⁴¹⁹ O. MAZZA, *“Attenti: presunzione d'innocenza e riparazione non sono conciliabili”*, cit., si spinge a qualificare come «pericoloso» l'«innesto della giustizia riparativa nel processo penale» che «avviene per scelta d'ufficio del giudice o del pubblico ministero (...), ossia ad opera di soggetti istituzionalmente tenuti a rispettare la presunzione di innocenza», ritenendo che «la giustizia riparativa sarà una forma di pesantissima coazione sulla libertà morale dell'imputato e della difesa», poiché a suo avviso «nessuna cautela legislativa impedirà al giudice di addossare per intero all'imputato il costo del fallimento della mediazione, tanto in termini di pena quanto di trattamento processuale, senza nemmeno dover motivare esplicitamente al riguardo». Sempre O. MAZZA, in *Il processo che verrà: dal cognitivismo garantista al decisionismo efficientista*, cit., 26, obietta che «accettare la mediazione significherà inevitabilmente ammettere la responsabilità, e in caso di esito negativo ciò comprometterà irrimediabilmente la strategia difensiva davanti al giudice, sul presupposto che un imputato innocente rifiuterebbe l'idea stessa della mediazione per un torto non commesso [...]»; [e] non accedere alla mediazione equivarrà, in caso di

la giustizia riparativa (art. 129 *bis*, comma 1, c.p.p.): anche in questo caso si ritiene violato il principio di presunzione di non colpevolezza, in virtù di un presunto pregiudizio da parte del giudice che, se invia ad un percorso di questo tipo, si sarebbe già creato un'idea sulla responsabilità della persona indicata come autore dell'offesa (in spregio all'imparzialità che deve caratterizzarlo). Non solo: come emerge dalle riflessioni dei suddetti studiosi, l'invio di per sé andrebbe a condizionare pesantemente il comportamento dell'imputato e un eventuale esito negativo del percorso porterebbe a pesanti condizionamenti negativi invece sul giudice. Questi ragionamenti hanno però portato a diverse obiezioni⁴²⁰: si osserva infatti che «l'invio da parte dell'autorità giudiziaria rappresenta una semplice autorizzazione a iniziare un programma [senza] nessuna

condanna, al pagare un prezzo ancora più alto in termini sanzionatori per la scelta di difendersi nelle forme ordinarie, non essendo difficile pronosticare che un giudice [...] inasprirà ancora di più la risposta punitiva nei confronti di chi avrà declinato l'eufemistico invito alla giustizia riparativa». Riflessioni analoghe alle prime su riportate sono presentate da E. GUIDO, *Vittima del reato e tutela processuale a due facce*, in <https://archiviopenale.it/>, n. 2/2023, 35, la quale dichiara di non nutrire perplessità in riferimento alla disciplina organica in sé della giustizia riparativa, ma contemporaneamente asserisce «è piuttosto il momento in cui si dà avvio al programma riparativo, che è rimesso alla iniziativa anche d'ufficio di giudice e pubblico ministero, garanti della presunzione di non colpevolezza, a far dubitare del corretto bilanciamento tra diritti dell'imputato e diritti della vittima, senza contare le ripercussioni che l'infruttuoso svolgimento del programma riparativo potrebbe avere sull'esercizio dei diritti difensivi dell'accusato e sul libero convincimento del giudice». Una prospettiva positiva e condivisibile, totalmente discordante rispetto a quelle appena riportate, viene offerta da L. EUSEBI, *Giustizia punitiva e giustizia riparativa: quali rapporti?*, cit., 17 e s., il quale argomenta quanto segue a proposito dell'invio da parte dell'autorità giudiziaria: «la possibilità di avviare d'ufficio imputato (o condannato) e vittima a un Centro per la giustizia riparativa [introduce] un ulteriore elemento significativo di novità circa il ruolo del giudice e, attraverso di esso, del pubblico ministero: vale a dire il fatto che il magistrato giudicante e quello inquirente sono autorizzati a promuovere essi stessi [...] un *iter* – il programma di giustizia riparativa – che, nel caso in cui dovesse addivenirsi alla condanna (o con riguardo a un beneficio penitenziario), potrebbe consentire la valutazione di un elemento favorevole aggiuntivo per il soggetto interessato rispetto a quelli già per altro verso rilevabili [...]. S'è tuttavia osservato che quando l'“invito” proviene dal giudice, la sua decisione entra in tensione con la presunzione di non colpevolezza dell'imputato, che ha rilevanza costituzionale, restando altresì il fatto che l'imputato si ripresenterà da chi lo ha pre-giudicato come colpevole: altrimenti non lo avrebbe avviato a un percorso riconciliativo. Forse però non è affatto ovvio che altrimenti quel giudice non lo avrebbe avviato al programma di giustizia riparativa: se, del resto, non lo avesse avviato ritenendolo innocente, proprio questo dimostrerebbe che tale giudice trae conclusioni intempestive circa la colpevolezza o meno dell'imputato. [...]. Un programma il quale, comunque, potrebbe non trovare il consenso dell'imputato stesso, ma che, se svolto, potrebbe avere effetti soltanto favorevoli per il medesimo, nel caso in cui l'accusa sfociasse, a posteriori, in una condanna. Il giudice propone ciò che anche l'imputato può richiedere: ma la stessa iniziativa dell'imputato non legittimerebbe alcuna presunzione di colpevolezza (né la sua rinuncia a richiedere o a effettuare il programma autorizzerebbe un'illazione di non colpevolezza). [...]. Un'esclusione, inoltre, di tale iniziativa da parte dell'autorità giudiziaria potrebbe ridurre fortemente il ricorso ai programmi di giustizia riparativa e, con ciò, il realizzarsi dei possibili effetti *in bonam partem* a essi correlati: almeno fino a quando la cultura della *restorative justice* non sarà adeguatamente recepita nell'opinione pubblica e nel mondo forense».

⁴²⁰ P. MAGGIO, *Giustizia riparativa e sistema penale nel decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150. Parte II. «disciplina organica» e aspetti di diritto processuale*, cit., 19, con una formula efficace, afferma che porre queste critiche significhi «ipotizzare abusi di strumenti dei quali non si sono neppure verificati gli usi».

forzatura»⁴²¹, e che «il rischio che l'imputato (o la vittima) possa sentirsi costretto all'esperienza riparativa in ragione dell'iniziativa giudiziale che lo spinge verso questa direzione è disinnescato dal fatto che la valutazione di fattibilità [del percorso] è affidata ai mediatori e coperta dalla riservatezza che avvolge anche questa attività preliminare, lasciando le parti libere di esprimere la propria contrarietà al percorso riparativo senza che di ciò arrivi notizia all'autorità procedente»⁴²². Senza considerare oltretutto che nessun effetto negativo potrà in ogni caso derivare alla persona indicata come autore dell'offesa in caso di mancata effettuazione o interruzione del programma *restorative* o in caso di mancato raggiungimento di un esito riparativo (art. 58, comma 2, d. lgs. 150/2022): come viene fatto notare, infatti, non a caso «i mediatori riferi[scono] unicamente se e quale programma ha potuto essere svolto, senza riferire se il mancato svolgimento del programma o il mancato raggiungimento di un esito riparativo sia dipeso dal diniego di una delle parti o da altri elementi»⁴²³. L'autorità giudiziaria quindi, in tal caso, dovrà prendere atto di una situazione di fatto (l'interruzione, la mancata effettuazione del programma, o un esito negativo dello stesso) senza poter imputare in alcun modo a nessuna delle parti coinvolte e a nessun motivo la mancata riuscita del percorso e di conseguenza senza poter trarre alcuna conclusione in merito.

Vi è anche chi, sempre obiettando alle critiche suddette, reputa che riflettano «una certa sfiducia nelle capacità del giudice di resistere ai condizionamenti ai quali è esposto», osservando che laddove si ritenesse che «il giudice non riesca a controllare neppure simili condizionamenti psichici, consistenti nel fastidio/irritazione per non aver ottenuto ciò che riteneva possibile e/o di essersi “liberato” del fascicolo, al punto da perdere la propria imparzialità, allora coerentemente occorrerebbe rivelare apertamente che il giudice nel nostro sistema di giustizia punitiva non è (quasi) mai terzo e imparziale, essendo evidentemente esposto a condizionamenti psichici di ben altra portata»⁴²⁴.

⁴²¹ M. GIALUZ – M. PASSIONE, *Imputato e vittima: incontro che può aiutare a ricucire le ferite del processo penale, dentro e fuori dalle aule*, in www.ildubbio.news, 26 settembre 2023.

⁴²² V. BONINI, *Giustizia riparativa e garanzie nelle architetture del d. lgs. 150/2022*, cit., 27 e s.

⁴²³ D. STENDARDI, *Giustizia riparativa, una rivoluzione copernicana: vincono l'incontro e l'ascolto dei bisogni della vittima*, intervistata da G. GRIMOLIZZI, in www.ildubbio.news, 30 ottobre 2023.

⁴²⁴ F. CINGARI, *La giustizia riparativa nella riforma Cartabia*, cit., 14. Di simile avviso, riguardo all'invio da parte dell'autorità giudiziaria, è M. BOUCHARD, *Commento al titolo IV del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150 sulla disciplina organica della giustizia riparativa*, cit., 143 e s.: «è vero: c'è un rischio che il giudice o il pubblico ministero s'infastidiscano se l'imputato non si presenta al centro di mediazione. Potrebbero dispiacersi per non essere riusciti a togliersi di mezzo un fascicolo: ma, se dovessimo prendere in considerazione questi risvolti psichici del magistrato, ci inoltreremmo in una spirale inquisitoria senza fine verso i possibili pregiudizi dell'autorità giudiziaria. [...]. Si è voluto percorrere la strada dell'incentivo, esportando dall'economia comportamentale e dalla filosofia politica la tecnica del “nudge”, la “spintarella gentile” [...]. Il processo penale dev'essere un luogo aperto alle trasformazioni positive. Non è – ammesso che lo sia mai stato – un luogo sacro: “sacro” può esserlo l'imputato o il condannato e non mi pare che questo decreto ne calpesti i diritti».

Ulteriore passaggio sul quale alcuni studiosi richiamano l'attenzione è quello secondo il quale il giudice che procede, prima di poter disporre⁴²⁵ l'invio con ordinanza degli interessati, deve sentire le parti e i difensori nominati, e solo laddove lo ritenga necessario anche la vittima del reato (art. 129 *bis*, comma 3, c.p.p.): ci troviamo davanti ad una scelta discrezionale, che relega ai margini della decisione quella vittima che non si sia costituita come parte civile (poiché solo in tal caso rientrerebbe tra le "parti" che devono essere sentite). Il legislatore spiega che questa «scelta si giustifica con la necessità di non appesantire eccessivamente il procedimento onerando il giudice della ricerca della vittima e della sua audizione»⁴²⁶, ma vi è chi commenta⁴²⁷ che si tratta di una spiegazione «preoccupante» rispetto ad una previsione che creerebbe un'«insolita asimmetria» a discapito (proprio) di quel soggetto (la vittima del reato) nell'interesse del quale dovrebbe operare la disciplina organica della giustizia riparativa. Al di là dell'opinione che si abbia rispetto a questa previsione, pare però eccessivo ritenere che senza aver sentito la vittima del reato per cui si procede⁴²⁸, o davanti ad un suo diniego⁴²⁹, il giudice non possa comunque disporre l'invio ad un

⁴²⁵ Non così in fase esecutiva, nella quale l'autorità giudiziaria non è tenuta a sentire né le parti né i difensori nominati, prima di disporre l'invio (cfr. capitolo III, paragrafo 2.2).

⁴²⁶ *Relazione illustrativa al decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150*, cit., 577 e s. D. GUIDI, *Profili processuali della giustizia riparativa*, cit., 115, con esplicito riferimento alla scelta così giustificata, commenta: «questa scelta (...) appare ispirata esclusivamente da ragioni di economia processuale, e quindi risulta distonica rispetto alle finalità precipue della giustizia riparativa, che mira, non già ad accelerare i tempi della giustizia penale in ottica deflattiva, bensì a valorizzare il ruolo della vittima nella gestione delle conseguenze della vicenda penale, favorendone il pieno e consapevole coinvolgimento in sede di risoluzione del conflitto sociale scaturito dalla commissione del reato», e per questo motivo ritiene che «sarebbe stata auspicabile una diversa disciplina delle audizioni, che attribuisse pari dignità ai potenziali partecipanti al programma, vista anche l'importanza di sentire il parere della vittima in una fase preliminare rispetto all'avvio del programma stesso».

⁴²⁷ M. BOUCHARD, *Commento al titolo IV del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150 sulla disciplina organica della giustizia riparativa*, cit., 144.

⁴²⁸ M. BOUCHARD, *Commento al titolo IV del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150 sulla disciplina organica della giustizia riparativa*, cit. 144 e ss., il quale, davanti alla possibilità che il giudice disponga l'invio al centro di giustizia riparativa senza esser tenuto a sentire la vittima in precedenza, si domanda: «Ci sarà dunque, per questa via, un programma di giustizia riparativa senza vittima? E nell'interesse di chi?», per poi concludere che (a suo parere) «la previsione della vittima sostitutiva si giustifica solo nella prospettiva del prevalente interesse dell'accusato/condannato [...] [in quanto] se davvero si fosse coltivata la prospettiva dell'eguale interesse, vi sarebbe stata un'altra norma che avrebbe previsto per la vittima la possibilità di accedere a un programma di giustizia riparativa anche in caso di indisponibilità, di contrarietà, di decesso o di irreperibilità dell'accusato/condannato».

⁴²⁹ F. CINGARI, *La giustizia riparativa nella riforma Cartabia*, cit., 17, sostiene che «procedere all'invio o addirittura all'avviso del percorso riparativo con vittima surrogata in assenza del consenso della vittima reale oppure addirittura in presenza di un diniego espresso non solo espone la vittima reale ad un sicuro rischio di vittimizzazione secondaria ma appare anche in plateale contrasto con la natura e le finalità della Giustizia riparativa. Ed infatti, inviare o avviare un percorso di giustizia riparativa con vittima surrogata in assenza del consenso o addirittura in presenza del dissenso della vittima reale aumenta il conflitto derivante dal reato e la frattura che proprio la giustizia riparativa si propone di sanare. Da questo punto di vista l'invio/avvio di un percorso di giustizia riparativo con vittima surrogata contro la volontà della vittima reale, rappresenterebbe una strumentalizzazione della giustizia riparativa in funzione degli scopi della giustizia punitiva». Di analogo parere anche M. BOUCHARD – F. FIORENTIN, *Sulla giustizia riparativa*, in www.questionegiustizia.it, 4/2021, 17 e s. Parere totalmente contrario rispetto alle riflessioni appena

Centro per la giustizia riparativa. In primo luogo, pare eccessivo perché l'invio del giudice non immette automaticamente allo svolgimento del percorso di giustizia riparativa, ma semplicemente dà l'autorizzazione a che la fattibilità del percorso in quello specifico caso sia poi valutata dai mediatori nel Centro per la giustizia riparativa⁴³⁰; un diniego alla base, invece negherebbe del tutto questa possibilità, mentre un invio permetterebbe al mediatore di valutare tutto ciò che attiene alla fattibilità del percorso nel concreto.

In secondo luogo, perché è lo stesso d. lgs. 150/2022 ad inserire, tra i programmi di giustizia riparativa, la «mediazione con vittima di un reato diverso da quello per cui si procede»⁴³¹ (art. 53, comma 1, lettera a), d.lgs. n. 150/2022)⁴³².

È chiaro che, così come prevede la normativa, determinati effetti processuali⁴³³ derivanti da un eventuale esito positivo del percorso *restorative* potranno prodursi a beneficio della persona indicata come autore dell'offesa solo laddove il percorso stesso sia attuato con la vittima di quello specifico reato (e non con vittima surrogata): ma questo è un altro discorso, che nulla ha a che fare con l'opportunità di procedere, anche se con la vittima aspecifica.

riportate è invece riscontrabile nei seguenti commenti ad opera di M. PASSIONE, *Programmi ed esiti di giustizia riparativa: disciplina giuridica*, cit., 6 e s., a detta del quale «quanto alla vittima aspecifica, è certamente vero che le vittime partecipano per far qualcosa per se stesse, non per l'autore del reato, ma non è davvero dato comprendere come possa biasimarsi il coinvolgimento di altra vittima (che resta tale, ed ha tutto il diritto di poter cercare di uscire dalla pietrificante immagine di se) laddove quella diretta non intenda affrontare un confronto, o sia impossibile farlo (perché introvabile, deceduta, incapace, etc.)»; ma anche ad opera di V. ALBERTA, *Giustizia riparativa: niente da salvare?*, in *Giurisprudenza penale web*, 3 gennaio 2024, 6, per la quale il ricorso alla vittima aspecifica «consente alla persona indicata come autore dell'offesa (nel cui interesse, paritario, i programmi di giustizia riparativa possono essere effettuati) di accedervi. La vittima di quel reato diverso avrà evidentemente chiesto di partecipare e dunque potrà trovare un proprio ristoro nel confronto riparativo. Mentre la vittima di quello specifico reato, che avrà liberamente deciso di non accedere, non correrà alcun rischio di vittimizzazione secondaria, perché, nella piena esplicazione del suo libero ed informato consenso, avrà deciso legittimamente di non prendere parte al programma».

⁴³⁰ Come sottolineato con enfasi da G. PERNA, intervistata da P. DEL SOLDÀ, in <https://www.raiplaysound.it/>, 25 settembre 2023.

⁴³¹ P. MAGGIO, *Giustizia riparativa e sistema penale nel decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150. Parte II. «disciplina organica» e aspetti di diritto processuale*, cit., 10 e s., a tal proposito chiarisce: «si tratta della “surrogate victim” ovvero, secondo la più opportuna locuzione in uso nella letteratura nazionale, della “vittima aspecifica”. il dato esprime un valore aggiunto nella peculiare e costante attenzione del disegno di riforma verso uno dei poli centrali originati dal reato, con lo sguardo attento alle elaborazioni segante dalla prassi mediativa, ma anche prudente nell'evitare il rischio della perdita di centralità e concretezza della vittima. La vittima del reato differente non è un ‘sostituto’ della vittima ‘diretta’ e non è meno vittima di quest'ultima; si tratta comunque di una vittima, ancorché vittima di un reato e non del reato. L'apertura alla vittima di un reato diverso – magari della stessa specie di quello per cui in ipotesi si procede – esprime uno specifico valore aggiunto della GR rispetto alla giustizia penale ‘convenzionale’».

⁴³² Proprio in virtù di questa possibilità, pur rilevando esplicitamente la contrarietà della parte pubblico ministero e dei difensori delle parti civili, Corte d'Assise di Busto Arsizio, ord. 19 settembre 2023, Fontana, in *Giurisprudenza penale*, 22 settembre 2023, ha disposto l'invio al Centro per la Giustizia riparativa e la mediazione penale del Comune di Milano, del caso ad essa sottoposto.

⁴³³ A. MENGHINI, *Giustizia riparativa: i principi generali*, cit., 8, ricorda infatti che «alcuni effetti processuali [conseguenti all'esito riparativo], a titolo esemplificativo la remissione tacita della querela, potranno realizzarsi solo nella misura in cui la vittima si identifichi con il concetto tecnico di persona offesa dal reato».

In considerazione del fatto che quest'opportunità potrebbe aversi anche in fase di cognizione, e anche davanti al diniego delle vittime dirette, alcuni ravvisano il pericolo che in questo modo possano venir «brucia[ti] i tempi del dialogo [per le vittime dirette], e probabilmente la disponibilità futura dei familiari della vittima a riporre fiducia nel sistema di giustizia»⁴³⁴. In realtà, i tempi di un (eventuale) dialogo tra le parti sono altamente soggettivi, in ciascun caso e per ciascun reato: non esiste un dato assumibile come certo in questo campo. Né tanto meno è assumibile come certo il fatto che questo dialogo, anche in un futuro lontano, possa realmente poi esser voluto, per cui pare poco condivisibile negare questa possibilità sulla base di questo assunto, soprattutto se si tengono in conto altre due considerazioni: la prima, riguarda il fatto che comunque, nulla vieta poi a quelle stesse vittime, laddove lo volessero in un futuro, di compiere un percorso al di fuori dei tempi del processo penale; la seconda, sta nel fatto che, ragionando in questi termini, allora potremmo arrivare a negare in realtà una serie di istituti previsti a favore dell'imputato (pur a fronte di un determinato suo comportamento) solo perché le vittime potrebbero non esser concordi. Ci inoltreremmo probabilmente per questa via su un crinale abbastanza pericoloso, poco confacente ai principi che reggono il sistema penale italiano. Le motivazioni per le quali i familiari della vittima potrebbero non rivolgere la propria fiducia nei confronti del sistema di giustizia sono molteplici e, anche se tutte sempre degne di ascolto, non per questo debbono poi trasformarsi in condizionamenti reali e tassativi rispetto a determinati tipi di percorsi.

Si ritiene non condivisibile l'idea, pur autorevolmente espressa⁴³⁵ secondo la quale «nella sua declinazione pratica, la giustizia riparativa rischia di portare con sé [tra le sue] conseguenze [...] la privatizzazione del processo penale, trasforma[ndolo] in luogo di mera composizione dei conflitti interindividuali»: il legislatore⁴³⁶ stesso chiarisce che «la giustizia riparativa in materia penale è giustizia penale *pubblica* che mai si risolve in una 'questione privata' fra vittima del reato e reo [dando invece] concretezza a modi e interventi atti a promuovere cittadinanza attiva e a far maturare un clima di sicurezza sociale al fine di costruire una società del rispetto, capace di contemplare e accogliere le vulnerabilità individuali e collettive». Anche quando la *restorative justice* va ad intersecarsi col procedimento penale non ha nulla di privato: è interamente regolamentata dalla legge, è svolta da centri pubblici, nel perseguimento di obiettivi che travalicano i meri interessi dei privati⁴³⁷.

⁴³⁴ P. MAGGIO – F. PARISI, *Invio giudiziale a percorsi di giustizia riparativa con vittima "aspecifica", contro la volontà dei familiari della vittima diretta, in una fattispecie di omicidio aggravato: un caso che continua a far discutere*, in *foroitaliano.it*, 29 settembre 2023.

⁴³⁵ O. MAZZA, *"Attenti: presunzione d'innocenza e riparazione non sono conciliabili"*, cit.

⁴³⁶ *Relazione illustrativa al decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150*, cit., 539.

⁴³⁷ Come ben aveva chiarito la Ministra Cartabia in occasione della Dichiarazione di Venezia (cfr. quanto riferito alla nota 161). L. EUSEBI, *La colpa e la pena: ripensare la giustizia*, in <https://www.novaspes.org/paradoxa/>, ottobre/dicembre 2017, 63, riferendosi all'iter mediativo (con un

Di tutt'altra natura, invece, la problematica messa in risalto da più parti⁴³⁸ e ripresa anche da un'ordinanza della giurisprudenza di merito⁴³⁹: al di là delle varie riflessioni che sono state sopra analizzate, resta il dato di fatto per cui, l'intera disciplina organica della giustizia riparativa prevista dal d. lgs. n. 150/2022, poggia il suo funzionamento sull'operatività di strutture che ad oggi, nemmeno nelle modalità transitorie, corrispondono a quanto disposto dal dettato normativo. In attesa dell'istituzione dei Centri per la giustizia riparativa⁴⁴⁰, che a sua volta presuppone l'istituzione delle Conferenze locali per la giustizia riparativa (art. 63, d.lgs. n. 150/2022), si è prevista una disciplina transitoria in virtù della quale le Conferenze locali avrebbero dovuto valutare i servizi per la giustizia riparativa già esistenti e redigere un elenco dal quale gli enti locali avrebbero dovuto attingere per la prima apertura dei Centri (art. 92, d. lgs. n. 150/2022). Nota ulteriore è che i centri in questione, non essendo ancora presenti i mediatori esperti formati secondo quanto stabilito dalla nuova normativa, dovrebbero operare con l'apporto dei mediatori già esistenti, iscritti nell'elenco da istituirsi presso il Ministero della Giustizia, in possesso dei requisiti previsti dall'art. 93⁴⁴¹, d. lgs. 150/2022: anche questo elenco però non risulta ancora istituito. In definitiva, questa al momento appare come vera pietra di inciampo alla piena e completa operatività della nuova disciplina organica della giustizia riparativa, con la sospensione per il momento di tutte le conseguenze (favorevoli) che potrebbero derivarne per la persona indicata come autore dell'offesa. Nulla osta, infatti, a che un percorso riparativo sia comunque intrapreso (con i relativi benefici che la vittima potrebbe averne) presso i centri che in Italia già in precedenza rispetto all'entrata in vigore del decreto legislativo in questione offrivano questa possibilità, ma tenendo ben presente che la produzione di determinati effetti⁴⁴² è legata alla realizzazione del sistema su descritto, che ancora non ha avuto seguito.

Dall'analisi appena effettuata è comprensibile concludere che «l'ambito della giustizia riparativa [sia] serio e difficile»⁴⁴³: tanto più considerando che, come per ogni novità che si rispetti, nel diritto, grande distanza può intercorrere tra il cosiddetto "*law in the books*" e il cosiddetto "*law in*

discorso però applicabile a qualsiasi percorso *restorative* anche attualmente), afferma che «non costituisce affatto uno strumento orientato verso un'improponibile privatizzazione della giustizia penale, come del resto attesta l'esigenza di un vaglio giudiziario dei suoi esiti: posto che quanto grazie ad esso può conseguirsi assume un ben preciso rilievo [...] ai fini della stessa prevenzione generale».

⁴³⁸ In merito si citano F. COSTANTINI, *L'omicidio di Carol Maltesi e l'attuale disciplina della giustizia riparativa*, cit.; G. DARAIIO, *Le pre-condizioni per la concreta operatività del sistema restorative justice*, in <https://www.processopenaleegiustizia.it/>, 1° gennaio 2023; V. ALBERTA, *Giustizia riparativa: niente da salvare?*, cit., 2 e s.

⁴³⁹ Tribunale di Genova, ord. 21 novembre 2023, Pres. CASCINI, Giudice est. CRUCIOLI, in *Giurisprudenza penale*, 3 gennaio 2024.

⁴⁴⁰ Cfr. capitolo III, paragrafo 2.

⁴⁴¹ Cfr. capitolo III, paragrafo 2.1.

⁴⁴² Si rimanda a tal proposito all'analisi degli effetti penali descritti nel Capitolo III, paragrafo 3.

⁴⁴³ G. FORTI, *Giustizia riparativa e tempo della persona: scorci non "panoramatici" dal "finestrino" del processo penale*, cit., 6.

action”. Tante le ipotesi realizzabili in merito ai nuovi ambiti di applicazione della giustizia riparativa, poche le certezze, dato che ancora una vera e propria applicazione non c’è stata: sarebbe dunque auspicabile, prima di giungere ad affrettate conclusioni (in un senso piuttosto che in un altro) realizzare tutte le condizioni affinché questa nuova disciplina possa diventare pienamente operativa (compresa una buona formazione degli operatori coinvolti, che consenta di limitare al minimo i fraintendimenti nel suo utilizzo), organizzare nel frattempo una raccolta dei dati a proposito della sua operatività⁴⁴⁴, e solo dopo giungere (eventualmente) ad una sua modificazione e ad un giudizio in merito. Esattamente come si dovrebbe fare per qualsiasi altro istituto di nuova applicazione, è opportuno, soprattutto in questo momento, lasciare da parte ogni pregiudizio e limitarsi al solo giudizio.

⁴⁴⁴ G. MANNOZZI, *La giustizia senza spada: uno studio comparato tra giustizia riparativa e mediazione penale*, Giuffrè editore, 2003, 172, riporta tre diversi tipi di indagine utilizzabili per valutare quelli che definisce come i «profili di effettività della mediazione»: «a) indagini basate su parametri *soggettivi*: i) livello di soddisfazione della vittima; ii) livello di soddisfazione del reo; iii) atteggiamento del reo verso e durante la mediazione; iv) atteggiamento della vittima verso e durante la mediazione; b) indagini basate su parametri *oggettivi*: i) effettività della riparazione; ii) recidiva; iii) indagini valutative, fondate sulla percezione della ‘giustizia’ della mediazione e svolte rispetto ai seguenti parametri: i) la pena eventualmente inflitta al reo; ii) la qualità e l’entità della riparazione; iii) l’efficacia rieducativa della mediazione nei confronti del reo».

PARTE II: LA GIUSTIZIA RIPARATIVA COME PARADIGMA CULTURALE ALTERNATIVO

CAPITOLO IV

LE MOLTEPLICI DECLINAZIONI DEL CONCETTO DI VITTIMA

SOMMARIO: - 1. Premessa. - 2. La vittima nel procedimento penale: tra bisogni reali e strumentalizzazioni politiche. – 2.1. *Segue*: I servizi di assistenza alle vittime: i “dimenticati” dalla Riforma Cartabia. – 3. La vittima dell’esecuzione penale: il carcere come “vendetta pubblica”. – 4. L’ “ergastolo dell’esser vittime” e l’“ergastolo dell’essere detenuti”: una possibilità per entrambi (e per la comunità) attraverso la giustizia riparativa.

1. Premessa

Nelle pagine precedenti si è fatto ampiamente riferimento alla vittima e alla persona indicata come autore dell’offesa, così come da definizioni fornite nel d. lgs. 150/2022.

Risulta doveroso quindi dedicare loro un’apposita analisi, che ha come scopo quello di meglio comprendere il loro ruolo e i loro bisogni, all’esterno e all’interno della cornice penalistica, anche al di là dell’ambito della *restorative justice*. «Se il reato, sotto il profilo delle dinamiche processuali e relazionali, separa il reo e la vittima, sotto il profilo delle dinamiche emozionali può unificarli in un’endiadi di “opposti”»⁴⁴⁵: il reato dunque, volente o nolente, crea un legame indissolubile tra i suddetti soggetti, genera conseguenze con le quali entrambi devono poi confrontarsi, senza che da queste rimanga esente un altro soggetto, che è la comunità. Oggetto della presente analisi saranno anche, specificamente, proprio queste conseguenze, che troppo spesso però vengono relegate all’inflizione di una pena (meglio percepita come esclusivamente pena carceraria) senza una concreta preoccupazione per gli effetti che una visione così riduttivistica⁴⁴⁶ porta con sé. Si cercheranno di indagare gli elementi che influiscono su questa visione, con uno sguardo critico

⁴⁴⁵ G. MANNOZZI, *La reintegrazione sociale del condannato tra rieducazione, riparazione ed empatia*, cit., 844.

⁴⁴⁶ C. MAZZUCATO, *Appunti per una teoria ‘dignitosa’ del diritto penale a partire dalla restorative justice*, cit., 131, scrive: «Sicura di non esser fraintesa, mi spingo a dire che il diritto penale tutto condensato attorno alla pena – cioè al male – ha peccato di banalità», contrassegnando di converso come «profonda e ricca di pensiero» la visione costituzionale del sistema.

sugli effetti che l'«analfabetismo legislativo»⁴⁴⁷ e l'utilizzo distorto⁴⁴⁸ dei meccanismi di informazione possono arrecare in questo quadro.

Le vittime, come si vedrà, in questo panorama, sono molteplici: sono anche coloro che, nel senso comune, non si sospettano come tali. E a loro tutte vanno ascolto, attenzione, e cura. In pochi termini: a loro tutte, va riconosciuta quella dignità che è loro dovuta a prescindere⁴⁴⁹ dal ruolo che abbiano avuto all'interno del reato.

Punto nodale finale sarà la ricerca dei riflessi positivi che un paradigma come quello della giustizia riparativa, se compreso e recepito nei suoi valori, può apportare, con la consapevolezza che una molteplicità di problemi decennali quali quelli ai quali si farà riferimento non potrà certo esser risolta in un batter d'occhio con solo questo strumento. Servirà ben di più, certamente, ma un deciso cambio di passo e un sicuro punto di incontro tra diverse esigenze potrà aversi se a livello culturale e poi penale si lavorerà a favore del paradigma riparativo. Questo, se non altro, perché al suo centro, troviamo la vera grande dimenticata dei nostri tempi: la persona umana nella sua interezza, senza alcuna etichettatura, nel suo valore⁴⁵⁰ senza se e senza ma, imprescindibile. La persona, che è stata sapientemente definita come «l'orizzonte di senso ineliminabile»⁴⁵¹.

⁴⁴⁷ T. PADOVANI, *La fabbrica dei reati*, relazione al convegno *Il processo come ostacolo, il carcere come destino. Difendere le garanzie dell'imputato e la dignità del condannato secondo Costituzione*, 9 febbraio 2024, visionabile al sito <https://www.radioradicale.it/scheda/720383/inaugurazione-dell'anno-giudiziario-dei-penalisti-italiani-2024-il-processo-come>.

⁴⁴⁸ A. GARAPON, *La Repubblica penale*, Liberilibri di AMA S.r.l., 1997, 93 e s., significativamente osserva: «il discorso politico tende ad articolarsi non più su idee ma su emozioni condivise in occasione di fatti di cronaca o di catastrofi. [...]. La televisione, incapace di dare vere informazioni, manda in onda tutti i giorni molti fatti di cronaca, con una spiccata predilezione per il turpe, l'osceno, il cruento. Essa ipnotizza l'analisi politica [...], eccita le emozioni con lo “shock delle immagini”, concentrandosi sui fatti di sangue, sugli incidenti mortali e sui crimini più abietti. Come se, per un'opinione pubblica disorientata, il crimine permettesse di rinsaldare - dal punto di vista morale ed emozionale - una comunità politica preoccupata per i suoi principi basilari, o di formulare validi punti di riferimento».

⁴⁴⁹ M. RUOTOLO, *Sicurezza, dignità e lotta alla povertà*, Editoriale Scientifica S.r.l., 2013, 153, individua come riscontrabili a livello Costituzionale sia una c.d. «dignità acquisita» sia una c.d. «dignità innata», avendo premura di evidenziare però che «ad ogni modo [...] se si ammette che le due dimensioni della dignità possano coesistere, si potrà tollerare una differenziazione tra gli individui solo sul piano della dignità “acquisita”, frutto del merito e del demerito riscontrato nel processo di autodeterminazione o di autorealizzazione. Ma la “dignità innata” resta sempre e comunque, insuscettibile di essere condizionata dalle azioni o dalle mancate azioni, il che non vale solo ad evitare che la persona possa mai diventare cosa, implicando, tra l'altro, la proibizione di trattamenti inumani e degradanti, ma anche a negare la possibilità stessa di una completa privazione dei diritti, potendo la mancata conquista della dignità “acquisita” giustificare solo puntuali limitazioni, proporzionate alla gravità del comportamento tenuto». È un'interessante riflessione che possiamo portare come guida per tutte le pagine a seguire, concentrandoci sempre sul fatto che, come su detto, nel rispetto della dignità, si possono avere delle limitazioni dei diritti: mai una soppressione degli stessi.

⁴⁵⁰ Si ricorda a tal proposito l'espressione utilizzata da Corte Cost., 25 novembre 1987, n. 479/1987, §3, che parla di «valore assoluto della persona umana sancito dall'art. 2 Cost.».

⁴⁵¹ G. MANNOZZI - A. LODIGIANI, *La giustizia riparativa: Formanti, parole e metodi*, cit., 335.

2. La vittima nel procedimento penale: tra bisogni reali e strumentalizzazioni politiche

Diversi studiosi⁴⁵² concordano nel sostenere che il riconoscimento di una valorizzazione/centralità alla figura della vittima si è avuto in seguito alla tragedia della Shoa: «l'esperienza dell'Olocausto, dove le vittime erano solo colpevoli di essere nate, dove il crimine era così grande e l'innocenza così perfetta, induce ad un processo di immedesimazione con la vittima. Lo statuto del sopravvissuto allo sterminio nazista diventa così del tutto peculiare: creditore di un debito inestinguibile, garantito da un gigantesco senso di colpa collettivo, [...], sottratto al contraddittorio»⁴⁵³.

Lo studio vero e proprio della vittima del reato, al quale si dedica un'apposita disciplina, detta vittimologia⁴⁵⁴, è stato introdotto in Italia negli anni '70, sulla base dell'assunto che «raramente l'analisi del fatto criminoso [potesse] essere compiuta senza un esame del comportamento della persona verso la quale esso è rivolto»⁴⁵⁵.

Rare sono le occasioni nelle quali nel codice penale e nel codice di procedura penale viene menzionata la parola vittima: non è il nostro ordinamento nazionale, bensì sono le fonti giuridiche sovranazionali e il recente d. lgs. n. 150/2022 (alla cui disamina è principalmente dedicata la presente tesi nella prima parte) a dedicare a questa figura, così definita, le proprie attenzioni.

Nel d. lgs. n. 150/2022 la vittima del reato viene definita come «la persona fisica che ha subito direttamente dal reato qualunque danno patrimoniale o non patrimoniale, nonché il familiare della persona fisica la cui morte è stata causata dal reato e che ha subito un danno in conseguenza della morte di tale persona» (art. 42, comma 1, lettera b), d. lgs. n. 150/2022): sono ricomprese così sia le c.d. «vittime primarie, [ossia quei] soggetti contro i quali il reato viene commesso direttamente e che possono subire un danno fisico, psichico, o economico»⁴⁵⁶ sia le c.d. «vittime secondarie, [ossia] quelle che vengono solo indirettamente danneggiate dal reato»⁴⁵⁷. La vittima è in definitiva colei che è indicata tra le parti di un percorso di giustizia riparativa.

⁴⁵² Tra tutti, si ricordano A. PUGIOTTO, *Cortocircuiti da evitare. Dimensione costituzionale della pena e dolore privato delle vittime*, in AA. VV., *Il delitto della pena. Pena di morte ed ergastolo vittime del reato e del carcere*, a cura di F. CORLEONE – A. PUGIOTTO, Ediesse, 2012, 159 e s.; ma anche M. VENTUROLI, in *La vittima nel sistema penale. Dall'oblio al protagonismo?*, cit., 37.

⁴⁵³ A. PUGIOTTO, *Cortocircuiti da evitare. Dimensione costituzionale della pena e dolore privato delle vittime*, in *Il delitto della pena. Pena di morte ed ergastolo vittime del reato e del carcere*, a cura di F. CORLEONE – A. PUGIOTTO, Ediesse, 2012, 159 e s.

⁴⁵⁴ Cfr. nota 230.

⁴⁵⁵ G. GULOTTA (con la collaborazione di M. VAGAGGINI), *La vittima*, Giuffrè editore, 1976, 3.

⁴⁵⁶ G. MANNOZZI – A. LODIGIANI, *La giustizia riparativa: Formanti, parole e metodi*, cit. 17 e s.

⁴⁵⁷ G. MANNOZZI – A. LODIGIANI, *La giustizia riparativa: Formanti, parole e metodi*, cit. 18.

Nel codice di procedura penale italiano non troviamo un concetto declinato allo stesso modo: qui, in qualità di soggetto del procedimento penale, si parla piuttosto di persona offesa dal reato⁴⁵⁸, definibile come la «titolare dell'interesse giuridico protetto [...] da quella norma incriminatrice che si assume sia stata violata dal fatto storico di reato»⁴⁵⁹. Da questa viene distinto (in quanto potrebbe coincidere con essa, ma non necessariamente vi coincide) il soggetto danneggiato dal reato, ossia «la persona che ha subito un danno patrimoniale o non patrimoniale in conseguenza del reato e [che in virtù di questo] ha diritto al risarcimento del danno»⁴⁶⁰.

Le distinzioni non sono solo linguistiche, perché a diversa qualifica corrispondono diverse prerogative riconosciute all'interno del procedimento penale. In primo luogo, diritti e facoltà della persona offesa dal reato sono indicati dall'art. 90 c.p.p., mentre l'art. 90 *bis* c.p.p. pone una lunga serie di obblighi di informazione⁴⁶¹ nei suoi confronti, da parte dell'autorità procedente, fin dal primo contatto con essa.

L'art. 90 *quater* c.p.p. introduce, invece, il concetto di «persona offesa in condizioni di particolare vulnerabilità»: queste condizioni di particolare vulnerabilità sono desunte «oltre che dall'età e dallo stato di infermità o di deficienza psichica, dal tipo di reato, dalle modalità e circostanze del fatto per cui si procede», considerando anche «se il fatto risulta commesso con violenza alla persona o con odio razziale, se è riconducibile ad ambiti di criminalità organizzata o di terrorismo, anche internazionale, o di tratta degli esseri umani, se si caratterizza per finalità di discriminazione, e se la persona offesa è affettivamente, psicologicamente o economicamente dipendente dall'autore del reato». Rispetto alla formulazione legislativa dell'art. 90 *quater* c.p.p., sono stati individuati dei punti critici, perché anche qui non si tratta di mere categorizzazioni linguistiche, ma di qualificazioni che poi possono portare ad influenzare concretamente il rispetto di alcune garanzie di tutela all'interno del procedimento penale. Si nota infatti che «tali criteri risultano, in

⁴⁵⁸ Nella *Relazione illustrativa allo Schema di decreto legislativo recante attuazione della legge 27 settembre 2021 n. 134 recante delega al governo per l'efficienza del processo penale nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari*, cit., 378, esplicita che, non essendo la definizione di vittima coincidente con le figure di persona offesa, danneggiato dal reato, parte civile, «la nozione di “vittima del reato”, per vincolo di delega, è applicabile solo nell'ambito dei programmi di giustizia riparativa in materiale penale», e aggiunge che «si è posta pertanto la necessità di coordinare la disciplina organica della giustizia riparativa con il resto dell'ordinamento vigente, soddisfatta di volta in volta, in base ad esigenze di tassatività e precisione, con il richiamo alla figura autonoma della “vittima del reato” oppure alla “persona offesa” in senso stretto».

⁴⁵⁹ P. TONINI, *Manuale di procedura penale*, cit., 156.

⁴⁶⁰ P. TONINI, *Manuale di procedura penale*, cit., 163.

⁴⁶¹ M. F. CORTESI, *Il procedimento penale delle vittime*, Edizioni scientifiche italiane, 2022, 27, espone a critica un aspetto della previsione di questi obblighi informativi contenuti nell'art. 90 *bis* c.p.p.: «ulteriore profilo che merita attenzione è costituito dall'assenza di sanzione, stante il principio di tassatività delle nullità, nell'ipotesi di omissione degli avvisi *de quibus*. Non può, infatti, prescindere dalla opportunità di riflettere sull'esigenza di riformulare il sistema delle invalidità rafforzando il diritto di difesa della persona offesa [...]».

taluni casi, eccessivamente generici [o] in altri [casi] non esaustivi»⁴⁶², che nulla viene specificato in ordine ai «soggetti a cui è demandata siffatta verifica, alle modalità con cui debba essere realizzata, alla forma del relativo provvedimento»⁴⁶³, e che «costituisce un inaccettabile *vulnus* l'assenza [...] di un obbligo motivazionale, a cui si ricollega la mancanza di una previsione di invalidità nell'ipotesi di inosservanza del precetto»⁴⁶⁴.

È rimessa poi alla discrezionalità della persona offesa la possibilità di nominare un difensore «per l'esercizio dei diritti e delle facoltà ad essa attribuiti» (art.101, comma 1, c.p.p.): laddove non lo facesse, i suoi interessi, secondo la legge italiana, verrebbero comunque perseguiti dal pubblico ministero, e il suo ruolo, in fase dibattimentale, si ridurrebbe in tal caso, eventualmente, per lo più, a quello di semplice testimone.

Solo laddove la persona offesa sia contemporaneamente anche la persona danneggiata dal reato, ha titolo per esercitare la c.d. azione civile «per le restituzioni e per il risarcimento del danno di cui all'art. 185 del codice penale» (art. 74, comma 1, c.p.p.), mediante la costituzione di parte civile (art. 76 c.p.p.), e assume quindi il ruolo di parte all'interno del processo penale.

Come può comprendersi, le istanze che la persona offesa può far valere all'interno del procedimento penale, sono per lo più di tipo economico. Eppure, come già in passato si è fatto notare, «si è visto che la vittima, oltre al danno propriamente materiale, soffre quasi sempre di un danno di carattere emotivo e quindi anche l'offerta economica quale "*pecunia doloris*" solo simbolicamente ripara al danno nella sua interezza»⁴⁶⁵. Chi è vittima di un reato, quindi, necessita di qualcosa di più di un mero prezzo attribuito per ciò che ha subito.

Come affermato in precedenza, le prime a riconoscere una serie di diritti e di attenzioni alle vittime di reato sono le fonti sovranazionali⁴⁶⁶, alle quali il nostro ordinamento nazionale ha cercato di conformarsi. Vero è che, diversamente da quanto accade per la figura dell'accusato, per il quale espresse garanzie sono previste dall'art. 111 Cost., la figura della vittima non è presente in

⁴⁶² M. F. CORTESI, *Il procedimento penale delle vittime*, cit., 20.

⁴⁶³ M. F. CORTESI, *Il procedimento penale delle vittime*, cit., 21.

⁴⁶⁴ M. F. CORTESI, *Il procedimento penale delle vittime*, cit., 22, poi osserva che questo potrebbe andare tanto a detrimento della persona offesa che non potrebbe conoscere il motivo dell'esclusione di questo status, quanto a detrimento dell'indagato o dell'imputato, in quanto il riconoscimento di questa qualifica in capo alla persona offesa porta ad una serie di tutele nei suoi confronti (come quelle previste dall'art.498, comma 4, c.p.p.) che però provocano «effetti restrittivi [...] sulle garanzie dell'indagato/ imputato». Analogamente, P. TONINI, *Manuale di procedura penale*, cit., 161, in nota 177, afferma che tale normativa [la quale «impone quelle medesime protezioni che sono concesse dal codice in favore del minorenne», ritenuto dal c.p.p. persona offesa vulnerabile] «pone problemi di compatibilità con la garanzia del giusto processo (art. 111 Cost.) perché non è prevista espressamente dalla legge la procedura di accertamento della "particolare vulnerabilità" né alcun contraddittorio in tale momento».

⁴⁶⁵ G. GULOTTA (con la collaborazione di M. VAGAGGINI), *La vittima*, cit., 118.

⁴⁶⁶ Si rimanda al Capitolo I, paragrafi 2, 3, 4.

Costituzione⁴⁶⁷. Per questo motivo, si sono susseguite negli anni diverse proposte di modifica dell'art. 111 Cost., con la volontà di inserire al suo interno la tutela della vittima, attraverso l'inserimento delle seguenti parole «La legge garantisce i diritti e le facoltà delle vittime del reato»⁴⁶⁸. Forti critiche⁴⁶⁹, di verso negativo, sono state rivolte nei confronti di quest'iniziativa: le garanzie del giusto processo, costituzionalizzate nell'art. 111, infatti, sono poste a protezione di colui che si trova in una posizione di svantaggio all'interno del procedimento penale, di fronte ai poteri esercitabili dallo Stato attraverso la figura del pubblico ministero. Da una parte l'indagato/imputato, dall'altra il pubblico ministero: ruoli che attraverso le suddette garanzie, cercano di esser posti per quanto possibile su un piano di equilibrio, piuttosto che di squilibrio. Se si avesse riguardo anche solo ad un approccio corretto dal punto di vista sistematico, si comprenderebbe l'inopportunità di inserire, soprattutto in questa sede, una norma a tutela della vittima del reato⁴⁷⁰. Ma, andando ancora oltre, ci si può chiedere, a quale tipo di tutela effettivamente si voglia alludere. Non risulta difficile pensare che l'intento sia semplicemente quello di realizzare quella che è stata ridefinita come «legge-manifesto finalizzata solamente a ridimensionare il garantismo espresso dalla norma costituzionale sul giusto processo»⁴⁷¹.

⁴⁶⁷ E. MATTEVI, *La rieducazione nella prospettiva della giustizia riparativa: il ruolo della vittima*, in AA. VV., *La rieducazione oggi. Dal dettato costituzionale alla realtà del sistema penale*, atti del convegno, a cura di A. MENGHINI – E. MATTEVI, Università di Trento, 21- 22 gennaio 2022, 66, opportunamente ricorda: «nel nostro ordinamento (...) se la posizione della vittima non può dirsi formalmente costituzionalizzata, può ritenersi comunque “coperta” a livello costituzionale alla luce degli obblighi internazionali a cui l'Italia, in forza dell'art. 10 Cost., è tenuta a conformare il proprio ordinamento e della necessaria conformazione del diritto interno a quello eurounitario (art. 117 Cost.)».

⁴⁶⁸ Cfr. nota 17.

⁴⁶⁹ V. MANES, «Giustizia non è solo condanna: la vittima non è al centro di tutto», intervistato da V. STELLA, in www.ildubbio.news, 15 febbraio 2024, in merito commenta: «Bisognerebbe riflettere molto prima di inserire una disposizione come questa, che peraltro appare del tutto inutile, essendo implicita e consolidata nella potestà punitiva affidata allo Stato. Il processo che gli illuministi volevano, per così dire, *victim neutral*, e che già ora è *victim oriented*, diventerebbe sempre più *victim driven*, trainato dalla vittima e dalla sua carica emotigena». Di parere simile anche E. AMODIO, *Così il paradigma vittimario diventa pretesto che erode le garanzie*, in www.ildubbio.news, 11 gennaio 2024, il quale osserva: «Si vuole (...) inserire tra i principi che regolano la giurisdizione una disposizione scarna, così concepita: “La Repubblica tutela le vittime di reato e le persone danneggiate dal reato”. Ma l'apparente semplicità nasconde la volontà di aprire una finestra che illumina una realtà di notevole portata. L'intento infatti va ben al di là del solo scopo, già di per sé tutt'altro che irrilevante, di mettere l'imputato e la vittima del reato su un piano paritetico. Il vero obiettivo è quello di ridimensionare il garantismo insito nel giusto processo e in tutte le norme costituzionali sulla giustizia penale, per far intendere che la protezione delle persone offese da condotte criminose deve fungere da barriera contro l'estensione delle garanzie dell'imputato».

⁴⁷⁰ M. BOUCHARD, *Tutelare le vittime di reati, ma come?*, in <https://volerelaluna.it>, 12 febbraio 2024, si dice favorevole al «riconoscimento costituzionale dei diritti delle vittime» in quanto «rappresenterebbe un guadagno di civiltà nel rapporto tra cittadini e istituzioni», ma ritiene inappropriato sia il suo inserimento nell'art. 111 Cost., sia il tenore letterale scelto per la modifica proposta. Da parte sua, infatti, la norma dovrebbe essere costruita nel seguente modo «La Repubblica italiana riconosce i diritti di informazione, assistenza e protezione delle vittime di reato, prima, durante e per un congruo periodo di tempo dopo il procedimento penale, fatti salvi i diritti della persona indagata e imputata».

⁴⁷¹ E. AMODIO, «Stesse garanzie per vittime e imputati». *L'asse destra-sinistra*, intervistato da V. STELLA, in www.ildubbio.news, 28 dicembre 2023.

La tendenza⁴⁷² invalsa negli ultimi decenni, di governare facendo leva sulle paure più primitive, di servirsi delle situazioni sociali problematiche esacerbando piuttosto che studiando soluzioni equilibrate, ha trovato infatti nell'esaltazione della vittima da parte della politica e dei *mass media* il vessillo sicuro⁴⁷³ all'insegna del quale fondare le nuove politiche⁴⁷⁴. In questo senso, può parlarsi di politica di strumentalizzazione della vittima, poiché dietro il pretesto di una sua maggiore tutela, si celano meccanismi che hanno un obiettivo ben meno nobile e ben più gretto: un maggior consenso elettorale, raccolto nella maniera più primordiale che possa esistere, ossia, parlando direttamente "alla pancia delle persone". Il rischio, in quest'esaltazione non ponderata, è che, in questo quadro, sia la «presunzione di innocenza [a diventare] la vittima più illustre»⁴⁷⁵. Questo è un pericolo non solo per l'indagato/imputato del momento, ma per chiunque⁴⁷⁶ si trovi a

⁴⁷² A. CERETTI – R. CORNELLI, *Oltre la paura. Affrontare il tema della sicurezza in modo democratico*, cit., 11 e ss., significativamente riportano: «Accendiamo la televisione (...) e come spesso accade iniziano ad affollarsi immagini, notizie e commenti esperti su crimini efferati e giuste punizioni. Che siano telegiornali, talk-show o fiction poco importa. A essere toccate e snudate sono le nostre paure più profonde. [...]. È sotto gli occhi di tutti il radicale cambiamento dei toni e dei linguaggi che accompagnano negli ultimi decenni i discorsi, le scelte politiche e le pratiche istituzionali sulla questione criminale. Le rappresentazioni pubbliche di chi ha subito un reato fissano l'immagine del torto subito, la quale evoca e risveglia in ciascuno di noi l'esperienza drammatica di convivenze difficili e diritti violati o negati. La stessa vittima, in questo format, diviene simbolica in quanto riassume in sé i rancori, le rivendicazioni, le insicurezze, le frustrazioni e le delusioni [...]. Da una parte ci troviamo di fronte alla vittima in carne e ossa e ai suoi familiari, con la loro vita violata e con le loro legittime domande di verità e giustizia. [...]. Dall'altra rinveniamo una vittima costruita sulla necessità della nuova "saggezza" politica, una vittima che incarna simbolicamente tutte le pretese di governo di una società che aspira a immunizzarsi da ogni rischio o minaccia. In questo contesto la vittima non è più percepita esclusivamente come chi ha subito una condotta penalmente rilevante, sulla quale si edifica l'azione penale statale. La sua esperienza diviene il pretesto per costruire sentimenti condivisi e istanze collettive: se qualcuno subisce un crimine...chiunque è legittimato a indignarsi e chiedere pene severissime».

⁴⁷³ V. MANES, *La "giustizia penale mediatica": "effetti perversi" sul piano sostanziale*, in AA. VV., *Studi in onore di Carlo Enrico Paliero*, II, cit., 652 e s. nota come: «l'attenzione vittimocentrica dei media non riflette certo una preferenza narrativa disinteressata: la vittima, infatti, è un formidabile vettore di emotività, e un medium straordinario per fomentare interesse – e accrescere l'audience – rispetto alla narrazione; la sua sovrarappresentazione – fortemente emotigena [...] – è funzionale a suscitare emotività od empatia, a stimolare il processo di identificazione del pubblico con la persona offesa, coltivando narrazioni di vendetta e punizione nello spettatore, e così catalizzando attenzione[...]». F. SGUBBI, *Il diritto penale totale*, il Mulino, 2019, 30, parla al riguardo di «uso e abuso del paradigma vittimario».

⁴⁷⁴ A. PUGIOTTO, *L'odierno protagonismo della vittima. In dialogo con Tamar Pitch*, in <https://discrimen.it>, 20 febbraio 2019, 6, ci parla in tal senso dell'«insidia che si cela [per l'appunto] dietro il paradigma vittimario: [quella del]la sua trasformazione in "instrumentum regni"».

⁴⁷⁵ V. MANES, *La "giustizia penale mediatica": "effetti perversi" sul piano sostanziale*, in AA. VV., *Studi in onore di Carlo Enrico Paliero*, II, cit., 634, continuando poi a p.652: «secondo questa rappresentazione distorsiva, nella liturgia mediatica la vittima viene di regola non solo "istituita come tale" *ante iudicium*, ma anche fortemente protagonizzata a scapito del presunto reo: al cospetto di una presenza tanto ingombrante, la presunzione di innocenza ne esce ulteriormente mortificata, se non annichilita, liberando il processo da ogni inibizione garantistica pro reo».

⁴⁷⁶ C. BERNASCONI, *A proposito della difesa delle garanzie liberali nella stagione della giustizia eurovittimocentrica*, in <https://discrimen.it>, 3/2019, 22 e s., acutamente osserva «in questo quadro, il diritto penale tende a sacralizzare la vittima, anche se, talvolta non vi è neppure una vittima in carne e ossa ma solo un desiderio punitivo da assecondare. [...] al contempo anche il processo sembra perdere la sua originaria vocazione di custode dei diritti dell'accusato, la cui innocenza si deve presumere fino alla

vivere nel consesso sociale, perché tutti siamo da individuare come potenziali destinatari del sistema penale: è un pericolo, dunque, per la tenuta dello Stato di diritto.

Sarebbe corretto partire da una maggiore chiarezza linguistica, e osservare innanzitutto che, a fronte di quel soggetto che, nel rispetto del principio di presunzione di non colpevolezza, è definito indagato o imputato, esiste non una vittima, ma una persona presunta come vittima. Dopodiché, è fuori discussione che nei confronti di quest'ultima vadano apprestate maggiori tutele e maggiori attenzioni, ma sempre nel rispetto delle garanzie dovute all'accusato⁴⁷⁷.

Le maggiori tutele non possono passare per una partecipazione della presunta vittima all'interno del processo penale tale per cui nei suoi confronti si giunga quasi a «rivendicare un diritto alla punizione del reo»⁴⁷⁸ o all'intervento nella determinazione della quantità o della qualità della pena da irrogare.

Si rileva a tal proposito un approfondimento⁴⁷⁹ che riguarda l'analisi dell'impatto dei c.d. *Victim Impact Statements* nel panorama giuridico statunitense, poiché risulta appropriata la conclusione alla quale giunge: «la situazione statunitense rappresenta l'emblematica dimostrazione delle anomalie a cui una politica irrazionalmente vittimocentrica può condurre: in particolare, arrivando sino al punto di riconoscere in capo all'offeso il diritto a pronunciarsi in ordine alla pena da applicare all'accusato si profila all'orizzonte un pericoloso regresso verso una “privatizzazione” della giustizia penale e una retributiva idea di sanzione penale quale forma di vendetta rimessa alla discrezionalità della vittima». Le c.d. istanze di giustizia delle vittime, oltretutto, troppo spesso e (purtroppo) volentieri si traducono piuttosto nella richiesta di una pena a vita, l'ergastolo,

sentenza definitiva. [...] [Ma] anche un sistema vittimocentrico [ammesso e non concesso che sia normativamente accettabile, e in quali termini possa esserlo] non deve dimenticare che ogni consociato è una potenziale vittima di un sistema coercitivo – penale che non sia in grado di assicurare le dovute garanzie».

⁴⁷⁷ M. F. CORTESI - E. LA ROSA - L. PARLATO - N. SELVAGGI, in Introduzione a *Sistema penale e tutela delle vittime tra diritto e giustizia*, edizioni DiPLaP, 2015, 8 e s., ritengono infatti che «non [sia] per nulla scontato che opzioni politico-criminali (in senso lato) orientate a riconoscere il ruolo e le prerogative delle vittime si debbano necessariamente tradurre in una decurtazione delle garanzie per il reo. In realtà le due prospettive – garanzie per il reo e tutela delle vittime – non si escludono vicendevolmente». Nell'ottica di una promozione della partecipazione della vittima/persona offesa al processo penale, quando non assuma in sé anche la qualifica di danneggiata o non voglia costituirsi parte civile, M. F. CORTESI, *Il procedimento penale delle vittime*, cit., 445 e ss., opera un'analisi degli artt. 505 e 511, comma 6, c.p.p., ipotizzando che possano rappresentare un «varco per il riconoscimento nel giudizio di una iniziativa istruttoria della persona offesa», che non vada in nessun modo in conflitto con le garanzie a tutela dell'accusato.

⁴⁷⁸ C. BERNASCONI, *A proposito della difesa delle garanzie liberali nella stagione della giustizia euro-vittimocentrica*, in <https://discrimen.it>, n. 3/2019, 224. Anche V. MANES, *La “giustizia penale mediatica”: “effetti perversi” sul piano sostanziale*, in AA. VV., *Studi in onore di Carlo Enrico Paliero*, II, cit., 655, rimarca che «un ulteriore effetto perverso del “processo mediatico”, che “sacralizzando” pubblicamente il ruolo della vittima e dei suoi tutori, [è quello di] deforma[re] il diritto sostanziale secondo una compassionevole curvatura victim-oriented, dove la vittima diventa titolare di un autentico “diritto alla punizione”».

⁴⁷⁹ M. VENTUROLI, in *La vittima nel sistema penale. Dall'oblio al protagonismo?*, cit., 42 e ss.

possibilmente in assenza di qualunque contatto con chicchessia, e in uno stato di totale privazione dei diritti basilari, o ancor peggio, a volte, nella pena di morte (in sfregio a qualunque discorso sull'incostituzionalità, prima ancora che sull'inutilità e sulla disumanità della stessa). È perciò necessario che il processo penale continui ad assolvere la funzione alla quale è preposto, secondo i principi che gli sono propri nel nostro sistema giuridico, ed è altrettanto necessario un costante presidio sull'osservanza di quei principi.

2.1. Segue: I servizi di assistenza alle vittime: i “dimenticati” dalla Riforma Cartabia

«La prima e più fondamentale tutela della vittima sarebbe prevenire in generale i reati attraverso una politica economica e culturale propizia ai comportamenti non lesivi dei diritti altrui, ai comportamenti cooperativi; ciò che è ipotizzabile solo in una società e cultura non criminogena. Io uso dire che il diritto penale è legittimo in proporzione esatta al diritto promozionale, nel senso che la repressione penale è tanto più legittima quanto più efficiente è la promozione del pieno sviluppo della persona umana, come affermato nel secondo comma dell'art. 3 della nostra costituzione»⁴⁸⁰.

Tutelare l'intera società dal rischio di divenire potenzialmente vittima di un reato, significa quindi per uno Stato preoccuparsi, al massimo delle proprie potenzialità, di tutte quelle condizioni che possono costituire un *humus* fertile per la nascita e lo sviluppo di comportamenti criminali. Tuttavia, se in un mondo ideale questo potrebbe ridurre notevolmente il rischio, nel mondo reale, non solo siamo ben lontani dal realizzare queste condizioni, ma sarebbe comunque impossibile

⁴⁸⁰ L. LOMBARDI VALLAURI, *Incontri*, intervista a cura di G. BERTAGNA - A. CASELLA - L. LENZI - C. MAZZUCATO, in *Dignitas. Percorsi di carcere e di giustizia*, novembre 2003, 55. M. VENTUROLI, *La vittima nel sistema penale. Dall'oblio al protagonismo?*, cit., 55 e ss. distingue tra strumenti di prevenzione della vittimizzazione penali, appunto, il diritto penale, definendolo come lo «strumento privilegiato» per tale tipo di prevenzione, e strumenti extrapenali. Tra gli ultimi include appunto la «c.d. *prevenzione sociale*, [che] mira a individuare e rimuovere le cause della criminalità [muovendo] innanzitutto dall'idea, propria della società del welfare, in base alla quale un soggetto delinque soprattutto in ragione di particolari condizioni sociali e ambientali e non in base ad una libera scelta. All'interno di siffatto modello può poi distinguersi tra: *prevenzione sociale primaria*, che agisce su fattori sociologici a carattere generale (per esempio povertà, emarginazione, problemi sanitari); *prevenzione sociale secondaria*, la quale interviene su fattori psico-sociologici individuali, soprattutto in ambito familiare, con l'obiettivo di evitare che situazioni di disagio (...) si trasformino in devianza; *prevenzione sociale terziaria*, che consiste in trattamenti individuali a favore di fanciulli o adolescenti in aperto conflitto con il gruppo sociale di appartenenza (...)». Include poi la «c.d. *prevenzione comunitaria* (...) dirett[a] alla creazione di meccanismi di tutela delle vittime potenziali della criminalità attraverso la partecipazione della comunità al controllo dello spazio» e la «c.d. *prevenzione situazionale* [che] incide sul contesto in cui il reato è commesso [essendo] volt[a] a creare, in alcuni ambienti, ostacoli alla commissione di reati che altrimenti potrebbero essere facilmente realizzati. Quindi, presupposto per la predisposizione di mezzi di prevenzione di tale tipo è l'individuazione delle *situazioni criminogene*, vale a dire delle circostanze che favoriscono la realizzazione del reato, sulle quali tali mezzi interverranno».

azzerare totalmente il rischio di vittimizzazione. Il giusto quesito da porsi a questo punto è dunque: come agire nei confronti delle vittime di reato, per andare incontro a quei bisogni (reali) che queste manifestano, e che, considerate le premesse precedenti, non possono per gran parte trovare accoglimento all'interno del procedimento penale.

«Rabbia, risentimento, desiderio di vendetta, depressione, senso di colpa, vergogna costituiscono alcune manifestazioni tipiche di quella che possiamo definire percezione dell'ingiustizia»⁴⁸¹: sono queste (spesso sommate a conseguenze di tipo materiale) le conseguenze con le quali una vittima deve fare i conti dopo aver subito un reato, che, come molte vittime affermano, segna inesorabilmente “un prima e un dopo”, una frattura, nella propria vita⁴⁸².

Si può ragionevolmente affermare che, tra i suoi bisogni primari, vi sia quello di essere ascoltata⁴⁸³. Si può affermare, con altrettanta cognizione di causa, che alla base dei percorsi di giustizia riparativa, vi sia proprio l'ascolto, connotato al dialogo: ma predisporre percorsi di questo tipo non è nemmeno lontanamente sufficiente ad adempiere ai doveri di assistenza alle vittime ai quali lo Stato italiano è tenuto in virtù della Direttiva 2012/29/UE⁴⁸⁴.

⁴⁸¹ M. BOUCHARD, *Cura e giustizia dell'offesa ingiusta: riflessioni sulla riparazione*, cit., 12. *DSM-V, 2023, Manuale diagnostico e statistico dei disturbi mentali*, Raffaello Cortina Editore, 2023, 361 e ss., fa presenti alcuni dei sintomi del c.d. disturbo da stress post-traumatico che possono essere riscontrati nelle vittime di reato, in quanto possono insorgere proprio in seguito ad «esposizione a morte reale o minaccia di morte, grave lesione, oppure violenza sessuale in uno (o più) dei seguenti modi [tra i quali è ricompreso il] fare esperienza diretta dell'evento traumatico (o di più eventi)». Tra questi sintomi sono annoverate/i «reazioni dissociative (per es., flashback) in cui il soggetto sente o agisce come se l'evento o gli eventi traumatici si stessero ripresentando, [...], persistenti ed esagerate convinzioni o aspettative negative relative a sé stessi, ad altri o al mondo (per es., “Io sono cattivo”, “Non ci si può fidare di nessuno”, “il mondo è assolutamente pericoloso”, “il mio intero sistema nervoso è rovinato”); persistenti, distorti pensieri relativi alla causa o alle conseguenze dell'evento o degli eventi traumatici che portano l'individuo a incolpare se stesso oppure gli altri; persistente stato emotivo negativo (per es., paura, orrore, rabbia, colpa o vergogna); marcata riduzione di interesse o partecipazione ad attività significative; sentimenti di distacco o di estraneità verso gli altri; persistente incapacità di provare emozioni positive[...]».

⁴⁸² È emblematica la testimonianza offerta da C. FRANCARDI, in *Dialogo con Claudia Francardi*, 4 dicembre 2020, visionabile al sito <https://www.youtube.com/watch?v=TG7Gzk86f5c>, nella quale, in qualità di vittima di reato, afferma «da quel giorno la nostra vita [quella sua e di suo figlio, in seguito all'aggressione che poi ha causato la morte al marito] è cambiata, tanto da dire sempre che la mia vita è divisa in due parti, perché ci sono degli avvenimenti nella vita che veramente te la dividono. È come se una parte di me, una parte della mia vita fosse morta e ne fosse iniziata un'altra».

⁴⁸³ L. MORTARI, *La pratica dell'aver cura*, cit., 126, «Quello di essere ascoltati è un bisogno di tutti. Sentirsi ascoltati aiuta a elaborare la propria esperienza e, nei momenti difficili, rende più sopportabile il dolore. Quando pensi in solitudine concettualizzi il dolore, gli dai un profilo, ma resta lì con tutta la sua pesantezza e tu con lui, e spesso accade che non si riesca a trovare la forza per azioni che non siano altro che di sopravvivenza, di resistenza passiva. Il sentirsi ascoltati da altri, invece, anche se non ha il potere di cancellare o ridurre il dolore, aiuta a renderlo più sopportabile».

⁴⁸⁴ Cfr. nota 175. M. BOUCHARD, *Commento al titolo IV del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150 sulla disciplina organica della giustizia riparativa*, in www.questionegiustizia.it, cit., 139, esprime la propria perplessità proprio in merito al fatto che «la politica italiana non abbia pensato di privilegiare l'attuazione della direttiva 2012/29/UE, che ha (...) efficacia vincolante», domandandosi «come mai avremo a breve servizi di giustizia riparativa diffusi uniformemente nel nostro Paese e non servizi di assistenza alle vittime che dovrebbero garantire bisogni e necessità ben più complessi ed urgenti e decisivi nel sanare profonde ferite e nel favorire rapporti fiduciosi tra gli offesi e le istituzioni». Sempre M.

Se la giustizia riparativa, infatti, può farsi carico in maniera rispettosa ed egualitaria della vittima e al contempo della persona indicata come autore dell'offesa, non ha invece il compito di assicurare ciò che alla prima dovrebbe essere primariamente assicurato sulla base di quanto previsto dagli artt. 8 e 9 della suddetta direttiva: servizi di assistenza gratuiti e riservati che operino in funzione delle specifiche esigenze delle vittime, fornendo nei loro confronti principalmente informazioni sui loro diritti, sostegno emotivo e (ove possibile) psicologico, alloggi o sistemazioni temporanee nei casi prescritti. Se da un lato il legislatore italiano si è adoperato per tutelare in questo senso specifiche categorie di vittime (per esempio, le donne vittime di violenza), dall'altro ha totalmente ignorato la necessità di istituire servizi generali di assistenza alle vittime, a prescindere dal tipo di reato subito.

A colmare questo vuoto contribuisce, fortunatamente, l'associazionismo. Sia consentito in questa sede menzionare il contributo di un'associazione Onlus quale Rete Dafne Italia⁴⁸⁵, nata su impulso della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Torino, con sedi in diverse regioni, che si autodefinisce come «un servizio specifico, pubblico e gratuito per l'assistenza alle persone vittime di reato. [...], offerto grazie alla collaborazione tra amministrazioni locali, azienda sanitaria, autorità giudiziaria, forze dell'ordine e associazioni del privato sociale che hanno per scopo la cura delle persone e delle relazioni che hanno sofferto in conseguenza di un reato». Primo punto dolente: non è lo Stato italiano ad occuparsi e finanziare direttamente e completamente questo servizio di assistenza. Rete Dafne è, infatti, un'associazione privata, che oltretutto poche volte viene chiamata in causa dagli operatori di giustizia che hanno il primo contatto con la vittima e che quindi dovrebbero indirizzarla presso un servizio di questo tipo.

Questa riflessione porta ad un inevitabile confronto con quanto avviene in uno Stato europeo che, invece, si è impegnato in maniera totalmente differente su questo versante, ossia la Francia. Qui opera, dal 1986, l'organizzazione *France Victime* (in passato denominata INAVEM), che si

BOUCHARD, *Qualche parola di giustizia per le vittime*, in <https://www.editorialedomani.it/>, 29 ottobre 2021, rimarca che proprio «l'assenza di servizi di assistenza alle vittime (non solo per le donne vittime di violenza) è una delle ragioni di profonda sfiducia verso le istituzioni».

⁴⁸⁵ Informazioni complete su quest'associazione sono consultabili al sito <https://www.retedafne.it/>. La suddetta associazione si è di recente occupata della traduzione di un documento degno di attenzione in materia di assistenza alle vittime di reato, redatto nel 2022 dall'associazione europea *Victim support Europe* (notizie in proposito sono consultabili al sito <https://victim-support.eu/>), intitolato *Rete nazionale per un'assistenza integrata alle vittime*. Nel citato documento, a pag. 5, si premette quanto segue: «A quasi quarant'anni dall'adozione dei principi fondamentali di giustizia per le vittime di reato delle Nazioni Unite, in Europa è necessario un nuovo approccio. Un approccio che sia adatto alle esigenze del XXI secolo e che non faccia più della comprensione dell'assistenza alle vittime una questione di nicchia. Un approccio che colleghi i progetti ad hoc delle singole organizzazioni ai sistemi sanitari e giudiziari essenziali. L'assistenza alle vittime deve essere intesa come un concetto in evoluzione che comprende tutte le aree della vita e che richiede un approccio a lungo termine, coordinato e completo. Deve essere organizzata in modo sistemico, strutturato e strategico, valorizzando il ruolo di ognuno nell'assistere le vittime e nell'affrontare l'impatto del reato».

presenta come «federazione di 130 associazioni di sostegno alle vittime, in tutta la Francia, con 1500 professionisti [che] forniscono un supporto multidisciplinare (principalmente legale, psicologico e sociale)»⁴⁸⁶. Elementi distintivi in questo caso stanno nel fatto che i finanziamenti a quest'organizzazione giungano «da diversi Ministeri, primo dei quali il Ministero della giustizia»⁴⁸⁷, e che siano le «autorità pubbliche a richiamare sistematicamente»⁴⁸⁸ le associazioni di questa federazione affinché intervengano nell'assistenza alle vittime di reato. Lo Stato francese quindi, con gli operatori di giustizia, sono parti attive nel sostegno e nell'attivazione di questi servizi.

Quanto su riportato non è però sufficiente a spiegare il diverso approccio dello Stato francese, in materia di assistenza alle vittime di reato, rispetto a quello italiano: ne è una testimonianza il lavoro svolto da *Paris aides aux victimes* (una delle associazioni facenti parte della federazione di *France Victimes*) in collaborazione con gli organi giudiziari francesi, in seguito agli attacchi terroristici avvenuti a Parigi il 13 novembre 2015⁴⁸⁹. Se infatti il processo penale è iniziato ufficialmente l'8 settembre 2021 (ben 6 anni quindi dopo la strage), l'azione di *Paris aides aux victimes* è iniziata invece subito dopo la strage: sono stati creati un indirizzo email dedicato e una linea telefonica apposita per assistere le vittime prima/durante/dopo il processo; sono state organizzate delle visite nei locali del Tribunale in cui si sarebbe svolto il processo, «il che ha avuto un effetto rassicurante sulle vittime»⁴⁹⁰, poiché hanno iniziato a familiarizzare col luogo che poi le avrebbe ospitate nel caso in cui avessero deciso di partecipare alle udienze; è stata poi utilizzata per la prima volta una web radio che permette alle vittime che non vogliono partecipare personalmente alle udienze di sentire quanto avviene durante le stesse, seppur in differita di circa 30 minuti. Da ultimo, ma non meno importante, si è dedicata un'aula apposita all'interno del Tribunale, nella quale hanno avuto la possibilità di sostare durante le udienze tanto la stampa quanto le vittime che non volessero stare fisicamente nell'aula d'udienza ma volessero comunque essere presenti in Tribunale, con l'adozione di un'accortezza: ogni vittima è stata dotata di un tesserino con una cordicella di colore rosso o verde. Mentre il colore verde era indice di disponibilità a comunicare con gli organi dell'informazione/della stampa, da parte delle vittime, il colore rosso invece era indice di

⁴⁸⁶ P. OKROGLIC, *L'esperienza dell'assistenza alle vittime degli attentati terroristici in Francia*, relazione al convegno *Giustizia riparativa e vittime di reato*, organizzato da Rete Dafne Italia e dalla Università degli Studi Suor Orsola Benincasa, Napoli, 26 novembre 2021, visionabile al sito <https://www.youtube.com/watch?v=aolIZrDUXIo>.

⁴⁸⁷ P. OKROGLIC, *L'esperienza dell'assistenza alle vittime degli attentati terroristici in Francia*, cit.

⁴⁸⁸ P. OKROGLIC, *L'esperienza dell'assistenza alle vittime degli attentati terroristici in Francia*, cit.

⁴⁸⁹ È la meglio conosciuta “strage del Bataclan”, ricordata, insieme agli altri attacchi terroristici al sito <https://tg24.sky.it/mondo/approfondimenti/attentati-parigi>. P. OKROGLIC, *L'esperienza dell'assistenza alle vittime degli attentati terroristici in Francia*, cit., riporta l'evento in numeri: («131 morti, più di 4000 feriti, e migliaia di altre persone che hanno subito dei traumi dal punto di vista almeno psicologico»).

⁴⁹⁰ P. OKROGLIC, *L'esperienza dell'assistenza alle vittime degli attentati terroristici in Francia*, cit.

indisponibilità a comunicare: per gli organi della stampa che non avessero osservato questa volontà, era prevista una sanzione. In questo modo, le vittime sono state tutelate da domande indiscrete e da approcci non desiderati da parte della stampa, che spesso è presente sia nelle aule dei Tribunali sia all'uscita degli stessi, soprattutto nelle udienze per processi di tale rilevanza (un'attenzione che dunque può valere tanto per la vittima in termini di rispetto e costare davvero poco per lo Stato).

Ora, è intuibile che nel complesso un modello, quale quello francese, concretizzi un sistema che comporta sicuramente un impiego di risorse economiche e professionali non minimo, ma:

- in primo luogo, è indispensabile ricordare ancora che l'adozione di un sistema di assistenza alle vittime di reato) non è una scelta, ma costituisce un vincolo che la direttiva 2012/29/UE pone in capo agli Stati membri dell'Unione Europea⁴⁹¹, i quali, seppur possono scegliere diverse modalità d'azione, devono conformarle al rispetto di quanto ivi richiesto;
- in secondo luogo, non bisogna sottovalutare il fatto che «lo Stato [italiano] mediante il riconoscimento dei diritti alle vittime, non fa altro che adempiere a quei doveri solidaristici, previsti all'art. 2 Cost., nonché a realizzare la piena attuazione del principio di eguaglianza sostanziale, di cui all'art. 3, comma 2, Cost.»⁴⁹², riscontrandosi così per questa pratica un referente costituzionale ancor precedente all'adesione alle norme europee;
- in terzo luogo, occorre domandarci quanto può esser maggiore il costo sociale e umano di una vittima abbandonata e non supportata.

Si potrebbe obiettare che si tratti di una prospettiva vittimocentrica, che dà per scontato ancora una volta che il soggetto che si ritiene essere vittima sia sicuramente tale ancora prima che il processo

⁴⁹¹ Cfr. considerando 4, 9, 37, 62, Direttiva 2012/29/UE, ma soprattutto art. 8, Direttiva 2012/29/UE, rubricato «diritto di accesso ai servizi di assistenza alle vittime», in virtù del quale: «1. Gli Stati membri provvedono a che la vittima, in funzione delle sue esigenze, abbia accesso a specifici servizi di assistenza riservati, gratuiti e operanti nell'interesse della vittima, prima, durante e per un congruo periodo di tempo dopo il procedimento penale. I familiari hanno accesso ai servizi di assistenza alle vittime in conformità delle loro esigenze e dell'entità del danno subito a seguito del reato commesso nei confronti della vittima. 2. Gli Stati membri agevolano l'indirizzamento delle vittime da parte dell'autorità competente che ha ricevuto la denuncia e delle altre entità pertinenti verso gli specifici servizi di assistenza. 3. Gli Stati membri adottano misure per istituire servizi di assistenza specialistica gratuiti e riservati in aggiunta a, o come parte integrante di, servizi generali di assistenza alle vittime, o per consentire alle organizzazioni di assistenza alle vittime di avvalersi di entità specializzate già in attività che forniscono siffatta assistenza specialistica. In funzione delle sue esigenze specifiche, la vittima ha accesso a siffatti servizi e i familiari vi hanno accesso in funzione delle loro esigenze specifiche e dell'entità del danno subito a seguito del reato commesso nei confronti della vittima. 4. I servizi di assistenza alle vittime e gli eventuali servizi di assistenza specialistica possono essere istituiti come organizzazioni pubbliche o non governative e possono essere organizzati su base professionale o volontaria. 5. Gli Stati membri assicurano che l'accesso a qualsiasi servizio di assistenza alle vittime non sia subordinato alla presentazione da parte della vittima di formale denuncia relativa a un reato all'autorità competente».

⁴⁹² M. VENTUROLI, *La vittima nel sistema penale. Dall'oblio al protagonismo?*, cit., 42

lo abbia accertato. In realtà, a parere della scrivente, è preferibile pensare che sia più corretto mettere in campo questi servizi e permettere che ne usufruiscano anche coloro che poi non vengono riconosciute come vittime in sede di accertamento processuale, piuttosto che sottrarli in radice a tutte le vittime che poi vengano riconosciute come tali.

Questo discorso, inoltre, deve tener conto di un ulteriore fattore: c'è una c.d. cifra oscura di reati (ossia reati che non vengono denunciati), al cospetto dei quali però esiste una vittima. E allora, anche per queste vittime, l'istituzione di servizi di assistenza che prescindano anche da un procedimento penale, risulta doverosa. Queste sono tutte considerazioni che però, il legislatore italiano, al momento, come detto, sembra ignorare.

Un ruolo di ancor maggiore importanza dovrebbe essere rivestito da questi servizi di assistenza nell'evitare la c.d. vittimizzazione secondaria. Il concetto di vittimizzazione secondaria, o di "seconda lesione", è stato introdotto per la prima volta nel 1980⁴⁹³ da Martin Symonds⁴⁹⁴. Questo concetto «sta ad indicare il rischio che la vittima possa essere oggetto di danni ulteriori [rispetto a quelli causati dal reato] – tendenzialmente non intenzionali – proprio da parte di coloro che la dovrebbero proteggere: servizi socio – sanitari, polizia, avvocati, magistrati»⁴⁹⁵. La vittimizzazione secondaria è quindi un danno ulteriore (secondario appunto) rispetto a quello primario subito dal reato: se il danno può esser causato da un comportamento (attivo) dei soggetti

⁴⁹³ Cfr. J. A. WEMMERS, *Victims' experiences in the criminal justice system and their recovery from crime*, in *International Review of Victimology*, 19 (3), 2013, 221.

⁴⁹⁴ M. BOUCHARD, *Sulla vulnerabilità nel processo penale. Breve guida giuridico – filosofica sulla vulnerabilità della vittima del reato*, in *Diritto penale e uomo*, 18 dicembre 2019, 12 e s., fa riferimento a Martin Symond, «un ufficiale di polizia di New York, poi laureatosi in psichiatria», al quale attribuisce la nascita della «storia della vittimizzazione secondaria».

⁴⁹⁵ M. BOUCHARD, *Sulla vulnerabilità nel processo penale. Breve guida giuridico – filosofica sulla vulnerabilità della vittima del reato*, cit., 12. A. SAPONARO, *Vittimologia: origini- concetti- tematiche*, cit., 186 e s., sostiene che «La vittimizzazione secondaria opera di fatto secondo due diverse dimensioni, entrambe connesse al pregiudizio ed alla stereotipizzazione. Il primo profilo deriva dalla costellazione di stereotipi che ineriscono la cosiddetta "responsabilità condivisa". [...]. La principale ragione delle obiezioni critiche mosse è che la prospettiva della responsabilità condivisa giunge a rafforzare proprio quegli stereotipi di "colpevolizzazione" della vittima od a rinforzare alcune razionalizzazioni del criminale stesso (la vittima se lo meritava, ecc.), per cui le caratteristiche generali della vittima od il comportamento tenuto al momento in cui si è subito il crimine, sono oggetto di biasimo da parte degli operatori delle agenzie del controllo formale. Da parte di tali operatori, polizia, magistratura, corti giudicanti e servizi, la responsabilità è operazionalizzata in termini di mancata prevenzione da parte della vittima della propria vittimizzazione. Tali stereotipi e pregiudizi colpiscono dunque la vittima proprio perché possiede delle caratteristiche [...] ed ha tenuto un comportamento negligente, imprudente o facilitante, favorente sino alla provocazione, il crimine subito. Il secondo profilo invece attiene gli stereotipi e pregiudizi che possono colpire una certa categoria in quanto tale, a prescindere dal crimine subito in base ad alcune caratteristiche come il genere, la razza, l'orientamento sessuale». Cass. civ., sez. unite, 17 novembre 2021, n. 35110, in , 1 dicembre 2021, in motivazione afferma che la vittimizzazione secondaria «consiste nel far rivivere le condizioni di sofferenza a cui è stata sottoposta la vittima di un reato, ed è spesso riconducibile alle procedure delle istituzioni susseguenti ad una denuncia, o comunque all'apertura di un procedimento giurisdizionale. [...] è una conseguenza spesso sottovalutata proprio nei casi in cui le donne sono vittima di reati di genere, e l'effetto principale è quello di scoraggiare la presentazione della denuncia da parte della vittima stessa».

suddetti, si può pensare che anche comportamenti omissivi, come per esempio i mancati servizi di assistenza, potrebbero rientrare nel concetto in questione, in quanto molto spesso danni maggiori possono essere causati proprio da un'omissione, e non solo da un'azione inappropriata.

Per quanto riguarda il tema dell'attenzione da parte (anche) degli operatori giuridici davanti al rischio di vittimizzazione secondaria, un'interessante sentenza⁴⁹⁶ della Corte Europea dei diritti dell'uomo, chiamata ad accertare «se il contenuto delle decisioni giudiziarie adottate nell'ambito del processo della ricorrente e il ragionamento su cui si è fondata l'assoluzione degli imputati abbiano leso il diritto dell'interessata al rispetto della sua vita privata e alla sua libertà sessuale e se l'abbiano esposta a una vittimizzazione secondaria» (§134), ha condannato l'Italia per violazione dell'art. 8 CEDU, riconoscendo nel proprio discorso che diversi «argomenti e considerazioni della corte d'appello non fossero né utili per valutare la credibilità della ricorrente [...] né determinanti per la risoluzione del caso» (§137). In prosieguo, la suddetta Corte EDU ha ritenuto «essenziale che le autorità giudiziarie evitino di riprodurre stereotipi sessisti nelle decisioni giudiziarie, di minimizzare la violenza di genere e di esporre le donne a una vittimizzazione secondaria utilizzando affermazioni colpevolizzanti e moralizzanti atte a scoraggiare la fiducia delle vittime nella giustizia» (§141), e ha concluso che, nel caso in esame, «le autorità nazionali non hanno protetto la ricorrente da una vittimizzazione secondaria durante tutto il procedimento» (§142). È stato riconosciuto quindi che il giudice italiano ha tenuto in questo caso un atteggiamento stigmatizzante che ha esposto la ricorrente proprio a vittimizzazione secondaria.

Sono molteplici, dunque, i fronti sui quali l'Italia dovrebbe impegnarsi per tutelare le vittime di reato generalmente intese (non quindi solo quelle di specifici reati): com'è stato osservato, infatti, «la tutela delle vittime reali è una questione ineludibile per un paese democratico e per uno stato di pieno diritto»⁴⁹⁷.

Nella prospettiva che si segue in questo elaborato, dedicato alla giustizia riparativa, si ritiene opportuna poi un'ultima riflessione a riguardo: se la giustizia penale non può soddisfare interamente (e spesso nemmeno in parte) le istanze delle vittime, e la giustizia riparativa ha un approccio di cura globale del conflitto che include la vittima quanto la persona indicata come autore dell'offesa, uno *step* fondamentale è costituito probabilmente dai servizi di assistenza alle vittime⁴⁹⁸. Questo perché, al di là delle considerazioni effettuate, fornire un'assistenza appropriata

⁴⁹⁶ Corte EDU, Sez. I, J. L. contro Italia, 27 maggio 2021, n. 5671/16, in www.giustizia.it.

⁴⁹⁷ M. BOUCHARD, *Qualche parola di giustizia per le vittime*, cit.

⁴⁹⁸ S. STEFANI, *Chi è e cosa fa il mediatore penale? Considerazioni alla luce delle indicazioni della Riforma Cartabia*, in *Sistema penale*, 24 novembre 2023, 7, porta avanti l'idea che proprio in una direzione «di rafforzamento di tutela per la vittima, ma anche dei costituendi Centri di Giustizia Riparativa e del lavoro dei mediatori, [sia] auspicabile (...) che si crei una sinergia, magari regolata da protocolli ad hoc,

ad una vittima di reato, può risultare funzionale anche nell'ottica di una promozione degli stessi percorsi *restorative*: una vittima accolta nei suoi bisogni primari, compresa, supportata, è una vittima che in qualche modo può già iniziare ad affrontare ed elaborare le conseguenze del reato subito, e quindi plausibilmente potrebbe accogliere con maggior disponibilità la proposta di affrontare un programma di giustizia riparativa, rispetto ad una vittima che è stata abbandonata a sé stessa, a coltivare i propri sentimenti di rabbia, dolore, frustrazione (se non anche di vendetta)⁴⁹⁹.

3. La vittima dell'esecuzione penale: il carcere come “vendetta pubblica”

«...non si dovrebbe mai dimenticare che l'autore di un reato, per quanto grave, rimane sempre una *persona*. La persona umana è il valore per eccellenza a motivo del suo intelletto, della sua volontà libera [...]. La dignità della persona umana non può essere snaturata, alienata o svaloriata nemmeno in ragione del peggior male che l'essere umano possa aver compiuto. È evidente come ogni intenzionalità negativa tradotta in atto indebolisca e deturpi la personalità dell'individuo, ma non possa giungere tuttavia a negarla, distruggerla, declassarla a un “rango” inferiore a quello dell'umano. Ogni persona è elemento essenziale e solidale della comunità civile: “giudicare” chi compie un reato unicamente per “rimuoverlo” dal corpo sociale ferisce il bene comune. I sistemi penali di una società democratica hanno senso solo se sono tesi al recupero della persona che ha sbagliato, solo se operano in funzione dell'affermazione e della promozione della sua dignità. [...]. La problematica del carcere, complice la rappresentazione mediatica quando piegata per sostenere o avallare teorie pseudosecuritarie del “controllo sociale”, viene ancor oggi rimossa dalla psicologia collettiva e l'ex detenuto viene estromesso dalla vita della comunità, fondamentalmente per paura. Creare spazi di riflessione culturale profondi, che problematizzino la questione di una nuova centralità dell'individuo, è il modo per giungere alla progettazione di strategie risocializzanti che prescindano dal ricorso a pene privative di diritti. Non esistono persone soltanto negative o, addirittura, completamente identificabili con il reato commesso; ciascuno fa esperienza

fra Servizi per le vittime di reato in applicazione della Direttiva 29/2012/UE e gli stessi Centri di Giustizia Riparativa».

⁴⁹⁹ M. BOUCHARD, *Sulla vulnerabilità nel processo penale. Breve guida giuridico – filosofica sulla vulnerabilità della vittima del reato*, cit., 15 e s., di fatto asserisce che «il rischio è quello di una privatizzazione dell'ingiustizia l'indifferenza che dimostrano gli Stati – e quello italiano in particolare – verso la salute e l'integrità psichica delle vittime di reato dovrebbe provocare una reazione esattamente opposta: pretendere dallo Stato riconoscimento della condizione di offeso da un crimine, coordinamento tra le istituzioni della sicurezza e agenzie della cura, monitoraggio e analisi dei bisogni. In realtà è proprio dello Stato securitario il disinteresse verso la condizione reale delle vittime e i loro diritti. Allo Stato securitario interessa unicamente la strumentalizzazione delle istanze vendicative della vittima reale per appagare la richiesta di sicurezza della vittima potenziale e alimentare così la spirale della paura come fonte di consenso».

su sé stesso della compresenza della capacità di bene e di male. Il reato è un indizio, un segnale, spesso il sintomo di un disagio interiore profondo, a eziologia polifattoriale»⁵⁰⁰.

La giustizia penale può essere considerata la più fedele carta d'identità di un popolo⁵⁰¹: occorre, dunque, interrogarsi costantemente su quale immagine rimandi la carta d'identità di uno Stato nel quale la giustizia penale assume determinate caratteristiche. Si è già detto dei continui richiami nella società italiana e, in particolare, nella politica⁵⁰² a concetti quali inasprimento delle pene⁵⁰³, principio della certezza della pena⁵⁰⁴, “chi sbaglia torni a pagare”, richiesta del consenso della

⁵⁰⁰ G. A. LODIGIANI, *Alla scoperta della giustizia riparativa. Un'indagine multidisciplinare*, cit., 18 e ss.

⁵⁰¹ G. GIOSTRA, *Prima lezione sulla giustizia penale*, Gius. Laterza & Figli, 2020, 7.

⁵⁰² Si cita, a titolo esemplificativo, un estratto tratto dal documento intitolato *Contratto per il governo del cambiamento*, sottoscritto dal Movimento 5 stelle e dalla Lega nel 2018, con corsivi della scrivente: «È prioritario l'inasprimento delle pene per la violenza sessuale, con l'introduzione di nuove aggravanti ed aumenti di pena quando la vittima è un soggetto vulnerabile ovvero quando le condotte siano particolarmente gravi. [...] Per garantire il principio della certezza della pena è essenziale riformare i provvedimenti emanati nel corso della legislatura precedente tesi unicamente a conseguire effetti deflattivi in termini processuali e carcerari, a totale discapito della sicurezza della collettività. Per far sì che chi sbaglia torni a pagare è necessario riformare [...] il sistema venutosi a creare a seguito dei seguenti provvedimenti: l'abrogazione e la depenalizzazione di reati, trasformati in illeciti amministrativi e civili, la non punibilità per particolare tenuità del fatto, l'estinzione del reato per condotte riparatorie anche in assenza del consenso della vittima, nonché i periodici 'svuota carceri'. È inoltre opportuno ridurre sensibilmente ogni eventuale margine di impunità per i colpevoli di reati particolarmente odiosi come il furto in abitazione, il furto aggravato, il furto con strappo, la rapina e la truffa agli anziani, modificandone le fattispecie ed innalzando le pene». Se il titolo del documento riportato non fosse “Contratto per il governo del cambiamento”, si potrebbe facilmente declinare come “perfetto manifesto del diritto penale populista”. Non dissimili, alcuni estratti dalle Dichiarazioni programmatiche del Governo Meloni, 25 ottobre 2022, in www.governo.it, pronunciate dalla Presidente del Consiglio G. MELONI: «Gli italiani avvertono il peso insopportabile di città insicure, in cui non c'è tutela immediata, in cui si percepisce l'assenza dello Stato. Vogliamo prendere l'impegno di riavvicinare i cittadini alle istituzioni, ma anche di riportare in ogni città la presenza fisica dello Stato. Vogliamo fare della sicurezza un dato distintivo di questo Esecutivo, affianco delle nostre Forze dell'ordine, che voglio ringraziare oggi, qui, per l'abnegazione con la quale svolgono il proprio lavoro, in condizioni spesso impossibili e con uno Stato che a volte ha dato l'impressione di essere più solidale con chi minava la nostra sicurezza di quanto lo fosse con chi invece quella sicurezza rischiava la vita per garantirla!».

⁵⁰³ F. PALAZZO, *Innalzare le pene per tutti i reati? Un vizio tipico degli Stati autoritari*, in www.ildubbio.news, 1° dicembre 2018, giunge ad affermare: «non c'è dubbio che l'inasprimento sanzionatorio sta mutando il volto del sistema penale in senso ormai marcatamente autoritario [...] [e che] questa tendenza al livellamento verso l'alto rivela un'anima intrinsecamente autoritaria per ragioni profonde che, lungi dall'essere casuali, sono connaturate ad una visione del rapporto tra l'individuo e lo Stato fortemente sbilanciato a sfavore del primo».

⁵⁰⁴ D. PULITANÒ, *Minacciare e punire*, in AA. VV., *La pena ancora: fra attualità e tradizione. Studi in onore di Emilio Dolcini*, a cura di C. PALIERO - F. VIGANÒ - F. BASILE - G. L. GATTA, Giuffrè, 2018, 17, in merito alla «certezza della pena» afferma: «è un *topos* retorico che ritorna alla grande. Si presta ad esprimere idee (o esigenze?) diverse: che i reati non restino impuniti; che la pena prevista dalla legge sia effettivamente irrogata ed espiata. L'idea di certezza sottende l'esigenza di effettività del diritto punitivo» ma, contemporaneamente afferma che, in realtà, in virtù del principio di legalità, l'unica certezza di cui possiamo parlare è quella delle conseguenze legali del reato, nella sua accezione di prevedibilità da parte dei consociati delle condotte che costituiscono reato e delle loro conseguenze (tale per cui, ogni consociato possa orientare il proprio comportamento prima di porlo in essere). G. GIOSTRA, *La riforma penitenziaria: il lungo e tormentato cammino verso la Costituzione*, in *Diritto Penale Contemporaneo*, 9 aprile 2018, 124, a sua volta commenta che coloro che invocano la pena certa «dovrebbero almeno avere l'avvertenza di precisare che ciò che invocano è in realtà la pena fissa, immutabile».

vittima⁵⁰⁵ per decisioni che attengono alla punibilità del reo, fino a classificazioni decisamente arbitrarie quali quella di “reati particolarmente odiosi”. Si tratta di alcuni degli slogan più utilizzati da chi porta avanti un «uso populista del diritto e della giustizia penale»⁵⁰⁶, da parte di un legislatore che, sempre più sovente, utilizza strumenti quali la proliferazione delle norme incriminatrici e l’inasprimento delle pene come un ansiolitico sociale⁵⁰⁷, facendo assumere al «“penale” [...] sembianze autenticamente bulimiche»⁵⁰⁸. La realtà odierna è dunque ben distante da quei principi di un diritto penale minimo, proposti⁵⁰⁹ nel 1985 da chi, in dottrina, già riteneva che il sistema punitivo fosse assolutamente inadeguato rispetto ai fini che dichiarava di perseguire («contenere e combattere la criminalità, risocializzare il condannato, difendere elementari interessi dei singoli e della comunità») e che il limite del diritto penale fosse da rinvenire nei diritti umani stessi.

Il principio della riserva di legge, che, è stato acutamente osservato⁵¹⁰, è soprattutto una «riserva di metodo», poiché «riserva al metodo dialettico, del confronto con argomenti dotati di razionalità, tra maggioranza e opposizione, la scelta più contundente che lo Stato possa fare nella compressione dei diritti fondamentali», ossia la scelta dello strumento penale, è stato surclassato dal più in voga

⁵⁰⁵ Cfr. con l’analisi sulla strumentalizzazione della vittima per fini meramente politici, di cui al Capitolo IV, paragrafo 2.

⁵⁰⁶ S. ANASTASIA, *Le pene e il carcere*, Mondadori Education S. p. A., 2022, 72. «Il riferimento articolato tanto al “diritto” quanto alla “giustizia” penale può aiutarci a individuare l’uso populista della risorsa penale tanto nel momento della criminalizzazione primaria, cioè della selezione normativa delle fattispecie e delle procedure che ne interpretano l’orientamento, quanto della criminalizzazione secondaria, cioè dell’esercizio in concreto del potere di indagine e di attribuzione delle responsabilità nel corso e all’esito di specifici procedimenti penali».

⁵⁰⁷ C. PIERGALLINI, *Il “penale” senza “diritto”?*, in *Studi in onore di Carlo Enrico Paliero, II*, a cura di C. PIERGALLINI - G. MANNOZZI - C. SOTIS - C. PERINI - M. SCOLETTA - F. CONSULICH, cit., 712.

⁵⁰⁸ C. PIERGALLINI, *Il “penale” senza “diritto”?*, in *Studi in onore di Carlo Enrico Paliero, II*, a cura di C. PIERGALLINI - G. MANNOZZI - C. SOTIS - C. PERINI - M. SCOLETTA - F. CONSULICH - cit., 711.

⁵⁰⁹ A. BARATTA, *Principi del diritto penale minimo. Per una teoria dei diritti umani come oggi e limiti della legge penale*, in *Dei delitti e delle pene*, 1985, 443 e ss.

⁵¹⁰ V. MANES, *La fabbrica dei reati*, relazione al convegno *Il processo come ostacolo, il carcere come destino. Difendere le garanzie dell’imputato e la dignità del condannato secondo Costituzione*, 9 febbraio 2024, visionabile al sito <https://www.radioradicale.it/scheda/720383/inaugurazione-dellanno-giudiziario-dei-penalisti-italiani-2024-il-processo-come>. A. BARATTA, *Principi del diritto penale minimo. Per una teoria dei diritti umani come oggi e limiti della legge penale*, cit., 451, con un ragionamento non dissimile, rinveniva tra i principi da lui proposti di un diritto penale minimo, proprio il c. d. «“principio della risposta non contingente”», affermando: «la legge penale è un atto solenne di risposta a conflitti e problemi sociali fondamentali e rappresentabili come generali e duraturi in una società. La procedura che conduce ad essa deve comprendere un esauriente dibattito nelle assemblee plenarie e dev’essere accompagnata da un’analisi approfondita all’interno dei partiti politici e da una vasta discussione pubblica. La legge penale, pertanto, non può essere risposta immediata, di natura amministrativa, come è invece frequente nella prassi. I problemi cui dare una risposta devono venire sufficientemente decantati prima di mettere in atto una risposta penale. Di regola questa non può riguardare situazioni atipiche o eccezionali».

ricorso alla decretazione d'urgenza: ogni problematica sociale (o presunta tale)⁵¹¹ si trasforma presto in emergenza⁵¹², e l'unico mezzo in grado di dare una risposta sembra essere quello penale. È invalsa la pratica, presso la classe politica, di esacerbare, per finalità di consenso elettorale, le paure⁵¹³ collettive (laddove non di crearne direttamente *ex novo*) e di presentarsi come paladina della legge⁵¹⁴, pronta a porre al riparo da qualsiasi situazione poco gradita nel comune sentire, e di legiferare conseguentemente. Questo modo di legiferare però presenta un rischio: il rischio, stigmatizzato dalla Corte Cost.⁵¹⁵, di «una strumentalizzazione dell'essere umano per contingenti obiettivi di politica criminale (sentenza n. 364 del 1988), [...]» che viene considerato come «contrastante con il principio personalistico affermato dall'art. 2 Cost.». Il prodotto di questo modo di legiferare, dunque, non è per nulla soddisfacente. Si traduce in un incremento delle fattispecie di reato⁵¹⁶, delle sanzioni edittali, e dell'utilizzo della sanzione penale, che intervengono in un sistema giudiziario e penitenziario che non può in alcun modo più reggere queste condizioni.

⁵¹¹ S. ANASTASIA, *Diritto e politica nella costruzione sociale della criminalità*, in AA. VV., *Devianza e questione criminale. Temi, problemi e prospettive*, a cura di T. PITCH, Carocci editore S. p. A, 2022, 75, rileva infatti che «la costruzione sociale della insicurezza soggettiva come paura di diventare vittima di reati, se non come percezione di esserlo già, costituisce un elemento essenziale dell'uso populista del diritto e della giustizia penale, che passa per la delegittimazione di ogni dato di realtà riguardante le effettive condizioni di rischio di esposizione a fenomeni criminali».

⁵¹² N. LIPARI, *Elogio della giustizia*, il Mulino, 2021, 17, non a caso ritiene che la «legge appare sempre più espressione dell'accidentalità e della contingenza».

⁵¹³ A. CERETTI – R. CORNELLI, *Oltre la paura. Affrontare il tema della sicurezza in modo democratico*, 13, mettono in rilievo come «paura, dolore e rabbia (...) [siano] decisivi nel tracciare la traiettoria di ogni esistenza» e che «il bisogno di Legge nasce proprio dal nostro stato di vulnerabilità», ma al contempo domandano, retoricamente, «paura, dolore, rabbia, vergogna, disgusto sono affidabili e appropriati, nella loro esperienza più immediata e nella loro prospettiva sociale, a orientare le politiche penali e criminali?». Una risposta a questo quesito viene avanzata da C. R. SUNSTEIN, *Il diritto della paura. Oltre il principio di precauzione*, Società editrice il Mulino, 2010, 11 e s.: «i governi che funzionano bene aspirano a essere democrazie deliberative, che rispondono agli elettori e tengono periodicamente elezioni, facendo sì che i pubblici amministratori prestino grande attenzione alle esigenze della collettività. In quest'ottica, rispondere alle paure collettive è una reazione tanto inevitabile quanto positiva. Ma questa risposta va coniugata con l'impegno a deliberare in modo ragionato e argomentato. Se la gente ha paura di un rischio trascurabile, una democrazia deliberativa non può semplicisticamente rispondere precipitandosi a contrastare quel rischio. Essa, invece, impiega le proprie istituzioni per dissipare la paura della collettività, che (in ipotesi) appaia destituita di fondamento. Perciò le democrazie deliberative evitano la tentazione, tipica dei regimi populistici, di inseguire in modo cieco le paure della collettività quando queste si rivelano prive di consistenza, preferendo impiegare i propri meccanismi istituzionali per filtrare le paure collettive. Gli stessi meccanismi entrano in gioco se le persone mostrano di non aver paura di un rischio che invece si mostra fondato. Quando ciò accade, una democrazia deliberativa agisce, che la collettività lo chiedi o meno. In questa prospettiva, un sistema democratico ben funzionante fa affidamento sulla scienza e sulla parola degli esperti, rifiutando di seguire un populismo d'accatto».

⁵¹⁴ E. AMATI, *L'utopia della decenza. La giustizia penale ai tempi del populismo*, in www.discrimen.it, n. 2/2020, 12, osserva: «Sul fronte della produzione normativa si diffonde l'idea di un modello o di stile di azione politica che, nell'esperienza nordamericana, è stato definito "complesso accusatorio": gli esponenti politici pongono al centro del loro impegno o del loro programma di governo, innanzitutto sul piano simbolico e della comunicazione pubblica, la lotta alla criminalità o la difesa della legalità».

⁵¹⁵ Corte Cost., 11 luglio 2007, n. 322, § 2.3. del Considerato in diritto.

⁵¹⁶ F. PETRELLI, *Italia in adorazione di un messia chiamato "reato"*, in www.unita.it, 26 ottobre 2023, osserva: «L'illecito penale, quello che noi chiamiamo "reato", esercita un fascino indiscutibile nella nostra

La pena, da soluzione qual è presentata, è in realtà il vero problema⁵¹⁷. Alla base delle spinte populiste c'è un problema di percezione che parte da un equivoco: quello per cui, la pena si identifichi per lo più con quella carceraria⁵¹⁸, dimentichi del fatto che la stessa Costituzione, all'art. 27, comma 3, Cost. parli di pene al plurale. In secondo luogo, si ignora (o si finge di ignorare) che la sanzione penale, e al suo interno ancora di più quella carceraria, debba costituire l'*extrema ratio*, ossia l'ultima risposta possibile tra tutte quelle praticabili. Ma se vi è un'*extrema ratio*, quindi un'ultima ragione, viene fatto notare⁵¹⁹, prima ancora di capire quando sia *extrema*, è necessario capire quale sia questa ragione. Il quesito è fondamentale: se si usa lo strumento carcerario come mezzo privilegiato di repressione delle condotte criminali, è opportuno per lo meno comprendere perché lo si utilizzi e quali risultati si vorrebbero raggiungere in questo modo. L'obiettivo dichiarato dei fautori del pensiero populista è quello del raggiungimento di una maggiore sicurezza sociale, totalmente disgiunto dal discorso Costituzionale sulla rieducazione⁵²⁰ del condannato, alla

società. Non la condotta criminale che lo contraddistingue, ovviamente, ma il reato come prodotto ideologico, come strumento di intimidazione e di repressione. Non riusciamo più a farne a meno nella discussione pubblica. È divenuto l'unico discrimine fra il bene e il male, fra il buono e il cattivo, fra l'etico e l'immorale. E come tale il reato è divenuto l'unico strumento di conoscenza e di costruzione della realtà. Tanto l'idea stessa di reato ci seduce, che ne abbiamo tratto una iperbole linguistica che è quella del "reato penale", tecnicamente impropria ma straordinariamente efficace, a plastica testimonianza di questa nostra fascinazione. Vorremmo che ogni cosa che non ci piace venisse trasformata in un "reato penale", che tutto lo spazio a disposizione delle cose spiacevoli venisse colmato dalla previsione di altrettanti "reati penali", fiduciosi della esclusiva capacità di questo strumento di combattere il male attorno a noi».

⁵¹⁷ G. FIANDACA, *Epilogo. Tra presente e futuro*, in *Diritto penale e uomo*, fascicolo 11/2019, 52. G. FIANDACA, nel presente contributo, interrogandosi sul fatto «se si sia oggi in grado di ripensare in radice il diritto penale anche allo scopo di recuperare il principio [...] del diritto penale come *extrema ratio* di tutela», assume infatti che gli studiosi di diritto penale come lui debbano, in questa riflessione, in primo luogo, «evitare la trappola cognitiva di assumere in partenza la pena come principale e ineluttabile "dimensione di senso" cui orientare la [propria] attività di riflessione e ricerca»: «al contrario [osserva] dovremmo lavorare guidati dall'idea che la pena non è lo scontato punto di partenza né di arrivo, ma costituisce essa stessa la vera questione, il problema (iniziale e finale) che pone le domande fondamentali: per rispondere alle quali dovremmo essere capaci di sviluppare con coraggio intellettuale il massimo di attitudine critica, in modo da sottrarci al rischio di ritenere che l'istituzione-pena mantenga in ogni caso la sua utilità e la sua legittimazione per il fatto stesso che le società non ne hanno fatto a meno per secoli e continuano a non farne a meno ancora oggi. È soltanto grazie a questo tipo di spirito critico che potremmo oggi essere meglio in grado – tra l'altro – di esplorare e comparare più in profondità i rispettivi paradigmi della giustizia punitiva e della giustizia riparativa».

⁵¹⁸ T. PADOVANI, nella *lectio magistralis*, dal *I luoghi dell'utopia punitiva ed il carcere come eterotopia*, Università di Pisa, Dipartimento di giurisprudenza, 3 marzo 2022, accessibile al link <https://osep.jus.unipi.it/2022/03/14/lintervento-del-professor-tullio-padovani-in-apertura-del-corso-di-diritto-penitenziario-i-luoghi-dellutopia-punitiva-ed-il-carcere-come-eterotopia/>, ricorda oltretutto come, nonostante attualmente si pensi al carcere come ad un «dato naturale, un dato consentaneo da sempre al patto sociale tra gli uomini», in realtà sia «vero il contrario, poiché il carcere è un'invenzione recente», risalente al XV- XVI secolo. Niente per cui, di dato per sempre: dall'uomo è stato creato (e in quanto tale, mezzo fallibile) e dall'uomo può essere modificato.

⁵¹⁹ T. PADOVANI, *lectio magistralis*, dal titolo "*I luoghi dell'utopia punitiva ed il carcere come eterotopia*", cit.

⁵²⁰ La dottrina parla attualmente, in termini preferibili, di risocializzazione o riabilitazione. D. PULITANÒ, *Il diritto penale e il tempo. Tempi della norma, del giudizio, della pena*, in *Quaderno di storia del penale e della giustizia*, n. 4/2022, 74, puntualizza questo concetto: «La prospettiva di una "rieducazione" gestita

quale la pena deve tendere. La sicurezza⁵²¹, vera o presunta, vince su qualsiasi altra finalità nel comune sentire (da qui, l'espressione sempre più utilizzata: "buttiamo la chiave"), i sentimenti di vendetta prevalgono, in una concezione della pena che più che rieducativa si riafferma come totalmente retributiva⁵²², tanto da favorire nell'opinione pubblica il «convincimento secondo cui ogni modalità sanzionatoria, alternativa al carcere o, in genere, allo schema del negativo che risponde al negativo rappresenterebbe una rinuncia [...] alla giustizia»⁵²³.

Ma in un'ottica realistica, punto dolente da affrontare è cosa realmente produca il carcere (se effettivamente produce sicurezza), e se in ogni caso, ciò che produce, sia accettabile per uno Stato di diritto. I risultati sono sotto gli occhi di chiunque abbia volontà di vedere.

Anche in questo caso, si parla di "emergenza carceri", per sottacere un problema che in realtà è strutturale⁵²⁴, con due dati che risultano essere sempre i più eloquenti: il sovraffollamento⁵²⁵ sta

[dallo Stato] è intrinsecamente problematica. Campi c.d. di "rieducazione" sono tipici di ordinamenti spiccatamente autoritari. Ordinamenti liberali sono tenuti al rispetto della libertà di coscienza di chiunque. Sarebbe comunque aprioristico e moralistico ritenere che tutti i condannati siano bisognosi di un qualche "trattamento rieducativo". In un ordinamento di democrazia liberale l'idea della "rieducazione" va interpretata alla luce del rispetto dovuto alla libertà morale delle persone».

⁵²¹ M. VENTUROLI, *La vittima nel sistema penale. Dall'oblio al protagonismo?*, cit., 194: «la sicurezza diviene pertanto bene giuridico da proteggere attraverso il diritto penale, evolvendo da diritto strumentale al godimento di altri diritti a diritto "finale"».

⁵²² G. COLOMBO, *La giustizia riparativa può essere sistema?*, in *Giustizia riparativa: ricostruire legami, ricostruire persone*, cit., 62, citando la concezione retributiva della pena, afferma che sia «fondata su di un assioma, a tutt'oggi indimostrato perché indimostrabile, che il male debba essere retribuito con il male». Similmente, M. DONINI, *Massimo Pavarini e la scienza penale. ovvero, sul valore conoscitivo dell'antimoderno sentimento della compassione applicato allo studio della questione criminale*, in *Diritto penale contemporaneo*, 13 settembre 2017, 15, parla del «nulla scientifico dell'idea retributiva».

⁵²³ L. EUSEBI, *Ripensare le modalità della risposta ai reati traendo spunto da C. EUR. UOMO 19 giugno 2009, Sulejmanovic C. Italiae*, in *Cassazione penale*, 2009, 4941.

⁵²⁴ Eloquente testimonianza della strutturalità dei problemi del carcere sono le parole pronunciate nei seguenti documenti alcuni uomini che hanno subito la condanna detentiva nelle carceri italiane: si tratta delle parole di F. TURATI, riportate da P. CALAMANDREI, *Bisogna aver visto*, in *il Ponte*, Marzo 1949, 225; di quelle pronunciate da V. FOA, *Psicologia carceraria*, in *il Ponte*, 299 e ss., e da A. SPINELLI, *Esperienze di prigionia*, in *il Ponte*, Marzo 1949, 308 e ss., unitamente a quelle di M. DELL'ANNA, *Il carcere reale. Ripreso dall'interno*, in www.questionegiustizia.it, n. 2/2015. Il primo, incarcerato nella fine dell'800, il secondo e il terzo tra gli anni '20 e '30 del '900, il quarto invece, negli anni 2000: stiamo parlando di anni e anni di differenza, ma il suono di quelle parole sembra provenire da mura carcerarie del medesimo tempo. Come afferma infatti P. BUFFA, *Inidoneo! Quando i criteri valutativi e le prassi trattamentali perpetuano l'esclusione*, in *Educazione in carcere. Sguardi sulla complessità*, a cura di R. BEZZI – F. OGGIONNI, FrancoAngeli s.r.l., 2021, 181: «Il carcere è una istituzione perennemente in crisi, che vive rendendo critiche le condizioni di vita e di lavoro al suo interno, che cumula crisi esterne che gli vengono affidate e che viene costantemente criticata in un ciclo praticamente senza fine».

⁵²⁵ S. BUZZELLI, *Il vocabolario indispensabile per studiare le patologie della libertà*, in *Educazione in carcere. Sguardi sulla complessità*, a cura di R. BEZZI – F. OGGIONNI, FrancoAngeli s.r.l., 2021, 142, commenta questo termine: «sarebbe sufficiente "affollamento" posto che il sostantivo già rivela la concentrazione di un numero esorbitante di individui, quindi l'ammasso e la ressa. Verrebbe da chiedersi allora quale senso dare al prefisso "sovra": cosa c'è oltre la calca? Probabilmente il collasso».

riassumendo numeri vicini⁵²⁶ a quelli che hanno portato alla sentenza c.d. Torreggiani⁵²⁷ e il numero dei suicidi è sempre in crescita⁵²⁸, tanto che molteplici (quanto inascoltate) sono le voci che si alzano in protesta⁵²⁹ di questo sistema. Tra le soluzioni adombrate, come già in passato, c'è quella di occuparsi dell'edilizia penitenziaria⁵³⁰, costruendo nuove carceri o adibendo a nuovi istituti penitenziari edifici già presenti; soluzione che però viene accusata di non essere assolutamente soddisfacente né tanto meno praticabile: se le carceri già presenti, sovraffollate, soffrono di una costante carenza di organico che riguarda tutte le figure professionali (direttori, polizia penitenziaria, educatori, medici)⁵³¹, ci si domanda⁵³² in che modo si può pensare di far funzionare addirittura nuove strutture.

Siamo davanti al c.d. «scandalo intellettuale legato al tratto più visibile della pena, ovvero l'aspetto della sofferenza inflitta dall'istituzione giudiziaria nei confronti del colpevole condannato; sofferenza che [oltretutto] sembra aggiungersi dal di fuori a quella provata dalla vittima»⁵³³. Siamo davanti a quel «tremendo moltiplicatore del male»⁵³⁴ che non annulla il male precedente del reato, ma semplicemente ne costituisce il corrispettivo, la retribuzione.

La pena è posta come sanzione per quei comportamenti che ledano beni giuridici costituzionalmente tutelati, ma la sua applicazione costituisce un messaggio destabilizzante per chi la subisca poiché, nel momento in cui viene meno al rispetto dei diritti, va in contraddizione con quelli stessi beni la cui tutela si intende affermare⁵³⁵.

Gli elementi del trattamento penitenziario (art. 1 ord. penit.), indicati dall'art. 15 della l. 354/1975 (istruzione, formazione professionale, lavoro, partecipazione a progetti di pubblica utilità, religione, attività culturali, ricreative e sportive, opportuni contatti con il mondo esterno e rapporti

⁵²⁶ D. ALIPRANDI, *Sovraffollamento i dati confermano: siamo vicini alla sentenza Torreggiani*, in www.ildubbio.news, 9 febbraio 2024.

⁵²⁷ Cfr. nota 21. Corte EDU, Sez. II, Torreggiani e altri c. Italia, 8 gennaio 2013, in giustizia.it

⁵²⁸ E. MARTINI, *Carceri, un suicidio ogni 60 ore. Già 20 da inizio anno*, in ilmanifesto.it/, 15 febbraio 2024.

⁵²⁹ A titolo esemplificativo, si citano i seguenti articoli: R. POLIDORO, *Non c'è più tempo da perdere per quei sessantamila invisibili*, in www.ildubbio.news, 15 febbraio 2024; ma anche il comunicato congiunto di Associazione Antigone, Magistratura democratica e Unione Camere penali Italiane sulla situazione delle carceri italiane, pubblicato il 26 febbraio 2024, in www.questionegiustizia.it.

⁵³⁰ A. BARONE, *Carceri, Nordio: "Edilizia priorità per modernizzare e umanizzare"*, in www.gnewsonline.it, 3 novembre 2022.

⁵³¹ S. MARIETTI, *Lo stato delle persone in carcere in Italia*, 14 agosto 2023, in www.raiplaysound.it.

⁵³² S. MARIETTI, *Lo stato delle persone in carcere in Italia*, 14 agosto 2023, in www.raiplaysound.it.

⁵³³ P. RICOEUR, *Il diritto di punire*, in *Il diritto di punire. Testi di Paul Ricoeur*, Editrice Morcelliana, Brescia, 2012, 59.

⁵³⁴ L. EUSEBI, *Giustizia riparativa. Oltre il paradigma retributivo*, relazione al Festivalfilosofia, Sassuolo, 18 settembre 2022, visionabile al sito <https://www.youtube.com/watch?v=jNR3roPDMpo>.

⁵³⁵ L. EUSEBI, *Giustizia riparativa. Oltre il paradigma retributivo*, cit.

con la famiglia) sono spesso una semplice chimera⁵³⁶. Uno fra tutti, l'elemento del lavoro: «secondo i dati del Ministero della Giustizia per l'anno 2023, solo il 33% dei detenuti lavora [...], [per di più in modo non continuativo nell'arco dell'anno], e l'86% di questi svolge il proprio lavoro alle dipendenze dell'amministrazione penitenziaria, cioè all'interno degli istituti penitenziari (per cui stiamo parlando di quei lavori poco professionalizzanti, poco retribuiti, poco appaganti, poco gratificanti dal punto di vista personale)⁵³⁷. Il versante della cura della salute - sia fisica che mentale - è ancora più critico⁵³⁸: emblematici sono, ad esempio, i dati della regione Sardegna in tema di assistenza psichiatrica, nei quali, si riportano casi di «38 ore di presenza settimanale effettive a fronte di 72 previste»⁵³⁹ fino a «4 ore effettive al mese a fronte di 30 settimanali previste»⁵⁴⁰ in due istituti penitenziari presi in considerazione.

Il carcere non solo non è capace di rispondere adeguatamente alle richieste di cura, ma produce a sua volta bisogni di cura, tanto da esser definito come «un'istituzione patogena»⁵⁴¹.

⁵³⁶ F. VIOLA, *I diritti in carcere*, in www.rivistaaic.it, n. 2/2014, 3, ricorda infatti che «i diritti umani [...] richiedono l'effettività. E questa non dipende dalle proclamazioni astratte, ma dalle pratiche sociali reali».

⁵³⁷ P. BRONZO, *Il destino carcerocentrico della pena*, relazione al convegno *Il processo come ostacolo, il carcere come destino. Difendere le garanzie dell'imputato e la dignità del condannato secondo Costituzione*, 10 febbraio 2024, visionabile al sito <https://www.radioradicale.it/scheda/720384/inaugurazione-dell'anno-giudiziario-dei-penalisti-italiani-2024-il-processo-come>.

⁵³⁸ Emblematica è la recente pronuncia della Corte EDU, Sez. I, RIELA c. Italia, 9 ottobre 2023, n. 17378/20, riportata in penaledp.it, 2023, da ultimo, ha condannato l'Italia per violazione dell'art. 3 CEDU, in virtù del quale nessuno può essere sottoposto a tortura né a pene o trattamenti inumani o degradanti, poiché ha constatato che «il ricorrente non abbia ricevuto cure mediche tempestive e adeguate durante la detenzione» (§37).

⁵³⁹ I. TESTA, intervento al convegno *Carcere, Stato, Costituzione: l'art.27 Cost. tra diritti delle persone detenute ed esigenze di difesa sociale*, Cagliari, 22 settembre 2023, visionabile al sito <https://www.radioradicale.it/scheda/708767/carcere-stato-costituzione-lart-27-cost-tra-diritti-delle-persone-detenute-ed-esigenze?i=4633593>.

⁵⁴⁰ I. TESTA, intervento al convegno *Carcere, Stato, Costituzione: l'art.27 Cost. tra diritti delle persone detenute ed esigenze di difesa sociale*, cit.

⁵⁴¹ Comitato Nazionale per la Bioetica, *La salute "dentro le mura"*, 27 settembre 2013, 7, il quale nel suo report ha constatato che, non volendo in alcun modo entrare nel merito del dibattito sulle funzioni della pena «si parte dalla presa d'atto che il carcere in sé possa risultare un'istituzione patogena, un induttore di turbe psico- fisiche che determinano nel recluso, sotto forma di sofferenza legale, un surplus di afflizione e quindi di condanna [...], una sofferenza legale [...] con ampia strumentalizzazione del reo [che] è sempre la causa principale della destrutturazione e della debilitazione del recluso e determina una sfera di patologie».

In un contesto del genere, risulta quindi facile capire come spesso al detenuto non rimangano che gli atti sul proprio corpo per comunicare⁵⁴² il proprio stato di malessere, davanti ad uno Stato che invece dovrebbe aver cura anche di quel corpo, tanto più perché sotto la propria custodia⁵⁴³.

Un'interessante analisi sul paradigma della cura, e dell'aver cura, distingue tra la c.d. «cura inautentica, che si manifesta nel sostituirsi dominando»⁵⁴⁴ e la c. d. «cura autentica [che si manifesta] nel promuovere liberando»⁵⁴⁵. Nel carcere, il modello seguito sembra conformarsi proprio a quello della cura inautentica, del “sostituirsi dominando”, piuttosto che della promozione: gli uomini e le donne condannati/e che affrontano l'esperienza carceraria vivono un'esistenza sospesa in cui ogni giorno è uguale a sé stesso, ogni loro bisogno dipende⁵⁴⁶ dalla

⁵⁴² L. MANCONI, *Così si muore in galera. Suicidi e atti di autolesionismo nei luoghi di pena*, in *Politica del diritto*, 2 giugno 2002, 319, tristemente infatti asserisce: «“il “farsi male” e il tentativo di togliersi la vita costituiscono, spesso, la sola forma di auto-rappresentazione e l'unica voce (pur stenta e rotta) rimasta a chi, per definizione e per condizione, è senza voce. E, infatti, al detenuto viene imposta, quale pena aggiuntiva, l'interdizione a comunicare col resto della società. Rimasto “senza parola”, il detenuto si adatta, pertanto, a parlare attraverso il proprio corpo: il corpo offeso e costretto è, in molte circostanze, il solo mezzo di comunicazione con l'esterno. Il corpo è qui, davvero, il mezzo e il messaggio. E il corpo viene buttato così com'è – “tagliato”, lacerato, mortificato – in faccia a chi lo vorrebbe ignorare».

⁵⁴³ S. CARNEVALE, *Morire in carcere e morire di carcere. Alcune riflessioni intorno agli abusi sulle persone private della libertà*, in *Il delitto della pena. Pena di morte ed ergastolo, vittime del reato e del carcere*, cit., p.207: «Avere in custodia una persona significa – anzitutto – custodirla. Una riflessione di natura giuridica non può che muovere da questo duplice significato. Agli apparati dello Stato, che hanno in custodia decine di migliaia di individui, spetta il primario compito di custodirne l'integrità. La privazione della libertà personale implica infatti un preciso dovere di assicurare tutela al corpo e alla psiche del ristretto, che necessitano di rispetto e protezione. Occorre così salvaguardare primariamente la vita, l'integrità fisica, la salute e la dignità dei detenuti. I doveri dello Stato non si esauriscono però in questo compito, talmente essenziale che appare persino superfluo ricordarlo. La persona in vinculis mantiene infatti la piena titolarità di una serie di altri diritti fondamentali che, come tali, andrebbero riconosciuti e garantiti. I luoghi di detenzione non dovrebbero risolversi in zone di sospensione dei diritti, ma strutturarsi piuttosto come luoghi di riconciliazione con il diritto, di riaffermazione del diritto, e di educazione al diritto. Lo status di detenuto comporta soltanto una compressione della libertà di movimento e la necessità di rispettare i vincoli necessari al mantenimento dell'ordine e della sicurezza in carcere; ma non pregiudica la possibilità di esercitare, con i dovuti adattamenti, molteplici diritti tutelati a livello costituzionale e ordinario, come quello al lavoro, allo studio, al mantenimento dei rapporti familiari, al culto e alla corrispondenza».

⁵⁴⁴ L. MORTARI, *La pratica dell'aver cura*, cit., 128.

⁵⁴⁵ L. MORTARI, *La pratica dell'aver cura*, cit., 128.

⁵⁴⁶ L. CARACENI, *La mappa dei diritti delle persone detenute: distanze siderali tra utopia e realtà*, in *Educazione in carcere. Sguardi sulla complessità*, a cura di R. BEZZI – F. OGGIONNI, FrancoAngeli s.r.l., 2021, 126, ci parla appunto di questa specifica condizione di dipendenza: «Muovendo dal presupposto dell'autodeterminazione quale condizione irrinunciabile per favorire l'espressione della propria identità, sono numerose le correlazioni (e le contraddizioni) che si riflettono in maniera significativa sui diritti del trattamento. A deformati, in questo caso, è il fatto che la libertà di determinarsi rispetto alle scelte riguardanti il lavoro, la formazione, l'istruzione, la religione, le attività ricreative e sportive dipende totalmente da un'offerta di interventi decisa, organizzata e gestita dall'autorità penitenziaria e alla quale il detenuto non può sottrarsi. [...] la realizzazione concreta di questo percorso di riadattamento alla vita sociale è segnata: tempi, contenuti e forme del trattamento sono stabiliti da altri». E. DOLCINI, *Pena e Costituzione*, in *Rivista italiana di diritto e procedura penale*, n. 1/2019, 26, è eloquente a tal proposito: «Un aiuto al reinserimento sociale non può realizzarsi in condizioni in cui nulla sia rimesso alla responsabilità individuale».

capacità di risposta di chi può loro concedere qualcosa (polizia penitenziaria, magistrati, direttore del carcere), e ogni progettualità viene presto abbandonata. Si parla non a sproposito quindi di meccanismi di «infantilizzazione»⁵⁴⁷ e «deresponsabilizzazione»⁵⁴⁸: «lo stesso linguaggio carcerario» viene fatto notare⁵⁴⁹ «coi termini spesino (nel significato di “addetto alla spesa”), scopino (nel significato di “addetto alle pulizie”), cellino (nel significato di compagno di cella”), domandina (in riferimento alla “richiesta/domanda”, principale strumento di comunicazione tra detenuti e autorità interne)» rimanda a una condizione di infantilizzazione del detenuto, «che insieme alla privazione della libertà viene privato di ogni sua forma di indipendenza, di autonomia, e ridotto in condizione di minorità».

In un contesto del genere ci si domanda quale effettività abbia il principio per cui «le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato» (art. 27, comma 3, Cost.), da alcuni⁵⁵⁰ ormai ritenuto mera utopia nel concreto. Non vi è alcuna dimostrazione che una maggiore carcerizzazione porti a quella tanto richiesta maggiore sicurezza sociale (semmai, vi è dimostrazione dell'esatto contrario⁵⁵¹), eppure il carcere risulta esser ancora quello strumento di cui sembra non si possa fare a meno⁵⁵². Ma anche laddove avessimo una dimostrazione in tal senso, non sarebbe ugualmente accettabile⁵⁵³ nel nostro ordinamento un sistema del genere: il fine, quindi, non giustificherebbe nemmeno in parte il mezzo utilizzato.

⁵⁴⁷ L. MANCONI, *Aria ferma. Custodi e custoditi*, in www.raiplaysound.it, 27 novembre 2021,

⁵⁴⁸ G. FIANDACA, *La pena detentiva*, in aipdp.it.

⁵⁴⁹ L. MANCONI, *Aria ferma. Custodi e custoditi*, 27 novembre 2021, in www.raiplaysound.it.

⁵⁵⁰ V. MANES, *La fabbrica dei reati*, relazione al convegno *Il processo come ostacolo, il carcere come destino. Difendere le garanzie dell'imputato e la dignità del condannato secondo Costituzione*, cit.; ma anche T. PADOVANI, *La fabbrica dei reati*, relazione al convegno *Il processo come ostacolo, il carcere come destino. Difendere le garanzie dell'imputato e la dignità del condannato secondo Costituzione*, cit. Anche V. FERRARI, *Lineamenti di sociologia del diritto. Azione giuridica e sistema normativo*, Gius. Laterza & Figli, 1997, 199, in nota 98 afferma: «è opinione consolidata in sociologia del diritto che la segregazione carceraria non riesca a conseguire [il risultato rieducativo] soprattutto per gli effetti della c.d. stigmatizzazione secondaria, per cui non soltanto il condannato viene etichettato come deviante in virtù del reato commesso e quindi indirizzato di fatto a soddisfare le proprie esigenze attraverso ulteriori comportamenti devianti, ma altresì egli viene inserito di forza in un ambiente criminogeno, nel quale affina le proprie “competenze”, si potrebbe dire il proprio know-how di deviante».

⁵⁵¹ Cfr. dati relativi alla nota 11.

⁵⁵² M. FOUCAULT, *Sorvegliare e punire*, Giulio Einaudi Editore, 1993, 277 e s.: «Conosciamo tutti gli inconvenienti della prigione, e come sia pericolosa, quando non inutile. E tuttavia non “vediamo” con quale altra cosa sostituirla. Essa è la detestabile soluzione, di cui non si saprebbe fare a meno».

⁵⁵³ T. PADOVANI, *La fabbrica dei reati*, relazione al convegno *Il processo come ostacolo, il carcere come destino. Difendere le garanzie dell'imputato e la dignità del condannato secondo Costituzione*, cit., definisce le carceri come «luoghi che trasudano illegalità da tutti i muri e rappresentano situazioni legalmente antiggiuridiche, nel senso che si tratta di situazioni antiggiuridiche che vengono spacciate per legali», fornendo un esempio abbastanza significante: «pensiamo che il carcere sia un ospizio per vecchietti, *ceteris paribus*: arrivano i N.A.S. e lo visitano. Che succedrebbe dopo? L'ospizio verrebbe chiuso, come dovrebbero essere chiusi immediatamente tutte le carceri che versano in quelle situazioni [...]».

C'è chi, in dottrina, ha provato a proporre soluzioni atte a ridurre in principio i flussi in entrata in carcere a partire dal diritto penale sostanziale e a concepire la pena stessa in maniera differente: ci si riferisce alle proposte del «delitto riparato»⁵⁵⁴ e della «pena prescrittiva»⁵⁵⁵, che cercano di scardinare la prospettiva di un sistema carcerocentrico come quello in esame, in cui la pena principale attorno alla quale continua ad essere costruito l'intero sistema è quella detentiva.

Ma se volessimo spingerci ancora più in là, alle origini del problema, dovremmo partire da un dato significativo: la maggior parte⁵⁵⁶ dei detenuti attualmente presenti nelle carceri italiane proviene dal sud Italia (escludendo il totale dei detenuti provenienti da Stato estero), e precisamente dalla Calabria, dalla Campania, dalla Puglia e dalla Sicilia. Allo stesso tempo l'Eurostat (l'ufficio statistico dell'Unione Europea) ha stimato che «Campania, Calabria e Sicilia sono tra le prime

⁵⁵⁴ M. DONINI, *Pena agita e pena subita. Il modello del delitto riparato*, in www.questionegiustizia.it, 30 ottobre 2020. Esemplificativa di questo pensiero la seguente riflessione presentata dall'autore nel presente contributo: «l'idea di una figura di parte generale del delitto riparato generalizza ma estende il modello di una diversa cornice [edittale]: esso suppone che la stessa pena originaria sia pensata in rapporto alla riparazione dell'offesa e che l'avvenuta riparazione sia concepita come un titolo autonomo di reato. Non l'estorsione tentata, né quella consumata, ma l'estorsione riparata. Con una sua pena indipendente, anche se assimilabile a quella del tentativo». E aggiunge «il delitto riparato [...] coinvolge il rapporto con l'offesa, e dunque con il titolare del bene giuridico protetto, e muove da questa idea: la neutralizzazione dell'offesa *post factum* non è più meritevole di pena di un tentativo di delitto, ma è al massimo equiparabile, se non anche di valore inferiore. [...]. Nel delitto riparato è vero che l'azione è compiuta, e con essa anche il fatto tipico, ma non c'è solo il fatto tipico “nella pena minacciata”, la pena non tiene conto solo del fatto tipico, tiene conto anche del comportamento successivo del responsabile e quant'altro. [...]. L'idea del delitto riparato, della riparazione come matrice orientativa di calcolo [della pena] e di “senso”, vuole offrire una prima base (più) scientifica di commisurazione, perché dice: attenzione, il primo parametro è la riparazione, se c'è la riparazione cambia la base della pena, che riparte da un limite edittale nuovo, ma tutta la pena dovrà beneficiare di questo nuovo orizzonte di senso».

⁵⁵⁵ L. EUSEBI, *Ipotesi di introduzione della pena prescrittiva come nuova pena principale*, in <https://discrimen.it/>, 31 marzo 2021. La proposta avanzata in questo documento è quella di introdurre, tra le pene principali applicabili in sede di condanna, proprio la c.d. «pena prescrittiva»: nella volontà dell'autore, questa «ricomprende tra i suoi possibili contenuti, tassativamente previsti, anche lavoro di pubblica utilità, provvedimenti detentivo-domiciliari, interdittivi e altri, non di rado proposti come nuove pene principali autonome». Prosegue: «la pena prescrittiva [...] risulta descritta [...] attraverso contenuti suscettibili di comportare impegni consistenti: così da poter assorbire una parte significativa dell'attuale esecuzione carceraria, perseguendo nel contempo, in tal modo, una diminuzione dei tassi di recidiva: secondo l'obiettivo di ricondurre nei limiti che effettivamente lo esigano il ricorso alla reclusione, e non già di estendere, attraverso nuovi strumenti sanzionatori, l'ambito dell'intervento penale. Ma altresì permettendo che l'esecuzione della pena in carcere, quando necessaria, recuperi un orientamento effettivo al reinserimento sociale del condannato, valorizzando le attribuzioni originarie della Magistratura di Sorveglianza. Ne deriva che la pena prescrittiva non viene pensata – come invece è accaduto finora per molti dei provvedimenti inquadrati nella nuova pena principale – quale risorsa finalizzata soltanto a contrastare il sovraffollamento penitenziario o da utilizzarsi per fini di mera flessibilizzazione di una condanna originaria al carcere, bensì quale mezzo pienamente (e anzi più fondatamente) conforme, circa le casistiche cui si riferisce, agli obiettivi di contrasto della criminalità».

⁵⁵⁶ Ministero della Giustizia, in www.giustizia.it, 31 dicembre 2023 riporta il numero dei detenuti per regione di nascita: su un totale di 60166 (escludendo i detenuti provenienti da Stati esteri), 3925 provengono dalla Calabria, 9899 dalla Campania, 5322 dalla Puglia, 7800 dalla Sicilia.

dieci regioni in Europa con la quota più alta di persone a rischio povertà ed esclusione sociale»⁵⁵⁷. Non si tratta di una coincidenza casuale: «lo svuotamento delle camere di compensazione del conflitto sociale – lavoro, scuola, sanità, solo per citare le più rilevanti – è andato di pari passo con il riempimento delle stive delle galere attraverso l’incarcerazione dei poveri e degli esclusi». Ne è conferma il dato riportato nel rapporto SPACE 2021⁵⁵⁸, in base al quale «solo il 3.5% [dei] detenuti è condannat[o] per reati economici o finanziari»⁵⁵⁹.

«La popolazione carceraria che ci è stata consegnata, non senza la responsabilità di leggi “carcerogene” in materia di stupefacenti, di immigrazione, di recidiva nel delitto [...] è infatti nelle sezioni comuni dei nostri istituti penitenziari marcatamente segnata dal disagio sociale. Si compone, per una parte assai significativa, di stranieri privi di risorse esterne sul nostro territorio nazionale ed anche in quello di origine, e di cittadini italiani che, tra gli altri, affrontano gli anni della drammatica crisi economica»⁵⁶⁰.

Il carcere risulta così, nella sua crudezza, una vera e propria discarica sociale⁵⁶¹, «luogo che non vogliamo vedere, in cui recludere – non vogliamo sapere come – le nostre paure»⁵⁶².

⁵⁵⁷ I. SOLAINI, *Eurostat. Campania, Calabria e Sicilia tra le prime regioni in Europa a rischio povertà*, in www.avvenire.it, 25 ottobre 2023.

⁵⁵⁸ G. FILOCAMO, *Il carcere in Europa: pubblicato il rapporto SPACE I 2021*, in *Sistema penale*, 1° luglio 2022.

⁵⁵⁹ G. FILOCAMO, *Il carcere in Europa: pubblicato il rapporto SPACE I 2021*, cit. In riferimento a questo tipo di situazione, G. MANNOZZI, *Giustizia penale e giustizia riparativa: alternative o destini incrociati?*, in *Themis. Rivista giuridica*, novembre 2011, 37: «Iper – rappresentati nelle patrie galere sono infatti extracomunitari e recidivi, ancorché spesso autori di microcriminalità comune il cui potenziale lesivo non è neppure paragonabile a quello di macro – episodi delittuosi contro l’economia o i mercati». G. ZAGREBELSKY, *Postfazione*, in *Abolire il carcere. Una ragionevole proposta per la sicurezza dei cittadini*, in AA. VV., a cura di L. MANCONI, S. ANASTASIA, V. CALDERONE, F. RESTA, Chiarelettere editore S.r.l., 2022, 166 e s., esordisce con la seguente domanda: «esistono “detenuti eccellenti”, gente della upper class? Forse si contano sulle dita di una mano, fanno notizia, sembrano perfino delle stranezze, delle anomalie. Forse che delinquono meno degli altri? Probabilmente delinquono diversamente ma, quasi sempre, le scappatoie legali, le leggi fatte apposta, i processi che per loro non finiscono mai permettono di evitare la sanzione detentiva. Ci immaginiamo uomini della grande finanza, della grande industria, della grande politica che dividono i pochi metri d’una cella con delinquenti “comuni”, che si arrampicano sulla brandina, che usano il bugliolo unico per ogni cella (dove ancora esiste), che tendono le mani fuori dalle grate, che magari devono rivolgersi all’agente di custodia chiamandolo “superiore” (dove ancora è così)? No, non ce lo immaginiamo [...]. Il carcere è normalmente per chi ne ha già viste di tutti i colori».

⁵⁶⁰ F. GIANFILIPPI, *Tra gusci di noce e tende di cielo: un percorso per la tutela dei diritti dei detenuti*, in www.questionegiustizia.it, n. 2/2015, 91.

⁵⁶¹ G. COLOMBO, *Gherardo Colombo: Il carcere è una discarica sociale. Meglio la giustizia riparativa*, in www.lastampa.it, 27 dicembre 2022. F. STELLA, *La giustizia e le ingiustizie*, Società editrice il Mulino, 2006, 131, a tal riguardo non è meno severo nel suo giudizio: «il carcere rappresenta nei Paesi occidentali industrializzati uno strumento di straordinaria ingiustizia, un luogo di esclusione di esseri superflui, di annullamento della persona umana. Dietro la vuota retorica della risocializzazione, della rieducazione si nasconde in realtà “uno smaltimento definitivo, ultimativo” di “rifiuti umani”. Sollevare davvero il velo sulla vita carceraria significa innanzitutto ricordare senza remore [...] le drammatiche conseguenze che la detenzione ha sugli esseri umani».

⁵⁶² G. GIOSTRA, *Dopo le violenze. Carcere, la giusta indignazione senza giuste riforme non basta*, in www.avvenire.it, 7 luglio 2021.

Esiste, a riguardo, un «processo di trasferimento della struttura e dell'edificio lontano dallo sguardo della collettività, fuori dalla scena urbana. È un processo [definibile] di rimozione urbanistica/architettonica, che corrisponde puntualmente ad un processo di rimozione psichica: il carcere costituisce un fattore perturbante, un elemento che inquieta/che dà angoscia. La sola risposta immediata, che può sembrare immediata, e che in realtà è rovinosa, è quella di spostarlo»⁵⁶³. E di ciò che non si vede, che è nascosto, lontano, raramente ci si preoccupa: quanto accade dietro a quelle mura, non di rado, rimane tra quelle mura. Da qua, l'invito per cui «bisogna vederle, bisogna esserci stati, per rendersene conto»⁵⁶⁴, risulta più attuale che mai. Tanto che un magistrato⁵⁶⁵ è giunto a proporre, sulla falsariga di quanto già avviene in Francia, uno stage penitenziario per i magistrati durante il loro periodo di formazione («il problema della percezione è reale e purtroppo non riguarda solo i cittadini ma anche gli “addetti ai lavori”»).

Concludendo dunque, se le premesse non sono errate, non si può pensare di risolvere il problema carcere con più carcere, e non si può pensare di risolverlo solo all'interno dell'area penale, in occasione del reato. Per ridurre i c. d. flussi in entrata, è necessario incentivare il *welfare state*⁵⁶⁶: le politiche più idonee sono sempre quelle che agiscono sui fattori di disagio che costituiscono terreno fertile della maggior parte delle condotte criminali. Affrontare a livello strutturale e sistematico problematiche di questo genere implica, però, una volontà e una capacità di progettazione politiche sicuramente maggiori rispetto al semplice “rinchiudere dentro una cella e dimenticare”. Spesso, trattandosi di politiche a lungo termine che richiedono anche l'adozione di soluzioni coraggiose ma impopolari, rischiano di risultare poco redditizie sul piano dei consensi elettorali: e finora, questo, sembra un rischio che nessuna forza politica ha dimostrato di voler correre seriamente, continuando a considerare i carcerati solo come «carte da smaltire e numeri per statistiche»⁵⁶⁷, ai quali sovente viene sottratto il c. d. «diritto alla speranza»⁵⁶⁸.

⁵⁶³ L. MANCONI, *Aria ferma. Custodi e custoditi*, in www.raiplaysound.it, 27 novembre 2021.

⁵⁶⁴ P. CALAMANDREI, *Bisogna aver visto*, in *il Ponte*, 229.

⁵⁶⁵ M. BORTOLATO, *Bortolato: «I magistrati condannano al carcere senza sapere cosa vuol dire vivere in una cella»*, intervistato da D. VARI in www.ildubbio.news, 7 giugno 2021. Esprime la stessa idea di distanza tra teoria e concretezza anche A. CERETTI – N. NISIVOCIA, *Il diavolo mi accarezza i capelli. Memorie di un criminologo*, il Saggiatore S. r. l., 2020, 91: «Una cosa è leggere il dispositivo di una sentenza di condanna, un'altra è un fascio di luce o un cono d'ombra visti con i propri occhi dentro una gabbia [...]. Le immagini mentali e le parole rischiano di essere perfino dolci rispetto alla fisicità delle cose. Il diritto, in fondo, usa un linguaggio mite se paragonato alla realtà su cui incide; la sua violenza, di cui parlava Simon Weil (e non solo lei), non è nelle parole che usa, ma negli atti in cui si concretizza».

⁵⁶⁶ L. WACQUANT, *L'aberrazione carceraria alla francese*, in www.antigone.it, n. 1/2006, 78 e s., rileva infatti: «tre secoli e mezzo dopo la sua nascita, il mezzo più efficace per arrestare il carcere resta ancora e sempre quello di fare avanzare i diritti sociali ed economici».

⁵⁶⁷ F. GIANFILIPPI, *Tra gusci di noce e tende di cielo: un percorso per la tutela dei diritti dei detenuti*, 95.

⁵⁶⁸ Corte EDU, Grande Camera, VINTER e altri c. Italia, 9 luglio 2013, nn. 66069/09, 130/10 e 3896/10, in <https://hudoc.echr.coe.int/>, 2013, la quale afferma, tra l'altro, per i ricorrenti condannati all'ergastolo: «l'articolo 3 [CEDU] comprende ciò che si potrebbe chiamare «il diritto alla speranza». È questo il punto. La sentenza riconosce, implicitamente, che la speranza è un aspetto importante e costitutivo della persona

4. L' "ergastolo dell'esser vittime" e l'"ergastolo dell'essere detenuti": una possibilità per entrambi (e per la comunità) attraverso la giustizia riparativa

Le politiche attive o omissive esaminate finora, ci restituiscono un risultato ben chiaro: in seguito all'accertamento compiutosi in sede penale, vittima e autore di reato, si presentano come due soggetti distanti che spesso e volentieri nutrono ancora sentimenti negativi e di vendetta⁵⁶⁹. Non è ruolo del processo penale occuparsene, questo è stato chiarito. Ma, anche in considerazione degli effetti non desiderabili che quella frattura non rinsaldata potrebbe continuare a portare a livello sociale, lo Stato può invece farsi carico di offrire un'opportunità quale quella della giustizia riparativa.

Per la vittima, in primo luogo, intraprendere un percorso del genere, può aiutare ad «uscire dall'ergastolo dell'essere vittima»⁵⁷⁰, quella prigione⁵⁷¹ nella quale essa stessa pare condannata a vivere per sempre, come se dal reato in poi, la sua persona si identificasse⁵⁷² con quanto subito, come se quel ruolo fosse dotato di una fissità inestinguibile. Ma, per chi ha vissuto la condizione di vittima di un reato, al di là della mera qualifica formale, la vera prigione è un'altra: «siamo tutti naturalmente portati a credere che, se non facciamo del male a nessuno, nessuno ne farà a noi. Una

umana. Gli autori degli atti più odiosi ed estremi che infliggono ad altri sofferenze indescrivibili conservano comunque la loro umanità fondamentale e hanno la capacità intrinseca di cambiare. Per quanto lunghe e meritate siano le pene detentive inflitte loro, essi conservano la speranza che, un giorno, potranno riscattarsi per gli errori commessi. Non dovrebbero essere interamente privati di una tale speranza. Impedire loro di nutrire tale speranza significherebbe negare un aspetto fondamentale della loro umanità e, pertanto, sarebbe degradante».

⁵⁶⁹ S. GIRALUCCI, *Il supercarcere dei brigatisti*, podcast, in www.audible.it, 11 luglio 2021, che ha subito l'esser vittima di reato, in seguito all'omicidio di suo padre, esprime parole emblematiche rispetto a questo sentimento di vendetta, che in lei è poi mutato grazie all'approccio a programmi riparativi: «Un carcere senza luce e senza speranza è una visione, lo confesso, che di primo acchito è anche rassicurante per il parente di una vittima. ma è davvero così? È il carcere duro, quello che annienta l'umanità, la giusta risposta per chi ha ucciso?».

⁵⁷⁰ S. GIRALUCCI, *Uscire dall'ergastolo di essere una vittima*, relazione al convegno *Giustizia riparativa e vittime di reato*, organizzato da Rete Dafne Italia e dalla Università degli Studi Suor Orsola Benincasa, Napoli, 26 novembre 2021, consultabile al link <https://www.youtube.com/watch?v=aol1ZrDUXIo>, ha definito proprio in questo modo la condizione della vittima di reato, che, per sua stessa volontà, vorrebbe liberarsi da questa qualificazione, oltre questo ruolo, per poter andare oltre ciò che è stato il reato subito.

A. CERETTI – N. NISIVOCCIA, *Il diavolo mi accarezza i capelli. Memorie di un criminologo*, il Saggiatore S. r. l., 2020, 302, sostiene infatti che «anche le vittime corrono il pericolo [come gli autori di reato] di finire congelate in un ruolo prestabilito, che rischia perfino di pregiudicarne la libertà di pensiero».

⁵⁷¹ S. GIRALUCCI, *Il supercarcere dei brigatisti*, cit.

⁵⁷² G. MANNOZZI, *Sapienza del diritto e saggezza della giustizia: l'attenzione alle emozioni nella normativa sovranazionale in materia di restorative justice*, in <https://discrimen.it/>, 23 aprile 2020, 18: «Non è un caso che molte persone offese non gradiscano essere chiamate "vittime" – il che parrebbe inchiodarle al senso di sconfitta e alimentare stigmatizzazione e assenza di speranza – ma preferiscano l'espressione «sopravvissuto», che lascia intravedere la continuità dei mondi vitali e la scommessa sul futuro. La differenza è sostanziale perché il termine "vittima" – che nelle lingue romanze si associa al latino *victa* – rimanda all'idea di disfatta o di sacrificio e nulla dice, invece, del coraggio, della resistenza passiva o della resilienza di molte vittime di reato».

vittima è una persona che ha sperimentato che non è così. È una persona violata nella propria rete di fiducia primaria. La vita che viene dopo, spesso, è una vita in cui non ci si fida più di nessuno. [...] è questa la vera condanna, la prigionia in cui sono ristrette le vittime di reato»⁵⁷³.

Se il supporto della rete sociale e istituzionale è fondamentale per affrontare nell'immediato (ma anche dopo) le conseguenze del reato, le esperienze delle vittime stesse hanno mostrato che non sempre è sufficiente. L'esperienza ha però anche dimostrato che i percorsi *restoratives* possono costituire proprio il "di più" che permette alla vittima di andare oltre ciò che è stato il reato, oltre i sentimenti negativi coi quali per lungo tempo ha dovuto combattere. Il confronto - supportato dai mediatori - col reo permette a chi ha subito il reato di avanzare quelle domande⁵⁷⁴ alle quali solo chi ha compiuto il reato può eventualmente dare risposta, permette di ascoltare ma soprattutto di esser ascoltate, può permettere un riconoscimento e una riparazione che non avrebbero lo stesso significato se non provenissero da chi ha causato quella situazione di dolore⁵⁷⁵. La presa di coscienza, di responsabilità⁵⁷⁶, da parte del reo, davanti a quel dolore, a quella rabbia, a quello

⁵⁷³ S. GIRALUCCI, *Il supercarcere dei brigatisti*, cit.

⁵⁷⁴ Nel film *The meeting*, diretto da Alan Gilsonan, Irlanda, 2018, basato su accadimenti reali, la protagonista, Ailbhe Griffith, interpreta sé stessa nel dialogo in mediazione che ebbe col suo aggressore a distanza di 9 anni dalla violenza sessuale subita. Le domande da lei poste nei confronti dell'autore del reato da lei subito sono le seguenti: «Perché l'hai fatto? Come hai potuto? Perché proprio a me?».

⁵⁷⁵ I. DE VANNA, *Una tregua possibile*, in A. COPPOLA DE VANNA – I. DE VANNA, *Riparazioni. Riparare il dolore e i legami sociali: la sfida della giustizia riparativa*, cit., 56: «Incontrarsi è il momento della tregua, che può portare alla pace. Alla pace con l'altro, certo, ma prima ancora e soprattutto alla pace nel proprio animo. Prima ancora di pacificarsi con l'altro esternamente, ci si pacifica con l'altro dentro sé stessi. Nell'incontro di mediazione il dramma è visto ed ascoltato; il dolore, riconosciuto, smette di gridare».

⁵⁷⁶ S. GIRALUCCI, *Il supercarcere dei brigatisti*, cit.: «se mi avessero chiesto 30 anni fa cosa ritenevo giusto per gli assassini di mio padre, avrei sicuramente risposto che volevo la pena più dura possibile e senza termine, una pena come la mia. Oggi mi rendo conto che in realtà non c'è nessuna terribile pena che possa in qualche modo risarcire una vittima. piuttosto che la pena, la parola chiave è responsabilità. [...] Ho imparato che solo le relazioni possono cambiare una persona, attivare quella scintilla che può innescare una crisi e aprire nuove rotte». M.A. FODDAI, *Responsabilità e giustizia riparativa*, in *Rivista italiana di diritto e procedura penale*, 2016, 1708 e s., distingue due concetti di responsabilità «[in base] al differente modello di gestione dei conflitti che li esprime [e ai] relativi valori che ciascuno di essi veicola»: «con il primo [concetto di responsabilità, relativo al paradigma della giustizia penale, di tipo retributivo] si intende comunemente il dovere di subire una conseguenza negativa, in seguito alla violazione di una norma giuridica. Il responsabile è colui che deve rispondere di un comportamento proprio o altrui, contrario a una norma di diritto. [...] questo tipo di responsabilità [...] è stata definita come "retrospettiva" (*retrospective*) perché deriva da un giudizio su un'azione svolta e conclusa nel passato. [...] Con il secondo concetto di 'responsabilità' [relativo al paradigma riparativo] s'intende la capacità critica di cogliere il significato delle norme che regolano la nostra vita sociale, valutando le conseguenze delle nostre azioni. La responsabilità nella mediazione non deriva da un giudizio, ma da un progetto comune di riorganizzazione delle relazioni tra le parti, che si costruisce attraverso il confronto, il dialogo e l'aiuto sapiente del mediatore. Per questo possiamo dire che la responsabilità in mediazione si costruisce e non si attribuisce. [...] [è possibile] definire questa responsabilità come "prospettica" (*prospective*) perché, a differenza del dovere di rispondere e pagare per il 'già fatto', considera ciò che dovrà essere fatto, il dovere di garantire per un corso futuro di azioni. L'arco temporale si sposta dal presente al futuro, da una versione condivisa dei fatti verso un progetto che impegna le parti per il futuro».

stato di prostrazione, può risultare più costruttiva e risanatrice di quanto non lo siano le pene più severe comminabili.

Dall'altra parte, in una situazione parallela ma quasi speculare abbiamo il reo. Anche su di lui pende una «pena perpetua»⁵⁷⁷, pur laddove non realmente comminata in sentenza, che è l'effetto della stigmatizzazione derivante dall'applicazione della sanzione penale. Questa stigmatizzazione oltretutto si somma ad un'altra che ha origine in tempi ben precedenti rispetto alla sentenza di condanna: deriva in maniera ormai quasi automatica dall'inizio delle indagini o, meglio, talvolta, dal momento in cui la notizia giunge ai *mass-media* (a volte ancor prima che all'interessato stesso). «Lo spettacolo del castigo e della sua crudeltà, che una volta attirava le folle nei luoghi dove avevano luogo supplizi ed esecuzioni, non è scomparso: si è spostato sugli schermi televisivi [ma anche su quelli dei telefoni e sulle pagine dei giornali]. E si è certamente adattato alle esigenze della sensibilità contemporanea: si è addolcito; non mette più in gioco il corpo, ma la dignità; non mostra più un'agonia fisica, ma una morte sociale»⁵⁷⁸. Va subito in onda quella che è stata definita la «pornografia del dolore»⁵⁷⁹, che troppo spesso «finisce per trasmettere tantissime notizie e pochissima conoscenza in ordine alle cose della giustizia»⁵⁸⁰. Davanti alla potenza di fuoco dei

⁵⁷⁷ G. MANNOZZI, *La reintegrazione sociale del condannato tra rieducazione, riparazione ed empatia*, cit., 848: «vischiosamente aderente al condannato, è proprio l'effetto di stigmatizzazione la vera pena perpetua, che neppure l'apertura delle porte del carcere riesce a interrompere, tanto tale effetto si iscrive [...] nella memoria a lungo termine della collettività».

⁵⁷⁸ D. FASSIN, *Punire. Una passione contemporanea*, Giangiaco Feltrinelli Editore Milano, 2018, 105 e s.

⁵⁷⁹ V. A. STELLA, *Giustizia non è vendetta ma rispetto delle regole dello stato di diritto*, in www.penaledp.it, 13 marzo, 2023, la quale fa un *mea culpa* rispetto alla responsabilità del mondo giornalistico nel contribuire a fornire e costruire una visione distorta dei fatti di cronaca giudiziaria, e quindi di ciò che attiene alla giustizia penale.

⁵⁸⁰ G. GIOSTRA, *Prima lezione sulla giustizia penale*, cit., 30 e ss., il quale poi aggiunge: «si assiste quotidianamente ad un frenetico rimbalzo multimediale di notizie, dichiarazioni, fotografie, filmati e giudizi che precipitano l'opinione pubblica in un vortice informativo, senza offrirle alcun affidabile strumento di valutazione critica». Valutazioni critiche analoghe sono riportate da G. MAROTTA, *La vittima del processo penale: un nuovo processo di vittimizzazione*, in AA. VV., *La vittima del processo. I danni da attività processuale penale*, a cura di G. SPANGHER, G. Giappichelli Editore, 2017, 441 e ss.: «Il clamore mediatico che accompagna l'inizio delle indagini modifica profondamente, rispetto al passato, le modalità di partecipazione della collettività alla vicenda processuale del singolo. In questa fase procedimentale, infatti, le notizie veicolate dai media sono esclusivamente quelle ritraibili dalle indagini dell'accusa e, inoltre, sono solo quelle che i media stessi ritengono rilevanti per la pubblicazione, criterio, questo, che non solo può non coincidere, come sovente non coincide, con ciò che è rilevante per l'indagine, ma, che, inoltre, pubblicizza solo parzialmente le acquisizioni degli investigatori, fornendo necessariamente una conoscenza incompleta degli elementi, per cui la restante parte è colmata con ipotesi, presunzioni, immaginazione, di ognuno dei fruitori della notizia. [...]. In tal modo le indagini divengono, per la pubblica opinione, esse stesse il processo (anticipato) [...]. Questo "processo" determina ovviamente convinzioni e pregiudizi e si conclude con un giudizio, anzi con tanti giudizi per quanti saranno coloro che sono stati raggiunti dalle informazioni fornite dai media, in anticipo, a volte di molti anni, rispetto all'esito del vero processo, il quale si adisce come trascurabile appendice rispetto a quello celebratosi al tempo delle indagini [...]. Il ruolo fondamentale dei mass media è evidente: sono essi che selezionano i fatti più importanti o più "attraenti" da riportare, filtrandoli [...]. Il problema però risiede nel fatto che non tutti i fatti vengono seguiti fino alla loro conclusione. I giornalisti [...] tendono a dare notizia dell'accaduto nell'immediatezza dell'evento,

mass media, l'indagato, ancor più se un comune cittadino sprovvisto di mezzi (anche economici) adeguati che gli consentirebbero perlomeno una maggiore voce in capitolo, non ha alcun potere: si ritrova in balia dell'altrui giudizio, già segnato da qualunque qualifica la collettività abbia deciso di assegnargli, ancor prima che un processo sia iniziato. È intuibile comprendere che, se queste sono le premesse, la situazione non potrà che peggiorare in seguito ad una sentenza di condanna. Se poi la condanna prevede l'esecuzione in un istituto carcerario, alla suddetta "morte sociale", già avvenuta, si aggiungeranno gli effetti negativi derivanti dalla privazione della libertà personale e dalle concrete modalità in cui questa si realizza, andando ben oltre quel minimo di inflizione strettamente necessario richiesto dalla Corte Costituzionale⁵⁸¹.

Questo è il quadro nel quale anche il detenuto si trova ad affrontare le conseguenze del proprio reato. È inevitabile allora dubitare che la sua personalità possa «non resta[re] segnata irrimediabilmente dal reato commesso in passato»⁵⁸², e ancor meno inevitabile è che in queste condizioni sia esso stesso a percepirsi e diventare vittima di quello stesso sistema che vorrebbe rieducarlo. Il detenuto, così, «finisce per pensare sempre meno al suo reato e sempre di più ai suoi diritti negati»⁵⁸³. La vittima del reato, che non era stata oggetto dei suoi pensieri durante la commissione dello stesso, e che spesso viene individuata come semplice ostacolo⁵⁸⁴ alla realizzazione del crimine, occupa ancora meno spazio nella riflessione post reato. Ciò che la pena non può sicuramente fare è «ricostruire o migliorare il mondo interiore di un essere umano, perché la pena è una costrizione»⁵⁸⁵. Questo, inoltre, non è quanto le si richiede: ogni uomo rimane libero (per lo meno) nella sua interiorità anche dentro le mura di un carcere. Ciò che invece sicuramente

all'inizio delle indagini, avviando un processo sociale di etichettamento di deviante nei confronti dell'indagato e facendo leva sul bisogno collettivo di un capro espiatorio». D. ALIPRANDI, "Scarcerato il mostro...". *Così i giornali scatenano la gogna...*, in www.ildubbio.news, 6 luglio 2022, in un articolo di polemica rispetto all'uso distorto del linguaggio da parte dei giornalisti nella cronaca giudiziaria, proprio analizzandone gli effetti negativi, richiama al rispetto della c. d. Carta di Milano, approvata nel 2013 dal Consiglio nazionale dell'ordine dei giornalisti, che costituisce un «protocollo deontologico per i giornalisti che trattano notizie concernenti carceri, persone in esecuzione penale, detenuti o ex detenuti».

⁵⁸¹ Corte Cost., 7 giugno 2017, n. 179, § 4.4. del Considerato in diritto, recita infatti che i «principi di cui agli artt. 3 e 27 Cost., [...] esigono di contenere la privazione della libertà e la sofferenza inflitta alla persona umana nella misura minima necessaria e sempre allo scopo di favorirne il cammino di recupero, riparazione, riconciliazione e reinserimento sociale». Corte Cost., 3 giugno 2013, n. 135, ricorda ancora che «l'estensione e la portata dei diritti dei detenuti può infatti subire restrizioni di vario genere unicamente in vista delle esigenze di sicurezza inerenti alla custodia in carcere. In assenza di tali esigenze, la limitazione acquisterebbe unicamente un valore afflittivo supplementare rispetto alla privazione della libertà personale, non compatibile con l'art. 27, terzo comma, Cost.».

⁵⁸² Corte Cost., 21 giugno 2018, n. 149, §7 del Considerato in diritto.

⁵⁸³ O. FAVERO, *Se giudicherai da buon borghese, li condannerai a cinquemila anni più le spese*, in www.questionegiustizia.it, n. 2/2015, 2.

⁵⁸⁴ Cfr. nota 315.

⁵⁸⁵ I. RAGIMOV, *La moralità della pena*, G. Giappichelli Editore, 2016, 59, che constata poi: «Migliorare le qualità e le proprietà interiori di una persona è una capacità che la punizione non possiede. Nella migliore delle ipotesi, questa produce una conformità nel comportamento, ma non è effettivamente in grado di cambiare la mente umana o di rafforzare le norme morali».

si pretende da questa (e a pretenderlo è la stessa Costituzione) è che tenda alla rieducazione (art. 27, comma 3, Cost.): un'offerta di cambiamento quindi, non un'imposizione. Lo si pretende a tal punto che la Corte Cost. afferma «il principio della non sacrificabilità della funzione rieducativa sull'altare di ogni altra, pur legittima, funzione della pena»⁵⁸⁶, parlando però allo stesso tempo della vigenza di «un obbligo tassativo per il legislatore [consistente nel dover] predisporre tutti i mezzi idonei a realizzar[e] e le forme atte a garantir[e]»⁵⁸⁷ proprio queste finalità rieducative.

La giustizia riparativa non è certo uno strumento obbligato per raggiungere questo fine: il detenuto ha a sua disposizione un'offerta che non la include tra gli elementi del trattamento⁵⁸⁸, com'è giusto che sia, poiché le sue possibilità di cambiamento, le esigenze di «progressività trattamentale e flessibilità della pena»⁵⁸⁹, non possono essere in alcun modo legate inestricabilmente alla volontà e alla disponibilità della vittima del reato (nel rispetto anche di quest'ultima).

Ma per quanto non sia strumento obbligatorio, è pur sempre strumento possibile, che a ragion veduta può esser letto proprio come uno di quei mezzi che il legislatore ha ora predisposto anche per ottemperare all'obbligo menzionato nella sentenza succitata. Verrebbe da chiedersi, infatti, cos'altro potrebbe considerarsi più confacente al principio rieducativo se non il riuscire a recuperare al consesso sociale un individuo che prima compie un reato, ponendosi quindi in una prospettiva di disconoscimento del valore del precetto penale, e poi però affronta, con la vittima del suo reato, un percorso al termine del quale opera un'azione di riconoscimento della stessa e del disvalore della condotta posta in essere. Da soggetto che sconta passivamente una pena, a soggetto che si pone attivamente in un percorso di riconoscimento e di responsabilizzazione: così il detenuto riacquista una propria autonomia, dopo la compressione della stessa avvenuta in ambito penitenziario, decidendo come agire rispetto a ciò che la vittima esprime davanti a lui.

Non è mera utopia, perché i fatti lo dimostrano. Le pratiche di giustizia riparativa sono condotte da decenni a livello internazionale, ma due esperienze significative ed emblematiche (rispetto a tutte le altre che comunque si sono condotte e tuttora si conducono) possono riscontrarsi anche a livello nazionale:

- l'esperienza tra ex uomini e donne della lotta armata e loro vittime (ma anche persone della società civile, che sono state da loro definite come Primi Terzi);
- l'esperienza svoltasi con i detenuti della Casa di reclusione di Nuchis⁵⁹⁰.

⁵⁸⁶ Corte Cost., 21 giugno 2018, n. 149, § 7 del Considerato in diritto.

⁵⁸⁷ Corte Cost., 27 giugno 1974, n. 204, § 2 del Considerato in diritto.

⁵⁸⁸ Cfr. capitolo III, paragrafo 3.

⁵⁸⁹ Corte Cost., 21 giugno 2018, n. 149, § 5 del Considerato in diritto.

⁵⁹⁰ C. CIAVARELLA – M MADEDDU, *Clima e legami sociali in un carcere di alta sicurezza*, in *La giustizia riparativa: psicologia e diritto per il benessere di persone e comunità*, a cura di P. PATRIZI, Carocci editore, 2021, 171 e ss., descrivono il progetto che ha incluso la casa di reclusione di Nuchis e il Paese limitrofo di Tempio- Pausania. Si tratta di un progetto nato davanti ad un clima di forte malcontento

Per quanto concerne la prima, svoltasi tra il 2009 e il 2014, all'insegna dei principi internazionalmente riconosciuti come propri della *restorative justice*, e dell'esperienza della Commissione per la verità e la riconciliazione (che nel sud-Africa si occupò del periodo post-Apartheid), coloro che hanno partecipato come mediatori affermano che si è trattato di un'esperienza non organizzata ma «accaduta sotto la spinta di singolari “necessità”, mosse dalla domanda di giustizia e dall'esigenza di trovare il senso di tanto dolore provocato e subito»⁵⁹¹. Testimonianza di questa esigenza sono le parole di una delle vittime partecipanti, secondo la quale «dopo la violenza, quando è arrivata la giustizia, “non è cambiato niente”. Non si è fermata, “non si è spezzata la catena del male. Occorreva, dunque, mettersi in cerca di altro. Di un'altra giustizia»⁵⁹².

Il grande tema a cui ci porta questa prima esperienza è il seguente: la giustizia riparativa è praticabile anche per i c.d. reati gravi, nonostante le grandi remore mostrate⁵⁹³ in tal senso. Esperienze concrete hanno mostrato che non solo sia praticabile, ma che sia anche maggiormente richiesta proprio nei casi di reati gravi⁵⁹⁴ piuttosto che in quelli di reati c.d. bagatellari.

Altro dato da non sottovalutare, e che potrebbe far riflettere, se non per motivi umanitari, per lo meno per motivi pragmatici e utilitaristici, sta nel fatto che diversi studi⁵⁹⁵ dimostrano come i

riscontrato nella popolazione, in seguito alla conoscenza dell'arrivo di detenuti condannati per reati particolarmente gravi (artt. 416 *bis* e 630 c.p.p., e 74 t.u. n. 309/1990), legati per lo più alla criminalità organizzata. Era ben chiaro, per la direttrice del carcere, che nessuna opera di risocializzazione col territorio si sarebbe potuta realizzare davanti ad un clima di quel tipo. Per cui, in collaborazione con le amministrazioni locali, con l'Università di Sassari e altri attori sociali (compresa quella parte di società civile che avesse voluto partecipare) si sono realizzati diversi momenti di incontro e confronto, che hanno portato la città di Tempio a conoscere i detenuti, e i detenuti a conoscere la collettività, in uno scambio che ha fatto superare (in diversi casi) i pregiudizi iniziali e ha permesso una maggiore collaborazione e comprensione. In seguito a questo progetto, Tempio Pausania è diventata la prima *restorative city* in Italia.

⁵⁹¹ G. BERTAGNA – A. CERETTI – C. MAZZUCATO, *Il libro dell'incontro. Vittime e responsabili della lotta armata a confronto*, il Saggiatore S. r. l., 2015, 15.

⁵⁹² C. MAZZUCATO, *La giustizia dell'incontro. Il contributo della giustizia riparativa al dialogo tra responsabili e vittime della lotta armata*, in AA. VV., *Il libro dell'incontro. Vittime e responsabili della lotta armata a confronto*, a cura di G. BERTAGNA – A. CERETTI – C. MAZZUCATO, cit., 266, riporta le parole pronunciate da A. MORO durante questi incontri.

⁵⁹³ M. BARBERIS, *Giustizia riparativa*, intervistato da P. DEL SOLDÀ in <https://www.raiplaysound.it/>, 25 settembre 2023, commentando in merito alla possibilità di applicazione della giustizia riparativa nel caso di una condanna per omicidio volontario aggravato, sostiene «in un caso come questo non c'è niente da riparare [...]. Cosa può riparare uno che ha commesso una cosa di questo genere?», esprimendo un pensiero ricorrente nel senso comune.

⁵⁹⁴ A. CERETTI, *Restorative Justice - Viaggio alla scoperta della giustizia riparativa*, 28 giugno 2014, in www.youtube.com, porta la sua testimonianza a tal proposito: «la cosa che più ha sorpreso noi mediatori quando abbiamo iniziato a Milano è il fatto che ci aspettavamo che i magistrati ci inviassero centinaia di casi ma legati a reati bagatellari. È andata esattamente nella maniera opposta: nel nostro ufficio di mediazione sono arrivati fin da subito pochi casi, o un numero non eccessivo di casi, ma che riguardavano reati di gravità media o addirittura reati gravi».

⁵⁹⁵ L. W. SHERMAN - H. STRANG - G. BARNES - S. BENNETT - C. M. ANGEL - D. NEWBURY-BIRCH - D. J. WOODS - C. E. GILL, *Restorative justice: the evidence*, 2007, consultabile al sito https://www.iirp.edu/images/pdf/RJ_full_report.pdf; L. W. SHERMAN - H. STRANG - E. MAYO-WYLLSON - D. J. WOODS - B. ARIEL, *Are Restorative Justice Conferences Effective in Reducing Repeat Offending? Findings from a Campbell Systematic Review*, in *Journal of quantitative criminology*, 25 marzo

percorsi di giustizia riparativa, anche nel caso di reati gravi, siano più utili nel ridurre la recidiva degli autori di reato, rispetto all'utilizzo del carcere, e generino una maggiore soddisfazione anche per la vittima del reato.

La seconda esperienza, invece, svoltasi in Sardegna, riporta all'importanza della comunità⁵⁹⁶ nei percorsi di giustizia riparativa, la quale viene inevitabilmente coinvolta⁵⁹⁷ dal verificarsi del fatto di reato. «Dietro ogni condannato c'è una vittima sofferente [e al contempo] dietro ogni reato c'è una comunità lacerata»⁵⁹⁸. Il suo coinvolgimento ha un significato profondo per sé stessa, per un'azione di sostegno nei confronti della vittima, e anche in virtù della funzione rieducativa della pena «intesa [appunto] come recupero del reo alla vita sociale»⁵⁹⁹. Esattamente la medesima comunità alla cui vista e alla cui considerazione il reo viene sottratto con l'esecuzione penitenziaria, dovrà poi riaccoglierlo in questo recupero alla vita sociale. Da qui l'importanza del coinvolgimento comunitario sia nei percorsi in generale di risocializzazione, sia nei percorsi *restoratives*: non può esservi un positivo rientro in società laddove questa continui a guardare con sguardo giudicante e implacabile chi ha commesso un reato e ha eseguito una pena, laddove non ammetta possibilità di riscatto e di reinserimento. La comunità può essere guidata nel comprendere

2014, consultabile al sito <https://link.springer.com/article/10.1007/s10940-014-9222-9>. A. MENGHINI, *Giustizia riparativa ed esecuzione della pena: per una giustizia riparativa in fase esecutiva*, in *Giustizia riparativa: responsabilità, partecipazione, riparazione*, a cura di G. FORNASARI - E. MATTEVI, 2019, 221 conferma: «gli studi statistici che sono stati fatti in termini di incidenza dei percorsi di giustizia riparativa sulla recidiva. Essi hanno dato come evidenza primaria un dato che può apparire, *prima facie*, sorprendente: è proprio per i fatti più gravi ed eclatanti che i percorsi di giustizia riparativa incidono in maniera significativa sul tasso di recidiva, risultando, al contrario, non rilevanti in caso, ad esempio, di reati di media gravità quali quelli contro patrimonio»

⁵⁹⁶ *Relazione illustrativa al Schema di decreto legislativo recante attuazione della legge 27 settembre 2021 n. 134 recante delega al governo per l'efficienza del processo penale nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari*, cit., 386, rimanda proprio all'importanza della comunità: «I programmi di giustizia riparativa in materia penale sono aperti a coinvolgere la comunità non soltanto quale destinataria delle politiche di riparazione, ma anche quale “attore sociale” che assume un ruolo attivo nel percorso di ricomposizione. In tal modo si chiarifica ulteriormente come la giustizia riparativa in materia penale è giustizia penale pubblica che mai si risolve in una ‘questione privata’ fra vittima del reato e reo. la giustizia riparativa in materia penale dà bensì concretezza a modi e interventi atti a promuovere cittadinanza attiva ed a far maturare un clima di sicurezza sociale al fine di costruire una società del rispetto, capace di contemplare e accogliere le vulnerabilità individuali e collettive».

⁵⁹⁷ F. PALAZZO, *Plaidoyer per la giustizia riparativa, in legislazione penale*, in *La legislazione penale*, 31 dicembre 2022, 3, ritiene che la comunità possa essere coinvolta a doppio titolo: «Da un lato, il senso di solidarietà tra i componenti del gruppo e soprattutto il fenomeno di identificazione con l'altro, che costituiscono appunto il legame comunitario, fanno sì che l'offesa criminosa “si propaghi” – per così dire – dalla singola vittima agli altri membri della comunità, che finisce dunque per essere coinvolta sotto questo profilo di stampo essenzialmente socio-psico-emotivo e di carattere generale. Dall'altro lato, specificamente allorché si tratti di offese penalmente rilevanti, la consistenza di queste ultime è tale da attingere livelli capaci di mettere a repentaglio la stessa sopravvivenza della comunità: così che quest'ultima finisce per essere qualificabile essa stessa come vittima, più o meno diretta, del reato».

⁵⁹⁸ G. MANNOZZI, *Il documento finale degli “Stati generali dell'Esecuzione Penale” in materia di giustizia riparativa*, cit., 566.

⁵⁹⁹ Corte Cost., 23 ottobre 2019, n. 253/2019, § 8 del considerato in diritto.

che «l'uomo del reato [non è] l'uomo della pena»⁶⁰⁰, e non è nemmeno l'uomo del post- esecuzione penale. Ma soprattutto, è un uomo che, pur avendo commesso un reato, continua a far parte di quella collettività, a pieno diritto. I programmi di giustizia riparativa, con la presenza dei mediatori, possono dare un supporto fondamentale proprio nel consentire un confronto, in uno spazio sicuro, tra reo e comunità, permettendo che il conflitto generato dal reato trovi una propria composizione anche a livello sociale⁶⁰¹.

In conclusione, davanti all'evento reato, possiamo individuare tre soggetti coinvolti, ossia reo, vittima e comunità, nella quale questo si verifica e i primi due sono inseriti. Rispondere al reato con la pena carceraria implica, come visto, inflizione di sofferenza. «I principi di cui agli artt. 3 e 27 Cost. “esigono di contenere la privazione della libertà e la sofferenza inflitta alla persona umana nella misura minima necessaria e sempre allo scopo di favorirne il cammino di recupero, riparazione, riconciliazione e reinserimento sociale» (sentenza n. 179 del 2017) in vista del “progressivo reinserimento armonico della persona nella società, che costituisce l'essenza della finalità rieducativa” della pena»⁶⁰²: il rischio, qui, è di poter ravvedere una contraddizione in termini. È come se lo Stato comunicasse al condannato: “Io ti privo della libertà per il reato che hai commesso, ti infliggo così una sofferenza (seppur minima, ma che tale non risulta mai nel concreto), e allo stesso tempo lo faccio per favorire il tuo cammino di recupero, riparazione, riconciliazione e reinserimento sociale”. È un sillogismo che non convince. Come osservato, «se aggiungo male a male, non annullo il primo male, lo raddoppio. Non elimino il male. [...]. La giustizia allora è rimanere fedeli al bene anche dinnanzi al male. [...]. Se vogliamo una definizione è “agire per rendere giusti, o tornare a rendere giusti, rapporti che non lo sono stati”»⁶⁰³.

Dovremmo quindi cercare di cambiare i termini del suddetto sillogismo, di sperimentare un approccio differente di risposta davanti al reato, «come progetto e non come ritorsione»⁶⁰⁴, e di utilizzare lo strumento della privazione della libertà solo laddove strettamente necessario. Anche laddove giungessimo a quest'*extrema ratio* però, dovremmo farlo in nuovi luoghi, capaci di ospitare un essere umano nel rispetto dei suoi diritti e della sua dignità, e funzionanti secondo logiche ben differenti da quelle attuali.

⁶⁰⁰ I. LIZZOLA, *Oltre la pena. L'incontro oltre l'offesa*, Lit Edizioni s.a.s., 2020, 33.

⁶⁰¹ G. MANNOZZI- R. MANCINI, *La giustizia accogliente*, cit., 45, rispetto al coinvolgimento della comunità nei programmi di giustizia riparativa: «la possibilità di promuovere un'integrata coesione tra i cittadini, soprattutto quando il bene dell'individuo o della comunità è più violentemente minacciato, posto in pericolo o a rischio, è fondamentale, se si vuole evitare che i conflitti scivolino verso epiloghi distruttivi e alimentino sofferenza sociali diffuse».

⁶⁰² Corte Cost., 23 gennaio 2019, n. 40, § 5.2 del considerato in diritto.

⁶⁰³ L. EUSEBI, *Giustizia riparativa. Oltre il paradigma retributivo*, cit.

⁶⁰⁴ L. EUSEBI, *Giustizia riparativa. Oltre il paradigma retributivo*, cit.

Se non fosse un imperativo morale a spingere il legislatore a farlo, potrebbe un calcolo utilitaristico: riaccogliere in società chi ha vissuto in tali luoghi di degrado, non rende la società più sicura. A render la società più sicura è solo un individuo che ha compreso il valore della norma violata e ha deciso di aderirvi per una scelta consapevole, non sotto coercizione.

Si è constatato, dunque, come vittimizzazione, stigmatizzazione, dolore, rabbia, siano elementi che attingono tanto la vittima quanto il detenuto, per quanto ovviamente in base a differenti ragioni. Piuttosto che continuare a ragionare in un'ottica binaria, di contrasto, nella quale ciò che viene riconosciuto all'una sarebbe una *deminutio* per il secondo e viceversa, potremmo iniziare ad accogliere un'altra prospettiva, in base alla quale «tutela della vittima e tutela dell'autore del reato si configurino come due operazioni distinte di un'unica azione»⁶⁰⁵.

Anche qui, ci vuole coraggio. Ma è un coraggio che lo Stato deve necessariamente assumersi, perché nel momento in cui, come accade quotidianamente negli istituti penitenziari), «oltrepassa il limite dei diritti, finisce per sfigurarsi, assumendo il volto di chi vuole combattere»⁶⁰⁶. Se non anche un volto decisamente peggiore.

⁶⁰⁵ A. COPPOLA, *La tutela della vittima alla luce del paradigma riparativo*, in *Giustizia riparativa e vittime di reato*, a cura di M. V. DEL TUFO – M. MANFREDI, Università degli Studi Suor Orsola Benincasa, 2022.

⁶⁰⁶ M. PASSIONE, *Caro Scotti, il 41 bis non deve costringere alla delazione*, in www.ildubbio.news, 28 gennaio 2023.

CONCLUSIONI

Il quadro che si presenta è, a dir poco, estremamente complicato, e i segnali d'allarme sono molteplici: da quelli provenienti dal mondo carcerario, a quelli provenienti dalle vittime, a quelli provenienti da una comunità troppo spesso fortemente condizionata da una politica che, anziché occuparsi dei fattori che realmente potrebbero prevenire situazioni di disagio e conflitto, è troppo occupata a fomentare paure, rabbia, a cercare ricette populiste per soluzioni a breve termine piuttosto che costruire progetti positivi a lungo termine. L'ultimo modo di agire richiamato richiede tempo, capacità, soluzioni non facili, preparazione culturale: merci che appaiono sempre più rare. Il primo invece, richiede solo tante parole, poco sforzo, e spesso dà una massima resa nelle urne elettorali. Nelle urne elettorali però entriamo noi cittadini, per cui, la responsabilità, in un'ottica collettiva, non è solo del c.d. Stato: è anche nostra.

È chiaro che la risoluzione a tutte queste problematiche non potrà risiedere nella giustizia riparativa: non stiamo parlando di uno strumento salvifico. Non si tratta però nemmeno di uno strumento da sottovalutare: offre infatti, secondo quanto analizzato nella presente trattazione, un paradigma differente attraverso il quale approcciarsi al conflitto, anche laddove questo giunga fino all'estremo del reato.

La scommessa più grande è una scommessa di tipo culturale: per questo è necessario agire nei luoghi deputati all'informazione, ma anche e soprattutto nei luoghi di cultura e formazione, perché «l'educazione [altro non è se non] una promessa di giustizia»⁶⁰⁷. Lavora proprio in tal senso il progetto "A scuola di libertà"⁶⁰⁸, che da anni porta il carcere nelle scuole, e le scuole nel carcere: detenuti e studenti degli istituti di istruzione secondaria si incontrano, per uno scambio reciproco di opinioni e di storie. Le storie sono quelle dei detenuti, le domande sono quelle degli studenti: i primi, spesso spiazzati dalle seconde, sono posti nel modo più naturale che possa esistere davanti alla nuda realtà dei fatti, con domande che consentono loro di aprire prospettive prima non contemplate; i secondi, spesso comprendono che scivolare nel reato non è solo il gesto di un momento né solo prerogativa dei c. d. "cattivi", ma il più delle volte un lento scivolamento verso zone d'ombra che all'inizio non erano nemmeno contemplate. Si comprende così, come il reato non sia solo un affare per chi sta dentro il carcere, ma possa riguardare chiunque. Occasioni del genere sono rare quanto preziose: costituiscono un modo per rimettere quei detenuti a contatto con la società, e permettono alla società di valicare quelle mura invisibili che per lo più vengono ignorate. Costituiscono un'occasione di prevenzione dal crimine, perché portano a riflettere gli studenti (quindi i futuri adulti), quando ascoltano le storie dei detenuti, e costituiscono

⁶⁰⁷ L. BREGGIA, *L'educazione, una promessa di giustizia*, intervistata da S. TOURN, in <https://riforma.it/>, 26 maggio 2021.

⁶⁰⁸ Il progetto è consultabile al sito <https://conferenzavolontariatogiustizia.home.blog/a-scuola-di-liberta/>.

un'occasione di prevenzione dalla recidiva, per quei condannati che, messi in crisi dalle domande e dalle opinioni di alcuni studenti, iniziano percorsi di riflessione⁶⁰⁹ che non avrebbero in precedenza mai considerato di fare.

La giustizia riparativa è tra gli strumenti migliori che al momento possiamo concederci di sperimentare: è una «giustizia accogliente, è la giustizia di cui nessuno con ragione possa dire che lascia annegare le vittime nella solitudine e nel trauma, o gli autori di reato nel degrado legato al male che hanno fatto»⁶¹⁰. «Offre uno spazio di dialogo che non toglie il reo dallo sguardo delle vittime»⁶¹¹, ma allo stesso tempo pone la vittima davanti allo sguardo⁶¹² del reo.

È una giustizia inclusiva, che non fa il tifo per l'una o per l'altra parte, ma che contempla sullo stesso piano la dignità di tutti. Non è negazione del diritto, ma riaffermazione dello stesso, consapevole che qualsiasi altro «valore tiranno deve cedere di fronte al primato dei diritti della persona»⁶¹³. Non è vendetta privata, ma cura pubblica del conflitto, del reato, e dei suoi effetti. È in definitiva, quel tipo di giustizia che potrebbe riportarci al senso dell'umano richiamato in introduzione, e favorirne un suo recupero.

Considerando una buona dose di sfiducia presente nei riguardi di questo paradigma, si potrebbe avanzare una proposta: si potrebbe far sedere sul banco degli imputati proprio lei, la giustizia riparativa. Si potrebbero portare tutte le accuse mosse a suo carico, e poi offrirle la possibilità di spiegarsi, di mostrare invece le prove della sua efficacia e della sua utilità. Si potrebbe dunque consentirle per lo meno un contraddittorio. Questo però, certamente, non prima di averla vista concretamente all'opera. Solo allora, da bravi garantisti, potremmo concederci di arrivare a sentenza, riconoscendo se condannarla o, più sperabilmente, assolverla. Con formula assolutoria piena.

⁶⁰⁹ M. PESCIO, *Io ero il Milanese*, in www.raiplaysound.it, 15 marzo 2022, racconta la storia di L. SCIACCA. Una storia di esperienze criminali, di carcere, e di riscatto, proprio grazie anche a questo progetto e all'attività svolta nel carcere di Padova, nella redazione della rivista *Ristretti Orizzonti*: da detenuto a mediatore penale, grazie a percorsi positivi che l'hanno portato a compiere una vera e propria revisione critica della propria condotta, e grazie a persone che hanno mostrato fiducia nei suoi confronti, e hanno così favorito il suo positivo reingresso nella società.

⁶¹⁰ G. MANNOZZI- R. MANCINI, *La giustizia accogliente*, cit., 238.

⁶¹¹ M. BORTOLATO, *La riforma Cartabia: la disciplina organica della giustizia riparativa. Un primo sguardo al nuovo decreto legislativo*, cit., 131.

⁶¹² F. BONISOLI, intervistato da S. GIRALUCCI, *Il supercarcere dei brigatisti*, podcast, in www.audible.it, 11 luglio 2021, riflette proprio sulla difficoltà, per un autore di reato, di guardare la vittima: «il problema è [quello] di avere lo sguardo alto e diretto, cioè essere disposti a guardarsi negli occhi. Non è facile. [...] Andare a confrontarsi con una vittima riapre immediatamente, che tu lo voglia o no, tutto un mondo, e mette in discussione tutto. Accettare questa sconfitta ti mette anche il carico delle persone che tu prima vedevi come nemici, quindi schermavi [...]. Ritorna il discorso dell'umanità su questo, è terribile [...]».

⁶¹³ S. RODOTA, *Il diritto di avere dei diritti*, Gius. Laterza & Figli, 2012, 10.

GIURISPRUDENZA

Corte EDU

Corte EDU, Sez. I, RIELA c. Italia, 9 ottobre 2023, n. 17378/20, in penaledp.it

Corte EDU, Sez. I, J. L. contro Italia, 27 maggio 2021, n. 5671/16, in www.giustizia.it

Corte EDU, Sez. II, Torreggiani e altri c. Italia, 8 gennaio 2013, in www.giustizia.it

Corte EDU, Grande Camera, Vinter e altri c. Italia, 9 luglio 2013, nn. 66069/09, 130/10 e 3896/10, in www.giurisprudenzapenale.com

Corte Costituzionale

Corte Cost., 23 ottobre 2019, n. 253

Corte Cost., 23 gennaio 2019, n. 40

Corte Cost., 21 giugno 2018, n. 149

Corte Cost., 7 giugno 2017, n. 179

Corte Cost., 3 giugno 2013, n. 135

Corte Cost., 11 luglio 2007, n. 322

Corte Cost., 8 febbraio 1999, n. 26

Corte Cost., 25 novembre 1987, n. 479

Corte Cost., 27 giugno 1974, n. 204

Corte di Cassazione

Cass. civ., sez. unite, 17 novembre 2021, n. 35110, in quotidianogiuridico.it, 1 dicembre 2021

Cass., 9 giugno 2023, n. 32435, *inedita*

Cass., 4 aprile 2023, n. 18029, in diritto.it, 8 maggio 2023

Cass., 27 giugno 2013, n. 33302, in *CED Cass.*, 257005

Corte d'assise

Corte d'Assise di Busto Arsizio, ord. 19 settembre 2023, Fontana, in *Giurisprudenza penale*, 22 settembre 2023

Tribunale

Tribunale di Genova, ord. 21 novembre 2023, Pres. CASCINI, Giudice est. CRUCIOLI, in *Giurisprudenza penale*, 3 gennaio 2024

BIBLIOGRAFIA

1. E. AGHINA - C. D'ARRIGO - G. FUMU - G. ICHINO - G. MELIADÒ - R. SABATO, *Valerio Onida e la nascita della Scuola superiore della magistratura*, in *giustiziainsieme.it*, 27 maggio 2022
2. F. E. AINI, *Giustizia riparativa, Cartabia: "Non strumento di clemenza ma incontro e dialogo"*, in <https://www.gnewsonline.it/>, 31 dicembre 2021
3. V. ALBERTA, *Giustizia riparativa: niente da salvare?*, in *Giurisprudenza penale web*, 3 gennaio 2024
4. D. ALIPRANDI, *Sovraffollamento i dati confermano: siamo vicini alla sentenza Torreggiani*, in www.ildubbio.news, 9 febbraio 2024
5. D. ALIPRANDI, *"Scarcerato il mostro..."*. *Così i giornali scatenano la gogna...*, in www.ildubbio.news, 6 luglio 2022
6. E. AMATI, *L'utopia della decenza. La giustizia penale ai tempi del populismo*, in www.discrimen.it, n. 2/2020
7. E. AMODIO, *Così il paradigma vittimario diventa pretesto che erode le garanzie*, in www.ildubbio.news, 11 gennaio 2024
8. S. ANASTASIA, *Diritto e politica nella costruzione sociale della criminalità*, in AA. VV., *Devianza e questione criminale. Temi, problemi e prospettive*, a cura di T. PITCH, Carocci editore S. p. A., 2022
9. S. ANASTASIA, *Le pene e il carcere*, Mondadori Education S. p. A., Milano, 2022
10. H. ARENDT, *Vita activa: La condizione umana*, Bompiani, 1994
11. A. BARATTA, *Principi del diritto penale minimo. Per una teoria dei diritti umani come oggi e limiti della legge penale*, in *Dei delitti e delle pene*, 1985
12. A. BARONE, *Carceri, Nordio: "Edilizia priorità per modernizzare e umanizzare"*, in www.gnewsonline.it, 3 novembre 2022
13. R. BARTOLI, *Una giustizia senza violenza, né Stato, né diritto*, in *Sistema penale*, 28 luglio 2023
14. C. BERNASCONI, *A proposito della difesa delle garanzie liberali nella stagione della giustizia euro-vittimocentrica*, in <https://discrimen.it>, n. 3/2019
15. G. BERTAGNA – A. CERETTI – C. MAZZUCATO, *Il libro dell'incontro. Vittime e responsabili della lotta armata a confronto*, il Saggiatore S. r. l., 2015
16. G. BERTAGNA - A. CASELLA - L. LENZI - C. MAZZUCATO, *Incontri*, in *Dignitas. Percorsi di carcere e di giustizia*, novembre 2003
17. I. BERTASINI, *Tra Incontro e Restituzione: l'esperienza della Giustizia Riparativa attraverso gli occhi di un Testimone*, in *Mediares. Rivista su trasformazione dei conflitti, cultura della riparazione e mediazione*, n. 1/2023

18. B. BERTELLI, *Significato e utilità dei percorsi di giustizia riparativa per l'autore di reato*, *Giustizia riparativa: responsabilità, partecipazione, riparazione*, in AA. VV., *Quaderni della facoltà di giurisprudenza*, a cura di G. FORNASARI – E. MATTEVI, Università degli studi di Trento, Facoltà di Giurisprudenza, 2019
19. R. BEZZI – F. OGGIONNI (a cura di), *Educazione in carcere. Sguardi sulla complessità*, a cura di, FrancoAngeli s.r.l., 2021
20. L. BISORI, *La giustizia riparativa dalla prospettiva dell'avvocato*, in *Sistema penale*, 24 novembre 2023
21. E. BONESU, *La giustizia riparativa: un modello alternativo di risoluzione dei conflitti ed uno strumento rieducativo in fase esecutiva*, in *Rivista giuridica sarda*, n. 2/2020
22. V. BONINI, *Giustizia riparativa e garanzie nelle architetture del d. lgs. 150/2022*, in *Sistema penale*, 24 novembre 2023
23. V. BONINI, *Evoluzioni della giustizia riparativa nel sistema penale*, in <https://www.processopenaleegiustizia.it/>, 7 marzo 2022
24. V. BONINI, *Le linee programmatiche in tema di giustizia riparativa: il quadro e la cornice*, in *La legislazione penale*, 15 giugno 2021
25. M. BORTOLATO, *La riforma Cartabia: la disciplina organica della giustizia riparativa. Un primo sguardo al nuovo decreto legislativo*, in www.questionegiustizia.it, 10 ottobre 2022
26. M. BOUCHARD, *Tutelare le vittime di reati, ma come?*, in <https://volerelaluna.it>, 12 febbraio 2024
27. M. BOUCHARD, *L'innesto della giustizia riparativa nel processo: l'avvio e la chiusura dalla prospettiva del giudice*, in *Sistema penale*, 24 novembre 2023
28. M. BOUCHARD, *Commento al titolo IV del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150 sulla disciplina organica della giustizia riparativa*, in www.questionegiustizia.it, 7 febbraio 2023
29. M. BOUCHARD, *Cura e giustizia dell'offesa ingiusta: riflessioni sulla riparazione*, in www.questionegiustizia.it, 25 luglio 2022
30. M. BOUCHARD – F. FIORENTIN, *Sulla giustizia riparativa*, in www.questionegiustizia.it, 4/2021
31. M. BOUCHARD, *Qualche parola di giustizia per le vittime*, in <https://www.editorialedomani.it/>, 29 ottobre 2021
32. M. BOUCHARD, *Sulla vulnerabilità nel processo penale. Breve guida giuridico – filosofica sulla vulnerabilità della vittima del reato*, in *Diritto penale e uomo*, 18 dicembre 2019
33. M. BOUCHARD - G. MIEROLO, *Offesa e riparazione*, Bruno Mondadori, 2005
34. L. BREGGIA, *L'educazione, una promessa di giustizia*, intervistata da S. TOURN, in <https://riforma.it/>, 26 maggio 2021

35. F. BRUNELLI, *Mediazione penale: la parola in mediazione*, in *Dignitas. Percorsi di carcere e di giustizia*, novembre 2003
36. P. BUFFA, Inidoneo! Quando i criteri valutativi e le prassi trattamentali perpetuano l'esclusione, in *Educazione in carcere. Sguardi sulla complessità*, a cura di R. BEZZI – F. OGGIONNI, FrancoAngeli s.r.l., 2021
37. S. BUZZELLI, *Il vocabolario indispensabile per studiare le patologie della libertà*, in *Educazione in carcere. Sguardi sulla complessità*, a cura di R. BEZZI – F. OGGIONNI, FrancoAngeli s.r.l., 2021
38. P. CALAMANDREI, *Bisogna aver visto*, in *il Ponte*, Marzo 1949
39. A. CALVI, *Quirinale, cattolici e stampa: i troppi fronti aperti dalla destra*, in *internazionale.it*, 24 novembre 2022
40. L. CARACENI, *La mappa dei diritti delle persone detenute: distanze siderali tra utopia e realtà*, in *Educazione in carcere. Sguardi sulla complessità*, a cura di R. BEZZI – F. OGGIONNI, FrancoAngeli s.r.l., 2021
41. S. CARNEVALE, *Potenzialità e insidie della giustizia riparativa nella fase di cognizione*, in <https://www.processopenaleegiustizia.it/>, n. 5/2023
42. S. CARNEVALE, *Morire in carcere e morire di carcere. Alcune riflessioni intorno agli abusi sulle persone private della libertà*, in *Il delitto della pena. Pena di morte ed ergastolo, vittime del reato e del carcere*, a cura di F. CORLEONE – A. PUGIOTTO, Ediesse, 2012
43. D. CASTRONUOVO – M. DONINI – E. M. MANCUSO – G. VARRASO (a cura di), *Riforma Cartabia: La nuova giustizia penale*, Wolters Kluwer CEDAM, 2023
44. A. CERETTI - F. DI CIÒ - G. MANNOZZI, *Giustizia riparativa e mediazione penale*, in AA. VV., *Il coraggio di mediare. Contesti, teorie e pratiche di dialogo per la prevenzione e gestione del conflitto*, a cura di F. SCAPARRO - D. RODELLA - C. VENDRAMINI, Guerini e Associati, 2023
45. A. CERETTI - L. NATALI, *Io volevo ucciderla. Per una criminologia dell'incontro*, Raffaello Cortina Editore, 2022
46. A. CERETTI – N. NISIVOCCHIA, *Il diavolo mi accarezza i capelli. Memorie di un criminologo*, il Saggiatore S. r. l., 2020
47. A. CERETTI – R. CORNELLI, *Oltre la paura. Affrontare il tema della sicurezza in modo democratico*, Giangiacomo Feltrinelli Editore Milano, 2018
48. A. CERETTI, nella prefazione all'edizione italiana di J. MORINEAU, *Lo spirito della mediazione*, Franco Angeli, 2003
49. D. CERTOSINO, *Giustizia riparativa e processo penale: luci e ombre di una nuova modalità di risposta al reato*, in <https://www.mediaesrivista.it/>, n. 1/2022
50. N. CHRISTIE, *Conflicts as property*, in *The British Journal of Criminology*, Vol.17, n°1, gennaio 1977

51. C. CIAVARELLA – M MADEDDU, *Clima e legami sociali in un carcere di alta sicurezza*, in *La giustizia riparativa: psicologia e diritto per il benessere di persone e comunità*, a cura di P. PATRIZI, Carocci editore, 2021
52. F. CINGARI, *La giustizia riparativa nella riforma Cartabia*, in *Sistema penale*, novembre 2023
53. G. COCCO, *Introduzione alla punibilità come quarto elemento del reato*, in <https://www.penaledp.it/>, 21 maggio 2020
54. G. COLOMBO, *Gherardo Colombo: Il carcere è una discarica sociale. Meglio la giustizia riparativa*, in www.lastampa.it, 27 dicembre 2022
55. G. COLOMBO, *La giustizia riparativa può essere sistema?*, in *Giustizia riparativa: ricostruire legami, ricostruire persone*, il Mulino, 2015
56. A. COPPOLA, *La tutela della vittima alla luce del paradigma riparativo*, in *Giustizia riparativa e vittime di reato*, a cura di M. V. DEL TUFO – M. MANFREDI, Università degli Studi Suor Orsola Benincasa, 2022
57. A. COPPOLA DE VANNA – I. DE VANNA, *Riparazioni. Riparare il dolore e i legami sociali: la sfida della giustizia riparativa*, Edizioni Radici Future, 2019
58. F. CORLEONE – A. PUGIOTTO (a cura di), *Il delitto della pena. Pena di morte ed ergastolo vittime del reato e del carcere*, Ediesse, 2012
59. L. CORNACCHIA, *Vittime e giustizia criminale*, in *Rivista italiana di diritto e procedura penale*, n. 4/2013
60. M. F. CORTESI, *Il procedimento penale delle vittime*, Edizioni scientifiche italiane, 2022
61. M. F. CORTESI - E. LA ROSA - L. PARLATO - N. SELVAGGI, in *Introduzione a Sistema penale e tutela delle vittime tra diritto e giustizia*, edizioni DiPLaP, 2015
62. F. COSTANTINI, *L'omicidio di Carol Maltesi e l'attuale disciplina della giustizia riparativa*, in <https://www.giustiziainsieme.it/>, 17 novembre 2023
63. N. COTTONE, *Sos per la salute dei detenuti: cure sempre più difficili in carcere, mancano i medici*, in www.ilsole24ore.com, 31 ottobre 2023
64. G. DARAIO, *Le pre-condizioni per la concreta operatività del sistema restorative justice*, in <https://www.processopenaleegiustizia.it/>, 1° gennaio 2023
65. G. DARAIO, *Il “principio riparativo” quale paradigma di gestione del conflitto generato dal reato: applicazioni e prospettive*, in *Diritto penale e processo*, n. 3/2013
66. G. DE FRANCESCO, *Uno sguardo d'insieme sulla giustizia riparativa*, in *La legislazione penale*, 2 febbraio 2023
67. M. V. DEL TUFO – M. MANFREDI, *Giustizia riparativa e vittime di reato*, Università degli Studi Suor Orsola Benincasa, 2022
68. M. DELL'ANNA, *Il carcere reale. Ripreso dall'interno*, in www.questionegiustizia.it, n. 2/2015

69. I. DE VANNA, *Una tregua possibile*, in A. COPPOLA DE VANNA – I. DE VANNA, *Riparazioni. Riparare il dolore e i legami sociali: la sfida della giustizia riparativa*, Edizioni Radici Future, 2019
70. G. DI CHIARA, *La premura e la clessidra: i tempi della mediazione penale*, in *Diritto penale e processo*, n. 4/2015
71. E. DOLCINI, *Pena e Costituzione*, in *Rivista italiana di diritto e procedura penale*, n. 1/2019
72. M. DONINI, *Pena agita e pena subita. Il modello del delitto riparato*, in www.questionegiustizia.it, 30 ottobre 2020
73. M. DONINI, *Massimo Pavarini e la scienza penale. ovvero, sul valore conoscitivo dell'antimoderno sentimento della compassione applicato allo studio della questione criminale*, in *Diritto penale contemporaneo*, 13 settembre 2017
74. L. EUSEBI, *Giustizia punitiva e giustizia riparativa: quali rapporti?*, in <https://discrimen.it/>, 3 ottobre 2023
75. L. EUSEBI, *Ipotesi di introduzione della pena prescrittiva come nuova pena principale*, in <https://discrimen.it/>, 31 marzo 2021
76. L. EUSEBI, *La colpa e la pena: ripensare la giustizia*, in <https://www.novaspes.org/paradoxa/>, ottobre/dicembre 2017
77. L. EUSEBI, *Ripensare le modalità della risposta ai reati traendo spunto da C. EUR. UOMO 19 giugno 2009, Sulejmanovic C. Italiae*, in *Cassazione penale*, 2009
78. D. FASSIN, *Punire. Una passione contemporanea*, Giangiacom Feltrinelli Editore Milano, 2018
79. O. FAVERO, *Se giudicherai da buon borghese, li condannerai a cinquemila anni più le spese*, in www.questionegiustizia.it, n. 2/2015
80. V. FERRARI, *Lineamenti di sociologia del diritto. Azione giuridica e sistema normativo*, Gius. Laterza & Figli, 1997
81. P. FERRUA, *La ragionevole durata del processo tra Costituzione e Convenzione europea*, in www.questionegiustizia.it, n. 1/2017
82. G. FIANDACA, *Considerazioni su rieducazione e riparazione*, in *Sistema Penale*, 25 ottobre 2023
83. G. FIANDACA, *Epilogo. Tra presente e futuro*, in *Diritto penale e uomo*, fascicolo 11/2019
84. G. FIANDACA, *La pena detentiva*, in aipdp.it
85. G. FILOCAMO, *Il carcere in Europa: pubblicato il rapporto SPACE I 2021*, in *Sistema penale*, 1° luglio 2022
86. M.A. FODDAI, *Responsabilità e giustizia riparativa*, in *Rivista italiana di diritto e procedura penale*, 2016

87. G. FORTI, *Giustizia riparativa e tempo della persona: scorci non "panoramatici" dal "finestrino" del processo penale*, in *Dignitas. Percorsi di carcere e di giustizia*, n. 9/2006
88. G. FOSCHINI, *Un suicidio in cella ogni due giorni: "il 2024 anno nero delle carceri"*, in www.repubblica.it, 30 gennaio 2024
89. M. FOUCAULT, *Sorvegliare e punire*, Giulio Einaudi Editore, 1993
90. A. GAITO – R. LANDI, *"L'altare e le (forse inevitabili) vittime". osservazioni sul processo penale à la Cartabia*, in <https://archiviopenale.it/>, 23 settembre 2022
91. A. GARAPON, *La Repubblica penale*, Liberilibri di AMA S.r.l., 1997
92. G. GHIBAUDI, *La giustizia che si incontra con l'umano*, in *Sistema penale*, 24 novembre 2023
93. M. GIALUZ – M. PASSIONE, *Imputato e vittima: incontro che può aiutare a ricucire le ferite del processo penale, dentro e fuori dalle aule*, in www.ildubbio.news, 26 settembre 2023
94. M. GIALUZ, *Per un processo penale più efficiente e giusto. Guida alla lettura della Riforma Cartabia*, in *Sistema penale*, 2 novembre 2022
95. F. GIANFILIPPI, *Tra gusci di noce e tende di cielo: un percorso per la tutela dei diritti dei detenuti*, in www.questionegiustizia.it, n. 2/2015
96. A. GIARDA – G. SPANGHER (a cura di), *Codice di procedura penale commentato*, Ipsoa, 2023
97. G. GIOSTRA, *Dopo le violenze. Carcere, la giusta indignazione senza giuste riforme non basta*, in www.avvenire.it, 7 luglio 2021
98. G. GIOSTRA, *Prima lezione sulla giustizia penale*, Gius. Laterza & Figli, 2020
99. G. GIOSTRA, *La riforma penitenziaria: il lungo e tormentato cammino verso la Costituzione*, in *Diritto Penale Contemporaneo*, 9 aprile 2018
100. G. GRIMOLIZZI, *Giustizia riparativa, una rivoluzione copernicana: vincono l'incontro e l'ascolto dei bisogni della vittima*, in www.ildubbio.news, 30 ottobre 2023
101. D. GUIDI, *Profili processuali della giustizia riparativa*, in <https://discrimen.it/>, n. 3/2022
102. E. GUIDO, *Vittima del reato e tutela processuale a due facce*, in <https://archiviopenale.it/>, n. 2/2023
103. G. GULOTTA (con la collaborazione di M. VAGAGGINI), *La vittima*, Giuffrè editore, 1976
104. N. LIPARI, *Elogio della giustizia*, il Mulino, 2021
105. I. LIZZOLA, *Oltre la pena. L'incontro oltre l'offesa*, Lit Edizioni s.a.s., 2020

106. G. A. LODIGIANI, *Alla scoperta della giustizia riparativa. Un'indagine multidisciplinare*, in AA.VV., *Giustizia riparativa: ricostruire legami, ricostruire persone*, a cura di G. MANNOZZI - G.A. LODIGIANI, il Mulino, 2015
107. A. LOGROSCINO, *I dati di Antigone: quindici suicidi in carcere negli ultimi due mesi*, www.corriere.it, 13 agosto 2023
108. F. MACHINA GRIFEO, *Giustizia riparativa, si allarga l'elenco dei mediatori esperti*, in ntplusdiritto.ilsole24ore.com, 16 gennaio 2024
109. P. MAGGIO – F. PARISI, *Giustizia riparativa con vittima “surrogata” o “aspecifica”: il caso Maltesi-Fontana continua a far discutere*, in *Sistema penale*, 19 ottobre 2023
110. P. MAGGIO – F. PARISI, *Invio giudiziale a percorsi di giustizia riparativa con vittima “aspecifica”, contro la volontà dei familiari della vittima diretta, in una fattispecie di omicidio aggravato: un caso che continua a far discutere*, in foroitaliano.it, 29 settembre 2023
111. P. MAGGIO, *Giustizia riparativa e sistema penale nel decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150. Parte II. «disciplina organica» e aspetti di diritto processuale*, in *Sistema penale*, 27 febbraio 2023
112. U. MAGRI, *Celle sovraffollate e l'onda di suicidi: le carceri preoccupano Mattarella*, in <https://www.lastampa.it/>, 1° febbraio 2024
113. A. MANNA, *Manuale di diritto penale: Parte generale*, II edizione, Giuffrè Francis Lefebvre, 2021
114. L. MANCONI, S. ANASTASIA, V. CALDERONE, F. RESTA (a cura di), *Abolire il carcere. Una ragionevole proposta per la sicurezza dei cittadini*, Chiarelettere editore S.r.l., 2022
115. L. MANCONI, *Così si muore in galera. Suicidi e atti di autolesionismo nei luoghi di pena*, in *Politica del diritto*, 2 giugno 2002
116. V. MANES, *La “giustizia penale mediatica”: “effetti perversi” sul piano sostanziale*, in AA. VV., *Studi in onore di Carlo Enrico Paliero*, II, II, a cura di C. PIERGALLINI - G. MANNOZZI - C. SOTIS - C. PERINI - M. SCOLETTA - F. CONSULICH, Giuffrè, 2022
117. G. MANNOZZI, *Nuovi scenari per la giustizia riparativa. Riflessioni a partire dalla legge delega 134/2021*, in <https://archiviopenale.it/>, 31 maggio 2022
118. G. MANNOZZI, *Gli ingranaggi dell'orologio penalistico: brevi note sul tempo nel diritto penale*, in *Quaderno di storia del penale e della giustizia*, n. 4/2022
119. G. MANNOZZI - R. MANCINI, in *La giustizia accogliente*, Franco Angeli, 2022
120. G. MANNOZZI, *Sapienza del diritto e saggezza della giustizia: l'attenzione alle emozioni nella normativa sovranazionale in materia di restorative justice*, in <https://discrimen.it/>, 23 aprile 2020
121. G. MANNOZZI, *La diversion: gli istituti funzionali all'estinzione del reato tra processo e mediazione*, in <https://discrimen.it/>, 20 dicembre 2019

122. G. MANNOZZI, *Giustizia riparativa: responsabilità, partecipazione, riparazione*, in AA. VV., *Quaderni della facoltà di giurisprudenza*, a cura di G. FORNASARI – E. MATTEVI, Università degli studi di Trento, Facoltà di Giurisprudenza, 2019
123. G. MANNOZZI, *Giustizia riparativa* (voce), in AA.VV., *Annali Enciclopedia del Diritto*, Milano, 2017
124. G. MANNOZZI – A. LODIGIANI, *La giustizia riparativa: Formanti, parole e metodi*, G. Giappichelli Editore, 2017
125. G. MANNOZZI, *Il documento finale degli “Stati generali dell’Esecuzione Penale” in materia di giustizia riparativa*, in *Diritto penale e processo*, n. 5/2016
126. G. MANNOZZI, *La «visione di Raffaello: giustizia, filosofia, poesia e teologia»*, in AA.VV., *Giustizia riparativa: ricostruire legami, ricostruire persone*, a cura di G. MANNOZZI- G.A. LODIGIANI, il Mulino, 2015
127. G. MANNOZZI- G.A. LODIGIANI (a cura di), *Giustizia riparativa: ricostruire legami, ricostruire persone*, il Mulino, 2015
128. G. MANNOZZI - G. A. LODIGIANI, *La giustizia riparativa «al lavoro»: il progetto di «Umanesimo manageriale»*, in AA.VV., *Giustizia riparativa: ricostruire legami, ricostruire persone*, a cura di G. MANNOZZI- G.A. LODIGIANI, il Mulino, 2015
129. G. MANNOZZI, *La reintegrazione sociale del condannato tra rieducazione, riparazione ed empatia*, in *Diritto penale e processo*, n. 7/2012
130. G. MANNOZZI, *Giustizia penale e giustizia riparativa: alternative o destini incrociati?*, in *Themis. Rivista giuridica*, novembre 2011
131. G. MANNOZZI, *La giustizia senza spada: uno studio comparato tra giustizia riparativa e mediazione penale*, GIUFFRÈ EDITORE, 2003
132. G. MAROTTA, *La vittima del processo penale: un nuovo processo di vittimizzazione*, in AA. VV., *La vittima del processo. I danni da attività processuale penale*, a cura di G. SPANGHER, G. Giappichelli Editore, 2017
133. E. MARTINI, *Carceri, un suicidio ogni 60 ore. Già 20 da inizio anno*, in ilmanifesto.it/, 15 febbraio 2024
134. C. M. MARTINI, in A.A. V.V., *La domanda di giustizia*, a cura di C. M. MARTINI - G. ZAGREBELSKY, Giulio Einaudi editore, 2003
135. C. M. MARTINI - G. ZAGREBELSKY (a cura di), *La domanda di giustizia*, Giulio Einaudi editore, 2003
136. O. MAZZA, *sub art. 129 bis*, in *Codice di procedura penale commentato*, a cura di A. GIARDA – G. SPANGHER, Ipsos, 2023
137. O. MAZZA, *Il processo che verrà: dal cognitivismo garantista al decisionismo efficientista*, in *Archivio penale web*, n. 2/2022
138. C. MAZZUCCATO, *Ostacoli e pietre d’inciampo nel cammino attuale della giustizia riparativa in Italia*, in AA.VV. a cura di G. MANNOZZI- G.A. LODIGIANI, *Giustizia riparativa: ricostruire legami, ricostruire persone*, il Mulino, 2015

139. C. MAZZUCATO, *La giustizia dell'incontro. Il contributo della giustizia riparativa al dialogo tra responsabili e vittime della lotta armata*, in AA.VV., *Il libro dell'incontro. Vittime e responsabili della lotta armata a confronto*, a cura di G. BERTAGNA – A. CERETTI – C. MAZZUCATO, il Saggiatore S. r. l., 2015
140. C. MAZZUCATO, *Appunti per una teoria 'dignitosa' del diritto penale a partire dalla restorative justice*, *Quaderni del Dipartimento di Scienze giuridiche*, Università Cattolica del Sacro Cuore, Libellula Edizioni, 2010
141. E. MATTEVI, in *La giustizia riparativa: Disciplina organica e nuove intersezioni con il sistema penale*, in AA. VV., *Riforma Cartabia: La nuova giustizia penale*, a cura di D. CASTRONUOVO – M. DONINI – E. M. MANCUSO – G. VARRASO, Wolters Kluwer CEDAM, 2023
142. E. MATTEVI, *La rieducazione nella prospettiva della giustizia riparativa: il ruolo della vittima*, in AA. VV., *La rieducazione oggi. Dal dettato costituzionale alla realtà del sistema penale*, atti del convegno, a cura di A. MENGHINI – E. MATTEVI, Università di Trento, 21- 22 gennaio 2022
143. A. MENGHINI, *Giustizia riparativa: i principi generali*, in *Sistema penale*, 24 novembre 2023
144. A. MENGHINI, *Giustizia riparativa ed esecuzione della pena: per una giustizia riparativa in fase esecutiva*, in *Giustizia riparativa: responsabilità, partecipazione, riparazione*, a cura di G. FORNASARI - E. MATTEVI, 2019
145. J. MORINEAU, *La mediazione umanistica. Un altro sguardo sull'avvenire: dalla violenza alla pace*, Erickson, 2016
146. J. MORINEAU, in *Lo spirito della mediazione*, Franco Angeli, 2003
147. L. MORTARI, *La pratica dell'aver cura*, Bruno Mondadori, 2006
148. G. NICOLÒ- E. POMPILI, *DSM-V, 2023, Manuale diagnostico e statistico dei disturbi mentali*, Raffaello Cortina Editore, 2023
149. D. NOVARA, *La grammatica dei conflitti. L'arte maieutica di trasformare le contrarietà in risorse*, Edizioni sonda, 2011
150. R. ORLANDI, *Giustizia penale riparativa. Il punto di vista processuale*, in *Diritto penale e processo*, 1/2023
151. F. PALAZZO, *Plaidoyer per la giustizia riparativa*, in *La legislazione penale*, 31 dicembre 2022
152. F. PALAZZO, *Innalzare le pene per tutti i reati? Un vizio tipico degli Stati autoritari*, in www.ildubbio.news, 1° dicembre 2018
153. F. PALAZZO, *Giustizia riparativa e giustizia punitiva*, in AA.VV., *Giustizia riparativa: ricostruire legami, ricostruire persone*, a cura di G. MANNOZZI - G.A. LODIGIANI, il Mulino, 2015
154. C. PALIERO - F. VIGANÒ - F. BASILE - G.L. GATTA (a cura di), *La pena ancora: fra attualità e tradizione. Studi in onore di Emilio Dolcini*, Milano, Giuffrè, 2018

155. L. PARLATO, in *La giustizia riparativa: i nuovi e molteplici incroci con il rito penale*, in AA.VV., *Riforma Cartabia: La nuova giustizia penale*, a cura di D. CASTRONUOVO – M. DONINI – E. M. MANCUSO – G. VARRASO, Wolters Kluwer CEDAM, 2023
156. L. PARLATO, *Verso un dialogo tra giustizia riparativa e penale? Bisognerà “mediare*, in *Giustizia Insieme*, 4 luglio 2022
157. M. PASSIONE, *Programmi ed esiti di giustizia riparativa: disciplina giuridica*, in *Sistema penale*, 24 novembre 2023
158. M. PASSIONE, *Caro Scotti, il 41 bis non deve costringere alla delazione*, in www.ildubbio.news, 28 gennaio 2023
159. P. PATRIZI (a cura di), *La giustizia riparativa: psicologia e diritto per il benessere di persone e comunità*, Carocci editore, 2021
160. P. PATRIZI, *Restorative cities*, *European Forum for Restorative Justice*, 2020
161. P. PATRIZI, *Giustizia e pratiche riparative. Per una nuova giustizia di comunità*, in *Diritto @ Storia, Rivista Internazionale di Scienze Giuridiche e Tradizione Romana*, n. 15, 2017
162. G. M. PAVARIN, *La giustizia riparativa nella fase esecutiva: esperienze della magistratura di sorveglianza*, in AA. VV., *Quaderni della facoltà di giurisprudenza*, a cura di G. FORNASARI – E. MATTEVI Università degli studi di Trento, Facoltà di Giurisprudenza, 2019
163. V. PELLIGRA, *La giustizia di Ulisse e la scintilla della modernità*, in www.ilsole24ore.com, 5 febbraio 2023
164. F. PETRELLI, *Italia in adorazione di un messia chiamato “reato”*, in www.unita.it, 26 ottobre 2023
165. C. PIERGALLINI, *Il “penale” senza “diritto”?*, in *Studi in onore di Carlo Enrico Paliero, II*, a cura di C. PIERGALLINI - G. MANNOZZI - C. SOTIS - C. PERINI - M. SCOLETTA - F. CONSULICH, Giuffrè, 2022
166. C. PIERGALLINI - G. MANNOZZI - C. SOTIS - C. PERINI - M. SCOLETTA - F. CONSULICH (a cura di), *Studi in onore di Carlo Enrico Paliero, II*, Giuffrè, 2022
167. A. PISANESCHI, *La sentenza 68 del 2021. Le sanzioni amministrative sostanzialmente penali ed il giudicato*, in *Osservatorio costituzionale*, 6 luglio 2021
168. T. PITCH (a cura di), *Devianza e questione criminale. Temi, problemi e prospettive*, Carocci editore S. p. A, 2022
169. R. POLIDORO, *Non c'è più tempo da perdere per quei sessantamila invisibili*, in www.ildubbio.news, 15 febbraio 2024
170. R. POLIDORO, *Mai così tanti suicidi in carcere*, in <https://dirittodidifesa.eu/>, 24 novembre 2022
171. V. POSTIGLIONE e A. RASTELLI, *La giustizia che ricuce*, in *Corriere della Sera*, 31 ottobre 2021

172. A. PRESUTTI, *Aspettative e ambizioni del paradigma riparativo codificato*, in *Sistema penale*
173. A. PUGIOTTO, *L'odierno protagonismo della vittima. In dialogo con Tamar Pitch*, in <https://discrimen.it>, 20 febbraio 2019
174. A. PUGIOTTO, *Il volto costituzionale della pena (e i suoi sfregi)*, in www.rivistaaic.it, fascicolo n. 2/2014
175. A. PUGIOTTO, *Cortocircuiti da evitare. Dimensione costituzionale della pena e dolore privato delle vittime*, in AA. VV., *Il delitto della pena. Pena di morte ed ergastolo vittime del reato e del carcere*, a cura di F. CORLEONE – A. PUGIOTTO, Ediesse, 2012
176. D. PULITANÒ, *Il diritto penale e il tempo. Tempi della norma, del giudizio, della pena*, in *Quaderno di storia del penale e della giustizia*, n. 4/2022
177. D. PULITANÒ, *Idee per un manifesto sulle politiche del diritto penale*, in *Rivista italiana di diritto e procedura penale*, n. 1/2019
178. D. PULITANÒ, *Minacciare e punire*, in AA. VV., *La pena ancora: fra attualità e tradizione. Studi in onore di Emilio Dolcini*, a cura di C. PALIERO - F. VIGANÒ - F. BASILE - G.L. GATTA, Milano, Giuffrè, 2018
179. I. RAGIMOV, *La moralità della pena*, G. Giappichelli Editore, 2016
180. E. RESTA, *Giudicare, conciliare, mediare*, in AA.VV., *Il coraggio di mediare. Contesti, teorie e pratiche di dialogo per la prevenzione e gestione del conflitto*, a cura di F. SCAPARRO - D. RODELLA - C. VENDRAMINI, Guerini e Associati, 2023
181. P. RICOEUR, *Il diritto di punire*, in *Il diritto di punire. Testi di Paul Ricoeur*, Editrice Morcelliana, Brescia, 2012
182. S. RODOTÀ, *Il diritto di avere dei diritti*, Gius. Laterza & Figli, 2012
183. M. RUOTOLO, *Sicurezza, dignità e lotta alla povertà*, Editoriale Scientifica S.r.l., 2013
184. A. SAPONARO, *Vittimologia: origini- concetti- tematiche*, Giuffrè Editore, 2004
185. F. SCAPARRO - D. RODELLA - C. VENDRAMINI (a cura di), *Il coraggio di mediare. Contesti, teorie e pratiche di dialogo per la prevenzione e gestione del conflitto*, Guerini e Associati, 2023,
186. F. SGUBBI, *Il diritto penale totale*, il Mulino, 2019
187. L. W. SHERMAN - H. STRANG - E. MAYO-WYLSON - D. J. WOODS - B. ARIEL, *Are Restorative Justice Conferences Effective in Reducing Repeat Offending? Findings from a Campbell Systematic Review*, in *Journal of quantitative criminology*, 25 marzo 2014
188. L. W. SHERMAN - H. STRANG - G. BARNES - S. BENNETT - C. M. ANGEL - D. NEWBURY-BIRCH - D. J. WOODS - C. E. GILL, *Restorative justice: the evidence*, 2007

189. G. SILVESTRI, *L'individuazione dei diritti della persona*, in *Diritto Penale Contemporaneo*, 29 ottobre 2018
190. I. SOLAINI, *Eurostat. Campania, Calabria e Sicilia tra le prime regioni in Europa a rischio povertà*, in www.avvenire.it, 25 ottobre 2023
191. G. SPANGHER (a cura di), *La vittima del processo. I danni da attività processuale penale*, G. Giappichelli Editore, 2017
192. G. STEA, *Contributo alla descrizione del significato intrinseco della pena tra solidarietà comunitaria e dignità individuale*, in <https://archiviopenale.it/>, 25 giugno 2021
193. S. STEFANI, *Chi è e cosa fa il mediatore penale? Considerazioni alla luce delle indicazioni della Riforma Cartabia*, in *Sistema penale*, 24 novembre 2023
194. F. STELLA, *La giustizia e le ingiustizie*, Società editrice il Mulino, 2006
195. V. STELLA, «Giustizia non è solo condanna: la vittima non è al centro di tutto», in www.ildubbio.news, 15 febbraio 2024
196. V. STELLA, «Stesse garanzie per vittime e imputati». *L'asse destra-sinistra*, in www.ildubbio.news, 28 dicembre 2023
197. V. STELLA, “Attenti: presunzione d’innocenza e riparazione non sono conciliabili”, in www.ildubbio.news, 14 marzo 2023
198. V. A. STELLA, *Giustizia non è vendetta ma rispetto delle regole dello stato di diritto*, in www.penaledp.it, 13 marzo, 2023
199. C. R. SUNSTEIN, *Il diritto della paura. Oltre il principio di precauzione*, Società editrice il Mulino, 2010
200. P. TONINI, *Manuale di procedura penale*, Giuffrè Francis Lefebvre, 2019
201. D. VARI, *Bortolato: «I magistrati condannano al carcere senza sapere cosa vuol dire vivere in una cella»*, in www.ildubbio.news, 7 giugno 2021
202. E. VENAFRO, *Giustizia riparativa e sistema penale alla luce della Riforma Cartabia*, in *La legislazione penale*, 21 dicembre 2023
203. M. VENTUROLI, *La vittima nel sistema penale. Dall’oblio al protagonismo?*, Jovene editore, 2015
204. M. VENTUROLI, *La “centralizzazione” della vittima nel sistema penale contemporaneo tra impulsi sovranazionali e spinte populistiche*, in <https://archiviopenale.it/>, 2021
205. D. VICOLI, *La mediazione nel contesto della fase esecutiva: spunti per un inquadramento sistematico*, in *Cassazione penale*, n. 1/2015
206. F. VIGANÒ, *Diritto penale e diritti della persona*, in *Studi in onore di Carlo Enrico Paliero, II*, a cura di C. PIERGALLINI - G. MANNOZZI - C. SOTIS - C. PERINI - M. SCOLETTA - F. CONSULICH, Giuffrè, 2022
207. F. VIOLA, *I diritti in carcere*, in www.rivistaaic.it, n. 2/2014

208. T. WACHTEL, *Defining Restorative*, in *International Institute for Restorative Practices*, 2016
209. L. WACQUANT, *L'aberrazione carceraria alla francese*, in www.antigone.it, n. 1/2006
210. J. A. WEMMERS, *Victims' experiences in the criminal justice system and their recovery from crime*, in *International Review of Victimology*, 19 (3), 2013
211. G. ZAGREBELSKY, *Postfazione*, in *Abolire il carcere. Una ragionevole proposta per la sicurezza dei cittadini*, in AA. VV., a cura di L. MANCONI, S. ANASTASIA, V. CALDERONE, F. RESTA, Chiarelettere editore S.r.l., 2022
212. H. ZEHR, *Changing lenses: restorative justice for our time*, Herald Press, 2015
213. H. ZEHR, *The little book of restorative justice*, Good Books, 2015
214. L. ZOJA, *Giustizia e bellezza*, Bollati Boringhieri, 2016

RINGRAZIAMENTI

Ai miei genitori: senza di loro, non avrei mai potuto nemmeno immaginare di arrivare fin qui. Ad entrambi, per avermi insegnato che qualsiasi obiettivo tu voglia raggiungere, devi spendere anima e corpo per farlo, se è veramente ciò che vuoi. E per avermi insegnato che, nel farlo, non devi mai dimenticare di agire con serietà e rispetto, nei confronti di chiunque attraversi il tuo cammino, ma anche nei confronti di te stesso.

A mio padre, che con le sue favole della buonanotte da piccola e con i suoi consigli quando sono diventata adulta, mi ha insegnato l'unico modo in cui poter esser buoni genitori: con la presenza, con l'amore incondizionato, e con tanta pazienza. La "pratica dell'aver cura" non potrebbe trovare miglior esempio che in lui.

A mia madre, perché mi ha insegnato che dal conflitto può nascere anche qualcosa di positivo quando si decida di affrontarlo coi giusti strumenti: in fondo, credo che la passione per l'argomento di questa tesi sia legata profondamente a tutto ciò che è stato con lei. E sempre a mia madre, per avermi insegnato in che modo si misura il valore di una donna: vorrei poter prendere per mano la bambina che è stata e dirle che lei, quel valore, l'ha sempre avuto, anche quando ha creduto il contrario.

A mia sorella: è vero, sei stata un piccolo uragano al tuo arrivo nella mia vita. Ma sei stata un piccolo uragano al quale chiederei infinite volte di ripresentarsi. Al tuo arrivo, ho pensato di esser stata imbrogliata: in nostri genitori mi avevano promesso che con una sorella non sarei stata mai più sola, avrei avuto compagnia, invece a quell'età sembrava esattamente il contrario. Non potevo sapere ancora, però, quanto quella promessa si sarebbe rivelata vera: ora so che con te non potrò mai esser sola, e che qualunque cosa accada, ho e avrò la fortuna di averti al mio fianco. Perché non importa quanti scontri potranno esserci: tu sei e sarai sempre lì.

Alle mie sorelle acquisite: Sara S. e Sara L. Voi sapete: probabilmente non avete bisogno di altre parole.

Alla prima, perché con la sua forza infinita davanti a tutto ciò che di brutto la vita può riservare, mi ha insegnato che, fino all'ultimo, non c'è davvero nulla che non si possa affrontare: ogni qualvolta ho pensato di non farcela, mi hai aiutato a riportare tutto alle giuste dimensioni.

Alla seconda, perché è stata famiglia per anni, quando la mia era lontana, e perché continua ad esserlo in ogni momento, con un'incredibile pazienza.

Non potrò mai ringraziarvi abbastanza.

Alle mie seconde mamme: Rosi, Ignazia e Adriana, perché mi hanno sempre riservato lo stesso affetto che si riserva ad una figlia. Non posso che ringraziarvi, soprattutto per questo.

A Paolo: sei stato famiglia con Sara per me, e lo sei tuttora. E sei stato il miglior amico che potessi sperare di avere. Mi hai dimostrato come, anche i momenti più difficili, si possano attraversare meglio condividendo una buona cena, un bel film, una discussione, un bel viaggio.

Ad Enrico: perché fin dalle famose ripetizioni di matematica (che avevano esiti – ora - comprensibilmente negativi) c'è sempre stato, accogliendo i miei momenti migliori ma anche quelli peggiori, come solo chi ti vuole un bene profondo può fare.

A Giulia: per esser stata molto più che una semplice collega d'università, in ogni singolo momento di questi lunghi anni.

A Don Marco: credo che ogni incontro nella nostra vita abbia una propria ragione, e quello con lui durante l'adolescenza ha rivelato ancor di più la sua importanza in questi mesi appena trascorsi. Sei stato una piccola ma fondamentale luce in mezzo al buio. Mille volte grazie, per la fiducia riposta nei miei confronti.

A Martina e a sua madre Adriana: grazie per avermi accolta, e grazie per esserci ancora.

Al gruppo del corso di formazione dell'*European Forum For Restorative Justice*: questa tesi è frutto anche di ciò che ho imparato grazie a voi. Un grande ringraziamento, soprattutto, alla dottoressa I. De Vanna, ad Antonio e a Manuela, per la loro infinita sensibilità e gentilezza.

Ai miei zii, alle mie zie, ai miei cugini ed alle mie cugine: non esiste famiglia perfetta, ma esiste quella come la nostra, nella quale ho sempre saputo di poter trovare il vostro supporto, in qualsiasi momento, e soprattutto in quelli di maggior bisogno. Ovunque andrò, so dove vorrò poi sempre tornare: se è vero che non è un luogo a far "casa", ma sono delle persone, vorrei che tutti voi sapeste di "esser casa" per me.

Per tutti questi motivi, e per molti altri per i quali una semplice dedica non basterebbe, rivolgo un immenso grazie a tutti voi. Ognuno di voi è stato indispensabile in questo lungo e difficile

percorso, e so che ognuno di voi continuerà ad esserlo.

Da ultimo, e per la prima volta, un grande grazie anche a me stessa: per averci creduto nonostante tutto, nonostante i mille ostacoli, nonostante la diagnosi di DSA a 28 anni (accompagnata da un bel «Signorina, forse giurisprudenza non è la facoltà più adatta a lei...»), nonostante i mille problemi di salute.

Un grazie per non essermi mai arresa davvero, anche quando tutto sembrava troppo.

Ciò che mi ha permesso di non arrendermi però, in fondo, è segnato da ciò che queste dediche esprimono, e non è tanto distante dal significato del tema di questa stessa tesi: l'importanza delle relazioni.

Perché nessuno, davvero nessuno, si salva da solo. Ora, più che mai, lo so.